

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	20
FINANZE (VI)	»	415
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	429
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	430

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

SEDE REFERENTE

Lunedì 20 aprile 2020. — Presidenza del presidente della VI Commissione Raffaele TRANO. — Intervengono i sottosegretari di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta e Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

C. 2461 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna i relatori illustreranno i contenuti del provvedimento in titolo e potranno quindi intervenire i colleghi che lo desiderano. Prima di dare la parola ai relatori, ricorda che quella

odierna è la prima di numerose sedute che le Commissioni riunite dovranno svolgere per l'esame del provvedimento; fatta eccezione per le audizioni, che avranno carattere informale e potranno quindi essere svolte con l'accesso dei deputati da remoto, le altre sedute in sede referente avranno luogo con la presenza dei deputati.

Rammenta pertanto che ciò impone a tutti, anche alla luce delle misure di sicurezza adottate dalla Camera dei deputati, il massimo rigore nel rispetto delle misure di distanziamento obbligatorie. Sarebbe anche auspicabile, visti i lavori che attendono le Commissioni riunite nelle prossime settimane, che i colleghi si dotassero di opportuni sistemi di protezione individuale, sebbene questi non siano allo stato obbligatori.

Avverte infine che i presidenti delle Commissioni, nel caso in cui verificassero comportamenti difformi, che possono mettere a rischio la salute dei presenti, potranno sospendere brevemente la seduta, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza.

Invita quindi i relatori Carabetta e Fragomeli ad intervenire.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente della X Commissione*, in sostituzione del relatore per la X Commissione, onorevole Carabetta, ricorda che le Commissioni riunite VI e X avviano oggi l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

D'intesa con il relatore per la VI Commissione, onorevole Fragomeli, inizierà l'illustrazione della relazione con le disposizioni di competenza e di interesse della X Commissione.

Segnala pertanto che il Capo I reca « Misure di accesso al credito per le imprese » e si compone degli articoli da 1 a 3.

Quanto all'articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), ricorda che, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, esso dispone che SACE S.p.A. conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA). Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato (comma 1). Sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE. In particolare, la garanzia è rila-

sciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi; sono dettati criteri per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 per cento a seconda delle dimensioni delle imprese, alle quali è richiesto – tra l'altro – di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (comma 2). Per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie SACE è assistita da una garanzia dello Stato (comma 5) Il rilascio delle garanzie è deciso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE. Per le imprese di minori dimensioni è prevista una procedura semplificata (commi 6 e 7). Si prevede inoltre che, nel rispetto del limite complessivo massimo di cui al comma 1, possa anche essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 da parte di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica (comma 13). Per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro (comma 14).

Ricorda che l'articolo 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese) riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati. A tale ultimo riguardo, si prevede, in primo luogo, che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per ope-

razioni destinate a Paesi strategici per l'Italia (comma 1, lettera *a*). Si introduce – a decorrere dal 1° gennaio 2021 – un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. (comma 1, lett. *b*) e comma 3). Viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia. In particolare, la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale (comma 1, lettera *c*). In ragione della riforma del sistema di coassicurazione, l'articolo prevede che gli impegni e le operazioni deliberate da SACE S.p.A., nonché le garanzie rilasciate dallo Stato, prima del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), restano regolati dalle norme allora vigenti (comma 2). Gli impegni assunti e le operazioni deliberate da SACE, nonché le garanzie statali rilasciate dallo Stato nel periodo tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, fatte salve talune disposizioni speciali (comma 3). Vengono in particolare ammesse *ex lege* alla garanzia di SACE talune operazioni nel settore crocieristico già autorizzate o ammissibili, e ulteriori operazioni già ammissibili alla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 18/2020, che viene contestualmente e conseguentemente abrogato (commi 4 e 11). Inoltre, il MEF viene autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia statale per altre operazioni di SACE nei settori crocieristico e difesa, per cui si prevede *ex lege*, a date condizioni, la concessione dei

cd. limiti speciali, in termini di importo massimo (flusso) riassicurabile dallo Stato (comma 5). Si prevede inoltre che, alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), sia riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A., derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi non di mercato (comma 6 e 8). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può poi essere riassicurato il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli del settore crocieristico e della difesa, sopra indicati (comma 7 e 8). Infine, SACE deve trasmettere al MEF entro il 19 aprile 2020, una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale (comma 9).

Rammenta che l'articolo 3 (SACE S.p.A.) prevede innanzi tutto un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, CDP S.p.A. concorda preventivamente con il MEF, sentito il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il MEF agisce di concerto con il MAECI; CDP S.p.A. consulta preventivamente il MEF in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella indicata in precedenza; SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.; SACE S.p.A. consulta preventivamente il MEF in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di im-

pegni e al recupero dei crediti; SACE S.p.A. consulta preventivamente il MEF e il MAECI in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti; SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico.

Nell'ambito del Capo II (Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19), segnala, in particolare, l'articolo 13 (Fondo di garanzia PMI) che introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea) – la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti, che viene, per coordinamento, abrogato (comma 12). In particolare, sono confermate le seguenti misure (comma 1): l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito (lettera *a*)); l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa. Sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti) (lettera *b*)); l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo (lettera *e*)); il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota

capitale correlata all'emergenza COVID-19 (lettera *f*)); l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite (lettera *h*)); la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (lettera *i*)); l'elevazione al 50 per cento della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia (lettera *l*)); l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è comunque potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro (lettera *m*)); la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo (lettera *o*)).

Si prevedono poi le seguenti ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo: l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. L'ammontare del finanziamento è entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato (lettera *c*)); l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (lettera *d*)); l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata – ai fini della definizione delle misure di accantonamento – a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla

garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (lettera g)); il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro (lettera n)); la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 (lettera p)). Inoltre, il comma 2 riconosce fino al 31 dicembre 2020, una operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, non superiore alla classe BB (Standard's and Poor's). Vengono introdotte percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80 per cento ad una garanzia al 90 per cento della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18 per cento dell'ammontare dei portafogli. I successivi commi da 3 a 9 contengono interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia PMI, vari dei quali (commi da 6 a 9 e 11) riproducono quanto già previsto dall'articolo 49 del del decreto-legge n. 18 del 2020. Il comma 3 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 la data in cui cessa, in taluni territori regionali, la limitazione dell'intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia. Ai sensi del comma 4, previa autorizzazione della Commissione UE, la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. Il comma 5 prevede che, per le imprese che accedono

al Fondo di garanzia – qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della relativa banca dati nazionale unica – l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva. Il comma 6 ammette che la dotazione del Fondo stesso possa essere incrementata mediante versamento di contributi – oltre che da parte di banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE e della Cassa depositi e prestiti – anche da soggetti privati. Il comma 7 prevede che le garanzie su portafogli di finanziamenti e quelle su portafogli di minibond, siano concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurandosi comunque un ammontare di risorse libere, destinate alle garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo. Il comma 8 prevede la garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo anche per gli operatori di microcredito (che siano MPMI), affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di micro credito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza valutazione). Il comma 9 eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito. Il comma 10 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1.729 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità previste dall'articolo in esame. Il comma 11 prevede che le disposizioni transitorie di cui al comma 1 trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il comma 13 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo in esame. Segnala, inoltre, le ulteriori disposizioni che rientrano nel Capo II del provvedimento in esame. L'articolo 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) differisce al 1 settembre 2021

l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L'articolo 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) sospende dal 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre. È inoltre specificato che per il medesimo arco temporale non operino le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. L'articolo 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio) dispone che le società possano redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio della continuità aziendale qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020. L'articolo 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società) introduce un periodo di sospensione – dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto legge in esame, al 31 dicembre 2020 – degli effetti delle disposizioni del codice civile relative ai finanziamenti effettuati dai soci nel suddetto arco temporale, consentendo che gli stessi possano essere sottratti al regime ordinario di postergazione. L'articolo 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione) prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. La disposizione proroga i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al

debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo. L'articolo 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza) introduce una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Fa presente che il Capo V reca disposizioni in materia di termini processuali e procedurali. In particolare, l'articolo 36 (Sospensione dei termini processuali) proroga fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, posticipa al 12 maggio 2020 l'avvio della fase nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'organizzazione dei lavori al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del contagio (comma 1). Dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima della custodia scadono entro l'11 novembre 2020 (comma 2). Nel processo amministrativo, l'articolo 36 proroga fino al 3 maggio la sola sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi (comma 3) mentre per le funzioni e le attività della Corte dei conti è estesa la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini fino all'11 maggio (comma 4). L'articolo 37 (Sospensione termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari) proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati suc-

cessivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Segnala che il Capo VI reca disposizioni in materia di salute e di lavoro. L'articolo 38 reca Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata). I commi 1 e 2 prevedono la corresponsione in via immediata – con i relativi arretrati – ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019. I commi 3 e 4 recano alcuni criteri sullo svolgimento delle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Il comma 5 prevede la destinazione di una quota di risorse per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri e ne disciplina il relativo uso. Il comma 6 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati, la corresponsione in via immediata di alcuni arretrati, in base all'adeguamento del trattamento economico relativo al 2018 alle previsioni del summenzionato Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata. Il comma 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche) è volto a semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l'utilizzo di attrezzature radiologiche, in particolare da parte delle strutture sanitarie ed aree temporanee di emergenza, per tutta la durata dichiarata dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il contrasto delle patologie diffuse COVID-19. L'articolo 40 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19) reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal

virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto virus (la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a decorrere dalla medesima delibera). Le norme in esame assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall'articolo 17 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40. L'articolo 41 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale) estende la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario – concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 e prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo. L'articolo 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali) dispone la nomina di un Commissario straordinario per l'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il Commissario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti, dallo statuto dell'Agenda, al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del Commissario. La nomina è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proroghe. Il mandato è compatibile con altri incarichi. Il compenso è

determinato con decreto salute/economia, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico. Il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni, supporta la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19. L'articolo 43 (Disposizioni finanziarie) dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. L'articolo 44 (entrata in vigore) dispone in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge in esame, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal momento che il decreto-legge è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell'8 aprile 2020 (edizione straordinaria), esso è entrato in vigore il 9 aprile 2020.

Gian Mario FRAGOMELI, *relatore per la VI Commissione*, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, ricorda in primo luogo che l'articolo 4 mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento. A tal fine, la norma stabilisce che, fino al 31 luglio 2020 (vale a dire, fino al termine dello stato di emergenza), specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime

il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

Quanto all'articolo 11, segnala che esso dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo. La disposizione chiarisce inoltre il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali. Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

L'articolo 12 chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui « prima casa » (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle condizioni ivi previste (calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus). La norma dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.

L'articolo 14 prevede l'estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, gestiti dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020,

una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.

Ricorda poi che l'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*). In primo luogo, intervenendo sull'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto legge n. 105 del 2019, si estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica (previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012) relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni tali da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dalla normativa europea (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452). Inoltre, le norme estendono temporaneamente – fino al 31 dicembre 2020 – l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dal citato regolamento, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea (nuovo comma 3-*bis*, lettera *a*) dell'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 105 del 2019). Con una ulteriore modifica si estende, fino al 31 dicembre 2020, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici, compresi quelli relativi ai

settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario (nuovo comma 3-*bis*, lettera *b*). Si include, fino al 31 dicembre 2020, fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti (nuovo comma 3-*bis*, lettera *c*). Le norme in esame stabiliscono, infine, che le disposizioni aventi vigenza temporanea (fino al 31 dicembre 2020) si applichino nei confronti di delibere, atti od operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine (nuovo comma 3-*quater*).

Segnala inoltre l'articolo 16, che integra la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto legge n. 21 del 2012 specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante

i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In tali casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. Inoltre si prevede che il gruppo di coordinamento amministrativo in materia di poteri speciali possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti, nonché stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.

L'articolo 17 modifica la disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. In particolare le norme stabiliscono che la Consob possa prevedere, ai fini dell'insorgere di detto obbligo, soglie inferiori a quelle predeterminate *ex lege*, per un limitato periodo di tempo, per le società ad azionariato particolarmente diffuso, eliminando la circostanza che esse presentino altresì una elevata capitalizzazione di mercato. Inoltre, con riferimento all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che l'acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'aumento della propria partecipazione oltre specifiche soglie del capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25 per cento), viene consentito alla Consob di prevedere, con provvedimento motivato dalle medesime esigenze summenzionate, per un limitato periodo di tempo, una ulteriore soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.

Rileva che l'articolo 18 stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso

periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2020. Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Viene inoltre stabilita per alcune province particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020 alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione stabilisce altresì alcune norme di coordinamento con altre agevolazioni fiscali introdotte dal cosiddetto decreto Cura Italia in materia di contrasto dell'emergenza Covid-19 e forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'applicazione della sospensione.

Quanto all'articolo 19, rammenta che esso amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia di sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni contenute nel decreto cosiddetto Cura Italia, stabilendo il non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000.

Segnala che l'articolo 20 consente ai contribuenti di calcolare gli acconti delle

imposte sui redditi e dell'IRAP, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del *quantum* derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.

Rileva che l'articolo 21 proroga al 16 aprile 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia. La proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 22 proroga al 30 aprile, per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Inoltre l'articolo prevede che, per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.

L'articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti relativi al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati emessi, ai sensi del dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

Segnala che l'articolo 24 sospende, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché

il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

L'articolo 25 prevede che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche. Con tali modalità è consentita anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Rimane fermo l'obbligo di regolarizzazione, con la consegna delle deleghe e della documentazione inviate da remoto, al termine dell'attuale stato di emergenza sanitaria.

Sottolinea che l'articolo 26 interviene sulla disciplina dei versamenti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel caso di importi inferiori a un certo valore. In particolare, in luogo di prevedere modalità di versamento semplificate nel caso di importo dovuto annuo pari o inferiore a 1.000 euro, le norme in esame rimodulano le scadenze dei versamenti in rapporto all'ammontare di imposta dovuta nel trimestre; di conseguenza, viene abbassato a 250 euro l'importo-soglia che consente di usufruire di modalità di pagamento agevolate.

L'articolo 27 neutralizza gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, in particolare equiparando – ai fini IVA – la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo il loro valore normale dalla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Quanto all'articolo 28, rileva che esso modifica in più punti la disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici, prevista dall'articolo 32-*quater* del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, ai sensi del quale la tassazione di tali proventi segue la natura giuridica dei soci stessi. In particolare le norme in esame: ricomprendono nell'ambito di applicazione della disciplina anche gli utili di fonte estera, con esclusione di

quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR; chiariscono le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società; disciplinano il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile, tra l'altro, ai soci non residenti della società semplice; prevedono un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

L'articolo 29 reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario. Il comma 1 obbliga gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, a depositare e notificare gli atti successivi e i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche, secondo la relativa disciplina. Il comma 2 disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, dell'importo della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, amministrativi e tributari. Con il comma 3 si dispone che le attività di contenzioso degli enti impositori siano sospese fino all'11 maggio 2020, in deroga al termine fissato al 31 maggio 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020.

Ricorda che l'articolo 30 estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L'articolo 31 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle

risorse destinate al salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per compensare i maggiori sforzi derivante dall'incremento delle attività connesse all'emergenza sanitaria. Si stabilisce inoltre che i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria.

L'articolo 32 prevede il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza.

Ricorda che l'articolo 33, comma 1, prevede una proroga dei termini di durata degli organi amministrativi (attualmente disciplinata in via generale dall'articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 293 del 1994) per tutti gli enti e organismi pubblici inclusi nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che, nel periodo dello stato di emergenza sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, ad eccezione degli enti territoriali e degli altri soggetti espressamente indicati dalla norma. Si dispone inoltre che fino al termine dello stato di emergenza gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi. Il comma 2 dell'articolo 33 rinvia il termine entro il quale i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'amministrazione di appartenenza devono presentare i rendiconti suppletivi, relativi ai pagamenti di somme riscosse che non siano state erogate alla

chiusura dell'esercizio e che possono essere utilizzate per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto. Il comma 3 inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'ambito degli atti sottoposti al controllo successivo, prevedendo che la metodologia di controllo da utilizzare è quella del campionamento.

Quanto all'articolo 34, esso stabilisce che i professionisti che fruiscono della indennità prevista dall'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non possono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Ricorda infine che l'articolo 35 semplifica le modalità di rilascio dell'identità digitale da parte dell'Inps per la durata dell'emergenza epidemiologica.

In conclusione, nel sottolineare in particolare la rilevanza delle disposizioni recate dagli articoli 15, 16 e 17 in materia di *golden power*, volte a rafforzare i poteri di intervento del Governo al fine di evitare il rischio di scalate irregolari ed improvvise in settori strategici per il Paese, evidenzia la continuità tra il decreto cosiddetto cura Italia e quello attualmente in esame, che su molti aspetti integra le misure emergenziali del primo, come nel caso degli interventi recati dall'articolo 12 in materia di accesso ai mutui « prima casa » o dall'articolo 18 in tema di sospensione dei termini dei versamenti. Nel rammentare inoltre le molte aspettative riposte sul provvedimento in titolo, il cui esame si sovrappone temporalmente con le attività della cabina di regia con riguardo alla fase 2, sottolinea come il tema prioritario dei finanziamenti alle imprese vada sviluppato meglio, non soltanto attraverso l'interlocuzione con l'ABI e con il sistema bancario in generale, ma anche affrontando la questione delle regole imposte dalla Banca

d'Italia. Nell'evidenziare come il settore bancario debba essere messo nelle condizioni di corrispondere alle esigenze delle imprese, accogliendo con favore i meccanismi automatici previsti dalle disposizioni del Governo, ritiene tuttavia necessario il contributo di « artigiani della norma » che provvedano ad integrare tali misure con interventi puntuali volti a risolvere problemi specifici, per evitare che il finanziamento alle imprese non decolli. Lunghi dall'ipotizzare prestiti a fondo perduto, auspicando tuttavia che le condizioni per l'accesso ai finanziamenti siano le più vantaggiose possibile, sottolinea il lavoro notevole che aspetta le Commissioni riunite e il comune desiderio di collaborazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), nel rammentare che il decreto-legge cosiddetto cura Italia attualmente all'esame della Commissione Bilancio è giunto alla Camera sostanzialmente blindato, fa presente che sul provvedimento in oggetto si è registrata una iniziale apertura del Governo, subito dopo sconfessata, rispetto ai suggerimenti avanzati dalle forze di opposizione, che pure si erano dimostrate collaborative. Ricorda a tale proposito che la Lega si è fatta promotrice di diverse proposte migliorative del testo in esame, considerato che il tema della liquidità delle imprese è prioritario se si vuole garantire la ripartenza della fase 2 ed evitare migliaia di fallimenti. Tiene in particolare a ricordare che la Lega ha avanzato una proposta ovvia, volta a garantire una liquidità immediata attraverso lo sblocco delle compensazioni fiscali, rendendo in tal modo disponibili circa 5 miliardi di euro che le piccole e medie imprese potrebbero utilizzare immediatamente. Nel sottolineare come il Governo, nella predisposizione dell'articolo 3 del provvedimento in esame, non abbia voluto dare ascolto a tale proposta, si augura che si possa intervenire successivamente attraverso l'approvazione di emendamenti al testo. Evidenzia inoltre che, sempre in tema di liquidità, la Lega si sarebbe aspettata che il Governo intervenisse con pre-

stiti a fondo perduto, considerato che, sulla base del testo vigente, le imprese già in crisi dovrebbero ulteriormente indebitarsi, rilevando nel contempo come soltanto i prestiti fino a 25 mila euro siano coperti dalla garanzia statale del 100 per cento. Nel sottolineare a tale proposito che la soglia dei 25 mila euro deve essere elevata, corrispondendo peraltro quasi perfettamente all'ammontare delle imposte dovute dalle imprese per i mesi di marzo, aprile e maggio, segnala inoltre che il prestito non comporterà alcun rischio per le banche, che possono ottenere un interesse di quasi il 2 per cento, senza contare le spese di commissione. Nel rilevare che la soluzione adottata dal Governo costituisce un guadagno esclusivamente per le banche e per lo Stato, che si garantisce in tal modo il versamento delle imposte dovute, rammenta che la Lega aveva invece proposto un intero anno fiscale bianco ed una rateizzazione lunga. Nel ritenere pertanto che le misure del Governo rappresentino un insulto alla liquidità delle imprese, si appella ai colleghi, ed in particolare a coloro che sono esperti del settore, affinché si intervenga a migliorare le norme e ad evitare tanti fallimenti. Quanto ai prestiti al di sopra della cifra di 25 mila euro, che sono garantiti dallo Stato per il 90 per cento del totale, esprime la convinzione che le banche non si renderanno disponibili a coprire il restante 10 per cento, peraltro ad un tasso di interesse irrisorio. Nell'aggiungere a tale considerazione il fatto che anche a livello procedurale siano stati introdotti molti vincoli, a cominciare dal controllo effettuato dalla SACE, esprime la convinzione che le categorie interessate, che saranno a breve audite dalle Commissioni riunite, manifesteranno tutta la loro insoddisfazione per le misure introdotte dal Governo. In conclusione, ribadisce l'invito a tutti i colleghi a collaborare per migliorare il testo in esame.

Marco OSNATO (FdI), nel rilevare ironicamente come, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio in televisione e del suo costante riferi-

mento a « bazooka, bocche di fuoco e alzo zero », si sarebbe aspettato che nell'esame del provvedimento venisse coinvolta anche la Commissione difesa, sottolinea tuttavia che, dopo aver letto il testo, in considerazione dell'irrilevanza delle misure in esso contenute, ritiene insensata la sua assegnazione alle Commissioni riunite VI e X. Nel sottolineare che l'unico intervento accettabile è quello recato dall'articolo 9, rilevando che molte delle considerazioni sono già state svolte dal collega Gusmeroli, ritiene a dir poco imbarazzante sostenere che il decreto in esame arriverà a mobilitare 400 miliardi di euro quando la copertura finanziaria prevista è di poco superiore al miliardo. Nel ricordare che in altri Stati, a cominciare da quelli europei, le imprese hanno già i soldi accreditati sui conti in banca, tiene a precisare che il provvedimento in esame, con una logica semplice ma perversa, è volto a salvaguardare i conti dello Stato, imponendo alle imprese di indebitarsi per pagare le imposte dovute. Nel sottolineare che le misure previste dal Governo non garantiscono la liquidità né provvedono a semplificare le procedure, come invece già richiesto da Fratelli d'Italia in sede di esame del decreto cosiddetto cura Italia, evidenzia come, prima di poter accedere al prestito, l'impresa deve provvedere alla compilazione di un modulo e sottostare all'istruttoria della banca e al controllo successivo di SACE. Nel sollecitare la maggioranza a rendersi conto delle reali esigenze del mondo produttivo, ribadisce che il decreto in esame non serve a mobilitare liquidità, ma prevede prestiti onerosi e per di più di non facile accesso. Ritiene pertanto che i colleghi della maggioranza debbano collaborare a migliorare il testo, anche in linea con le considerazioni che verranno svolte in sede di audizione dai soggetti interessati.

Alessandro COLUCCI (Misto-NcI-USEI) nel rilevare che i colleghi Gusmeroli e Osnato hanno anticipato gran parte delle considerazioni che si apprestava a svolgere, tiene a sottolineare l'eleganza con la quale il relatore Fragomeli ha evidenziato

la necessità che sul testo in esame intervengano « artigiani della norma », con ciò sottintendendo l'esigenza di modificare il decreto, anche in maniera consistente. Nel segnalare che le tante richieste di audizione pervenute dal mondo produttivo stanno a significare il desiderio di tutti di fornire un contributo migliorativo al testo, evidenzia come non vi sia la necessità di lavorare in fretta, essendo le misure del Governo già vigenti e non correndosi dunque il rischio di rallentare l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle imprese. Ritiene pertanto che si possa esaminare il testo con serietà e attenzione, venendo incontro alle richieste e alle esigenze dei soggetti interessati, che hanno evidenziato le molte lacune del provvedimento. Nel rilevare l'importanza del tema, tiene a sottolineare che l'interesse delle forze di opposizione non è quello di fare ostruzionismo ma è quello di collaborare a migliorare l'intervento del Governo, ascoltando il maggior numero di soggetti e favorendo la ripresa economica nella fase 2. Nel rammentare, inoltre, anche su sollecitazione del collega De Toma, come in questa sede non si potranno ritenere poco attinenti al tema le eventuali obiezioni sull'attività della *task force* per la fase 2, chiede ai colleghi di fare proprio lo spirito del Presidente della Repubblica, che ha invitato tutti a lavorare insieme per il bene del Paese.

Raffaele TRANO, *presidente*, ricorda che nell'imminente Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite potrà essere fatta una valutazione rispetto alle richieste di audizioni pervenute.

Paolo BARELLI (FI), comunica che non si dilungherà nel suo intervento in quanto condivide totalmente quanto affermato dai colleghi che lo hanno preceduto. Nel rilevare che si sta assistendo a una emanazione con scadenze ravvicinate di numerosi decreti-legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, determinata dal continuo evolversi della situazione, e rilevando che il provvedimento in esame rappresenta uno strumento essenziale per il

rilancio dell'economia, rivolge un appello al Governo affinché, anche nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, riferisca in maniera dettagliata sul contenuto del prossimo decreto-legge di cui si prevede l'imminente emanazione, anche al fine di potersi orientare nella presentazione degli emendamenti al testo in esame. Ritiene che ciò possa consentire a ciascuno di dare il proprio apporto al fine di migliorare i provvedimenti in adozione, in un clima di serietà e collaborazione.

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo BARETTA, premettendo di non voler entrare nel merito della discussione politica ma di voler fornire solo un elemento di valutazione, invita a considerare il provvedimento in esame all'interno del complesso delle misure adottate o in corso di adozione. Ricorda, infatti, che il decreto-legge n. 23 ha come oggetto la soluzione della crisi di liquidità che riguarda molte imprese e la sospensione dei pagamenti di natura fiscale, mentre misure per così dire a « fondo perduto », ovvero di sostegno incondizionato, quali, ad esempio, quelle relative alla cassa integrazione in deroga o i contributi agli autonomi e alle partite Iva, sono state recate da altri provvedimenti. Sottolinea che il Governo rimane a disposizione per svolgere una discussione ampia anche al fine di apportare eventuali miglioramenti rispetto all'obiettivo di assicurare liquidità alle imprese, tenendo però sempre conto del quadro complessivo degli interventi. Nel dichiarare che il Governo si atterrà alla tempistica che sarà decisa dall'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, in relazione alle richieste pervenute di un ampliamento dei tempi per l'esame del decreto-legge, segnala che ove si ritenesse necessario apportare modifiche sostanziali al testo in discussione sarebbe opportuno farlo in maniera celere, considerando l'obiettivo di fornire alle imprese il sostegno più efficace.

Antonio MARTINO (FI) ritiene doveroso segnalare, sulla base della sua esperienza personale di imprenditore, che in moltissimi casi i lavoratori non hanno

ancora percepito quanto spetterebbe loro in relazione alla cassa integrazione e che ciò provoca un forte disagio nella vita quotidiana. Segnala, inoltre, che alcuni istituti bancari sembrerebbero proporre agli imprenditori un utilizzo improprio della garanzia statale prevista dalle norme in discussione, finalizzandola a un consolidamento di debiti già esistenti. Concorda sull'opportunità di evitare un ricorso indiscriminato a interventi di sostegno, ricordando che vi sono settori, come quello dell'industria alimentare, che hanno registrato aumenti di fatturato in questa difficile congiuntura. In risposta alle considerazioni del rappresentante del Governo sulla tempistica di esame del provvedimento, ritiene che le Commissioni riunite possono procedere celermente e nello stesso tempo apportare tutti i correttivi necessari, evidenziando che il gruppo di Forza Italia darà il proprio contributo per il raggiungimento di questo obiettivo.

Riccardo ZUCCONI (FdI) constata un grave ritardo da parte del Governo nell'adozione di misure di sostegno al settore produttivo in relazione all'emergenza sanitaria in atto nonché nella concretizzazione di quelle già emanate, a partire da quelle concernenti la cassa integrazione. Rileva, inoltre, carenze nell'individuazione delle risorse da utilizzare, in mancanza anche di un'analisi approfondita sul massimo livello possibile di indebitamento da parte dello Stato. Nel giudicare eccessivamente ottimistico e difficilmente realizzabile l'effetto di leva finanziaria indicata dal Governo a fronte della esiguità delle risorse da esso stanziare, segnala che non è stato approfondito il possibile utilizzo di fondi erogati dalla Banca europea per gli investimenti. Ritiene che il testo in esame rappresenti una occasione persa rispetto a una possibile sistemazione del rapporto tra Stato e aziende, esprimendo il timore che le risorse erogate per incrementare la liquidità ritornino indietro sotto forma di pagamenti di tasse. Sarebbe invece stato utile prevedere una sorta di cassaforte virtuale, al fine di rateizzare i pagamenti in un arco temporale più ampio. Nel

ribadire la condizione di estrema difficoltà in cui si trovano le piccole imprese, evidenzia la necessità di stimolare l'economia attraverso una maggiore domanda pubblica e una riduzione degli oneri burocratici.

La sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia GUERRA ricorda che per forza di cose, in ragione del diffondersi dell'epidemia il Governo ha dovuto adottare una serie ravvicinata di interventi, affinando di volta in volta gli strumenti da utilizzare. Nel rilevare che vi è sicuramente ancora spazio per ulteriori aggiustamenti, ritiene prezioso qualunque apporto, proveniente anche dalle forze di opposizione, che possa contribuire a tale obiettivo. Segnala che in un primo tempo si era ipotizzato di adottare un unico provvedimento d'urgenza ma che poi si è scelta la strada di emanare intanto il decreto-legge in esame al fine di velocizzare le misure di sostegno alle imprese in attesa di perfezionare i successivi interventi. Osserva che misure doverose quali la proroga della cassa integrazione, l'ampliamento dei congedi parentali e gli investimenti pubblici per favorire la ripartenza potranno trovare posto nel provvedimento di cui è prossima l'emanazione. In relazione ai ritardi segnalati nell'erogazione delle prestazioni relative alla cassa integrazione, ricorda che è necessario che vi sia anche l'autorizzazione da parte delle singole regioni, che in molti casi non è ancora arrivata, prima che l'Inps possa procedere pagamenti. Nei casi in cui solitamente sono le imprese ad anticipare l'integrazione ma ciò non sia possibile è comunque sufficiente una semplice dichiarazione in tal senso senza ulteriori adempimenti.

Antonio MARTINO (FI) rileva come le spiegazioni tecniche rese dal rappresentante del Governo, delle quali prende atto, non tolgano il fatto che i dipendenti delle imprese non abbiano percepito ancora alcuna indennità. Ritiene che il Governo, anziché scaricare le responsabilità di tale situazione sulle regioni o su altri enti,

debba adoperarsi per porre al più presto rimedio alla situazione medesima, tenuto anche conto di come le difficoltà tecniche riscontrate fossero prevedibili.

Barbara SALTAMARTINI (Lega) sottolinea come nel corso della discussione sia emersa da parte di tutti i gruppi la consapevolezza da un lato dell'urgenza di provvedere all'approvazione delle misure in esame, volte innanzitutto a garantire liquidità alle imprese, e dall'altro della necessità di procedere con buon senso, al fine di individuare e introdurre modifiche volte ad accrescere l'efficacia del provvedimento. Al riguardo, coglie positivamente la disponibilità al confronto con tutti i gruppi manifestata dai relatori e dal Governo.

Raffaele TRANO (M5S), *presidente*, si associa alle considerazioni della presidente

Saltamartini, rilevando come le istanze emerse nel corso della discussione siano meritevoli di considerazione e approfondimento e come le Commissioni potranno rendere un servizio al Paese individuando soluzioni volte ad accrescere l'efficacia del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 20 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	35

SEDE REFERENTE:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica</i>)	307

SEDE REFERENTE

Lunedì 20 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sono state presentate 740 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 18 del 2020, recante « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi » (*vedi allegato 1*).

Ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, osserva preliminarmente che, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, la Presidenza ha ritenuto di adottare, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi decreti-legge (si veda al

riguardo la seduta della Giunta del Regolamento del 13 marzo 2007), un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento, come risultante dalle modifiche introdotte dal Senato. In proposito, ricorda che il provvedimento reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene su molteplici settori: sanità, fisco, credito, lavoro, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti, giustizia, cultura e spettacolo, sport, informazione, trasporti, agricoltura, difesa, ordine pubblico e immigrazione.

Evidenzia quindi che il predetto criterio è stato peraltro coordinato con quello di carattere generale relativo all'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge di cui al comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce di tali criteri, segnala che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Fiorini 8.1, che reca modifiche alla disciplina fiscale inerente alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

Fiorini 8.2, che prevede che la Cassa depositi e prestiti metta a disposizione dall'anno 2019 uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per l'adeguamento antisismico degli immobili;

Fiorini 10.1, che prevede misure per favorire gli investimenti sul patrimonio

edilizio volti alla mitigazione del rischio sismico relativi agli immobili a destinazione produttiva e commerciale;

Fassina 17-*quater*.01, che reca modifiche alla disciplina in materia di occupazione abusiva degli immobili;

Magi 18.1, che prevede, in via permanente, che, in caso di scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi riguardo alla destinazione dell'8 per mille, le relative risorse siano destinate al Fondo sanitario nazionale, anziché proporzionalmente ripartite tra le varie finalità previste a legislazione vigente;

Ruffino 27.01, che abroga l'articolo 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, in materia di tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali;

Lollobrigida 34.01, che sopprime il contributo addizionale di 0,5 punti percentuali previsto a legislazione vigente in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione;

Pedrazzini 35.1, che azzerava i tributi locali per tutte le realtà educative e scolastiche *no profit*;

Bellucci 35.2, che prevede che entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'IRPEF;

Bergamini 48.01, che modifica la disciplina in materia di accesso al trattamento di pensione per gli esodati;

Zennaro 49.2, 49.3, 49.5 e 49.6, che recano modifiche all'articolo 49 del presente provvedimento non più vigente, giacché abrogato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020;

Zennaro 49.02, che reca modifiche alla disciplina in materia di banche di credito cooperativo;

Verini 54-*quater*.03, che reca misure a sostegno delle vittime delle richieste estorsive;

Centemero 55.04, che reca disposizioni in materia di aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni;

Gagliardi 56.010, che prevede l'abolizione dell'IRAP per le cooperative sociali;

Lollobrigida 57.03, che differisce l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

Lollobrigida 57.04, che reca disposizioni volte a tutelare le imprese nazionali operanti nei settori di rilevanza strategica e nei settori sottoposti alla normativa sul *golden power* da scalate ostili o da operazioni di speculazione;

Rampelli 61.01, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, di un fondo denominato Fondo per la parità scolastica volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione;

Lollobrigida 62.7, volto a differire l'applicazione della disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera;

Fassina 62.15, che, per le imprese di commercio su suolo pubblico, rinvia al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica e di lotteria sugli scontrini;

Cassinelli 62.17, volto a prevedere la possibilità di compensazione ai fini fiscali dei crediti professionali vantati dagli avvocati derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato;

gli identici Lollobrigida 62.18 e Mazzetti 62.21, volti a prevedere a regime la cedolare secca per i canoni di locazione relativi ad immobili commerciali;

Gelmini 62.05, volto a prevedere che per il periodo di emergenza connessa

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini e condizioni per avvalersi di agevolazioni fiscali;

Meloni 62-*bis*.09, volto a prevedere la sospensione dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e ad abolire il limite all'uso del contante;

Novelli 62-*bis*.010 e Pentangelo 68.02, volti a differire al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni che sottopongono ad imposizione IVA i proventi derivanti dalle attività di scuola guida;

Foti 65.18, volto ad estendere anche agli immobili ad uso commerciale ed industriale la norma secondo cui i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento;

Mazzetti 65.19 e 65.21 e Giacometto 65.20, volti a prevedere che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti, non concorrono alla base imponibile purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente;

Fassina 65.09 e Aprea 65.011, volti ad estendere l'ambito di applicazione dell'*Art bonus*;

Baldelli 65.010, volto ad estendere la cedolare secca sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo anche nel caso in cui in tali immobili sia esercitata attività di impresa;

Lupi 66.2, limitatamente al capoverso comma 3-*bis*, volto ad intervenire sulla disciplina IVA delle erogazioni liberali di beni o di servizi;

Fiorini 66.3, volto a prevedere che ai fini IVA gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa;

Della Frera 68.01, volto ad introdurre la depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno;

Lollobrigida 70.01, limitatamente ai commi da 3 a 9, che intervengono sulla disciplina in materia di imposizione sull'assegnazione o cessione di beni immobili ai soci di società commerciali;

Giacomoni 71.02, volto a sospendere fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

Fiorini 71.03, recante una norma di interpretazione autentica in materia di tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa;

Fiorini 72-bis.01, volto ad estendere l'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del *Made in Italy*, ai brevetti e alle opere dell'ingegno;

Lollobrigida 72-quater.01, recante disposizioni volte a rafforzare la tutela degli interessi economici strategici e ad estendere la *golden power* al settore creditizio, assicurativo e finanziario;

Lollobrigida 72-quater.04, volto ad escludere anche le camere di commercio dall'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di cui all'articolo 1, commi da 590 a 600, della legge n. 160 del 2019;

D'Attis 74-ter.02, volto ad intervenire sulla disciplina IVA relativa ai *tour operator*;

Benigni 75.3, volto ad intervenire sulle modalità di acquisto di beni e servizi informatici da parte degli ordini e colleghi professionali;

Viviani 78.6, volto ad estendere la possibilità di avvalersi del contratto di prestazione occasionale;

Ferraioli 78.13, volto a consentire in fondi agricoli e in orti privati attività di

allevamento di animali da cortile e coltivazione di prodotti agricoli destinati al consumo familiare;

Zennaro 78.01, volto a prorogare per trenta anni la durata delle concessioni di beni demaniali marittimi;

Sarro 78.02, recante misure per la maggiore tutela del latte e della mozzarella di bufala DOP;

Gagnarli 78.04, limitatamente ai capoversi Art. 78-ter e successivi, recante disposizioni per la valorizzazione del settore dell'olio di oliva di qualità artigianale ed introduzione della denominazione olio extravergine di oliva di qualità eccellente;

Deidda 78.05, volto ad autorizzare l'AGEA al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta;

Lollobrigida 78.08, in materia di proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del Paese di origine di alimenti;

Bergamini 78.09, volto a prevedere, con riferimento alle concessioni balneari, che i provvedimenti di anticipata occupazione rilasciati per la stagione 2019 sono validi ed efficaci fino al 30 ottobre 2023;

Martina 78.011, volto a disciplinare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle *vertical farm*;

Cunial 82.01, che, per le attività commerciali, artigianali o agricole gestite da soggetti con sede operativa in zone svantaggiate, differisce al 1° gennaio 2022 l'applicazione della disciplina degli scontrini elettronici;

Colletti 83.8, che, in deroga alle previsioni del codice di procedura civile, reca disposizioni relative alle udienze fissate per la precisazione delle conclusioni;

Lollobrigida 83.20, volto a modificare la formulazione dell'articolo 650 del codice penale, che punisce la mancata osservanza di un provvedimento legalmente

dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene;

Costa 83.02 e 83.03, recanti una proroga dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;

Sisto 85.01, volto a prevedere che per la sessione 2019/2020 tutti i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano sostenuto le prove scritte sono ammessi alla prova orale;

D'Ettore 85.02, in materia di validità delle notificazioni alle pubbliche amministrazioni;

Fassina 87.1, volto ad estendere l'ambito temporale di utilizzabilità delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni;

Prisco 87.02, volto ad aumentare di tre anni l'età di collocamento in quiescenza dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;

Gelmini 90.01, recante disposizioni in materia di compensazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con i debiti relativi ad imposte e contributi;

Sorte 91.1, che fissa un termine, non superiore a 60 giorni, entro il quale le pubbliche amministrazioni devono provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni professionali;

Lollobrigida 91.02, che modifica la disciplina vigente in materia di concessione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;

Spessotto 92.1, che reca norme di carattere tecnico volte a modificare il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 1991;

Maccanti 92.3, limitatamente ai commi 4.1 e 4.2, che recano modifiche di

natura ordinamentale al Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revisione dei veicoli a motore;

Versace 92.10, che estende ai contratti di trasporto su strada l'applicazione della disciplina in materia di relazioni commerciali nella cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012;

Lollobrigida 92.01, limitatamente al comma 5, che modifica la disciplina relativa all'accisa cui è assoggettato il gasolio commerciale usato come carburante;

Barelli 95.3, che proroga di 6 mesi i termini di scadenza previsti nei contratti di concessioni relativi all'affidamento degli impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali;

gli identici Casciello 98.3 e Mollicone 98.6, che modificano l'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile in materia di pubblicità degli avvisi;

Angiola 98.01, che modifica per l'anno 2020 la quota di programmi di televendita trasmissibili nella fascia oraria 7-24 dalle emittenti televisive ai fini della fruizione dei contributi erogati dal Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

Magi 98.03, che reca misure per sostenere la filiera della canapa, modificando altresì il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope;

Fasano 100.5, che prevede la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, attraverso in particolare la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale;

Lollobrigida 101.01, volto ad abolire il numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari concernenti le professioni mediche e dell'area sanitaria;

Tartaglione 102.01, che estende la portata applicativa delle disposizioni in

materia di ripiano del disavanzo degli enti locali di cui all'articolo 39-*quater* del decreto-legge n. 162 del 2019;

Magi 103.7, volto a prevedere che il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai modelli individuati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, costituiscano a tutti gli effetti documento di riconoscimento;

Magi 103.8, volto a prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno previsti dal testo unico delle leggi sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, anche in assenza del possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei necessari mezzi di sussistenza;

Lollobrigida 103.14, che prevede l'interruzione, in caso di emergenza nazionale o locale e sino al perdurare della stessa, dei termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni degli edifici in condominio, in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei termini per l'approvazione dei rendiconti condominiali annuali;

Magi 103.01, che reca disposizioni in materia di rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri non comunitari per motivi di lavoro;

gli identici Della Frera 103-*bis*.01 e Gagliardi 103-*bis*.02, che consentono alle strutture turistico-alberghiere, con oltre 25 posti letto, di completare l'adeguamento alle prescrizioni antincendio entro il 31 dicembre 2023;

Palazzotto 103-*bis*.03, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero ad altro titolo ai cittadini stranieri presenti in Italia alla data del 31 dicembre 2019;

Orfini 104.01, che abroga l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, recante disposizioni per il contrasto dell'occupazione abusiva di immobili;

Lollobrigida 105.3, che modifica l'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del

2017, al fine di consentire il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo;

Lollobrigida 105.4, volto a prevedere che, nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo abbia effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2021, anziché dal mese di aprile 2020 come attualmente previsto dalla normativa vigente;

Magi 105.01, volto principalmente ad introdurre l'imposta sulle infiorescenze di canapa;

Angiola 106.01, che differisce l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

Pedrazzini 106.02, che differisce l'entrata in vigore dell'articolo 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, concernente la nomina degli organi di controllo, alla conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022;

Angiola 107.01, che prevede il differimento di termini nell'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni;

Navarra 108.2, che modifica la disciplina in materia di pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, ampliandone l'ambito di applicazione;

Pittalis 109.1, che sospende per il triennio 2020-2022 l'applicazione della disciplina in materia di equilibrio di bilancio di regioni e province autonome, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011;

Silli 109.8, limitatamente al comma 2-*quater* dell'articolo 109 e all'articolo 109-*bis*, che introducono disposizioni concernenti il disavanzo di amministrazione degli enti territoriali;

Sorte 109.01, che incrementa, in misura pari a 1,5 miliardi di euro, i contributi agli investimenti degli enti locali pre-

visti dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio per il 2020;

Lollobrigida 112.06, che modifica l'articolo 36 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativo ai contratti sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

Lattanzio 117.1, che attribuisce all'Autorità di garanzie nelle comunicazioni il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie anche nel caso di inottemperanza agli ordini da essa impartiti per la tutela del diritto d'autore;

Morrone 123.01, che istituisce il ruolo tecnico dei medici del Corpo di polizia penitenziaria;

Magi 124.1, limitatamente ai commi 1-ter e 1-quinquies, che introducono modifiche ordinamentali alla disciplina legislativa in materia di sconti della pena detentiva, nonché al codice di procedura penale in tema di detenzione domiciliare;

Fitzgerald Nissoli 124.01, che reca la proroga dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 883 del 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

Lollobrigida 125.4, volto a stabilire nella misura del 4 per cento la ritenuta sui bonifici bancari prevista dalla legge n. 190 del 2014 per gli interventi tesi all'efficiamento energetico;

Rospì 125.01, 125.02, 125.03, 125.04, 125.05, 125.06, 125.07, 125.08 e 125.09, che a vario titolo prevedono modifiche alla disciplina in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia;

Enrico Borghi 125-bis.1, che reca disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;

Lollobrigida 125-ter.01, che reca modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie;

Silvestroni 125-ter.02, che innalza a quattro il numero massimo di mandati per

i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti il cui mandato scada negli anni tra il 2021 e il 2024;

Lollobrigida 125-ter.03, volto ad ampliare il perimetro dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 10 della giornata odierna. Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta già convocata per la medesima giornata odierna.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Lunedì 20 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna precedente seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, con riferimento alle richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili nella odierna seduta antimeridiana, la Presidenza, a seguito di un'ulteriore valutazione, ha ritenuto ammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto le stesse risultano comunque coerenti con le finalità del provvedimento in esame e recano misure temporalmente limitate alla durata dell'emergenza sanitaria in atto:

Bellucci 35.2, che prevede che, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'IRPEF, al fine di accelerare, per l'anno 2020, l'erogazione delle risorse destinate agli enti beneficiari;

Rampelli 61.01, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione di un fondo denominato «Fondo per la parità scolastica» volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, posto che la citata misura di sostegno risulta comunque limitata al solo anno 2020;

Meloni 62-*bis*.09, limitatamente al comma 1, volto a prevedere la sospensione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020, rivestendo la misura in questione carattere temporaneo;

Giacomoni 71.02, volto a sospendere fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

Costa 83.02 e 83.03, recanti una proroga dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in considerazione del fatto che detto differimento, limitato ad un arco temporale contenuto, risulta finalizzato a consentire l'adeguamento degli uffici dal punto di vista strutturale e organizzativo, allo stato reso impossibile a causa dell'emergenza sanitaria in atto;

Sisto 85.01, volto a prevedere che per la sessione 2019/2020 tutti i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano sostenuto le prove scritte sono ammessi alla prova orale, rivestendo l'intervento di semplificazione in questione carattere temporaneo;

Barelli 95.3, che proroga di 6 mesi i termini di scadenza previsti nei contratti

di concessioni relativi all'affidamento degli impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali;

Tartaglione 102.01, che estende la portata applicativa delle disposizioni in materia di ripiano del disavanzo degli enti locali di cui all'articolo 39-*quater* del decreto-legge n. 162 del 2019, in quanto volto a creare spazi finanziari per gli enti locali in relazione agli accantonamenti sul fondo crediti di dubbia esigibilità.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta già convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 12.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Lunedì 20 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 18.10.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta odierna.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che i deputati Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Bazoli 86.01; la deputata Torto sottoscrive le proposte emendative Vacca 90.03 e Iovino 100.4; la deputata Pezzopane sottoscrive l'articolo aggiuntivo Zennaro 62.01; la deputata Carnevali sottoscrive la proposta emendativa Noja 4-ter.01; la deputata Martinciglio sottoscrive le proposte emendative Giuliano 85.03, Donno 103.9, Grimaldi 50.3, Ruggiero 55.03 e Caso 125.1; il deputato D'Ettore sottoscrive l'emendamento Frate 74.5; il deputato Tabacci sottoscrive gli emendamenti Fassina 35.3 e 62.23; la deputata Torto sottoscrive le proposte emendative Berardini 59.01 e 59.02 e D'Arrando 47.2; le deputate Caretta e Ciaburro sottoscrivono tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia; il deputato Zucconi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Meloni 62.03; la deputata Pezzopane sottoscrive tutte le proposte emendative segnalate dal gruppo Partito Democratico; il deputato Trano sottoscrive l'emendamento Toccalini 100.3. Comunica inoltre che il deputato Lollobrigida ritira l'articolo aggiuntivo a propria firma 101.01.

Avverte che, come da intese intercorse in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi parlamentari hanno proceduto alla segnalazione delle proposte emendative. Avverte, altresì, che nella seduta odierna avrà luogo, come già concordato, solo la discussione sul complesso delle proposte emendative segnalate, senza procedere a votazioni.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*).

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, comu-

nica preliminarmente che sulle diverse proposte emendative segnalate dai gruppi parlamentari, tanto di maggioranza quanto di opposizione, è già in corso un lavoro attento e selettivo volto ad individuare i possibili interventi migliorativi del testo in esame, fermo restando che i margini di modifica non sono ampi e che potranno riguardare essenzialmente misure di carattere ordinamentale, laddove le proposte comportanti maggiori oneri per la finanza pubblica potranno eventualmente trovare accoglimento nell'ambito degli ulteriori provvedimenti d'urgenza già adottati dal Governo, quale il decreto-legge sulla liquidità alle imprese ora all'esame della Camera, ovvero di prossima adozione. Nel confermare la ferma intenzione di coinvolgere in questo lavoro anche i diversi gruppi di opposizione, si limita ad osservare la rilevanza di talune questioni comprese in diverse proposte emendative, quali quelle relative ad una maggiore efficacia ed efficienza dell'intero comparto sanitario, la funzionalità degli enti locali o il trasporto scolastico.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, ritiene che sarebbe utile apprendere dalla relatrice e dal Governo i reali margini di modifica al testo in esame nonché quelli di accoglimento anche di proposte emendative segnalate dai gruppi di opposizione.

Paolo RUSSO (FI) invita la relatrice e le forze di maggioranza a porre attenta considerazione su alcune specifiche questioni – ferma restando la dialettica e la distinzione dei rispettivi ruoli – oggetto di puntuali proposte emendative da parte del gruppo di Forza Italia.

In primo luogo, richiama il tema delle scuole di specializzazione medica, tanto più nella drammatica emergenza in corso, che una volta di più ha dimostrato la centralità strategica della filiera sanitaria. A suo avviso, la questione fondamentale è rappresentata dall'assenza di figure mediche adeguatamente formate nelle discipline specialistiche necessarie ad affron-

tare con la dovuta efficacia le situazioni critiche determinate dall'infezione da Coronavirus. Al riguardo, occorre incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica in ambito sanitario, con particolare riguardo alle specializzazioni, tra le altre, in anesthesiologia, geriatria, chirurgia d'urgenza, malattie infettive e tropicali. Analogamente, occorre intervenire al fine di assicurare la presenza presso le relative facoltà universitarie di almeno due docenti ordinari, onde scongiurare la chiusura di talune scuole di specializzazione. Evidenzia altresì la necessità di introdurre un regime di IVA agevolata sull'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ed in particolare delle mascherine, da equiparare a veri e propri beni di prima necessità. Ritiene inoltre indispensabile assicurare uno scudo penale e risarcitorio a tutela del personale sanitario, ferma restando la più ampia garanzia per i singoli cittadini o familiari di pazienti affetti da Covid-19 in ordine alla possibilità di adire le vie legali per ottenere le dovute forme di giustizia, ivi incluso il ristoro risarcitorio. Nel quadro della maggiore protezione possibile del personale sanitario, tanto dal punto di vista della dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale quanto da quello delle regole secondo cui organizzare lo svolgimento del loro insostituibile servizio, ritiene altresì necessaria l'estensione al personale sanitario deceduto a causa del Covid-19 dei benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime del dovere. Sottolinea altresì l'urgenza di prevedere uno specifico contributo, nell'ordine di 600 euro mensili, in favore dei cosiddetti *caregiver* familiari, tanto più nell'emergenza attuale, che ha comportato la sospensione di una serie di servizi di carattere socio-assistenziale. Richiama inoltre l'attenzione sulla pressante domanda di lavoro da parte del mondo agricolo in generale, necessaria ad assicurare attività quali la raccolta ortofrutticola, la prossima vendemmia, la semina, la cura delle stalle. A suo giudizio, la soluzione migliore dovrebbe consistere nel ripristino dei *voucher* o di strumenti dalla analoga finalità, laddove non condivisibile

risulta la proposta di sanatoria dei cittadini immigrati non comunitari, clandestini o meno, che rappresenta una scelta errata sotto il profilo tecnico e del tutto inefficace dal punto di vista attuativo. Evidenzia quindi la necessità di prevedere misure straordinarie a sostegno dei diversi operatori del comparto agricolo, con particolare riguardo alle aziende attive nella filiera del prodotto fresco, che più di altri ha risentito della profonda contrazione del mercato agricolo.

Ritiene altresì indifferibile un intervento sulla disciplina delle polizze di assicurazione per la RC auto, volto ad introdurre *ope legis* la proroga dei contratti in scadenza per un periodo pari ai giorni trascorsi in *lockdown*, agendo quindi sul parametro della durata temporale nell'uso delle autovetture che, assieme a quelli della localizzazione territoriale e della percorrenza chilometrica, concorre a determinare il calcolo del premio assicurativo, ed avvalendosi all'uopo delle informazioni desumibili dalle scatole nere, in modo tale da realizzare, attraverso nessun costo a carico della finanza pubblica, una misura a vantaggio dei nostri concittadini ed evitare un irragionevole arricchimento delle compagnie assicurative.

In conclusione, auspica che sui diversi temi dianzi richiamati, oggetto come ricordato in premessa di specifiche proposte emendative presentate dal suo gruppo, possa avere luogo un dibattito aperto e costruttivo, scevro da strumentalità di carattere ideologico e piuttosto improntato ad un approccio concreto al merito delle singole questioni.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) intende in primo luogo soffermare l'attenzione sulle problematiche inerenti alle case di riposo, anche alla luce della sua esperienza personale in qualità di presidente di uno di tali enti. Posto che sin dall'inizio la preoccupazione principale è stata quella di assicurare agli operatori sanitari la maggiore tutela possibile attraverso la dotazione dei diversi presidi necessari, esprime profondo disappunto per l'applicazione del regime ordinario del-

l’IVA al 22 per cento sulle mascherine, che di quei presidi costituiscono probabilmente quello principale, tanto più nel contesto di una oggettiva difficoltà, soprattutto nelle fasi iniziali della pandemia, a reperirne sul mercato in numero adeguato alle esigenze. In tale quadro, appare ancor più incomprensibile la previsione normativa secondo cui le mascherine, qualora importate, non sono invece soggette ad applicazione dell’IVA, ciò peraltro a danno dei soggetti italiani operanti, spesso a seguito di processi di riconversione della propria attività, sul mercato interno. Segnala quindi che un’altra questione relativa alle case di riposo riguarda la necessità di attuare una costante sanificazione ed esprime perplessità per il mancato riconoscimento a questi soggetti, come a tutti gli enti del terzo settore, del credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro. Sempre con riferimento a questo settore, invita inoltre a considerare che per evitare il diffondersi del contagio sono stati chiusi i centri diurni per anziani e sono stati bloccati i nuovi accessi alle case di riposo. Al riguardo si augura che almeno nel prossimo provvedimento sia adeguatamente preso in considerazione questo aspetto.

Propone quindi di riconoscere la deduzione e l’eroismo degli operatori del settore sanitario, in particolare nelle zone del Paese maggiormente colpite, e di consentire alle regioni di concedere ai lavoratori di tale settore un riconoscimento, anche di carattere economico.

Chiede infine alla rappresentante del Governo di confermare se il nuovo provvedimento di urgenza prospettato dal Governo inizierà l’iter di conversione presso la Camera, come già preannunciato.

Maria Elena BOSCHI (IV) evidenzia come il proprio gruppo abbia presentato un numero ridotto di emendamenti, sia perché il Governo nel corso dell’esame al Senato ha accolto come ordini del giorno alcune proposte presentate dal gruppo di Italia Viva, sia in considerazione del ridotto tempo a disposizione per l’esame del provvedimento alla Camera. Preannuncia

comunque alla collega Comaroli che da quanto emerso nella riunione dei capigruppo l’esame del prossimo provvedimento d’urgenza che il Governo si appresta ad approvare dovrebbe cominciare dalla Camera dei deputati.

Illustra quindi le proposte emendative di maggiore rilevanza tra quelle presentate dal proprio gruppo, tutte attuabili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Una prima esigenza riguarda la necessità che sia chiaramente riconosciuta, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, la compatibilità tra l’assegno di 600 euro in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti e l’assegno di invalidità.

Un secondo aspetto, sul quale registra la disponibilità della relatrice, riguarda la riduzione dei costi del trasporto pubblico locale, in particolare di quello scolastico, che non è stato svolto per il periodo di chiusura delle scuole, e il riconoscimento ai pendolari di un rimborso del costo dell’abbonamento, corrispondente al periodo durante il quale non hanno usufruito del servizio a causa dell’interruzione delle attività lavorative.

Segnala infine i pericoli derivanti dalla possibilità di svolgere da remoto le udienze del processo penale. Osserva infatti che ciò potrebbe ledere il diritto alla difesa dell’imputato e costituire un pericolo per la riservatezza degli atti del processo, come evidenziato anche dal Garante per la protezione dei dati personali. Ricorda inoltre che lo svolgimento delle udienze da remoto verrebbe effettuato attraverso una piattaforma della Microsoft, soggetta al diritto statunitense, e sottolinea la necessità di evitare la creazione di un precedente pericoloso.

Ylenja LUCASELLI (FdI) osserva preliminarmente come le critiche del gruppo Fratelli d’Italia abbiano carattere costruttivo, come dimostrato anche dal fatto che il Governo abbia accolto esigenze inizialmente manifestate dal medesimo gruppo, quale ad esempio quella di un maggiore stanziamento di risorse per far fronte all’emergenza sanitaria in atto. Sottolinea

pertanto la necessità che la maggioranza e l'opposizione collaborino in questa importante fase.

Lamenta quindi il depauperamento della funzione del Parlamento derivante dall'eccessivo numero di provvedimenti di urgenza emanati dal Governo e rileva in proposito come sarebbe stato meglio che quest'ultimo si fosse limitato a un intervento più snello, rinviando a successivi provvedimenti di dettaglio.

Passa quindi ad illustrare alcune proposte emendative di particolare interesse per il proprio gruppo, prive di riflessi di carattere finanziario. Tra queste cita innanzitutto l'esigenza di ridurre la burocrazia, in particolare per le aziende di dimensioni più ridotte, per consentire loro una maggiore flessibilità nel proseguimento del rapporto di lavoro con i dipendenti e la possibilità di utilizzare rapporti di lavoro a tempo determinato. Auspica quindi l'introduzione di *voucher* per facilitare assunzioni non soltanto nel settore agricolo ma anche in tutti gli altri settori economici, compresa la pubblica amministrazione.

Osserva poi come la burocrazia sia un costo notevole, in questo momento difficilmente sostenibile, per le imprese e i cittadini. Per quanto riguarda il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese chiede l'eliminazione delle condizioni per l'accesso al fondo medesimo, onde evitare di inviare in questo momento critico un messaggio sbagliato al mondo produttivo. Critica inoltre gli eccessivi adempimenti richiesti ai liberi professionisti per poter accedere ai fondi messi a loro disposizione, evidenziando in proposito che in molti casi hanno altri lavoratori alle proprie dipendenza nella loro struttura organizzativa.

Prosegue rilevando come le aziende che continuano tuttora a svolgere la propria attività e quelle che riapriranno non appena sarà loro consentito vadano premiate, ad esempio riconoscendo loro l'80 per cento di quello che spenderebbe lo Stato per pagare la cassa integrazione ai dipendenti delle stesse aziende, se queste non svolgessero più la propria attività.

Sottolinea come un settore enormemente colpito in questo momento sia quello del turismo e chiede che vengano stanziati risorse adeguate per sostenere le aziende di tale settore che rappresenta un comparto strategico in termini di PIL per l'Italia.

Osserva poi come la sanificazione sia un'operazione estremamente importante non solo per gli ospedali e per le case di riposo ma anche per le scuole. A questo proposito osserva inoltre la necessità di trovare una soluzione per consentire ai lavoratori con figli di poter riprendere la propria attività lavorativa anche nel perdurare della chiusura delle scuole. Tale problema potrebbe essere risolto ampliando l'accesso al congedo parentale.

Riconosce infine la presenza nel decreto-legge in esame di molti interventi condivisibili, che però potrebbero essere migliorati modificando direttamente questo provvedimento, senza dover attendere quello di prossima approvazione, e valorizzando in tal modo anche l'attività propositiva delle opposizioni. Al riguardo dichiara che il proprio gruppo è positivamente intenzionato a collaborare con la maggioranza al fine di migliorare questo provvedimento nel solco della serietà.

Mauro D'ATTIS (FI) osserva preliminarmente che il decreto-legge «Cura Italia» non è un provvedimento ordinario esaminato in un momento ordinario. Fa presente che dall'inizio dell'emergenza epidemiologica Forza Italia ha tenuto un atteggiamento responsabile, pur criticando aspramente gli errori compiuti dal Governo. Per tale ragione, seppure mantenendo alcune forti riserve sui contenuti del provvedimento, il gruppo di Forza Italia ha compiuto uno sforzo per venire incontro alle richieste del Governo e della maggioranza in merito all'opportunità di discutere in questa sede esclusivamente materie circoscritte tradotte in proposte di modifica neutrali dal punto di vista finanziario. Il gruppo di Forza Italia, quindi, ha limitato le proposte emendative presentate al provvedimento in esame, selezionando quelle ordinamentali e rinviando quelle

che richiedono una copertura finanziaria a futuri provvedimenti. Auspica, comunque, che la Commissione bilancio possa avere un ruolo di valutazione importante rispetto al decreto-legge « Liquidità » attualmente all'esame delle Commissioni riunite VI e X. Auspica, altresì, che il decreto-legge che il Governo ha annunciato di voler adottare entro il mese di aprile sia presentato in prima lettura alla Camera per permettere ai deputati di intervenire su di esso in maniera più incisiva. Tra le proposte emendative che il gruppo di Forza Italia ha lasciato da parte nella speranza di poterle inserire in futuri provvedimenti ricorda le seguenti: la revisione della *plastic tax*, l'introduzione dei voucher in agricoltura, l'introduzione della cedolare secca per gli esercizi commerciali e il sostegno al settore turistico-ricettivo. Quanto alle proposte emendative segnalate per la votazione dal gruppo di Forza Italia, che non provocano effetti finanziari, ma che ritiene essere di portata non secondaria e, pertanto, condivisibili, ricorda le seguenti: disciplina della responsabilità medica, misure urgenti per la distribuzione dei medicinali, sospensione della RC auto, rimodulazione dei piani di rientro degli enti locali ed interventi in materia di giustizia. Segnala, altresì, una proposta emendativa che ha lo scopo di permettere il rimborso dei biglietti acquistati per eventi sportivi. Evidenzia ancora che si tratta di proposte emendative a costo zero, fortemente sostenute dal gruppo di Forza Italia e che possono essere facilmente condivise dagli altri gruppi parlamentari, anche da quelli di maggioranza. Ritiene, infatti, che quando ci si trova in un momento drammatico l'unità nazionale si manifesta tramite la reale condivisione di proposte valide.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), evidenziando che accanto all'emergenza sanitaria, che resta la priorità, si sta delineando una sempre più marcata emergenza economica, ritiene necessario preservare il tessuto economico del nostro Paese. A tale scopo fa presente di aver presentato una proposta emendativa che

va incontro ai beneficiari della misura « Resto al Sud ». Segnala, infatti, che il *lockdown* ha messo in grande difficoltà le iniziative che, nell'ambito di tale misura, si trovano in fase di completamento ed anche quelle che avevano completato l'investimento. Pertanto, la proposta emendativa a sua prima firma chiede la sospensione del termine per la restituzione dei finanziamenti per almeno quattro mesi.

Fabio RAMPELLI (FDI) intende fare preliminarmente riferimento alla particolare condizione nell'ambito della quale si svolgono i presenti lavori, che vedono a suo avviso una assai discutibile sospensione di regole e prassi parlamentari, a loro volta rappresentative di fondamentali principi costituzionali. In tale contesto, reputa dunque indispensabile, stante la drammatica eccezionalità del momento, compiere uno sforzo di condivisione e ricercare la più ampia sintesi possibile tra maggioranza e opposizione, che tuttavia, nonostante la disponibilità in tal senso più volte dimostrata dalle forze di minoranza, finora è completamente mancata da parte del Governo e delle forze politiche che lo sostengono. Ritiene, altresì, che una maggiore capacità di ascolto avrebbe consentito di evitare talune deficienze registratesi nella gestione dell'emergenza sanitaria, tanto più che conquiste sociali, economiche e culturali che sembravano oramai assodate sono state duramente messe in discussione dalla crisi globale innescata dalla pandemia. Sottolinea, in particolare, la necessità che le misure approvate dal Parlamento possano diventare propedeutiche all'avvio di una immediata fase di sviluppo e di ripresa economica del nostro Paese, attraverso, ad esempio, la semplificazione delle procedure amministrative o la modifica puntuale di taluni aspetti del Codice degli appalti. Reputa importate far sì che i pesanti sacrifici ora richiesti alle imprese e ai cittadini possano trasformare le varie misure varate dal Governo in nuove opportunità di effettivo sviluppo e ripresa. In tale quadro, ritiene ad esempio doveroso che chi percepisce il reddito di cittadinanza debba essere utilizzato per lo

svolgimento di servizi di pubblica utilità ovvero nell'impiego in settori al momento assolutamente bisognosi di manodopera, quale in particolare quello agricolo. Tra gli emendamenti non segnalati dal gruppo di Fratelli d'Italia, che tuttavia sottopone all'attenzione della relatrice e del Governo ai fini di un suo eventuale recupero, cita quella volta ad abolire il numero chiuso per l'accesso alle facoltà di medicina, ipotizzando in proposito percorsi alternativi fondati su una selezione degli studenti sulla base degli esami sostenuti nel primo corso di laurea ovvero riconoscendo le abilitazioni conseguite all'estero. Tra le proposte emendative segnalate dal suo gruppo, evidenzia invece quella volta ad istituire un fondo di sostegno alle scuole paritarie e private, con una dotazione di 800 milioni di euro per il 2020, che consenta a tali istituti, che svolgono nel nostro Paese un ruolo oggettivamente assai rilevante e spesso supplente rispetto alle carenze dello Stato, di affrontare la durissima crisi che investe soprattutto i servizi resi alla fascia compresa tra 0 e 6 anni, invitando la maggioranza ad esaminare tale proposta con un approccio di sano pragmatismo scevro da pregiudizi ideologici. In margine alla presente discussione, richiama infine l'attenzione sulla vicenda della *Acqualatina Spa*, una società pubblica che, nonostante l'aumento dei servizi prestati nel momento attuale, ha deciso di collocare i propri lavoratori in cassa integrazione. Nel rilevare che tale vicenda costituisce già l'oggetto di un suo atto di sindacato ispettivo, invita i colleghi ed il Governo a compiere una attenta riflessione in ordine a casi del genere relativi ad un non appropriato ricorso a tali forme di sostegno al reddito.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) si limita ad osservare che il gruppo di Forza Italia ha dato prova di grande senso di responsabilità accogliendo l'invito a contenere la discussione alle sole proposte emendative segnalate, fermo restando che le rilevanti questioni che non potranno essere in questa sede debitamente affrontate lo saranno senz'altro in occasione

dell'esame dei prossimi provvedimenti d'urgenza preannunziati dal Governo. Tanto premesso, auspica tuttavia che già nel corso della seduta di domani il Governo stesso possa essere in grado di fornire indicazioni più precise in merito ad alcune problematiche di grande attualità. Intende, in particolare, fare riferimento alle cosiddette *Plastic tax* e *Sugar tax*, imposte oggi ancora più insostenibili e dannose per le aziende ed i cittadini e rispetto alle quali il gruppo di Forza Italia auspica si possa andare nella direzione di una completa soppressione, sulle quali il Governo è quantomeno chiamato a fornire maggiori dettagli in ordine ai possibili futuri sviluppi, in modo tale da non lasciare interi comparti produttivi nell'incertezza normativa.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ribadisce il senso di responsabilità dimostrato dalle opposizioni nella presente circostanza, a fronte di un confronto che da parte della maggioranza, nonostante le rassicurazioni al riguardo fornite dal Ministro Gualtieri nella sua audizione dell'11 marzo scorso, è sinora sempre mancato. Ricorda ai colleghi tutti che svolgere adeguatamente la funzione parlamentare rappresenta innanzitutto un obbligo nei confronti degli elettori e della Nazione. Nonostante la discussione sia stata compressa ai soli emendamenti segnalati ed i margini di approvazione ridotti alle sole proposte emendative di carattere ordinamentale, invita la maggioranza ed il Governo ad esaminare le proposte di buon senso avanzate dalle opposizioni entrando nel merito delle questioni, nell'interesse del Paese e in modo tale da apprestare risposte efficaci e tempestive alle istanze dallo stesso manifestate. In tale contesto, ritiene opportuno, a mero titolo di esempio, ripristinare i *voucher* in agricoltura ed evitare che il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale debbano necessariamente sottostare ai vincoli della contrattazione sindacale. Si augura che, sin dalle votazioni che avranno luogo nella seduta di domani, la maggioranza sappia pertanto dare una prova di maturità nella valutazione delle

singole proposte emendative segnalate, ed in particolare quelle presentate dai gruppi di opposizione, dimostrando finalmente di essere più attenta alle esigenze del Paese che non agli equilibri della propria tenuta interna.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.15.

ALLEGATO 1

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per la valorizzazione delle risorse umane anche per le finalità di cui al comma 1 fino al triplo dell'ammontare indicato nella tabella A in deroga ai vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1. 1. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'anno 2020 è disposta la completa e automatica defiscalizzazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19.

3-ter. Per l'anno 2020 è altresì disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, sino al limite massimo di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1. 3. Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per la definizione e l'equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie-professionali-tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;

c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli

eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.

1. 01. Angiola.

ART. 2-bis.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) con le medesime modalità di cui alla lettera a), procedere al reclutamento dei farmacisti specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 2-ter, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: lettera a), aggiungere le seguenti: lettera a-bis);

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del

3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. 1. Saccani Jotti, Mandelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere conferiti anche a coloro che sono in possesso del diploma professionale quinquennale in servizi socio-sanitari, sebbene sprovvisti della qualifica di operatore socio-sanitario.

2-bis. 2. Frate.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è incrementata di 150 milioni di euro nell'anno 2020, di 200 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, e di 300 milioni di euro dall'anno 2023. L'incremento dell'autorizzazione di spesa è finalizzato ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica in ambito sanitario, con particolare riguardo alle specializzazioni in anesthesiologia, geriatria, chirurgia d'urgenza, medicina d'emergenza-urgenza, malattie infettive e tropicali, microbiologia e virologia,

patologia clinica e biochimica clinica, radiodiagnostica, igiene e farmacia ospedaliera.

5-ter. All'onere di cui al comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-bis. 4. Calabria, Paolo Russo, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Spina, Maria Tripodi, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del suddetto Reddito di cittadinanza, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite

di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2-bis. 01. Maria Tripodi, Paolo Russo, Calabria, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Spena, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Et-tore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

ART. 2-ter.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

2-ter. 1. Madia, Pezzopane.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al personale sanitario e tecnico assunto in strutture sanitarie pubbliche o

private, con contratto a tempo parziale per la gestione dell'emergenza da COVID-19, è riconosciuta la retribuzione minima che non può essere inferiore a quella prevista dal contratto di categoria.

2-ter. 2. Labriola, Bagnasco.

ART. 2-septies.

Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.

(Disposizioni in materia di contratti di formazione medico specialistica)

1. Il numero dei posti complessivamente disponibili per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei Decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402, è fissato, annualmente, in un numero non inferiore a quello programmato per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

2. All'esito della selezione, i posti che si dovessero rendere disponibili per qualunque motivo verranno conteggiati nella disponibilità dell'anno accademico successivo.

3. Al fine di consentire ai laureati in Medicina e Chirurgia che non abbiano avuto la possibilità di accedere ad una scuola di specializzazione, i posti disponibili per i bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per gli Anni Accademici 2021/2022 e 2022/2023 sono determinati in 15.000 per ciascun anno accademico.

2-septies. 03. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.

(Contribuzione aggiuntiva per medici e personale sanitario ospedaliero)

1. Al personale sanitario ospedaliero impiegato nei reparti di terapia intensiva a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono riconosciuti ai fini pensionistici dodici mesi di contribuzione figurativa aggiuntiva della gestione separata di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, individua le modalità attuative di cui al presente articolo.

3. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 1.000 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2-septies. 02. Tartaglione.

Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.

(Linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza ospitano ovvero erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, socio sanitario o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-septies. 04. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.

(Ripristino degli istituti della dipendenza da causa di servizio e conseguenti benefici per il personale sanitario e sociosanitario)

1. Per il personale sanitario e sociosanitario impegnato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, trovano applicazione, a domanda degli interessati, gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in relazione a tutti gli eventi dannosi verificatisi nelle more e nell'ambito dello stato di emergenza medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-septies. 05. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.

(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) personale medico e sanitario impiegato presso i reparti di pronto soccorso delle strutture del Servizio Sanitario nazionale ».

2-septies. 01. Tartaglione.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) alle strutture private accreditate potrà essere chiesto dalla regione per mezzo della Azienda Sanitaria Locale di riferimento di interrompere la propria attività programmata per mettere a disposizione la loro organizzazione, personale sanitario, locali, sale operatorie, posti letto e tutto quello compreso nel proprio accreditamento contrattualizzato con la USL a favore di attività congiunte con le strutture pubbliche.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) in caso di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b-bis) alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di *budget* riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata;

all'articolo 61 comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché assistenza sanitaria di ricovero e cura.

3. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Fatte salve le ordinarie fattispecie di reato, vengono esentate dalle responsabilità professionali i medici e gli operatori sanitari prestanti opera nelle aziende sanitarie coinvolte nell'emergenza COVID-19. È altresì esentato dalle responsabilità amministrative e contabili il personale delle stesse aziende sanitarie impegnato nelle procedure straordinarie di carattere amministrativo (acquisti, reclutamento del personale).

3. 2. Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 20, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».

3. 3. Ubaldo Pagano, Madia, Pezzopane.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, avvalendosi delle risorse di cui al precedente comma 6 nonché di quelle provenienti dalla rimodulazione dei rispettivi fondi sanitari regionali, alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione del comma 1, lettera *b*), la remunerazione di una specifica funzione

assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e/o un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19, per i costi riferiti all'assistenza ospedaliera per consentire il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici tenuto conto del ruolo assunto nella rete per supportare l'emergenza.

6-*ter*. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 6-*bis*, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

3. 4. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Rafforzamento delle attività di prevenzione collettiva e potenziamento delle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica nei confronti di fumatori con patologia polmonare acclarata (BPCO), bambini con fibrosi cistica ed immunodepressi, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 400

milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione delle quote avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella A dell'allegato 1.

3. Al fine di incrementare le attività assistenziali e di ricerca già in essere, l'Istituto Superiore di Sanità predispone un piano straordinario triennale di potenziamento delle proprie attività di coordinamento scientifico nei confronti dei centri antifumo presenti su tutto il territorio nazionale. Lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto Superiore di Sanità è incrementato di 100 milioni di euro.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».

5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 200 milioni per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;

b) all'articolo 18 comma 1, dopo le parole: per l'anno 2020 inserire le seguenti: , di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.;

c) si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna

riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote di accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.

* **3. 02.** Rotondi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Rafforzamento delle attività di prevenzione collettiva e potenziamento delle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica nei confronti di fumatori con patologia polmonare acclarata (BPCO), bambini con fibrosi cistica ed immunodepressi, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione delle quote avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella A dell'allegato 1.

3. Al fine di incrementare le attività assistenziali e di ricerca già in essere, l'Istituto Superiore di Sanità predispone un piano straordinario triennale di potenziamento delle proprie attività di coordinamento scientifico nei confronti dei centri antifumo presenti su tutto il territorio

nazionale. Lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto Superiore di Sanità è incrementato di 100 milioni di euro.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».

5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 200 milioni per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;

b) all'articolo 18 comma 1, dopo le parole: per l'anno 2020 inserire le seguenti: , di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.;

c) si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote di accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.

*** 3. 03.** Saccani Jotti, Mandelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Rafforzamento delle attività di prevenzione collettiva e potenziamento delle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica nei confronti di fumatori con patologia polmonare acclarata (BPCO), bambini con

fibrosi cistica ed immunodepressi, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione delle quote avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella A dell'allegato 1.

3. Al fine di incrementare le attività assistenziali e di ricerca già in essere, l'Istituto Superiore di Sanità predispone un piano straordinario triennale di potenziamento delle proprie attività di coordinamento scientifico nei confronti dei centri antifumo presenti su tutto il territorio nazionale. Lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto Superiore di Sanità è incrementato di 100 milioni di euro.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola «venticinque» è sostituita con «ottanta».

5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: 1.410 milioni, 750 milioni, 660 milioni, *con le seguenti:* 1.610 milioni, 850 milioni, 760 milioni;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

3. 06. Rotondi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Rafforzamento delle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica)

1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica nei confronti di fumatori con patologia polmonare acclarata (BPCO), bambini con fibrosi cistica ed immunodepressi, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione delle quote avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella A dell'allegato 1.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3,

del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola «venticinque» è sostituita con «cento».

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

a) *il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 200 milioni per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;*

b) *all'articolo 18 comma 1, dopo le parole: per l'anno 2020 inserire le seguenti: , di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.;*

c) *si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote di accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.*

3. 09. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un

piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui alla tabella A dell'allegato 1.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;

b) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: per l'anno 2020, inserire le seguenti: , di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.;

c) si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote d'accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.

3. 04. Mandelli, Sacconi Jotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Potenziamento e rimodulazione funzionale della Rete Nazionale delle Cure Palliative)

1. Al fine di assicurare, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, cure e assistenza qualificate e il controllo fino alla morte della sofferenza e dei gravi sintomi, soprattutto respiratori, a tutti i pazienti affetti da infezione SARS-COV2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un nuovo modello organizzativo emergenziale che rimodula l'offerta di cure palliative, oltre che alla tipologia di malati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38, anche a favore dei pazienti affetti da infezione SARS-COV2.

2. Il modello organizzativo di cui al comma 1 prevede l'istituzione di una unità speciale per le cure palliative che opera su due livelli:

a) l'Unità speciale centrale delle cure palliative, da costituirsi presso l'Unità di crisi SARS-COV2 o, ove non istituita, presso l'Assessorato competente. L'Unità speciale centrale opera in stretta dipendenza con le Unità di crisi ed in integrazione con le Unità speciali periferiche per le cure palliative di cui alla successiva lettera b) del presente comma ed ha le seguenti funzioni:

1) fornisce all'Unità di crisi tutti gli elementi tecnici finalizzati all'analisi del bisogno, al suo monitoraggio, ai modelli di riorganizzazione e rimodulazione del sistema di offerta, in particolare per ciò che riguarda l'ampliamento della rete di posti letto residenziali *hospice* e la presa in carico domiciliare dei pazienti affetti da infezione SARS-COV2 e di quelli affetti da patologie complesse, croniche e condizionanti uno stato di fragilità come descritte alla lettera b), alle risorse necessarie, agli aspetti tecnologici ed a quelli relativi alla informazione e formazione del personale.

Il supporto tecnico è finalizzato anche a fornire modalità operative riferite alla presa in carico domiciliare dei pazienti assistiti dalle UCP-Dom, così come definita alla lettera *b*) e alla consulenza specialistica da parte degli enti erogatori accreditati per le cure palliative, come indicato alla lettera *b*) del presente comma;

2) definisce i modelli organizzativi e operativi di integrazione con le attività già fornite dai soggetti che operano all'interno delle Reti sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione delle specifiche indicazioni regionali;

3) monitora le attività periferiche conseguenti al processo di riconversione funzionale emergenziale delle Reti locali di cure palliative, di cui all'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012;

4) coordina e garantisce la continuità dei flussi di comunicazione e informazione con le Unità speciali periferiche delle cure palliative di cui alla successiva lettera *b*) del presente comma;

5) definisce le tipologie di attività per il volontariato specificamente attivo nella Rete delle cure palliative di cui alla successiva lettera *b*) del presente comma;

b) l'Unità speciale periferica delle cure palliative, da costituirsi presso ciascuna Rete locale di cure palliative e, qualora non istituite o funzionanti, presso ciascuna ASL. L'Unità speciale periferica opera in collaborazione e in sinergia con l'Unità centrale e con le direzioni strategiche delle ASL ed ha le seguenti funzioni:

1) identifica, per far fronte alla emergenza in atto e sulla base di specifici *standard* strutturali e di esercizio nonché dei volumi pregressi di attività erogata, i soggetti accreditati nel *setting* domiciliare, le UCP-DOM di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 eroganti cure palliative domiciliari, idonei a garantire la cura e l'assistenza alle seguenti tipologie di pazienti affetti da SARS-COV2:

pazienti SARS-COV2 che hanno necessità di interventi continuativi al domicilio in quanto complessi, cronici e fragili da parte del medico di medicina generale o dell'*équipe* curante attivata;

pazienti SARS-COV2 che necessitano di un intervento palliativo al fine della vita in quanto non responsivi alle terapie farmacologiche e per i quali un intervento di supporto, non invasivo od invasivo, viene giudicato sproporzionato;

2) definisce, in base alle indicazioni fornite dall'Unità speciale centrale delle cure palliative, i criteri di identificazione dei pazienti complessi, cronici e fragili, in dimissione dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie oppure quelli già precedentemente in carico presso le unità di cura domiciliare, segnalati alle UCP-Dom dagli specialisti di riferimento o dai medici dei servizi territoriali, con diagnosi certa e terapia impostata;

3) provvede all'allocazione delle risorse economiche, strumentali, tecnologiche, farmaceutiche e di supporto, ampliando e potenziando l'offerta di cura alla popolazione, anche in riferimento alla tecnologia indispensabile, *software* e *hardware*, per integrare con modalità da remoto le attività delle *équipe* domiciliari e quelle consulenziali, di cui al punto seguente;

4) stabilisce modalità e modelli organizzativi finalizzati a garantire l'attività consulenziale specialistica per il controllo dei sintomi difficili o refrattari e per la analogo-sedazione da parte dei nodi della rete locale delle cure palliative o, se non costituita, da parte dei soggetti accreditati per le cure palliative in ambito residenziale-*hospice* o domiciliare a favore di strutture sanitarie e sociosanitarie, e dei medici di medicina generale;

5) definisce le modalità di coinvolgimento operativo e funzionale dei volontari delle Associazioni di volontariato, specificamente formati e dedicati alle cure palliative, sia nelle attività da « remoto » sia in quelle di supporto diretto, nella

massima tutela della protezione personale per escludere il rischio infettivo di esposizione;

6) svolge le attività di formazione continua e di informazione, definite a livello regionale dall'Unità speciale centrale delle cure palliative di cui alla lettera a) del presente comma, privilegiando quelle con modalità FAD o con teleconferenza.

3. L'Unità speciale periferica, in collaborazione con le Direzioni strategiche di tutte le strutture e aziende ospedaliere e degli IRCCS, già accreditate per il *setting* residenziale *hospice* o domiciliare, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione regionale, in accordo con le indicazioni dell'Unità di Crisi e dell'Unità speciale centrale delle cure palliative, svolge altresì le seguenti funzioni:

a) identifica, per la gestione del fine vita dei pazienti SARS-COV2, nuove unità logistico-strutturali ed organizzative definite Ricovero-Covid-*Hospice* (RIC-C-Ho), dotate di posti letto dedicati con un minimo di 15 posti letto, aggregati in aree ben delimitati all'interno di strutture ospedaliere o extraospedaliere, anche attraverso meccanismi di riconversione funzionale, finalizzandoli al ricovero parificato alle modalità attualmente previste per le strutture residenziali-*hospice*, secondo le seguenti caratteristiche:

1) numero di posti letto pari ad almeno 1/10.000 abitanti e comunque rivalutata sulla base dell'andamento dell'epidemia a livello regionale e provinciale;

2) direzione dirigenziale di un medico con esperienza almeno triennale in cure palliative e coordinamento infermieristico da parte di un coordinatore infermieristico di *hospice* oppure di un infermiere operanti nell'ambito delle cure palliative da almeno tre anni;

3) risorse umane e strumentali secondo *standard* da definirsi da parte del Ministero della salute, in accordo con i

soggetti collettivi maggiormente rappresentativi del mondo delle cure palliative a livello nazionale.

b) predispone modalità formalizzate per garantire attività consulenziale specialistica di cure palliative, da remoto o con accesso diretto delle *équipe* di cure palliative, finalizzate all'applicazione dei protocolli di controllo dei sintomi e di sedoanalgesia per tutti i pazienti SARS-COV2 curati e assistiti in *setting* non specifici di cure palliative, quali quelli delle Unità organizzative situate presso le Strutture di degenza per pazienti acuti, compresi i Pronto soccorso, e presso le Strutture socio-sanitarie.

4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per rispondere al progressivo e rapido aumento dei malati affetti da SARS-COV2 e dei loro bisogni, nonché per sostenere l'impegno delle famiglie, si ritiene indispensabile provvedere ad un rapido incremento del numero di professionisti nelle Reti Regionali di Cure Palliative e nelle Reti Locali di Cure Palliative:

a) di almeno 500 medici, pari ad un incremento del 25 per cento rispetto alla dotazione attuale, abilitandoli ad operare nelle RLCP sia nelle Strutture del Servizio Sanitario Regionale con la qualifica di Dirigente Medico sia nelle *équipe* di Cure Palliative degli Enti accreditati da reperire attraverso:

1) il superamento emergenziale e temporaneo, sino alla risoluzione dell'emergenza in atto, di quanto previsto dell'articolo 1, comma 522, della legge n. 145, del 30 dicembre 2018 e della normativa attualmente vigente per l'autorizzazione dei medici ad operare nei *setting* assistenziali delle Reti di Cure Palliative;

2) la immissione della quota mancante di medici sino al raggiungimento del 25 per cento complessivo attraverso arruolamento diretto dei medici provenienti:

a) dalle Scuole di Specialità equipollenti nella Disciplina di Cure Palliative, di cui alla normativa vigente;

b) dai medici in possesso di diploma di Master di primo o secondo livello, di alta specializzazione e qualificazione in CP o comunque ad essi iscritti;

c) dai medici diplomati dalle scuole di formazione dei MMG o ad esse iscritti;

d) da tutti i medici formati a livello regionale sulle cure palliative, in particolare con i Programmi regionali di cui all'accordo in CSR n. 87/10 luglio 2014;

e) da tutti i neolaureati, percorso di formazione di base in CP di almeno 16 ore, definito a livello regionale ed effettuato in modo preferenziale con modalità di formazione a distanza, specificamente orientato al controllo dei sintomi ed alla analgo-sedazione oltre che agli aspetti etici e psicologici, distanza.

b) di almeno 2.000 infermieri, incrementando il numero di quelli già attivi nelle RLCP purché abbiano conseguito il diploma di Master di 1° Livello in CP, ovvero abbiano partecipato ai Programmi di formazione regionale di cui all'accordo in Conferenza Stato Regioni n. 82 del 10 luglio 2014, ovvero che siano stati formati attraverso un percorso di formazione di base in CP di almeno 16 ore, definito a livello regionale ed effettuato in modo preferenziale con modalità di formazione a distanza, specificamente orientato al controllo dei sintomi ed alla analgo-sedazione oltre che agli aspetti etici e psicologici.

3. 07. Trizzino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di telemedicina per il potenziamento delle reti territoriali)

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero dell'innovazione tecnologica di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

sentito l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:

a) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza;

b) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;

c) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.

3. 08. Provenza, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Loreface, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Donno.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure urgenti per distribuzione dei medicinali)

1. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, mo-

dalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

3. 05. Mandelli, Saccani Jotti.

ART. 4-ter.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « gli enti locali possono fornire » con le seguenti: « gli enti locali forniscono »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « hanno facoltà di istituire » con le seguenti: « istituiscono »;

c) sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. Quale contributo a favore degli enti locali per le attività di assistenza e sostegno di cui al presente articolo, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

4-ter. 2. Bond, Spena, Versace, Bagnasco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, si avvalgono delle società attive

nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche.

4-ter. 3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, e al fine di rafforzare e garantire la piena efficacia dei servizi territoriali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riguardo alle persone più fragili, indispensabili alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di Conferenza unificata sono individuate le iniziative e le risorse finalizzate:

a) a garantire una capillare assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio e maggiormente deboli, con particolare riguardo a quelle anziane e ai soggetti con disabilità. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

b) a implementare sensibilmente le visite sanitarie domiciliari da parte di personale medico e infermieristico a persone con sintomi compatibili al COVID-19, al fine di effettuare i tamponi e i necessari ulteriori esami di indagine, e consentire in tempi rapidi l'eventuale trasferimento alla struttura ospedaliera;

3-ter. Per la durata dello stato di emergenza le Comunità alloggio e le strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, sono equiparate alle strutture del Servizio sanitario nazionale, riguardo al rispetto degli *standard* minimi di sicurezza e prevenzione, anche con riferimento all'obbligo tassativo per gli operatori e il personale impiegato di utilizzo dei

necessari dispositivi di protezione individuale.

*** 4-ter. 4.** Spina, Versace, Bagnasco, Dall'Osso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, e al fine di rafforzare e garantire la piena efficacia dei servizi territoriali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riguardo alle persone più fragili, indispensabili alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di Conferenza unificata sono individuate le iniziative e le risorse finalizzate:

a) a garantire una capillare assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio e maggiormente deboli, con particolare riguardo a quelle anziane e ai soggetti con disabilità. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

b) a implementare sensibilmente le visite sanitarie domiciliari da parte di personale medico e infermieristico a persone con sintomi compatibili al COVID-19, al fine di effettuare i tamponi e i necessari ulteriori esami di indagine, e consentire in tempi rapidi l'eventuale trasferimento alla struttura ospedaliera;

3-ter. Per la durata dello stato di emergenza le Comunità alloggio e le strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, sono equiparate alle strutture del Servizio sanitario nazionale, riguardo al rispetto degli *standard* minimi di sicurezza e prevenzione, anche con riferimento all'obbligo tassativo per gli operatori e il personale impiegato di utilizzo dei

necessari dispositivi di protezione individuale.

*** 4-ter. 5.** Battilocchio, Spina, Versace, Bagnasco, Dall'Osso, Mandelli, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente.

Art. 4-quater.

(Proroga piani terapeutici)

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

2. La consegna della fornitura periodica dei beni di cui al comma 1 viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità finalizzate alla prevenzione del contagio, come definite dal Ministero della salute. Le Regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.

4-ter. 01. Noja, De Filippo, Rostan, Carnevali, Pezzopane.

ART. 5.

All'articolo 5, premettere il seguente:

Art. 05.

(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo biomedico)

1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo bio-medico, a decor-

rere dal 2020 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di Ricerca, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e agli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, a partire dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nel 2020, a valere sulla disponibilità complessiva annua della quota di otto per mille a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: « a scopo di » sono inserite le seguenti: « incentivazione della ricerca scientifica nel campo biomedico, ».

05. 01. Magi.

All'articolo 5, premettere il seguente:

Art. 05.

(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo bio-medico)

1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo bio-medico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di Ricerca, agli

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e agli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

05. 02. Magi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, *con le seguenti:* di dispositivi medici e di sanificazione, di dispositivi di protezione individuale, di farmaci e prodotti chimici impiegati nel settore sanitario,;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* alle imprese produttrici di tali dispositivi *con le seguenti:* alle imprese produttrici dei dispositivi e dei beni di cui al presente comma, nonché a sovrintendere agli adempimenti necessari alla riconversione industriale delle aziende che avviano la produzione e la fornitura dei dispositivi e dei beni di cui al presente comma.;

c) *sostituire il comma 4 con i seguenti:*

« 4-bis. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono

disponibili i dispositivi di cui agli articoli 5-bis, comma 3, 5-ter e 5-quinquies nonché alle aziende che avviano percorsi di riconversione industriale per assicurare e garantire la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di sanificazione, di dispositivi di protezione individuale, di farmaci e prodotti chimici impiegati nel settore sanitario di cui al comma 1.

4-ter. Alle aziende che avviano percorsi di riconversione industriale ai sensi del comma 4 è altresì riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute e documentate per la riconversione, industriale fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, »;

d) *al comma 6 sostituire le parole:* per le finalità di cui al presente articolo, *con le seguenti:* Per le finalità di cui ai commi 1 e 4;

g) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

« 7-bis. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ».

5. 1. Rixi, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai produttori di dispositivi di protezione individuale che forniranno a titolo gratuito alle aziende sanitarie provinciali o alle aziende ospedaliere detti

dispositivi, previa comunicazione alla direzione amministrativa del soggetto beneficiario, dopo il rilascio di apposita certificazione ed effettuate le opportune verifiche, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 18 per cento del costo di mercato del dispositivo in listino per gli anni finanziari 2020-2021.

5. 2. Giannetta, Occhiuto, D'Ettore.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19, e agli infermieri, ai farmacisti, ai pediatri, alle ostetriche, agli operatori sanitari e sociosanitari, nonché a tutto il personale paramedico in servizio nelle strutture pubbliche, private e private convenzionate aperte durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria.

5. 3. Sacconi Jotti, Mandelli.

Al comma 5, dopo le parole: in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari *aggiungere le seguenti:* nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario.

5. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Alla tabella A, parte II allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 41-*quater*, è aggiunto il seguente:

« 41-*quinquies*. filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE ».

5-ter. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 5-bis si provvede entro il limite

massimo di spesa pari a 3.000 miliardi di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

- 5. 5.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spina, Saccani Jotti, Giacometto, Porchietto, Fiorini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di supportare l'ampliamento delle analisi delle siero prevalenze, dei *test* ematici, dei tamponi e dei *test di screening* rapidi, la rete dei laboratori pubblici ospedalieri, è integrata dai laboratori di ricerca universitari, nonché dai laboratori degli IRCCS e degli istituti zoo profilattici.

È possibile avvalersi anche dei laboratori privati attraverso percorsi standardizzati in conformità alle linee guida nazionali previste. Detti laboratori sono tenuti a garantire le crescenti maggiori analisi cliniche necessarie e conseguenti al potenziamento della sorveglianza attiva che deve essere realizzato da una pro-

grammazione crescente di tamponi e di *test di screening* rapidi, volti a verificare tempestivamente la diffusione da contagio da Sars-Cov2 e costruire una mappatura capillare del contagio su tutto il territorio nazionale.

- 5. 6.** Calabria, Novelli, Bagnasco, Mandelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Fondo a sostegno delle Rsa e centri diurni)

1. Al fine di recuperare le somme relative all'acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e di sopperire alle minori entrate derivanti dai mancati ricoveri delle Residenze Socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici e dalla chiusura temporanea dei centri diurni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo a sostegno degli operatori delle Rsa-Residenze Socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici Istituti socio-sanitari e dei centri diurni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è prevista a favore del Fondo di cui al presente articolo una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea, allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica COVID-19.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del commi 1 e 2 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 01. Comaroli, Locatelli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Esenzione IVA e blocco dei prezzi per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 19 è aggiunto il seguente:

« 19-bis. Le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché dispositivi di protezione individuale ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In ogni caso è fatto divieto dei beni di cui al comma 1, a prezzo superiore a quello in commercio alla data del 31 gennaio 2020 e fino alla durata dell'emergenza sanitaria. A chi viola il divieto si applica la sanzione amministrativa fino a 250.000 euro.

5. 03. Montaruli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Esenzione IVA per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 19, è aggiunto il seguente:

« 19-bis. Le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché dispositivi di protezione individuale. ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 02. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 5-bis

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai sensi dell'articolo 83, comma 10, terzo periodo, l'ANAC nell'ambito della propria competenza di definizione dei requisiti reputazionali e dei criteri di valutazione degli stessi, relativamente alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, nell'ambito della valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società *benefit*, valuta l'introduzione di elementi premiali connessi alla riconversione industriale per la produzione di dispositivi, macchinari e prodotti connessi all'emergenza sanitaria.

3-ter. Ai sensi dell'articolo 95, il comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior *rating* di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società *benefit*, nonché per agevolare la partecipazione delle imprese con sede legale e operativa sul territorio italiano, ivi connesse le microimprese, le piccole e medie imprese, che abbiano avviato procedure di riconversione industriale finalizzata alla produzione di dispositivi, macchinari e prodotti connessi all'emergenza sanitaria, alle procedure di affidamento, indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente i beni o prodotti connessi all'emergenza sanitaria che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, da filiera corta o a chilometro zero.

5-bis. 2. Porchietto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In conseguenza della grave emergenza sanitaria legata alla pandemia del COVID-19, a causa della scarsità di materie prime quali l'alcool denaturato e al fine di consentire ai laboratori galenici di produrre disinfettante a più basso costo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono sospese le accise per l'alcool alimentare utile alla produzione galenica di gel disinfettante.

5-bis. 1. Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di incrementare le strutture destinate all'emergenza e assicurare

una più rapida diagnosi dei soggetti affetti da COVID-19, ciascuna regione individua i laboratori autorizzati di diagnostica privati, da includere nella rete dei laboratori dedicati per l'effettuazione delle analisi sui tamponi, *test* ematici, *test* serologici e ulteriori *screening* rapidi per le diagnosi COVID-19, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

5-bis. 3. Spina, Calabria, Novelli, Bagnasco.

ART. 5-*quinquies*.

Dopo l'articolo 5-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 5-*quinquies*.1.

(Aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto sugli apparecchi di respirazione)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente;

« 1-*sexies*. Apparecchi respiratori di rianimazione, altri apparecchi di terapia respiratoria e i dispositivi di protezione individuale (DPI) ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-

legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.

5-quinquies. 01. Comaroli, Gava, Boldi, Garavaglia, Cavandoli, Centemero, Dara, Locatelli, Bordonali, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassinini, Tomasi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 5-*sexies*.

Al comma 1, premettere il seguente comma:

1. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.

5-*sexies*. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

*Dopo l'articolo 5-*sexies*, aggiungere il seguente:*

Art. 5-*septies*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e/o un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19, per i costi riferiti all'assistenza ospedaliera per consentire il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici tenuto conto del ruolo assunto nella rete per supportare l'emergenza.

2-*ter*. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 3 gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020 ».

5-*sexies*. 02. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.

« 1. Le strutture residenziali e le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali per persone anziane o con disabilità, e altri soggetti in condizione di particolare fragilità, sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini della priorità nell'accesso alle forniture dei dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi utili alla prevenzione dei contagio da COVID-19.

2. Per la durata dello stato di emergenza, le Comunità alloggio e le strutture residenziali per anziani e per persone con disabilità, sono equiparate alle strutture del Servizio sanitario nazionale, riguardo al rispetto degli standard minimi di sicurezza e prevenzione, anche con riferimento all'obbligo tassativo per gli operatori e il personale impiegato di utilizzo dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

3. Quale contributo a favore delle RSA e delle altre strutture di cui al comma 1, per la dotazione obbligatoria di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi utili alla prevenzione del contagio, nonché per gli interventi di sanificazione degli ambienti, sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2020.

4. All'onere di cui al comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del testo specifiche di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

5-sexies. 04. Bagnasco, Versace, Bond, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Spina, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.

1. All'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il comma 2 è soppresso.

5-sexies. 01. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 6.

Al comma 7, dopo le parole: strutture alberghiere, inserire le seguenti: cliniche private.

6. 1. Cunial, Giannone.

ART. 7.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, può essere, altresì, impiegato, per l'anno 2020, nel ruolo di infermiere militare, il personale volontario in ferma annuale e in ferma quadriennale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera *b*), fermi restando il trattamento economico di cui al Libro sesto, Titolo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il grado e la qualifica rivestiti al momento dell'effettivo impiego.

7. 1. Iovino, Donno.

ART. 8.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qua-

lora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento. ».

01-bis. Agli oneri di cui al comma 01, nel limite di 400 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 1. Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

8. 2. Fiorini.

(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: 34,6 milioni di euro, con le seguenti: 44,33 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 35,304 milioni di euro, con le seguenti: 45,034 milioni di euro.

9. 1. Maria Tripodi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 440.000 euro per la temporanea riconfigurazione di tre locali non utilizzati del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina in organo di quarantena, isolamento e trattamento di casi lievi e moderati.

All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 440.000 euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. 2. Siracusano, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 2, sostituire le parole: nel limite di spesa di 704.000 euro, con le seguenti: nonché di farmaci generici da destinare alle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nel limite di spesa di 100 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 134,600 milioni per l'anno 2020, si provvede, quanto a 35,304 milioni, ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 99,296 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020.

9. 3. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri sul territorio nazionale)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i Presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più Commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, di nuovi complessi ospedalieri entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dell'incarico di ogni Commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.

3. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.

4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realiz-

zazione del suddetto complesso ospedaliero.

9. 02. Prestigiacomò, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i Presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più Commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dell'incarico di ogni Commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.

3. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.

4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione

dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.

9. 03. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con il Presidente della regione Sicilia, è nominato Commissario straordinario per la realizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e a valere sulle risorse disponibili previste a legislazione vigente, del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispose il piano di attuazione degli interventi necessari.

4. Per la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.

9. 01. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

ART. 10.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« *9-bis.* Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti

del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

2-ter. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma *2-bis*, si provvede nei limiti di 400 milioni annui, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10. 1. Fiorini.

(Inammissibile)

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.

12. 1. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

2-bis. Ai medesimi fini e fino a completa correzione delle carenze di specialisti di area sanitaria sul territorio nazionale può essere trattenuto in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, e per almeno un biennio dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il personale di ruolo medico e del settore sanitario delle scuole di medicina. Tale deroga è limitata a:

professori ordinari che possiedano le medie necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN);

professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione al ruolo di professori ordinari.

Nel periodo di ulteriore mantenimento in servizio non sono previsti scatti stipendiali.

12. 2. Paolo Russo, Novelli, Bagnasco, Calabria, Mandelli, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-*bis*.

(Contribuzione figurativa)

1. Al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'ambito di strutture sanitarie coinvolte nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto, ai fini pensionistici, un periodo di contribuzione figurativa aggiuntivo pari alla durata del servizio effettivo prestato durante lo stato di emergenza.

Art. 12-*ter*.

(Contribuzione Medici della continuità assistenziale)

1. Al personale medico non dipendente che presta servizio nell'ambito della cosiddetta continuità assistenziale sono rico-

nosciuti, per l'attività effettivamente prestata in tale ambito, tutti gli istituti retributivi, contributivi e benefici pensionistici tipici del rapporto di lavoro subordinato.

12. 01. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

ART. 13.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza aggiungere le seguenti: o di domanda di riconoscimento dei titoli da parte del Ministero della salute per i professionisti abilitati nel territorio europeo.

13. 1. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al comma 1 ferma la responsabilità

disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

13. 03. Sisto, Paolo Russo, Bartolozzi, D'Ettore, Ferraioli, Pittalis, Rossello.

ART. 14

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai lavoratori di cui al presente articolo, si applica la sospensione della attività e l'obbligo di isolamento fiduciario per almeno settantadue ore, e rientro in servizio solo previa effettuazione di tampone che attesti la negatività al COVID-19, nonché controlli diagnostici successivi.

2-bis. Per il personale sanitario continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei, così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia, assicurando agli operatori sanitari dispositivi almeno FFP2 per assistenza dei pazienti COVID-19, e FFP3 in corso di procedure invasive.

14. 1. Mugnai, Bagnasco, Spina, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto, Giacomoni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, a tutti i soggetti di cui al presente articolo, nonché a tutti i professionisti e gli operatori sanitari ope-

ranti in strutture pubbliche, private convenzionate e private che, anche potenzialmente, possano venire in contatto con persone affette da COVID-19, è effettuato un test con tampone oro-faringeo, anche in assenza di sintomi specifici.

2-ter. La disposizione di cui al comma *2-bis* è assicurata nell'ambito delle aree di attività di sorveglianza della prevenzione collettiva e sanità pubblica di cui all'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-quater. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.

14. 3. Mandelli, Sacconi Jotti, Marin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono disposte misure di sorveglianza specifiche per individui fragili, anche residenti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), affetti da patologie croniche, al fine di tutelarne la salute e il rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2.

14. 4. Marin, Mandelli.

ART. 15.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.

15. 1. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

1. Il servizio prestato, per almeno 3 anni consecutivi, da operatori socio sanitari presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ancorché formalmente dipendenti da cooperative sociali o di lavoro, costituisce titolo per l'assunzione presso strutture del medesimo Servizio Sanitario Nazionale prevista da piani di assunzione straordinari conseguenti all'emergenza COVID-19, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalle procedure concorsuali.

15. 01. Sarro, Paolo Russo, Pentangelo.

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai dispositivi di protezione individuale è applicata l'aliquota IVA pari al 4 per cento ed uno sconto fiscale alle imprese acquirenti in sede di dichiarazione dei redditi per un importo pari al doppio del valore degli acquisti.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

16. 2. Ruffino, Mazzetti, Fiorini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni e le province autonome predispongono le misure atte ad assicurare un approvvigionamento idrico di emergenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per fornire acqua potabile nella quantità necessaria a rendere possibile l'adozione delle misure di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, negli insediamenti urbani e rurali che siano privi di tale approvvigionamento, anche in caso di occupazione senza titolo, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

16. 1. Magi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della salute e lo screening epidemiologico della popolazione e delle categorie di lavoratori più esposte al rischio di contagio)

1. In considerazione dell'acclarata esigenza, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, di procedere al più ampio monitoraggio e *screening* epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di

contagio, quali operatori del Sistema Sanitario Nazionale, addetti alle attività commerciali e più in generale gli operatori e lavoratori esposti al pubblico, nonché addetti alla sicurezza e alla protezione civile, allo scopo di individuare e porre in isolamento i soggetti affetti da COVID-19, anche qualora esenti da sintomatologie, è autorizzata la spesa complessiva di euro 250 milioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18, che è a tal fine incrementato pari importo.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni e assegnate per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto ed alla somministrazione di test rapidi immunologici o sierologici, coerentemente a linee guida ministeriali emanate entro tre giorni dalla conversione del presente decreto dal Ministro della salute.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

16. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci

in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2.

16. 02. Lollobrigida, Gemmato, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

ART. 17-*bis*.

Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.1.

(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni interessate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere ad assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente:

2. Al fine di permettere alle strutture sanitarie di cui al comma 1, di dotarsi di nuovi strumenti, attrezzature e strutture idonee a garantire le cure e l'assistenza dei soggetti contagiati e di continuare la normale attività di cura e assistenza della restante popolazione, è autorizzata in favore delle medesime Regioni la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Presidenti delle regioni competenti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa indicati dal presente comma.

17-*bis*. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

ART. 17-*quater*.

*Dopo l'articolo 17-*quater*, aggiungere il seguente:*

Art. 17-*quinquies*.

(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di *handicap*, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis*, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie ».

2. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali ».

17-*quater*. 01. Fassina.

(Inammissibile)

ART. 18.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nell'anno 2020, in caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate al Fondo sanitario nazionale. »

18. 1. Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.

(IVA agevolata in favore del personale sanitario)

1. Per l'anno 2020, eventualmente prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, al personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, titolare di posizione fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui, all'articolo 19-bis del Decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633 è riconosciuta l'aliquota agevolata pari al 4 per cento, per l'acquisto di beni strumentali effettuati nell'anno in corso e fino alla data di scadenza indicata dal medesimo comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

18. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 18-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti locali sono tenuti a garantire la disponibilità di tamponi e a dotare le case rifugio e i centri antiviolenza dei necessari mezzi di protezione atti a garantire l'accoglienza in condizioni di sicurezza sanitaria, degli operatori e delle donne che ad essi si rivolgono.

18-bis. 1. Versace, Prestigiacomo, Calabria.

ART. 19.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si considerano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione anche i lavoratori che hanno stipulato contratti di lavoro inter-

mittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a prescindere dalla pattuizione della garanzia di disponibilità a rispondere alle chiamate.

19. 4. Cubeddu, Siragusa, Cominardi, De Lorenzo, Pallini, Amitrano, Tucci, Tripièdi, Villani, Davide Aiello, Invidia, Ciprini, Barzotti, Donno.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: nove con la seguente: venticinque e la parola: agosto con la seguente: dicembre;

al comma 9, sostituire la parola: 1.347,2 con la seguente: 3.000;

al comma 10, dopo la parola: 126 aggiungere le seguenti: quanto a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, quanto ad euro 1.652,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

19. 2. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Gelmini, Mandelli, Occhiuto,

Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La percezione dell'assegno ordinario non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'accesso alla prestazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

19. 3. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente agli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 all'elenco dei soggetti a cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali e relativi obblighi contributivi sono aggiunte le seguenti categorie:

a) le cooperative sociali di tipo A, limitatamente agli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) le società degli enti locali nel caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica, limitatamente agli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

19. 5. De Luca, Pezzopane.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medesimo decreto legislativo aggiungere le seguenti: , per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

19. 7. Fornaro, Fassina.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.

19. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è concesso *aggiungere le seguenti:* , anche in mancanza di regolarità contributiva, e *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Per i lavoratori di cui al presente comma è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

19. 8. Bartolozzi, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui al presente comma, non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione ai suddetti Fondi, né il periodo di iscrizione agli stessi.

19. 12. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole:* alla data di efficacia della cessione dei crediti *con le seguenti:* alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente.;

2) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *inserire le seguenti:* senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo.

3) *al comma 6, sostituire le parole:* cessioni di crediti *con le seguenti:* cessioni intermedie di crediti *e alla fine del periodo, dopo le parole:* stesso soggetto *aggiungere le seguenti:* , ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

* **19. 10.** D'Attis, D'Ettore.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: alla data di efficacia della cessione dei crediti con le seguenti: alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente.;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 inserire le seguenti: senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo.

3) al comma 6, sostituire le parole: cessioni di crediti con le seguenti: cessioni intermedie di crediti e alla fine del periodo, dopo le parole: stesso soggetto aggiungere le seguenti: , ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

* 19. 13. D'Ettore, Cattaneo, Zanettin, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto.

19. 11. Topo, Mancini, Pezzopane.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020.

19. 14. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 23 febbraio 2020 con le seguenti: 11 marzo 2020.

19. 1. Angiola.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni e sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del

termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospen-

sione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

19. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale (nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale «emergenza COVID-19») concessi alle aziende che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Anche in deroga agli accordi sindacali già sottoscritti, il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

19. 02. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 19-bis.

Al comma 1, sopprimere le parole: che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, sostituire le parole: 21, comma 2, con le seguenti: 21, commi 1 e 2 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino al 31 dicembre 2010.

19-bis. 1. Gribaudo, Orfini, Bruno Bosio, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Pezzopane.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: « civilmente riconosciuti » inserire le seguenti: e le società sportive professionistiche;

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con un reddito annuale lordo superiore ai 50.000 euro ».

22. 6. Morrone, Belotti, Ribolla, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: civilmente riconosciuti, aggiungere le seguenti: nonché degli enti e degli istituti con scuole paritarie dell'infanzia.,

22. 9. Raduzzi, Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in costanza di rapporto di lavoro inserire le seguenti: nonché con riferimento alle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa

per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

22. 1. Angiola.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole da: « previo accordo » sino a: « per i datori di lavoro »;

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1. ».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo, inserire le seguenti: , in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quando disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto.

22. 7. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: nove con la seguente: venticinque;

al comma 3, sostituire la parola: 3293,2 con la seguente: 5.293,2;

al comma 8, dopo la parola: 126 aggiungere le seguenti: , quanto a 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

22. 5. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « nove settimane » con le seguenti: « dodici settimane »;

b) al comma 6, dopo le parole: « presente decreto » aggiungere le seguenti: « L'accesso al trattamento è possibile anche in presenza di periodi di ferie o di

permesso maturati e non goduti da parte dei lavoratori ».

22. 14. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: fino a cinque dipendenti con le seguenti: fino a dieci dipendenti;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'INPS verifica la procedura di concessione del trattamento di cui al comma 1, raccordandosi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

22. 4. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che abbiano stipulato contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a prescindere dalla pattuizione della garanzia di disponibilità a rispondere alle chiamate;

dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso anche con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

22. 10. Segneri, Siragusa, Cominardi, De Lorenzo, Pallini, Amitrano, Tucci, Trippedi, Villani, Davide Aiello, Invidia, Ciprini, Barzotti, Donno.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto e il 31 luglio 2020 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze .

22. 8. Cappellacci, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in servizio alla data del 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato e prescindendo dall'anzianità lavorativa richiesta ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015.

22. 12. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 23 febbraio 2020 con le seguenti: 11 marzo 2020.

22. 2. Angiola.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Le risorse di cui al comma 5-ter possono essere utilizzate anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispettosa prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dal comma 5-ter.

22. 13. Schullian, Gebhard, Plangger.

ART. 22-bis.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: di medici, personale infermieristico con le

seguenti: , degli esercenti le professioni sanitarie;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis: Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle 1 somme riscosse in violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al COVID-19.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.

22-bis. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.

(Trattamento di Cassa integrazione straordinaria speciale)

1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con causale « Emergenza COVID-19 » per periodi dal 23 febbraio 2020 per una durata di nove settimane.

2. La causale di cui al comma precedente non necessita del piano di risanamento di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di cui agli articoli 4 e 22 e in relazione ad essi non si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

22-bis. 01. Angiola.

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.

(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente: « 563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19 ».

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

22-bis. 02. Gelmini, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Spena, Giacometto.

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

(Norme in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti inferiore a dieci possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale tramite l'utilizzo di buoni orari dal valore

nominale di 10 euro per ogni ora di lavoro prestata.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua i settori di attività nei quali si può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale ai sensi del comma 1, nonché le modalità attuative del presente articolo.

22-bis. 03. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacommetto.

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: « *b-bis*) fino ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 ».

22-bis. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è

sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.

22-bis. 05. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto

anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente decreto.

*** 22-bis. 06.** Molteni, Garavaglia, Bianchi, Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerge che è stato raggiunto

anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente decreto.

*** 22-bis. 07.** Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

(Tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 18 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale « emergenza COVID-19 » è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi dell'articolo 126.

22-bis. 08. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

ART. 23.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « comunque non superiore a quindici giorni » con le seguenti: « comunque non superiore a venti giorni »;

b) al comma 4, sostituire le parole: « per un totale complessivo di quindici giorni » con le seguenti: « per un totale complessivo di venti giorni »;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati nei centri di cui all'articolo 47 del presente decreto;

d) sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato con figli di età inferiore ai 16 anni, inclusi quelli che hanno esaurito il congedo retribuito di cui al comma 1, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il beneficio di cui al primo periodo si applica a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario, per il medesimo periodo, di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico si applica l'articolo 25;

e) al comma 11, sostituire le parole: « 1.261,1 milioni di euro », con le seguenti: « 1.361,1 milioni di euro »;

f) al comma 12, sostituire le parole: « si provvede ai sensi dell'articolo 126 »

con le seguenti: « si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126 e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. ».

23. 2. Vanessa Cattoi, Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « non superiore a quindici giorni » con le parole: « non superiore a trenta giorni lavorativi »;

b) al comma 4, sostituire le parole: « totale complessivo di quindici giorni » con le seguenti: « totale complessivo di trenta giorni lavorativi »;

c) al comma 8, sostituire le parole: « 600 euro » con le seguenti: « 800 euro »;

d) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Eventuali scostamenti sono coperti a valere mediante utilizzo delle risorse destinate alla misura “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate »;

e) al comma 12, premettere le parole: « fatto salvo quanto previsto dal comma 11, ».

23. 4. Novelli, Mandelli, Bagnasco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

23. 3. Meloni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: « di età non superiore ai 12 anni » con le seguenti: « di età non superiore ai 16 anni »;

b) al comma 3 sostituire le parole: « di età non superiore ai 12 anni » con le seguenti: « di età non superiore ai 16 anni »;

c) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: fino ai 12 anni con le seguenti: fino ai 16 anni.

23. 1. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « L'importo del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per il personale operativo dipendente delle aziende che erogano servizi essenziali.

23. 5. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di sostenere il sistema nazionale di istruzione e di servizi per la prima infanzia nella sua interezza, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, viene garantita ai nuclei familiari la detraibilità integrale delle rette pagate alle scuole paritarie e ai servizi per la prima infanzia maturate a decorrere dal 5 marzo 2020.

23. 6. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 9, sostituire le parole: l'INPS procede al rigetto delle domande presentate con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 126 ».

23. 7. Lollobrigida, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 24.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è altresì riconosciuto al personale di attività e settori produttivi ritenuti essenziali e che continuano a prestare i loro servizi durante l'emergenza COVID-19 compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e dei datori di lavoro.

24. 1. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

ART. 25

Al comma 3, dopo la parola: medici aggiungere le seguenti: dei biologi, dei chi-

mici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi.

25. 2. Mandelli, Gelmini, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Sacconi Jotti, Giacometto, Fiorini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale esercente l'attività di medico specialista ambulatoriale interno, odontoiatra, medico veterinario ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali, le cui attività professionali sono disciplinate da ACN 30 luglio 2015 e ACN 29 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

25. 3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 72 ore con le seguenti: 100 ore e i permessi non retribuiti previsti dall'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 40 ore.

25. 4. Sandra Savino.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal

caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: 27, 28, 29, 30 con le seguenti: 27, 28, 29, 30, 30-bis.

25. 02. Carfagna, Casciello, Versace, Bagnasco, Bond, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Gelmini, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto, Dall'Osso.

ART. 26.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né ai fini della diminuzione dell'erogazione delle indennità di accompagnamento per minorazioni civili.

26. 2. Brunetta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, nonché dai medici di assistenza primaria e dagli specialisti, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo

periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

26. 1. Carnevali, Madia, Pezzopane.

Al comma 2, dopo le parole: rilasciata dai competenti organi medico-legali, *aggiungere le seguenti:* o dal medico di medicina generale o dallo specialista che ha in carico l'assistito,.

26. 5. Mugnai, Bond, Bagnasco, Mandelli.

Al comma 2, sostituire le parole: condizione di rischio derivante da immunodepressione *con le seguenti:* condizione di maggior rischio di infezione per paziente affetto da patologia autoimmune.

26. 4. Mugnai, Bond, Bagnasco, Mandelli.

ART. 27.

Al comma 1, dopo le parole: n. 335 *aggiungere le seguenti:* o a ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS *e sopprimere le parole:* e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole: 600 *con le seguenti:* 1.000;

al comma 2, dopo le parole: erogata dall'INPS *aggiungere le seguenti:* e dagli ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS *e sostituire le parole:* 203,4 milioni *con le seguenti:* 600 milioni;

al medesimo comma 2, sostituire le parole: L'INPS provvede con le seguenti: L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono e sostituire la parola: comunica con la seguente: comunicano.

27. 4. Rospi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie » con le seguenti: « nonché ai professionisti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie » e le parole: « il mese di marzo pari a 600 euro », con le seguenti: « ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 203,4 milioni » con le seguenti: « 1.000 milioni »;

c) al comma 3, dopo la parola: « 126 » aggiungere le seguenti: « quanto ad euro 203, milioni per l'anno 2020, quanto ad euro 796,6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimo-

dulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico ».

27. 2. Carfagna, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Ruffino, Giacometto, Fiorini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, » aggiungere le seguenti: « nonché ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 »;

2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. ».

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche le indennità riconosciute dalle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

27. 1. Angiola.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: « indennità » aggiungere: « mensile »;

2) le parole: « il mese di marzo » sono sostituite con: « i mesi da marzo a giugno »;

3) le parole: « 600 euro » sono sostituite con: « 780 euro »;

4) dopo le parole: « previdenziali obbligatorie » inserire le seguenti: « nonché ai soggetti residenti nel territorio dello stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto ».

b) al comma 2, le parole: « 203,4 milioni di euro » sono sostituite con le seguenti: « 1.057 milioni di euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Indennità professionisti iscritti alle casse previdenziali private)

1. In favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 780 euro per i mesi da marzo a giugno 2020. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata in accordo con le associazioni delle Casse professionali nel limite di spesa complessivo di 3.120 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 e sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 79 e 94.

27. 3. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Al comma 1, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: 203,4 milioni con le seguenti: 339 milioni.

27. 5. Rospi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I liberi professionisti titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto iscritti a forme previdenziali obbligatorie possono rinunciare, previa comunicazione alle gestioni previdenziali di rispettiva appartenenza, al versamento dei contributi previdenziali previsti per l'anno 2020, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza. È fatta salva la possibilità di integrare negli anni successivi il contributo non versato per l'anno 2020.

27. 6. Lollobrigida, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

27. 01. Ruffino, Napoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Misure per il personale del pubblico impiego)

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del

personale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, non sono soggetti alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.

2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le medesime disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli Enti locali che hanno rinnovato i propri organismi nel triennio 2016, 2017 e 2018 e sono risultati inadempienti al rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d) della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'articolo 40, comma 3-*quinquies*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che abbiano conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel medesimo ultimo triennio.

27. 02. D'Ettore, Mugnai, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

ART. 28.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola: indennità aggiungere la seguente: mensile;*

2) *le parole: il mese di marzo sono sostituite con le seguenti: i mesi da marzo a giugno;*

3) *le parole: 600 euro sono sostituite con le seguenti: 780 euro;*

b) al comma 2, le parole: 2.160 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 11.232 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 79 e 94.

28. 1. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis.* L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di lavoro domestico.

28. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis.* L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (Agenti e Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria).

28. 3. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-*bis.*

(Indennità per professionisti e lavoratori autonomi con fatturato pari a zero)

1. Per i liberi professionisti di cui all'articolo 27 e per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 28, il cui fatturato per il mese di marzo 2020 è pari a zero, l'indennità di cui agli articoli 27 e 28 è

determinata nella misura dell'80 per cento di 1/12 del reddito da lavoro autonomo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e non può comunque essere inferiore a euro 600 né superare gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati nel limite di spesa complessivo pari a euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

28. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Iniziativa straordinaria degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere, in via straordinaria e limitatamente all'esercizio 2020, iniziative specifiche a sostegno del reddito dei propri iscritti che abbiano subito una riduzione della propria attività per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le indennità di natura assistenziale, erogate ai sensi del predetto articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, gli enti provvedono utilizzando una somma massima corrispondente al 5 per cento dell'utile di

esercizio del bilancio consuntivo 2018 ovvero al 5 per cento dei rendimenti medi del patrimonio annuo, rilevati nei bilanci consuntivi del quinquennio 2014/2018.

4. Con riferimento alle misure straordinarie adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'importo corrispondente al 50 per cento di ogni singola prestazione erogata, con un tetto massimo di euro 300 per prestazione, è posto a carico del bilancio dello Stato, sotto forma di rimborso di oneri sociali nei confronti degli enti erogatori.

28. 02. Pittalis, Siracusano.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Al fine di tutelare i lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il mese di marzo e per il mese di aprile, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.100 euro.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

28. 03. Mulè.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Indennità lavoratori domestici)

1. Ai lavoratori domestici assunti con contratto di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 e che nel mese di marzo hanno sospeso la propria attività su richiesta del datore di lavoro è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda alla quale deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro dal quale risulti la sospensione dell'attività lavorativa per il mese di marzo, nel limite di spesa complessivo di 519 milioni di euro per l'anno 2020. L'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo esenta il datore di lavoro dalla corresponsione dello stipendio per il mese di marzo 2020, fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto

al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a euro 519 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

28. 04. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

ART. 29.

Al comma 1, sostituire le parole: del settore turismo e degli stabilimenti termali *con le seguenti:* titolari di un contratto per prestazioni di lavoro connesse al turismo che si svolgono nei soli comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

29. 2. Battilocchio.

Al comma 1, sostituire le parole: per il mese di marzo 2020 *con le seguenti:* per i

mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e sostituire le parole: 600 con le seguenti: 1000.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 103,8 milioni con le seguenti: 300 milioni.

29. 3. Rospi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « La medesima indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno esaurito la fruizione dell'indennità mensile di disoccupazione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli stessi riconosciuta »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 103,8 milioni di euro » con le seguenti: « 223,8 milioni di euro »;

c) al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: « , e, per la parte eccedente, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ».

29. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASPI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.

29. 4. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostitu-

zione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

29. 01. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori stagionali)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi prodotti dalla crisi epidemiologica da COVID-19 sul settore del turismo presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative volte al sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore turismo.

2. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le iniziative di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio

sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

29. 02. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spina, Giacommetto, Fiorini.

ART. 30.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a 600 euro con le seguenti: pari a 1.000 euro.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

30. 3. Cunial, Giannone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Alle aziende florovivaistiche in cui l'attività sia eseguita in via prevalente

dal lavoro dell'imprenditore e dei suoi parenti ed affini entro il quarto grado, ancorché organizzati in forma di società semplice o in nome collettivo, è attribuito un sussidio straordinario di euro 780 mensili per ciascun componente del nucleo familiare impiegato in azienda, sino al termine delle misure restrittive;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.200 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

30. 1. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli armatori singoli anche non imbarcati, titolari di partita Iva, non titolari di pensione e non iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli armatori titolari di partita Iva.

30. 2. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il « Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali », non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).

30. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, hanno una durata

massima di trentasei mesi. Il termine dei medesimi contratti, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti, fermo restando che le proroghe possono essere stipulate esclusivamente entro il periodo temporale di cui al primo periodo.

2. Il regime derogatorio di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applica anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

31. 01. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per l'eventuale prolungamento oltre i 12 mesi della durata dei contratti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non sono richieste le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applicano anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

31. 02. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Gelmini, Mandelli, Occhiuto,

Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Semplificazione delle procedure di accesso agli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Al fine di semplificare e velocizzare la procedura relativa all'invio delle domande per l'accesso alle misure di cui agli articoli 23, 27, 28, 29 e 30, di cui al presente decreto-legge, l'INPS, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblica sul proprio sito *internet* appositi modelli di domanda scaricabili da parte degli utenti. La domanda di accesso alle misure di cui agli articoli 23, 27, 28 e 29, in alternativa alle modalità telematiche già previste dall'INPS, può essere effettuata tramite l'invio per posta elettronica certificata, dei modelli di cui al primo periodo adeguatamente compilati.

2. Al fine di semplificare e velocizzare la procedura di accesso alle misure di cui agli articoli 19 e 22 del presente decreto-legge, la richiesta può essere inoltrata esclusivamente all'INPS, tramite l'invio a mezzo posta elettronica certificata di un apposito modello che l'INPS mette a disposizione sul proprio sito *internet* entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS, una volta ricevute le richieste, provvede al coinvolgimento delle altre istituzioni competenti.

31. 03. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo determinato)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

31. 04. Durigon, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Gava, Tomasi, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

ART. 33.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le domande di NASPI e DIS-COLL presentate entro i termini di cui al precedente comma, è fatta salva la decor-

renza della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

33. 1. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;

b) il comma 29 è soppresso.

34. 01. Lollobrigida, Rizzetto, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. In relazione ai contratti di concessione aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato causate dalla chiusura dei medesimi istituti ed univer-

sità per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

34. 02. Squeri.

ART. 35.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. Limitatamente all'anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza COVID-19, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, nel mese di aprile 2020.

3.2. In conseguenza dell'emergenza COVID-19, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

35. 3. Fassina, Muroni, Palazzotto, Tabacci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Al fine di provvedere entro il 1° giugno 2020 all'erogazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo relativo all'anno 2018 e di almeno il 50 per cento dell'ammontare del contributo relativo all'anno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'ag-

giornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

35. 2. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3.1. Al fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione, i tributi locali di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, sono azzerati per tutte le realtà educative e scoutistiche *no profit*.

35. 1. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3-ter.

35. 4. Gadda.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

3-quinquies. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente:

a) all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: dei processi produttivi delle imprese *aggiungere le seguenti:* e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-quinquies;

b) all'articolo 49, comma 1, lettere c), k) ed l) e comma 4, dopo la parola: impresa, *ovunque ricorra, aggiungere le*

seguenti: e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-quinquies e al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'esclusione del precedente capoverso non si applica agli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-quinquies in ragione dell'assenza di lucro che le caratterizza;

c) all'articolo 56, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-quinquies.

35. 6. Lollobrigida, Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 36.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i commercialisti e gli avvocati, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto dei beneficiari assistiti la domanda telematica all'INPS, secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.

36. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto del beneficiari assistiti la domanda telematica all'INPS, secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.

36. 1. Angiola.

ART. 38.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* per il mese fino alla fine del periodo *con le seguenti:* per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 780 euro.;

2) *al comma 4, dopo la parola:* 126 *aggiungere le seguenti:* quanto a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 140,9 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

38. 1. Marrocco.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure a sostegno di famiglie con genitori separati)

1. Presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno

2020 da destinare a iniziative a sostegno di genitori separati che sono stati licenziati ovvero hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dell'emergenza prodotta dall'epidemia da COVID-19. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le iniziative di cui al primo periodo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono cumulabili alle misure di integrazione e sostegno al reddito previste dal presente decreto-legge.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

38. 01. Marrocco, Rossello, Spena.

ART. 39.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo la parola:

« telelavoro » sono inserite le seguenti: « o lavoro in modalità agile ».

39. 1. Palmieri, Prestigiacomò, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis

ART. 40.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.

(Nuove disposizioni in materia di misure di condizionalità)

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione o ad altro impiego di utilità sociale nell'ambito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus, per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.

2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23 febbraio 2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Indivi-

duale o in operazioni di Protezione civile nell'ambito della provincia di residenza.

40. 1. Meloni, Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: I beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere impiegati gratuitamente dal comune di appartenenza per lo svolgimento di attività di pubblica utilità attinenti all'emergenza prodotta dall'epidemia da COVID-19.

40. 2. Ruggieri.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare le attività necessarie alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, in relazione alle attività straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si renderanno necessarie sul territorio nazionale, quali, a titolo esemplificativo, attività di sostegno alle categorie fragili, ovvero operazioni di bonifica, sanificazione e igienizzazione degli ambienti e spazi pubblici, nonché dei pubblici uffici e degli spazi di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini, i comuni, in collaborazione con ANPAL, sono autorizzati a procedere all'assunzione di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (PUC) volti all'espletamento di tali attività.

2. Al fine di assicurare l'inclusione delle attività straordinarie di cui al comma 1 nei

Progetti Utili alla Collettività (PUC), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto precise direttive in ordine alle tipologie di prestazioni e attività di pubblica utilità e linee guida in ordine alla tutela della salute e sicurezza degli operatori da impiegare, nonché alle modalità corrette di svolgimento delle operazioni.

3. L'ANPAL assicura che i percettori di Reddito di cittadinanza effettivamente impiegati nei progetti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle linee guida e direttive ministeriali di cui al comma precedente.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, premettere le seguenti parole: Fatta eccezione per le deroghe previste dalla legge di conversione del presente decreto.

40. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettere b) e c);
- b) comma 8-bis;
- c) comma 14, lettere a) e b).

2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 12.000 euro »;

b) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, Onlus, nonché imprese agricole »;

c) al comma 16, primo periodo, le parole: « 9 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10 euro ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

41. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 42.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i procedimenti di infortunio già aperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'INAIL trasmette i relativi dati all'INPS, che si occuperà di erogare le prestazioni previste a beneficio del lavoratore in caso di astensione per malattia.

42. 2. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: Nei casi accertati *con le seguenti:* Per i soggetti che nello svolgimento delle loro funzioni lavorative sono a contatto diretto con pazienti acclaratamente affetti da coronavirus (SARS-CoV2), nei casi accertati;

b) al secondo periodo, dopo le parole: in occasione di lavoro *aggiungere le seguenti:* per i soggetti sopra individuati.

42. 1. Angiola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurativa al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità poste.

42. 3. Porchietto, Spina, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Giacommetto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispone, tramite le direzioni territoriali del lavoro, ispezioni straordinarie, al fine di certificare l'applicazione da parte delle aziende, nonché dei datori di lavoro, delle disposizioni prescritte dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali in data 14 marzo 2020 e successive modificazioni.

2-ter. In caso di infezione del personale dipendente da COVID-19 di cui al comma 2, le condotte dei datori di lavoro non determinano, in caso di danni agli stessi dipendenti, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se l'azienda sia in possesso della certificazione di cui al comma *2-bis*.

42. 4. Porchietto, Gelmini, Spina, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Giacommetto, Rossello.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Tavoli per la sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro)

1. Al fine di definire un processo di graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive sospese per effetto della decretazione adottata a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono istituire, presso ciascuna città metropolitana e provincia del territorio nazionale, appositi Tavoli sulla sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con il compito di promuovere la cultura e la diffusione della sicurezza e vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori e del « Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro » sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020, nonché di concertare soluzioni tecniche a supporto dei lavoratori e delle imprese. I prefetti adottano i rispettivi provvedimenti in materia di autorizzazione alla ripresa produttiva in conformità alle elaborazioni e alle indicazioni

dei Tavoli provinciali di cui al presente comma.

2. I Tavoli di cui al comma 1 sono istituiti e coordinati dall'assessore competente provinciale o metropolitano e sono composti da:

a) l'assessore regionale competente o suo delegato;

b) l'assessore provinciale o metropolitano competente o suo delegato;

c) l'assessore del comune capoluogo competente o suo delegato

d) i direttori o presidenti delle Aziende sanitarie locali o loro delegati;

e) il direttore dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente o suo delegato;

f) il direttore dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro territorialmente competente o suo delegato;

g) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

h) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

i) il tavolo potrà avvalersi anche di esperti in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

3. All'atto della costituzione, ogni tavolo dovrà definire un documento che sancisca le finalità, obiettivi, ruoli e le modalità di funzionamento, in coerenza alle norme e alle leggi vigenti.

4. Alla costituzione e al funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, le singole amministrazioni provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Ai componenti dei tavoli non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.

43. 01. Soverini, De Maria, Serracchiani, Pezzopane.

ART. 44.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, le città metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del professionista beneficiario in 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.

44. 3. Lollobrigida, Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, sostituire le parole: professionisti iscritti con le seguenti: professionisti, iscritti in via esclusiva, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non titolari di trattamento pensionistico diverso dalla pensione di invalidità civile.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.

44. 4. D'Alessandro.

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono esclusi da tale misura i percettori di pensione, di vecchiaia o anzianità.

44. 5. Colletti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44.1.

(Contributo una tantum)

1. Ad ogni persona fisica che nell'anno 2019 abbia conseguito redditi in misura non superiore a 60.000 euro, è riconosciuta un'indennità esente da prelievi fiscali e contributivi, nella misura del 10 per cento del reddito dichiarato in tale periodo di imposta e, comunque, non inferiore ad euro 1.000.

2. Alle persone fisiche non destinatarie dell'indennità prevista dal comma 1 del presente articolo, in quanto prive di occupazione o iscritte ad istituti scolastici o universitari nell'anno 2019, è comunque garantita l'indennità minima di euro 1.000.

44. 01. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

ART. 46.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 non riguardano le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, sia la non opposizione al licenziamento.

1-ter. Fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, sono esentanti dal riprendere servizio presso la sede aziendale.

1-quater. I lavoratori di cui al comma 1-ter, ove non sia possibile l'espletamento della prestazione lavorativa anche solo parzialmente in modalità lavoro agile, in caso di sospensione o riduzione oraria accedono alle prestazioni di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto.

1-quinquies. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro ai sensi del comma 1-ter, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione con l'applicazione di un esonero contributivo del 50 per cento della quota a carico dell'azienda. Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dall'agenzia per il lavoro le somme corrispondenti all'esonero da questa ottenuto.

46. 2. Durigon, Garavaglia, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Restano salvi gli effetti dei licenziamenti di cui al comma 1 intimati con preavviso prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. Restano salvi gli effetti dei licenziamenti all'esito delle procedure di cui al comma 1, per i quali si sia raggiunto un accordo sindacale anche in forma telematica ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di interruzione dei rapporti con incentivo all'esodo su base volontaria.

46. 1. Angiola.

ART. 47.

Sostituire gli articoli 47 e 48 con il seguente:

Art. 47.

(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri diurni a carattere semiresidenziale, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, poli funzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e ad essi similari, nonché nei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e ad essi similari, qualunque ne sia la tipologia, per persone con disabilità, ivi comprese quelle con diagnosi dello spettro autistico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e per persone con disturbi mentali, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 o altra

successiva data disposta dalle competenti autorità. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al periodo precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissioni o di esclusione dalle medesime.

2. Gli enti locali, incluse le aziende sanitarie locali provvedono, avvalendosi anche degli enti gestori dei centri diurni in regime semiresidenziale di cui al primo comma e di concerto con essi, ad attivare interventi, servizi e prestazioni non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento e delle linee guida emanate dall'istituto superiore della sanità.

3. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e durante la sospensione delle attività di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche autorizzando gli enti, gestori che propongono specifici progetti ai fini del presente articolo e con particolare riferimento a quelli assistenziali, terapeutici e riabilitativi, col personale disponibile, ove possibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese in luogo idoneo a garantire distanziamento ed utilizzo esclusivo e contingentato degli spazi nel rispetto delle direttive sanitarie, con la preferenza per gli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sospesi. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente di concerto con gli enti gestori, tramite coprogettazioni con gli stessi enti, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessione, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 le persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, anziani ultrasessantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze.

5. Devono altresì essere garantiti dalla Protezione Civile e/o delle Pubbliche Amministrazioni sanitarie, la fornitura e la consegna dei dispositivi di protezione individuale a beneficio del personale degli enti erogatori nonché l'esecuzione dei tamponi agli operatori ed agli utenti dei servizi e delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, per effetto delle disposizioni del presente decreto o di altri provvedimenti regionali o locali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ovvero a riconoscere integralmente gli importi secondo quanto autorizzato oppure in base agli accordi e convenzioni sottoscritti o, in difetto, secondo la spesa dell'anno precedente. Il tutto al fine di garantire i livelli occupazionali e gli *standard* strutturali, organizzativi e tecnologici, nonché i necessari interventi di sanificazione e di incremento dei livelli di protezione individuale e collettiva. Fermo restando quanto corrisposto ai sensi del precedente periodo ed al fine di non penalizzare l'utenza titolare delle singole prestazioni è data facoltà alle Amministrazioni Regionali, una volta terminata la sospensione delle attività per COVID-19, di introdurre, di concerto con le Organizzazioni rappresentative degli enti erogatori, sistemi com-

pensativi di tutto o parte delle prestazioni sospese e di flessibilità dell'organizzazione dei servizi a tal fine.

7. Oltre a quanto dovuto secondo il comma precedente, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con un'ulteriore quota aggiuntiva, corrispondente ai servizi effettivamente prestati. Tali prestazioni possono essere rese anche nei confronti di utenti dei centri autorizzati/accreditati, ma non coperti da precedente contrattualizzazione.

8. I trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità cessano anche con effetto retroattivo dal momento dell'effettivo ricevimento da parte degli enti gestori dei pagamenti di cui al comma 2. In tal caso, gli enti gestori sono tenuti, anche rivalendosi sui lavoratori che abbiano ricevuto direttamente la prestazione, a restituire o conguagliare, entro 60 giorni, le corrispondenti somme. È data facoltà agli enti gestori di richiedere i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per la generalità dei propri dipendenti, o parte di essi, ove non rientranti tra le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti i pagamenti di cui al comma 3.

9. Rientrano tra le attività compensative a sostegno della lunga permanenza a domicilio per la persona con disabilità, le uscite dal proprio domicilio e/o comune di residenza insieme ad un accompagnatore che, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio sani-

tario nazionale, o con esso convenzionato, attestante che tale attività sia indispensabile per la tutela dell'equilibrio psico-fisico della persona con disabilità da allegare all'autocertificazione prevista per gli spostamenti fuori domicilio, assuma nella medesima autocertificazione anche la dichiarazione di responsabilità nell'impegnarsi a porre in essere tutti i prescritti accorgimenti a tutela della propria e dell'altrui salute, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio di COVID-19.

10. Al fine di prevenire il rischio isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 150 milioni per l'annualità in corso, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro *caregiver* familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai *caregiver* familiari, anche con una indennità *una tantum*. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa definita dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019.

11. Le regioni attivano tempestivamente una ricognizione sistematica delle eventuali condizioni e necessità sanitarie e assistenziali di persone anziane o con disabilità che vivono sole, di persone con disabilità che vivono con un *caregiver* familiare o con un assistente personale e avviano eventuali azioni di supporto o di sostegno anche in forma diretta indiretta attivando i servizi sanitari e sociali, anche

di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Attivano altresì verifiche su particolari esigenze sorte presso strutture residenziali che ospitano persone con disabilità o non autosufficienti, predisponendo eventuali adeguate soluzioni di ospitalità alternativa per profilassi o cura e ogni altro intervento utile. Per le finalità di cui al presente comma sono destinati alle regioni 100 milioni di euro da ripartire con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

47. 1. Locatelli, Vanessa Cattoi, Binelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e socio-sanitario aggiungere le seguenti: e nei Centri riabilitativi ambulatoriali.

Conseguentemente all'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e per persone con disabilità aggiungere le seguenti: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e socioassistenziali aggiungere le seguenti: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale;

al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale.

47. 2. D'Arrando, Bologna, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lapia, Loreface, Mammi, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Sut, Troiano, Donno, Torto.

Al comma 2, sostituire le parole: fino alla data del 30 aprile con le seguenti: fino alla data del 30 giugno e sostituire le parole: non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con le seguenti: è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.,

47. 3. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Bonus per persone con disabilità)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in concomitanza alle misure di restrizione della mobilità personale, è riconosciuta, con cadenza mensile, la corresponsione di un bonus pari ad euro 600 euro per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 35.000 annui, in cui è presente almeno un componente con disabilità riconosciuta in misura pari o superiore all'80 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2,5 miliardi per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

47. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 48.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 48.

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semi-residenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori e utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le presta-

zioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, a una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione di una ulteriore quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, in tutto o in parte dei trattamenti del Fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1.

48. 1. Noja, De Filippo, Rostan.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: Durante la sospensione dei servizi

educativi e scolastici di ogni ordine e grado, compresi i centri di formazione professionale, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie, socio-assistenziali, socio-educativo e socio-aggregativo in tutti i centri per anziani, per persone con disabilità e per minori, comunque siano denominati dalle normative regionali, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione, appalto o accreditamento, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dalle amministrazioni competenti tenendo conto delle diverse situazioni individuali a cui tali servizi si rivolgono e in particolare con particolare rilevanze ai minori con disabilità e agli anziani, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di sostenere economicamente la rete dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido d'infanzia, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera) e le scuole dell'infanzia afferenti a titolari privati accreditati e/o parificati, in considerazione dell'importanza sociale di detti servizi per le famiglie, è previsto un con-

tributo straordinario *una tantum* pari a euro 100 al mese per ogni posto bambino di cui alla capacità ricettiva delle strutture in oggetto a decorrere dal 5 di marzo 2020 e fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria collegata al COVID-19. »;

c) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* le pubbliche amministrazioni sono autorizzate *con le seguenti:* Durante la sospensione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono;

d) *il comma 3 è sostituito dal seguente:* 3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.;

e) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Le risorse impiegate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2, non costituenti corrispettivo di servizi effettivamente prestati sono rimborsate dallo Stato entro 2 mesi dal termine del dichiarato stato di emergenza, previa rendicontazione.

48. 4. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *con le seguenti:* di ogni ordine e grado.

48. 5. Lollobrigida, Montaruli, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni educative convertite in altra forma previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Potrà inoltre essere corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Gli enti locali potranno, infine, riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tendendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

* **48. 6.** Fragomeli, Topo, Pezzopane.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni educative convertite in altra forma

previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Potrà inoltre essere corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Gli enti locali potranno, infine, riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tendendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

* **48. 7.** Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

Sopprimere il comma 3.

48. 8. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Alle scuole paritarie private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di dare sostegno economico e finanziario, è riconosciuto, a copertura del mancato versamento delle

rette da parte dei fruitori, un contributo straordinario *una tantum* per il 2020 pari a 250 milioni di euro.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis* si provvede ai sensi dell'articolo 126.

48. 9. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e *11-bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi *5-bis* e *5-ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella

Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dai commi 263 a 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dai commi 212 a 221, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sodali anche su base volontaria;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con con-

tratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai

commi da 1 a 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031.

5. All'onere di cui al comma 4, pari ad euro 62,7 milioni per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono

adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

48. 01. Bergamini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Disposizioni in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo re-

stando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509, e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente.

48. 02. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Facoltà di proroga di contratti e convenzioni)

1. Sono in ogni caso prorogabili, una o più volte, sino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle normative in materia di contratti pubblici, tutti i seguenti atti qualora già scaduti o in scadenza prima di tale data:

a) contratti per la fornitura di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;

b) contratti che comportino l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) accreditamenti in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, fatto salvo il mantenimento, da parte degli enti accreditati, dei requisiti previsti per l'accreditamento;

d) convenzioni con enti del Terzo settore per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. È facoltà dell'ente pubblico che dispone la proroga di cui al comma 1 avviare un procedimento di coprogettazione per ridefinire l'oggetto delle attività al fine di adattarle ai nuovi bisogni e alle trasformazioni sociali connessi all'emergenza sanitaria.

3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 2 è possibile prevedere:

a) la ridefinizione di attività che abbiano dovuto essere sospese o modificate a causa dell'emergenza sanitaria;

b) lo spostamento di quote di *budget* su voci diverse da quelle originarie;

c) la sospensione di scadenze per la rendicontazione dei progetti e la previsione di modalità di rendicontazione semplificate;

d) la modifica, in termini di maggior favore per gli enti contraenti, dei tempi di liquidazione di corrispettivi o contributi, anche prevedendo l'anticipo parziale rispetto alle attività non ancora svolte.

3. Le proroghe di cui al comma 1 e l'eventuale riprogettazione delle attività da svolgere nelle modalità di cui ai commi 2 e 3 si svolgono a condizioni invariate, fatti salvi eventuali adeguamenti derivanti da rinnovi contrattuali e gli ampliamenti di attività derivanti dalle risorse di cui al comma 4.

4. Gli enti pubblici possono istituire fondi, gestiti in proprio o tramite un soggetto intermediario, da alimentare con risorse dello stesso ente, risorse di origine filantropica, risorse derivanti da fondi comunitari o da altre disponibilità, al fine di potenziare gli interventi relativi ad attività di interesse generale, comprese quelle prorogate ai sensi del presente articolo. Nel caso di disponibilità di risorse aggiuntive, le coprogettazioni di cui al comma 2 possono includere anche soggetti diversi.

48. 03. Lepri, Pezzopane.

ART. 49.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) per le aziende che alla predetta data non avessero con l'istituto di credito alcuna linea di credito è disposto in via automatica un credito pari al 5 per cento

del fatturato dell'anno 2019 con un minimo di euro 10.000 ed un massimo di euro 150.000. La percentuale di copertura è pari all'80 per cento per interventi di garanzia diretta. Tali interventi possono essere concessi anche in deroga alle normative bancarie vigenti.

49. 2. Zennaro.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e per le *start-up* innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, la percentuale di copertura è pari al 100 per cento in garanzia diretta.

49. 3. Zennaro.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera k), sostituire le parole: 3 mila con le seguenti: 10 mila.

49. 5. Zennaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per PMI si intende qualsiasi entità, a prescindere della forma giuridica rivestita, che svolga attività economica, comprese le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica, secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

49. 6. Lollobrigida, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49.1.

(Modifica operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis* le parole: « inadempienze probabili (UTP) » sono sostituite dalle seguenti: « *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27^{mo} aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” della Banca d'Italia, incluse le “sofferenze”, come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “scaduti” o “sconfinamenti” »;

b) al comma 6-*bis* le parole: « entro la data dell'11 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data del 1° marzo 2020 ».

49. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49.1.

(Estensione per le BCC di aderire a un sistema di tutela istituzionale)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome

di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso. ».

2. All'articolo 150-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* sono aggiunte, dopo le parole: « anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente », le seguenti: « o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del presente decreto a cui aderisce l'emittente »; e dopo le parole: « della sin-

gola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo », le seguenti: « bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale »;

b) al comma 4-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile. »;

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 ».

3. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575

del 2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. ».

4. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 37, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Una quota fino a un massimo del dieci per cento degli utili netti annuali può essere corrisposta al sistema di tutela istituzionale a cui la banca di credito cooperativo aderisce. »

5. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-ter, è aggiunto il seguente:

« Art. 37-ter. 1.

(Trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi in sistemi di tutela istituzionale)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i mede-

simi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni *standard* organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo e fornisce indirizzi vincolanti in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore è sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; *b)* comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti parte-

cipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5 ».

49. 02. Zennaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49.1.

(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del *Made in Italy* all'estero, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di

progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.

4. Entro trenta giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di *marketing* finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.

49. 03. Rachele Silvestri, De Toma.

ART. 49-bis.

Dopo l'articolo 49-bis, aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.

(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, come individuate ai

sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che siano state disdette, in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

2. Si applicano le disposizioni del medesimo articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019. La misura è riconosciuta nei limiti delle somme stanziare per l'anno 2020.

49-bis. 01. Fiorini, Porchietto.

ART. 50.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 dopo le parole: « comma 499 » sono aggiunte le seguenti: « L'azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:

a) ID Codice identificativo;

b) numero di protocollo;

c) copia *e-mail* della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.

Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procede all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo »;

b) al comma 497 dopo le parole: « comma 499 » sono aggiunte le seguenti: « L'obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'inden-

nizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:

a) ID Codice identificativo;

b) numero di protocollo;

c) copia *e-mail* della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente ».

1-bis. Gli indennizzi e i relativi anticipi di cui al presente articolo sono liquidati a seguito della delibera della Commissione tecnica in esito al completamento dell'esame istruttorio. Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario dell'indennizzo di cui all'articolo 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre del 2000 ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, nonché quelli relativi all'importo pagato sono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza. Nel caso di falsità, l'Agenzia delle entrate, oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, è autorizzata a procedere con il recupero delle somme pagate dal Fondo indennizzo risparmiatori attraverso l'Agenzia della Riscossione.

50. 2. Zanettin, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 dopo le parole: « comma 499 » sono aggiunte le seguenti: « L'azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:

a) ID Codice identificativo;

b) numero di protocollo;

c) copia *e-mail* della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.

Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procede all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo »;

b) al comma 497 dopo le parole: « comma 499 » sono aggiunte le seguenti: « L'obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:

a) ID Codice identificativo;

b) numero di protocollo;

c) copia *e-mail* della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.

Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo; in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio ».

50. 1. Zanettin, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 502-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I cittadini residenti nel territorio della Re-

pubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000:

la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;

che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;

di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018.

La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti.

Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ex articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.

Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501 ».

50. 3. Grimaldi, Donno, Raduzzi, Martin-ciglio.

ART. 51.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111. ».

51. 1. Mancini, Pezzopane.

ART. 54.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire le parole:* Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge *con le seguenti:* Per l'anno 2020;

b) *alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente:* La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa sempre e comunque anche a mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali non sia ripreso il regolare ammortamento delle rate.

54. 7. Marrocco, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: 9 mesi con le seguenti: 12 mesi;

b) al comma 1, lettera a):

1) dopo le parole: « ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti » aggiungere le seguenti: « , ivi compresi quelli che svolgono l'attività o la professione in forma associata nell'ambito di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, »;

2) sostituire le parole: « un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato » con le seguenti: « un calo dei propri compensi incassati, superiore al 25 per cento dei compensi incassati ».

54. 1. Angiola.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere le seguenti: e successive disposizioni di attuazione;

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) per l'accesso al Fondo non è richiesto che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno.

54. 3. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1991, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: 21 febbraio 2020 aggiungere le seguenti: rispetto alla media trimestrale dell'anno 2019, dopo le parole: della do-

manda aggiungere le seguenti: e il 21 febbraio 2020 e sopprimere le parole: del fatturato dell'ultimo trimestre 2019;

al comma 2, dopo le parole: intermediari bancari o finanziari aggiungere le seguenti: per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di un immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale;

alla rubrica, dopo le parole: Fondo Gasparrini aggiungere le seguenti: ed estensione dei benefici del Fondo ai mutui accessi da persone fisiche esercenti arti e professioni per l'acquisto di immobili di categoria catastale A/10.

54. 4. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di « credito al consumo », rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio.

54. 5. Lollobrigida, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che si tro-

vino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

54. 2. Mancini, Pezzopane.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 400.000 con le seguenti: 500.000.

54. 6. Maria Tripodi, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

b-ter) il limite di importo erogato di 250.000 euro, previsto dal requisito soggettivo di accesso al Fondo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riferito all'importo residuo del mutuo alla richiesta di sospensione di cui all'articolo 2, comma 476, della citata legge.

54. 8. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La sospensione del pagamento delle rate dei mutui è comprensiva di quota capitale e interessi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 800 milioni.

54. 9. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento e le parole: sul debito residuo con le seguenti: sulla sorte capitale residua.

54. 11. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, sostituire le parole: sul debito residuo con le seguenti: sulla sorte capitale residua.

54. 10. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007 sono ammessi tutti i mutui contratti entro la data del 17 marzo 2020.

54. 12. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 54-*quater*.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 54-*quater*.

(Interventi a sostegno della liquidità di famiglie e imprese e di contrasto al fenomeno dell'usura)

1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.

2. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e sino a un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14.

5. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime

dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, risultante alla data del 30 giugno 2020.

54-quater. 1. Francesco Silvestri, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Davide Aiello, Ascari, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Salafia.

Dopo l'articolo 54-quater, aggiungere il seguente:

Art. 54-quinquies.

(Sospensione mutui per alberghi e strutture estive)

1. È concessa, a richiesta, la sospensione del pagamento delle rate di mutui concessi per l'acquisto ovvero la ristrutturazione di immobili adibiti a strutture alberghiere e ricettive, per un periodo di 9 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1 il pagamento delle rate riprende dal versamento della prima rata non pagata con conseguente slittamento di tutte le rate successive.

3. Ai mutuanti è riconosciuto un indennizzo a seguito dei mancati introiti di cui al presente articolo nel limite complessivo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del comma 3.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

54-quater. 01. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 54-quater, aggiungere il seguente:

Art. 54-quinquies.

1. Per l'anno 2020, è sospesa l'esecuzione degli accordi di composizione, dei piani del consumatore e delle procedure di liquidazione di cui agli articoli 12, 12-bis e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, pendenti presso i competenti tribunali alla data del 31 dicembre 2019.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

54-quater. 02. Zanettin.

Dopo l'articolo 54-quater, aggiungere il seguente:

Art. 54-quinquies.

(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura « Resto al sud »)

1. Per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n. 174, del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, e i pagamenti delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.

54-quater. 05. Bellachioma, Cantalamezza, Castiello, D'Eramo, Furguele, Sasso, Tateo, De Martini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 54-quater, inserire il seguente:

Art. 54-quinquies.

(Misure a sostegno delle vittime delle richieste estorsive)

1. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza ap-

plicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. ».

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

54-quater. 03. Verini, Pellicani, Pezzone.

(Inammissibile)

ART. 55

Al comma 1, capoverso « Art. 44-bis » sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1:

all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: « frutto tramite » con le seguenti: « trasformato in »;

all'alinea, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: « In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito. »;

sostituire le parole: « data di efficacia », ovunque ricorrano, con le seguenti: « data di efficacia giuridica »;

alle lettere *a)* e *b)* sostituire la parola: « trasformabili » con la seguente: « trasformate »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito

complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

al comma 2 sostituire le parole: Essi possono essere utilizzati *con le seguenti:* A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati;

al comma 3:

al secondo periodo, dopo le parole: « deve essere esercitata » aggiungere le seguenti: « tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016 ».

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. »;

al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti ».

55. 2. Mancini, Fragomeli, Topo, Buratti, Pezzopane.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso « Art. 44-bis », alinea, dopo le parole: « credito d'imposta alla data della cessione », inserire le seguenti: « ; interessi passivi e oneri finanziari assimilati non ancora computati in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione »;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, relativi alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. In caso di partecipazione al consolidato fiscale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora una società partecipante ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, è anche possibile trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti di cui al comma 1, diversi dalle eccedenze del rendimento nozionale, realizzati da altri soggetti partecipanti al consolidato, purché non anteriormente all'ingresso nel consolidato medesimo. Nel caso di cui al periodo precedente, il credito d'imposta può essere unicamente utilizzato, senza limiti d'importo, per la liquidazione dell'imposta di gruppo a norma dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

55. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis

(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui

risultati accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

55. 01. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,

D'Attis, Paolo Russo, Spena, Ruffino, Giacometto.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis

(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011.

55. 02. Lollobrigida, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Cessione dei crediti d'imposta erariali)

1. I crediti di imposta richiesti a rimborso divenuti certi, liquidi ed esigibili, ma non ancora liquidati, iscritti nelle sezioni erario delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA, delle denunce periodiche o provenienti da istanze di rimborso, possono essere ceduti, ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, dalla data di accertamento degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate provvede a contabilizzare gli importi di cui al comma 1 del presente articolo in una sezione apposita del cassetto fiscale del contribuente il quale ha facoltà di utilizzare il saldo attivo del credito quale corrispettivo per il pagamento delle fatture elettroniche di cui è destinatario e previo consenso del fornitore.

3. La cessione del credito di cui al comma 2 è consentita entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi disciplinati dall'articolo 43-bis, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 1997, n. 384, e dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli contribuenti titolari di partita IVA. Il presente articolo non si applica ai soggetti identificati nell'elenco dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2020.

55. 03. Ruggiero, Donno, Martinciglio.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Incentivo all'aggregazione tra banche di medie e piccole dimensioni e scissioni bancarie)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

5. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

55. 04. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

ART. 56.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Al fine di sostenere le attività *aggiungere le seguenti:* professionali ed.

Conseguentemente:

al comma 5 dopo le parole: aventi sede in Italia *aggiungere le seguenti:* non-

ché i professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 101 Tfu;

alla rubrica, dopo le parole: Misure di sostegno finanziario *aggiungere le parole:* ai professionisti.

56. 2. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea dopo le parole:* attività imprenditoriali *aggiungere le seguenti:* e professionali;

2) *alle lettere a), b) e c), sostituire le parole:* 30 settembre 2020, ovunque ricorrono, *con le seguenti:* 30 marzo 2021.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi compresi gli esercenti arti e professioni, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

56. 1. Angiola.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, *inserire le seguenti:* e le scuole paritarie.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, e alle scuole paritarie colpite dall'epidemia di COVID-19).

56. 6. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: le imprese come definite dal comma 5, *aggiungere le seguenti:* gli organismi di inve-

stimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19).

56. 7. Cattaneo, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: , nonché le strutture extralberghiere organizzate anche non in forma d'impresa secondo la legislazione vigente.

56. 14. Trano.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: fino al 30 settembre 2020 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020;

b) alla lettera b), sostituire le parole: prima del 30 settembre 2020 con le seguenti: prima del 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: sino al 30 settembre 2020 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2020;

c) alla lettera c), sostituire le parole: prima del 30 settembre 2020 con le seguenti: prima del 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: sino al 30 settembre 2020 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56. 4. Cunial, Giannone.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: fino al 30 settembre 2020 inserire le seguenti: alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020;

b) alla lettera c) le parole: 30 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000 a euro 50.000 per ogni singola violazione accertata.

56. 3. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: È facoltà delle imprese

richiedere la sospensione anche dei pagamenti dovuti da entrambe le parti per i contratti derivati a copertura dei rischi di tasso eventualmente esistenti in relazione a tali prestiti;

b) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: Per gli eventuali contratti derivati a copertura dei rischi di tasso, in relazione ai mutui e finanziamenti per i quali sono sospesi i rimborsi in conto interessi, è facoltà delle imprese richiedere la sospensione sino al 30 settembre 2020 dei pagamenti dovuti da entrambe le parti.

* **56. 5.** Fragomeli, Topo, Buratti, Pezzone.

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: È facoltà delle imprese richiedere la sospensione anche dei pagamenti dovuti da entrambe le parti per i contratti derivati a copertura dei rischi di tasso eventualmente esistenti in relazione a tali prestiti;

b) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: Per gli eventuali contratti derivati a copertura dei rischi di tasso, in relazione ai mutui e finanziamenti per i quali sono sospesi i rimborsi in conto interessi, è facoltà delle imprese richiedere la sospensione sino al 30 settembre 2020 dei pagamenti dovuti da entrambe le parti.

* **56. 16.** Zennaro, Berardini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese le cui esposizioni debitorie siano, al momento della data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

56. 12. Rospi.

Al comma 4, dopo le parole: comma 2 aggiungere la seguente: anche e sopprimere la parola: non.

56. 13. Rospi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti.

56. 8. Squeri, Mandelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese, qualora aventi sede in Italia, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché tutte le cooperative sociali.

56. 9. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese che svolgono attività di noleggio di veicoli non aventi i requisiti di cui al comma 5 relativamente alle esposizioni debitorie su veicoli concessi a noleggio alle Imprese di cui al comma 5. Il beneficio è subordinato alla sospensione delle rate di noleggio a favore delle medesime imprese di cui al comma 5.

56. 15. Colletti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese che svolgono attività di noleggio di veicoli non aventi i requisiti di cui al comma 5, relativamente alle esposizioni debitorie su veicoli concessi a noleggio alle Imprese di

cui al comma 5. Il beneficio è concesso previa attestazione della disponibilità delle richiedenti a estendere a loro volta alle Imprese di cui al comma 5 la medesima misura di cui al comma 2.

* **56. 10.** Sarro.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese che svolgono attività di noleggio di veicoli non aventi i requisiti di cui al comma 5, relativamente alle esposizioni debitorie su veicoli concessi a noleggio alle Imprese di cui al comma 5. Il beneficio è concesso previa attestazione della disponibilità delle richiedenti a estendere a loro volta alle Imprese di cui al comma 5 la medesima misura di cui al comma 2.

* **56. 11.** D'Ettore.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Misure a sostegno della liquidità delle imprese di intermediazione immobiliare)

1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi sino al 31 dicembre 2020 i versamenti relativi all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

56. 01. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Misure per gli organismi di investimento collettivo del risparmio colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 si applicano altresì alle operazioni finanziarie descritte al medesimo articolo 56, comma 2, che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale e che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. Le previsioni di cui all'articolo 56 trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili aventi destinazione d'uso non residenziale affetti dalle suddette misure contenitive.

56. 02. Cattaneo, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

e fino alla fine della durata dello stato di emergenza, sono sospese le commissioni interbancarie applicate al prelievo automatico di contante.

56. 03. Elvira Savino.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Il procedimento di protesto di cambiali e assegni – emessi da imprese, società, partite IVA nel periodo antecedente i centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti l'emissione di nuovi titoli nel medesimo periodo.

56. 04. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Strumenti finanziari regionali nel settore agroalimentare)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nel settore agroalimentare nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari

è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

56. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Moschioni, Panizzut.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da « COVID-19 », gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato

nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.

56. 06. Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese)

1. Alle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è utilizzato a compensazione per gli adempimenti fiscali relativi al versamento di imposte, contributi e tasse dell'anno 2020.

2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.

3. Sulla base dell'importo residuo al 1° gennaio 2021 nel cassetto fiscale si calcola il finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto. Detto finanziamento è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo, prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero minimo di rate non inferiore a cinque.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

56. 07. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Mutui agevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 sono riferite a tutto il territorio nazionale e si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

56. 08. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Misure a sostegno delle scuole dell'infanzia private)

1. Gli enti privati gestori, in qualsiasi forma, di scuole dell'infanzia provvedono al rimborso a favore degli utenti, e su richiesta dei medesimi, dei corrispettivi versati per la frequenza durante il periodo di interruzione dell'attività scolastica per effetto dei provvedimenti relativi al contenimento del contagio da COVID-19.

2. Agli enti gestori è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei rimborsi previsti dal comma 1.

56. 09. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Abolizione dell'IRAP per le Cooperative Sociali)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

« *d*) le cooperative sociali ».

56. 010. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Tavolo tecnico per l'individuazione e la definizione di meccanismi per facilitare l'accesso al credito delle cooperative sociali)

1. Al fine di individuare e definire misure che consentano alle Cooperative

Sociali un più semplice accesso al credito è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico con la partecipazione di organismi di rappresentanza di tali enti e delle istituzioni bancarie e creditizie. Il tavolo si occuperà, in particolare, dello studio di un sistema di *rating* specificamente dedicato alla realtà delle Cooperative Sociali che sia in grado di descrivere, tenendo conto delle peculiarità del settore, la solidità ed il merito creditizio di tali enti.

56. 011. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono a loro scelta:

a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle Entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate;

b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'ammini-

strazione finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via Pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'impresa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto.

56. 012. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 57.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Misure di rilancio per le aziende)

1. I commi da 634 a 676 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono abrogati.

57. 01. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, non si dà luogo alla dichiarazione di fallimento quando l'insolvenza è determinata da causa di forza maggiore.

57. 02. Zanettin.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: « 1° settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 febbraio 2022 ».

57. 03. Lollobrigida, Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Disposizioni volte a tutelare le imprese operanti in settori di rilevanza strategica e le aziende rilevanti nella produzione nazionale)

1. Al fine di tutelare le imprese nazionali attive nei settori di rilevanza strategica, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e quelle nei settori sottoposti alla normativa vigente sul « Golden power » da scalate ostili o da operazioni di speculazione connesse alla grave crisi sociale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata, anche in deroga a ogni limite statutario, ad acquistare titoli, obbligazioni e capitale sociale delle suddette imprese e, su indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aziende il cui marchio sia stato definito « marchio storico » nonché di quelle di alto valore per le filiere produttive italiane, al fine di preservarne la produzione in Italia.

2. Le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai fini delle opera-

zioni di cui al comma 1 sono assistite dalla garanzia dello Stato, nella misura dell'80 per cento. A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla vendita dei titoli, delle obbligazioni ovvero del capitale sociale acquisiti ai sensi del presente articolo, entro tre anni dalla data della loro acquisizione, in modo da non alterare le normali condizioni di concorrenzialità nel mercato.

57. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

ART. 59.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei Rischi e ai Sistemi di informazioni creditizie)

1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpiti dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza o epidemiologica da COVID-19 attraverso un più efficace e agevole accesso al credito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese da parte degli intermediari partecipanti alla centrale dei rischi tutte le segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca D'Italia, denominato « Centrale dei rischi », di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del

29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 – Centrale dei rischi.

2. Fino al termine di cui al comma 1, sono altresì sospese tutte le segnalazioni a sofferenza in tutti gli altri Sistemi di informazioni creditizie (SIC) del quale fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

59. 01. Berardini, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas, De Girolamo, Zennaro, Donno, Serritella, Torto.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese colpite dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

59. 02. Berardini, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Valascas, De Girolamo, Zennaro, Donno, Serritella, Torto.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Proroga della validità dei titoli di credito)

1. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie e la penale, previste rispettivamente dagli articoli 2, 5 e 3 della legge 15 dicembre 1990 n. 386;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 3, è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è prorogato al giorno successivo alla data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio;

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati e, ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio.

2. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole: « 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2020 ». ' *

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

59. 03. Casciello, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire

e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell’accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell’autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati « società cessionarie », da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati « soggetti cedenti », quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato « debitore », sia una persona fisica o un’impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell’ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posi-

zioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall’ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all’atto dell’acquisto del credito, ovvero dall’ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l’estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l’avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l’indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L’esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l’impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo

di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

59. 04. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per

l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.

2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata

e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo

del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.

59. 05. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 60.

Sopprimerlo.

60. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 60.

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati sino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La proroga di cui al comma 1 è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

3. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di trentasei rate mensili di pari importo dalla data del diciottesimo mese successivo alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'articolo 126, comma 4.

60. 2. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I versamenti di cui al comma 1 possono essere integrati senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020.

60. 3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

(Riduzione compensata della tassa automobilistica)

1. Per l'anno 2020 le regioni possono stabilire una riduzione della tassa automobilistica di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino a un massimo del 10 per cento ulteriore rispetto al limite minimo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, anche graduando la riduzione rispetto a specifici tipologie o utilizzi dei veicoli. Lo Stato provvede alle minori entrate di cui al presente comma nella misura massima di 340 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei provvedimenti di riduzione della tassa automobilistica da queste adottati entro il mese di settembre 2020. Nei casi in cui la tassa automobilistica per l'anno 2020 sia stata in tutto o in parte pagata, la riduzione adottata dalla regione è scomputata dai successivi pagamenti. Le regioni regolano, con proprie norme, l'applicazione dell'agevolazione nei casi di acquisto o cessione o radiazione dal Pubblico registro dei veicoli.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportarle occorrenti variazioni di bilancio.

60. 01. Giacometto.

ART. 61.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto ».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole: « 24 e 29 » sono sostituite dalle parole: « 24, 25 e 25-bis ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

61. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020;

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nel mese di marzo con le seguenti: nei mesi da marzo ad ottobre;

al comma 4, sostituire le parole: maggio 2020 ovunque ricorrano con le seguenti: ottobre 2020.

61. 3. Della Frera, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 maggio 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: dal mese di maggio 2020 con le seguenti: dal mese di dicembre 2020;

al comma 5, sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: giugno 2020 con le seguenti: dicembre 2020.

61. 4. Rospi.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020;

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 con le seguenti: nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020;

al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 con le seguenti: entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizza-

zione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020;

sopprimere il comma 5.

61. 1. Angiola.

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) le imprese agricole.

61. 5. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) soggetti che gestiscono servizi di call center sul territorio nazionale;

61. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e nel relativo indotto.

61. 7. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

t-bis) imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

61. 8. Palmieri, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Al comma 3, dopo la parola: turistico-ricettive inserire le seguenti: e turistico-ricreative.

61. 9. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1° gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. *con le seguenti:* a far data dal 1° gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.

61. 10. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti entro il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

61. 11. Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Fondo a sostegno delle scuole paritarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato « Fondo per la parità scolastica », con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 126, comma 4.

61. 01. Rampelli, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)

1. Sono sospesi:

a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione europea che operano nel ter-

ritorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

61. 02. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

ART. 62.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « 31 maggio 2020 » con le seguenti: « 30 giugno 2020 »;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. »;

c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effet-

tuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato ».

2. Al comma 2:

a) all'alinea sostituire le parole: « 31 marzo 2020 », con le seguenti: « 31 maggio 2020 ».

sostituire le parole: « 23 e 24 » con le seguenti: « 24, 25, 25-*bis*, e 25-*ter* »;

al comma 5, sostituire le parole: « entro il 31 marzo 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 » con le seguenti: « entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 »;

al comma 6 sostituire le parole: « 30 giugno 2020 », con le seguenti: « 30 settembre 2020 »;

b) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« 6-*bis*. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

6-*ter*. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, è abrogato ».

62. 1. Angiola.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: « Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini di

versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati, nonché i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020 »;

b) al comma 6, dopo le parole: « Gli adempimenti » aggiungere le seguenti: « e i versamenti »;

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il termine di cui alla nota II-*bis* dell'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, commi 4 e 4-*bis*, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

62. 4. Lollobrigida, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La medesima sospensione si applica ai soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto.

62. 6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

« In relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta

ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020 ».

b) al comma 6, dopo le parole: « Gli adempimenti » aggiungere le seguenti: « ed i versamenti ».

* **62. 5.** Cortelazzo, Mazzetti, Giacometto.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

« In relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020 ».

b) al comma 6, dopo le parole: « Gli adempimenti » aggiungere le seguenti: « ed i versamenti ».

* **62. 3.** Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1° novembre 2020.

62. 7. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. »

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

« 6-bis. In deroga alla vigente normativa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ed in considerazione della situazione emergenziale sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette, può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.

6-ter. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi ».

62. 2. Lollobrigida, Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

62. 11. D'Attis.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2 milioni di euro *con le seguenti:* 5 milioni di euro.

62. 9. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, alinea, sostituire le parole: « tra l'8 marzo e il 31 marzo », con le seguenti: « tra l'8 marzo ed il 31 maggio »;

al comma 5, sostituire le parole: « entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 » con le seguenti: « entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi »;

al comma 6, sostituire le parole: « entro il 30 giugno 2020 » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».

62. 8. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 23 e 24 *con le seguenti:* 23, 24, 25 e 25-bis.

62. 10. Anna Lisa Baroni, Fitzgerald Nisoli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 30 settembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 16 dicembre 2020. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale, sono escluse per il versamento del primo acconto e sono ridotte alla metà per il versamento del secondo acconto.

2-ter. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Resta ferma, in tal caso, la scadenza del versamento della prima rata delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Resta, parimenti, fermo il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Conseguentemente, all'articolo 126 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

62. 12. Porchietto, Fiorini, Perego Di Cremona.

Al comma 3, sostituire le parole: Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, con le seguenti: Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

62. 13. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

62. 14. Buompane, Donno, Adelizzi, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zordan.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese di commercio su suolo pubblico sono rinviate al 1° gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15

del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la relativa applicazione di cui al provvedimento della Agenzia delle entrate prot. n. 739122/2019;

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

« 1180. Al fine di garantire che le procedure per assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2022 è prorogato fino a tale data ».

62. 15. Fassina.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La sospensione degli adempimenti di cui al presente articolo si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.

6-ter. Ai sensi del comma 6-bis, sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti:

a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;

b) associazioni *pro-loco* che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolato

tivo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale IVA ed imposte dirette ai sensi della legge n. 398 del 1991;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995;

d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

e) *Onlus*, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;

f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

6-quater. Sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a trasmettere i propri dati all'Agenzia delle entrate con modalità semplificate:

a) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;

b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;

d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 361 del 2000;

e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

f) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di eser-

cizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

g) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

h) l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;

i) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;

m) le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.

62. 23. Fassina, Muroni, Tabacci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A sostegno delle famiglie, è sospeso il versamento dei contributi e delle rate universitarie per il corrente anno accademico. Per il pagamento dei canoni di affitto degli studenti fuori sede, provvisti di un regolare contratto di affitto ed in regola con gli esami universitari o di *master*, sono previste detrazioni *una tantum* pari a euro 1.000.

62. 16. Scoma, Germanà.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

62. 17. Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « stipulati nell'anno 2019, » sono soppresse.

* **62. 18.** Lollobrigida, Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « stipulati nell'anno 2019, » sono soppresse.

* **62. 21.** Mazzetti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

** **62. 19.** Ruffino, Mazzetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

** **62. 20.** Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi per tutta la durata della crisi legata all'emergenza della diffusione del COVID-19 e per i dodici mesi di calendario che seguono.

62. 22. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Contributo straordinario ai comuni della Zona Rossa Covid della Regione Abruzzo)

1. Ai comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Civitella Casanova, Elice, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, per l'anno 2020 è previsto un contributo straordinario di euro 300.000. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

62. 01. Zennaro, Berardini, Colletti, Pezopane.

Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.

(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per detto immobile relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor

numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

62. 02. Marrocco, Nevi, Aprea, Casciello, D'Attis, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Etore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

62. 03. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Sospensione dei termini di scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva)

1. Nei riguardi dei soggetti residenti sul territorio nazionale, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dall'11 marzo 2020 al 30 giugno 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

62. 04. D'Ettore, Mugnai, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.

62. 05. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacomo, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, sono individuati i territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1.

3. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZE5, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici, insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata della ZES.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

62. 06. Frassini, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitano, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Ribolla, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Mor-

rone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Gava.

ART. 62-bis.

Sostituire l'articolo 62-bis con il seguente:

Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio nel tempo, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 «Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone», al decreto dirigenziale 17 aprile 2012 «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune» e del decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi» e del decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativo alle scadenze revisionali di ascensori e scale mobili, sono prorogati di dodici mesi, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

* **62-bis. 2.** Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire l'articolo 62-bis con il seguente:

Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio nel tempo, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 «Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone», al decreto dirigenziale 17 aprile 2012 «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto dirigenziale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune» e del decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi» e del decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativo alle scadenze revisionali di ascensori e scale mobili, sono prorogati di dodici mesi, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

* **62-bis. 3.** Bergamini.

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. I termini di adempimento dei piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le

scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.

6-ter. La sospensione di cui al comma 6-bis produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33 per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.»

62-bis. 04. Berardini, Rizzone, De Girolamo, Zennaro, Serritella.

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)

1. I termini di adempimento dei piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.

2. La sospensione di cui al comma 1 produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una

riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33 per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.

62-bis. 02. Berardini, Rizzone, De Girolamo, Zennaro, Serritella.

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore)

1. Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l'onere probatorio dell'impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure limitative e/o restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

62-bis. 06. Meloni, Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore

in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.

62-bis. 01. Angiola.

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Disposizioni in materia di DURC)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali, derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva in tutti i settori in cui lo stesso è richiesto.

62-bis. 03. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Proroga dei termini relativi al cambio delle gomme invernali dei veicoli in relazione all'emergenza COVID-19)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, la circolazione dei veicoli che montano pneumatici invernali è autorizzata fino al 15 giugno 2020.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, autorizza le disposizioni di cui al comma 1.

62-bis. 05. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Articolo 62-ter.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)

1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i versamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

62-bis. 07. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Esenzione fiscale e contributiva straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)

1. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo

compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 e successive modificazioni.

3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 15 maggio 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a dodici mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 3, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

62-bis. 08. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 62-bis, aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del costante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono abrogati i commi 1, 3-bis e 14 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

62-bis. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

(Inammissibile limitatamente al comma 2)

Dopo l'articolo 62-bis, aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

2019, n. 157, è differita al 1° gennaio 2021.

62-bis. 010. Novelli.

(Inammissibile)

ART. 63.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.

4-ter. Il beneficio di cui al comma 4-bis, è aggiuntivo alle misure di favore previste dal presente decreto, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

4-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-bis, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

* **63. 1.** Bagnasco, Bond, Versace, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Maria Tripodi, Paolo Russo, Calabria, Spina, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacommetto, Labriola.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.

4-ter. Il beneficio di cui al comma **4-bis**, è aggiuntivo alle misure di favore previste dal presente decreto, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

4-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma **4-bis**.

4-quinquies. All'onere derivante dal comma **4-bis**, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

* **63. 2.** Bagnasco, Bond, Versace, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

(Pensionamento anticipato del personale sanitario addetto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. È consentito, a domanda, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario addetto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un anticipo di età, rispetto al requisito anagrafico di accesso

alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, pari a dodici mesi.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cento».

63. 01. Siracusano, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

63. 03. Belotti, Garavaglia, Bordonali, Guidesi, Locatelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Gava, Tomasi, Parolo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per servizi ricettivi e ricreativi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250 per persona e nel limite di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistiche, ubicate nel territorio dello Stato, che esercitano attività ricettive, termali e balneari e dai parchi a tema e acquatici. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

63. 04. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« Art. 15-bis.

(Detrazione per servizi ricettivi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta. ».

63. 02. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

ART. 64.

Sostituire l'articolo 64 con il seguente:

Art. 64.

(Sanificazione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è corrisposto un contributo diretto da parte dello Stato per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, pari alle spese a tal fine sostenute e documentate.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, e per una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

64. 1. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e ai condomini è riconosciuto, per il periodo d'imposta

2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per le spese di sanificazione.

*** 64. 2.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e ai condomini è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per le spese di sanificazione.

*** 64. 3.** Labriola, Mazzetti.

Al comma 1, dopo le parole: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione *inserire le seguenti:* e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti del terzo settore.

64. 5. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Parolo.

Al comma 1 sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 100 per cento.

64. 4. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

64. 6. Melilli, Pezzopane.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto e l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del cento per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

64. 01. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per

le spese documentate sostenute dai singoli cittadini per l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personali spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

64. 02. Maschio, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 65.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 65.

(Sostegno alle imprese e alle professioni in materia di locazioni)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 nella misura del 40 per cento. Per il restante 60 per cento dell'importo ai locatori è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti d'affitto di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/6 e D/8, nonché agli affitti di azienda o di parte d'azienda.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

65. 3. Lollobrigida, Caiata, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti conduttori di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, possono avvalersi della facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore.;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2.1. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di inadempimento del conduttore.

65. 4. Nardi, Benamati, Bonomo, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane.

Apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa economiche o commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese corrisposto in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nella categoria catastale C/1 nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.;

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2.1. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.

2.2. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di:

a) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone;

b) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto;

c) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978;

sostituire la rubrica con la seguente:
Credito d'imposta per botteghe e negozi e fabbricati strumentali.

65. 5. Cattaneo, Prestigiacomio, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti

restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda.

65. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa e agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili relativo al mese di marzo 2020.

65. 12. Mazzetti, Ruffino.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

dopo le parole: attività d'impresa *aggiungere le seguenti:* , arti o professioni;

sostituire le parole: del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 *con le seguenti:* dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività;

sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali.

65. 1. Angiola.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

dopo le parole: soggetti esercenti attività di impresa *aggiungere le seguenti:* ed esercenti attività professionale;

sostituire le parole: relativo al mese di marzo 2020 *con le seguenti:* per un periodo pari a 6 mensilità;

dopo le parole: categoria catastale C/1 *aggiungere le seguenti:* e categoria A/10;

alla rubrica dopo le parole: Credito d'imposta per *aggiungere le seguenti:* canoni di locazione di e *dopo la parola:* negozi *aggiungere le seguenti:* e studi professionali Cat. A/10.

65. 13. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

dopo le parole: attività d'impresa *aggiungere le seguenti:* , ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , C/3, A/10 e D/2.

65. 14. Moretto, Mor, D'Alessandro.

Al comma 1, dopo le parole: dell'ammontare del canone di locazione, *inserire le seguenti:* corrisposto, ivi incluso il canone relativo ai contratti di affitto di aziende, e, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi nonché alla somministrazione di alimenti e bevande.

65. 7. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

sostituire le parole: , relativo al mese di marzo 2020, *con le seguenti:* ,

anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti;

sostituire le parole: di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 *con le seguenti:* in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8;

al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *aggiungere le seguenti:* a decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione;

alla rubrica sostituire le parole: botteghe e negozi *con le seguenti:* immobili adibiti ad attività commerciali.

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di 570 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente

disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

65. 15. Porchietto, Fiorini, Perego Di Cremona.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: rientranti nella categoria catastale C/1 *con le seguenti:* rientranti nelle categorie catastali A/10 e C/1;

al comma 2, sostituire le parole: agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 *con le seguenti:* all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 nonché alle attività professionali di cui al predetto decreto e ai servizi di cui al medesimo allegato 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio ministri 10 aprile 2020.

65. 11. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: rientranti nella categoria catastale C/1 *con le seguenti:* nei quali si esercitano attività commerciali o professionali individuate mediante l'iscrizione presso la relativa Camera di commercio o albo professionale.

Conseguentemente:

alla rubrica sostituire le parole: botteghe e negozi *con le seguenti:* gli immobili adibiti ad attività commerciali o professionali.

all'articolo 126, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato

dall'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

65. 16. Spina.

Al comma 1, sostituire le parole: rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: rientranti nelle categorie catastali C/1 e C/3.

65. 9. Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, dopo le parole: immobili rientranti nella categoria catastale C/1 aggiungere le seguenti: e nella categoria catastale PS.

65. 8. Battilocchio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e E/1.

Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.

65. 10. Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il beneficio previsto dal comma 1 è altresì esteso ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia paritarie.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per botteghe, negozi, servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie.

65. 17. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

1-ter. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono soppresse.

*** 65. 18.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

1-ter. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono soppresse.

*** 65. 21.** Mazzetti, Cortelazzo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti da persone fisiche o da enti e società di qualsiasi tipo a far data dal 1° marzo 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica, per le persone fisiche anche se esercenti attività di

impresa, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *n-bis*), del decreto medesimo, e la tassazione ordinaria per gli altri soggetti.

65. 20. Giacometto, Mazzetti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

65. 19. Mazzetti, Cortelazzo.

(Inammissibile)

Al comma 2, dopo le parole: 11 marzo 2020 aggiungere le seguenti: , salvo che tali attività non dimostrino, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, una riduzione del fatturato non inferiore al 60 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 36 milioni di euro per l'anno 2020.

65. 23. Giacometto, Nevi.

Al comma 2, dopo le parole: 11 marzo 2020 aggiungere le seguenti: , salvo che tali attività non dimostrino, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, una riduzione del fatturato non inferiore al 75 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è ridotto di 36 milioni di euro per l'anno 2020.

65. 22. D'Ettore, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Giacometto.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-*quinqüies*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, per i canoni di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Al relativo onere, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro.

65. 24. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

65. 017. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)

1. Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.

2. Alle imprese di cui al comma 1 è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

65. 01. Angiola.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

1. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previ-

sioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

65. 02. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Spena, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Ulteriori disposizioni per contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa di natura commerciale, artigianale o produttiva in genere, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti è riconosciuta la possibilità, per l'anno 2020, di sospendere i versamenti relativi all'ammontare del canone di locazione, relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali: A10, C e D.

2. Le disposizioni del cui al comma 1 si applicano qualora i soggetti ivi indicati autocertifichino di aver registrato entro il mese di luglio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 10 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza da COVID-19.

3. In virtù di quanto previsto al comma 1 per i mesi di marzo, aprile, maggio e

giugno 2020 ai titolari di immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale e, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo in cui non è percepito il canone mensile dell'affittuario.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dall'articolo 126, comma 4, e mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

65. 03. Giacomoni, Spena, Giacometto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Della Frera, Ruffino, Fiorini.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Ulteriori disposizioni per contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai soggetti conduttori titolari di un contratto di locazione di beni immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso classificata nella categoria catastale A, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9, che autocertifichino di non percepire reddito fisso o altro reddito e che abbiano perduto il lavoro a causa delle disposizioni adottate dall'autorità competente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuta la possibilità, per l'anno 2020, di sospendere i versamenti relativi all'ammontare del canone di locazione, relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

2. In virtù di quanto previsto al comma 1, dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2020, ai soggetti locatari del relativo contratto di locazione si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale e, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo in cui non risulta percepito il canone mensile del conduttore.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monito-

raggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

65. 04. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Ruffino, Giacometto, Fiorini.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

1. Alle società sportive dilettantesche e alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno interrotto la propria attività a seguito dell'emergenza causata dall'epidemia da COVID-19 è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute per la restituzione agli associati delle quote di iscrizione relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque nel limite massimo di spesa complessiva pari a euro 50 milioni.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor

numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

65. 05. Zanella.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

1. Agli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il COVID-19, è prevista la ricontrattazione del canone di locazione con il proprietario degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, per il periodo di « emergenza COVID-19 »;

2. Nel caso previsto dal comma 1, il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione con una diminuzione superiore al 50 per cento dell'ammontare è esentato dal pagamento dell'imposta sul canone di locazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

65. 016. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il credito d'imposta di cui all'articolo 65, è riconosciuto anche al locatore o sublocatore di immobili adibiti ad uso abitativo di studenti universitari, oggetto di contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

65. 06. Trano.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per i fabbricati strumentali)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di:

a) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone;

b) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto;

c) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

65. 013. Cattaneo, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, D/1, D/7 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

65. 015. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica)

1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1, E e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività

economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi il 16 dicembre 2020.

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di 1.490 milioni di euro per l'anno 2020 rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminare dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

65. 07. Porchietto, Fiorini, Perego Di Cremona.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Indennità per il pagamento degli affitti di botteghe e negozi per i mesi di aprile e maggio 2020)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione

e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è corrisposta, per l'anno 2020, una indennità parametrata sull'ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L'indennità non è corrisposta agli esercenti di alimentari.

2. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 ed è erogata, previa domanda, dall'INPS, entro quindici giorni dalla richiesta.

3. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è determinata in modo che il minor gettito non sia superiore al limite di spesa di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.

65. 08. Novelli.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Estensione della cedolare secca sugli affitti)

1. A decorrere dall'anno 2020 il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può avvalersi del regime di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, an-

che quando venga esercitata attività di impresa nell'ambito delle predette unità immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126.

65. 010. Baldelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Art Bonus)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: « di distribuzione » sono inserite le seguenti: « , dei complessi strumentali e di altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo ».

65. 09. Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Allargamento Art Bonus)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: « di distribuzione » sono inserite le seguenti: « e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo unico dello spettacolo ».

65. 011. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Stato di crisi per il settore del turismo)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle imprese operanti nel settore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come diretta conseguenza dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti gli importi da destinare alle finalità di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

65. 012. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. – (Detrazione per servizi turistico-ricettivi e ristorazione) – 1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 500 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive e attività di ristorazione ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico-ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta ».

65. 018. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico-ricettive)

1. Alle imprese turistico-ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una

riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al 30 per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al 70 per cento se la riduzione di attività è superiore al 50 per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

65. 019. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Misure a sostegno dell'economia finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti)

1. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

2. Al comma 224 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dall'anno 2022 all'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2023 all'anno 2031 ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4.

65. 014. Rosso, Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

ART. 66.

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. In deroga alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1 »;

al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

66. 1. Angiola.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: « reddito d'impresa » inserire le seguenti: « e di reddito di lavoro autonomo »;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le erogazioni in natura di beni non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA e a tali cessioni non si applicano le presunzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Se l'erogazione liberale è costituita da servizi la stessa non si intende eseguita per finalità estranee all'attività di impresa o di lavoro autonomo ».

66. 2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

(Inammissibile limitatamente al capoverso comma 3-bis)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

66. 3. Fiorini, Porchietto, Perego Di Cremnago.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.

(Detrazione per le spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021, per le spese documentate sostenute per il pagamento di spese relative a periodi di vacanza trascorsi in Italia, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, un Fondo per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia. Il Fondo ha una dotazione annuale pari a 1.000 milioni di euro.

3. Il decreto di cui al comma 1, è adottato, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, determinando la misura della detrazione in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 2.

4. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere che:

a) per accedere alle detrazioni ogni spesa sia documentata;

b) siano detraibili le spese alberghiere relative ad almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse;

c) siano detraibili le spese di viaggio e di ristorazione compiute nei giorni per cui sono documentate le spese alberghiere, per il giorno precedente e per il giorno successivo.

5. Dalla detrazione sono esclusi i contribuenti con reddito lordo pari o superiore ad euro 80.000.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

66. 01. Sandra Savino.

ART. 67.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: , di riscossione e di contenzioso con le seguenti: e di riscossione;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 30 giugno 2020 i termini di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, per l'effetto, il termine per lo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al medesimo decreto legislativo;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle dispo-

sizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1.

67. 1. Angiola.

Al comma 1, sostituire le parole: , di riscossione e di contenzioso con le seguenti: e di riscossione.

67. 2. Anna Lisa Baroni, Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di incentivare ogni forma di espletamento di attività lavorativa a distanza o in remoto, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, è parimenti riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, il credito di imposta a favore dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, entro i limiti e nel rispetto delle misure riportati nel medesimo comma 1, con riferimento a tutte quelle spese sostenute per l'acquisto di beni, *hardware* e *software*, strumentali a modalità lavorative a distanza o in remoto.

67. 3. Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 3, sopprimere le parole: nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Conseguentemente all'articolo 103, dopo il comma 3 inserire seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

67. 9. Magi.

Sopprimere il comma 4.

* **67. 4.** Giacomoni, Gelmini, Bergamini, Ruggieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

Sopprimere il comma 4.

* **67. 5.** Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione riguardanti debitori per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

67. 7. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono nell'anno 2020 sono prorogati di un anno.

67. 8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1.

67. 6. Giacomoni, Gelmini, Bergamini, Ruggieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

ART. 68.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e agli articoli

17-bis, comma 6, e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

68. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 21 dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se le somme risultanti da tali avvisi non sono ancora state affidate all'agente della riscossione.

68. 1. Angiola.

Al comma 1 dopo le parole: periodo di sospensione *aggiungere le seguenti:* ferma restando la facoltà di presentare nello stesso termine, se non già effettuato, domanda di rateazione relativamente agli atti notificati la cui scadenza di pagamento ricadeva nel predetto periodo di sospensione.

68. 3. Fitzgerald Nissoli.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 12 *inserire le seguenti:* commi 1 e 3,.

68. 4. Garavaglia, Bitonci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Gava, Tomasi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

68. 5. Schullian, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono rinegoziati anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

68. 6. Fragomeli, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi

è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.

68. 01. Della Frera, Paolo Russo, D'Etore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

Art. 68-bis.

(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

1. All'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: « le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono » sono inserite le seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2021. ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di

revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 40 milioni di euro per l'anno 2020, Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 40 milioni di euro per il 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

68. 02. Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.

(Inammissibile)

ART. 69.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 651, la parola: « 2020 » e sostituita dalla seguente: « 2021 »;

b) al comma 675, la parola: « 2020 » e sostituita dalla seguente: « 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 850 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della mi-

sura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero di nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

69. 01. Prestigiacomo, Gelmini, Porcietto, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Fiorini, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spina, Giacometto.

ART. 70.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Ulteriori misure fiscali urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la disciplina di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e quella di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non si applicano per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per quello precedente.

2. Per le ragioni di cui al comma 1, la disciplina dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e dell'articolo 62-*bis* e seguenti del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello precedente.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 694, le parole: « le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 7 per cento ».

4. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 ottobre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del comma presente e di quelli successivi a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 ottobre 2020 si trasformano in società semplici.

5. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto

della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'8 per cento.

6. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

7. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

8. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 4 a 7, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro

eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

9. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 31 dicembre 2020 e la restante parte entro il 30 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

70. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 3 a 9)

ART. 71.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.

(Premio per la rinuncia alle sospensioni)

1. Per i contribuenti che non si avvalgono di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37 sarà applicato uno sconto pari al 15 per cento dell'importo da pagare quale premio per la rinuncia alle sospensioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

71. 1. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 59 è sostituito dal seguente:

« 59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad

oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 e si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

71. 01. Gelmini, Giacomoni, Carfagna, Rosso, Mandelli, Occhiuto, Prestigia-

como, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Sospensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modifiche)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modifiche.

71. 02. Giacomoni, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di *ruling* di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2020.

2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indi-

retto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di *ruling* di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Conseguentemente, all'articolo 126 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 37,6 milioni di euro per l'anno 2020.

71. 03. Fiorini, Perego Di Cremnago, Porchietto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Agevolazione acquisto prima casa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, nota 4-bis), della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile ivi indicato risulta ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine si intende prorogato al 17 marzo 2021.

71. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 71-bis.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:

d-bis) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di

arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, *personal computer, tablet, e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;

71-bis. 1. Gadda.

Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.

I costi per gli acquisti di beni e servizi ivi inclusi gli appalti finalizzati alla realizzazione di reparti COVID-19 sia all'interno di strutture ospedaliere esistenti sia all'esterno anche se temporanei o amovibili sono equiparati ai costi sostenuti per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. Tale equiparazione opera anche in relazione ai beni e attrezzature necessari per il loro allestimento e funzionamento.

71-bis. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 71-bis, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

(Applicazione del regime forfettario alle professioni regolamentate)

1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 i contribuenti esercenti professioni regolamentate e soggette a controllo ministeriale a partire dal 1° aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2022, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, se nell'anno 2019

abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi non superiori a euro 100.000.

2. La facoltà di cui al comma 1 è estesa alle associazioni professionali con due o più professionisti esercenti professioni regolamentate e soggetti a controllo ministeriale purché nell'anno 2019 l'associazione abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, non superiori a euro 200.000.

3. Il reddito imponibile cui applicare il regime speciale di cui al presente articolo è pari alla quota di partecipazione del singolo associato. Non si applica l'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, limitatamente alle spese per lavoratori dipendenti e per collaboratori.

71-bis. 02. Pittalis, Siracusano, Cassinelli.

Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.

(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del « costo medio per studente » come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini della erogazione della misura di cui al comma 1 rileva la natura non commerciale dell'attività educativa o didattica svolta.

3. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica l'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciale se è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro

versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

4. Per la verifica del rispetto di quanto disposto al comma 3 costituisce parametro di riferimento il rapporto tra il corrispettivo medio percepito dall'ente (CM) e il costo medio per studente (CMS) individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione. L'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio (CM) risulta non superiore al costo medio per studente (CM).

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, tal fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

71-bis. 03. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Spina, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.

(Pagamento dei crediti dei professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati dai liberi professionisti in relazione a prestazioni rese nei confronti delle stesse. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti *pro-soluto* ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di trenta giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. Decorso tale ulteriore termine l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91.

71-bis. 04. Siracusano, Pittalis.

Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.

(Detrazione per servizi ricettivi e bonus per vacanze in Italia)

1. Al fine di fronteggiare ai danni arrecati al settore del turismo dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

a) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11, del decreto del pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ai fini dell'applicazione della detrazione, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta;

b) per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto alle persone fisiche non residenti in Italia, un *bonus* di 250 euro da utilizzare presso le imprese turistico-ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Il *bonus* è riconosciuto a ciascuna persona in ingresso sul territorio dello Stato con visto turistico ed è rimborsato alle imprese sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2020 e 2021. Si provvede mediante utilizzo delle risorse collocate, per i medesimi anni nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

71-bis. 05. Carfagna, Bagnasco, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Spina, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

ART. 72.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) apertura di *showroom* permanenti nelle maggiori città del mondo, con assegnazione prioritaria dei fondi alle imprese del settore moda e, successivamente, a tutte le imprese manifatturiere; l'apertura di *showroom* permanenti verrà valutata con priorità nel riparto dei fondi

rispetto al finanziamento di partecipazioni alle manifestazioni fieristiche all'estero.

72. 3. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

alla lettera a) dopo le parole: per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane *inserire le seguenti:* e delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

alla lettera b) dopo le parole: per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane *inserire le seguenti:* , nonché mediante le camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

al comma 4-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i cittadini residenti nella circoscrizione consolare i sussidi sono erogati non necessariamente per le spese di rimpatrio ma per sopperire *in loco* a gravi difficoltà di natura economica, sociale o sanitaria collegata alla crisi del COVID-19.

72. 5. Ungaro, Carè.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: l'internazionalizzazione delle imprese italiane *aggiungere le seguenti:* e delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

alla lettera b), dopo le parole: l'internazionalizzazione delle imprese italiane *aggiungere le seguenti:* nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).

72. 1. La Marca, Schirò, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da

imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **72. 4.** Siracusano, Prestigiacomò, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **72. 6.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la spesa di euro 1 milione, per agevolare il rimpatrio urgente dei cittadini italiani all'estero e dei loro congiunti, impossibilitati a tornare nel territorio dello Stato dall'improvvisa interruzione delle comunicazioni aeree, marittime e terrestri determinata dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia da COVID-19. Lo stanziamento è destinato prioritariamente al potenziamento dei servizi di assistenza espletati dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ovvero al rafforzamento della sala operativa istituita presso la Farnesina, per incrementarne il personale e le dotazioni, nonché alla copertura delle spese necessarie al pagamento dei voli da effettuare per rimpatriare i cittadini italiani che si trovassero

in condizioni comprovate di particolare necessità.

72. 7. Zoffili, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Gava, Tomasi, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Grimoldi, Picchi, Ribolla.

Dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

4-ter.1. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera a), è autorizzata la spesa per l'istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero, di seguito denominato « Portale ». Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la loro residenza all'estero e contiene tutte le informazioni a loro utili, compresa la disciplina in materia di agevolazioni, e di partecipazione alle lezioni nonché aggiornamenti sulla normativa di riferimento e tutte le informazioni utili connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4-ter.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i servizi offerti dal Portale di cui al comma 4-ter.1 il suo funzionamento e le modalità di accesso ad esso, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte dei soggetti indicati al medesimo comma 4-ter.1.

Conseguentemente, al comma 4-quater, sostituire le parole: commi 4-bis e 4-ter con le seguenti: commi 4-bis, 4-ter e 4-ter.1.

72. 8. Siragusa, Donno.

ART. 72-bis.

Dopo l'articolo 72-bis aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.1.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: « I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontate »;

b) il comma 44, è sostituito dal seguente:

« 44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42 ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppressa. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di en-

trata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.1 soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsti al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

72-bis. 01. Fiorini, Porchietto.

(Inammissibile)

ART. 72-quater.

Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

Art. 72-quinquies.

(Disposizioni in materia di sicurezza nazionale volte a rafforzare la tutela degli interessi strategici economici ed estensione del golden power al settore del credito, assicurativo e finanziario)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « , ove istituita, » ovunque ricorrano sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole « ove lo ritenga opportuno, può delegare » sono sostituite dalla seguente: « delega » e dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. L'Autorità delegata partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica quando vengano trattate questioni che incidono, anche in maniera indiretta, sulla sicurezza nel campo economico produttivo »;

c) all'articolo 5, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro o Sottosegretario con delega al Cipe quando vengano trattate questioni inerenti la sicurezza nel campo economico produttivo »;

d) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo)

1. A fine di creare una rete integrata che garantisca il massimo scambio di informazioni con funzioni di consulenza, proposta e confronto stabile nel perseguimento dell'interesse nazionale e volto a promuovere e tutelare le imprese nazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interisti-

tuzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo, di seguito denominato « tavolo ».

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dai presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente elettrica, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, del Presidente e del vice Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e produttive e delle Camere di commercio e, ove necessario, dai rappresentanti delle principali aziende definite nel perimetro di sicurezza nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

Art. 8-ter.

(Tavolo strategico per la promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale)

1. A fine della promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un

tavolo interistituzionale di coordinamento integrato, di seguito denominato « tavolo ».

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dal Presidente e dal vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dai rappresentanti delle Università e degli enti di ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e, ove necessario, dai rappresentanti di associazioni o enti di ricerca di carattere nazionale competenti per le materie trattate.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole: « nonché del credito, assicurativo e finanziario »;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dei trasporti e delle comunicazioni » aggiungere le seguenti: « e del credito assicurativo e finanziario »;

c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle medesime imprese, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nel settore del credito, assicurativo e finanziario e che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto

delle azioni o quote già possedute. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

9-ter. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia alla BCE ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto; nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS; in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico.

9-quater. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 10 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai precedenti commi non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottato con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dai precedenti commi sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti

derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9-quinquies. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai commi 10 e 11 del presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di centotanta giorni dall'acquisizione ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si applicano anche nei confronti dei soggetti interni all'Unione europea per un periodo non superiore a dodici mesi.

4. L'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

Art. 38.

(Relazione al Parlamento e legge annuale per la sicurezza nazionale)

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

3. Le Camere tempestivamente si pronunciano con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale al fine di rispondere alle esigenze emerse dalla relazione annuale, tenendo anche conto degli atti approvati dalle Camere, volte a garantire la piena funzionalità del sistema di sicurezza nazionale.

5. Il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale reca ai fini di cui al comma 4:

a) norme di immediata applicazione;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

72-quater. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

Art. 72-quinquies.

(Misure in favore degli studenti fuori sede)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.

72-quater. 02. Zennaro, Berardini.

Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

Art. 72-quinquies.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. Per prevenire la diffusione del COVID-19 a tutela dei condomini e di chi

lavora all'interno del condominio, è fatto obbligo all'amministratore in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici.

2. L'attività di amministratore immobiliare e condominiale, codice ATECO 68.32.00, può svolgersi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del COVID-19. La protezione civile e le Autorità competenti sono tenute ad informare l'amministratore di eventuali casi di positività al COVID-19 all'interno del condominio o all'obbligo di quarantena. In tal caso la sanificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata settimanalmente.

3. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «È fatto divieto all'amministratore di riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio», sempre al comma 7 sostituire: «far tramite» con «riscuotere e pagare» e «su uno specifico conto corrente» con: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

4. Nel caso il mandato dell'amministratore fosse scaduto o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.

5. In deroga al primo comma, numero 10), dell'articolo 1130, del codice civile, la

redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è posticipata a dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.

6. Per eventuali necessità urgenti e indifferibili l'amministratore è tenuto ad esercitare i poteri conferitigli al momento dell'accettazione del mandato e dall'articolo 1130 e successivi del codice civile, emanando anche regolamenti idonei a garantire le necessarie norme di sicurezza dell'edificio e per consentire un adeguato proseguimento dell'attività condominiale, continuando a disciplinare l'uso delle cose comuni. Può emettere quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo di spesa approvato, oltre eventuali e ulteriori impegni di spesa ordinari e straordinari, ivi compresi gli oneri per la sanificazione di cui al comma 1, che possono essere rimosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile. Il rendiconto delle spese straordinarie sarà reso disponibile nella prima assemblea utile.

7. Nel caso all'interno del condominio non si possano garantire idonee misure sanitarie per prevenire il contagio del COVID-19, anche nel rispetto del Testo Unico n. 81 del 2008, l'attività di portierato, di sorveglianza e di giardinaggio da parte di dipendenti del condominio viene sospesa fino a cessata emergenza.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

72-quater. 03. Rosso, Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

Art. 72-quinquies.

1. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inserite, in

fine, le seguenti parole: « né alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativamente alle spese per interventi di promozione economica ».

72-quater. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

ART. 73.

Ai commi 1, 2, 2-bis e 4, sostituire le parole: in videoconferenza, ovunque ricorrono, con le seguenti: con mezzi di telecomunicazione.

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per tali adempimenti si applica l'articolo 73, comma 4.

73. 1. Angiola.

ART. 73-bis.

Dopo l'articolo 73-bis, aggiungere il seguente:

Art. 73-ter

1. Per consentire lo svolgimento da parte degli appartenenti alle Forze Armate, compreso il contingente di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le unità incrementate ai sensi dell'articolo 74, comma 01, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, è garantita la tempestiva fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) al fine di assicurare le opportune misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale.

73-bis. 01. Perego Di Cremona.

ART. 74.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 01, primo periodo, sostituire le parole: « euro 4.111.000 » con le seguenti: « euro 11.540.485,60 » e dopo le parole: « Forze armate » inserire le parole: « , compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e alle unità di personale incrementate dal presente comma, »;

al comma 1 sostituire le parole: « euro 59.938.776 » e « 34.380.936 », rispettivamente, con le seguenti: « euro 78.843.833,01 » e « euro 52.285.993,01 »;

dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Il personale delle Forze armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'emergenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuati di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.

al comma 8, sostituire le parole: « euro 110.044.367 » con le seguenti: « euro 128.949.424,01 » e le parole: « 4.676.000 » con le seguenti: « 23.581.057,01 ».

Conseguentemente all'articolo 126, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 6-bis alinea, sostituire le parole: 414,966 milioni di euro con le seguenti: 433.871.057,01 euro.

al comma 6-bis lettera c), sostituire le parole: 360 milioni di euro con le seguenti: 378.905.057,01 euro.

74. 1. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomio, D’Ettore, Cannizzaro, Pella, D’Attis, Spena, Giacometto, Fiorini.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Al personale militare impegnato, in concorso alle Forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal Governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnata una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 2014, n. 190.

74. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Forze armate in relazione alla citata emergenza epidemiologica, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento del nuovo personale, è autorizzata la conferma e/o il trattenimento in servizio, per almeno un anno e a richiesta, in deroga a tutte le vigenti disposizioni di legge, del personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, anche prossimi al congedo.

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma

1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: -10.000.000

CS: -10.000.000

2021:

CP: -10.000.000

CS: -10.000.000

2022:

CP: -10.000.000

CS: -10.000.000

74. 3. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 3, sostituire le parole: euro 900.000 per i richiami del personale volontario con le seguenti: l’assunzione straordinaria dei primi 3.000 vigili del fuoco dei 9.000 della graduatoria ruolo precari.

74. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. In relazione all’attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applica-

zione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, si autorizza l'immediata immissione nei ruoli dei 1.589 concorsisti che, alla data di pubblicazione del presente decreto hanno superato la prima delle due prove del «Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato», bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, assicurando così l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico. Tale immissione, che dovrà comunque essere preceduta dall'incremento dei posti a disposizione al fine di poter includere tutti i candidati attualmente idonei alla prova scritta, avverrà in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato», emanato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001.

74. 5. Frate, D'Ettore.

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei

requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.

74. 6. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, allo scopo di assicurare la tempestiva copertura delle sedi di segreteria comunale:

a) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione del Corso di specializzazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, denominato Spe.s. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in una sola prova attraverso la discussione a distanza in modalità telematica di una tesi elaborata dai candidati su uno degli argomenti oggetto dei 4 moduli del corso;

b) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione del Corso di Specializzazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, denominato Se.F.A. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in modalità telematica attraverso la discussione a distanza della tesi elaborata dai candidati.

74. 7. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Potenziamento operazione «Strade sicure»)

1. Al fine di rafforzare il dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza e assicu-

rare l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato da un minimo di 5.000 e fino ad un massimo di 20.000 unità, da destinare a servizi di perlustrazione e pattuglia sia a piedi che motorizzati del territori interessati, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza. Il numero complessivo dei militari assegnati alla missione non potrà essere inferiore a 12.000.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro fino a 370.000.000, comprensiva anche dell'onere connesso all'aumento fino al 50 per cento delle ore di straordinario consentite a normativa vigente. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

74. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 74-ter

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dei commi 1 e 2, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

2-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'emergenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario;

b) al comma 3, sostituire le parole: euro 10.163.058 con le seguenti: euro 29.068.115,01 e le parole: euro 8.032.564 con le seguenti: euro 26.937.621,01;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a euro 29.068.115,01 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis, lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 6-bis, dopo le parole: 74-bis aggiungere le seguenti: 74-ter e, alla lettera c) del medesimo comma 6-bis sostituire le parole: 360 milioni di euro con le seguenti: 389.068.115,01 euro.

74-ter.1. Ferrari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

Art. 74-quater.

(Arruolamento straordinario degli Allievi Agenti della Polizia di Stato e degli Allievi della Guardia di finanza)

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze di Polizia dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione da COVID-19 e di garantirne il potenziamento dell'organico per le operazioni di controllo e presidio del territorio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione

di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – 4° serie speciale – n. 40 e dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione dei 380 allievi della Guardia di finanza bandito con decreto del Generale della Guardia di Finanza, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – n. 38 del 15 maggio 2018 – 4° serie speciale – n. 38.

2. Al reclutamento degli allievi di cui al comma 1 si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche mediante procedure semplificate di formazione.

3. Le procedure di cui al comma 2 si applicano anche per il reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al

fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

74-ter. 01. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

Art. 74-quater.

(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 126.

74-ter. 03. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Ferro, Deidda, Galantino, Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

Art. 74-quater.

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.

74-ter. 04. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

Art. 74-quater.

(Riduzione dell'IVA per i tour operator)

1. All'articolo 74-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

« 5-ter. Per le prestazioni di cui ai commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori ».

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante

utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

74-ter. 02. D'Attis.

(Inammissibile)

ART. 75.

Al comma 1, dopo la parola: cittadini inserire le seguenti: liberi professionisti.

75. 2. Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, dopo le parole: in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale inserire le seguenti: e da quelle in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

75. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inserite nel conto economico consolidato e nella contabilità generale dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici, selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti.

75. 3. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

ART. 76.

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis

(Servizio di consulenza e supporto psicologico)

1. Presso i presidi ospedalieri è istituito un servizio di consulenza e supporto psicologico destinato al personale sanitario e socio-sanitario per tutta la durata dell'emergenza e per i 6 mesi successivi alla fine della stessa.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

76. 01. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 77.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 77. 1.

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al

fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, le istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, e le fondazioni ITS di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

77. 1. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.

(Pulizia straordinaria degli ambienti delle istituzioni formative)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 809.740 euro nel 2020. Le risorse di cui al periodo precedente, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa della Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

77. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità

degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.

77. 02. Della Frera, Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

ART. 78.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 15 maggio;

*al comma 3-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguente: Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, rilasciata entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016. Nel caso di utilizzo agronomico di siero puro, la gestione del prodotto viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti da allevamento;*

dopo il comma 3-novies aggiungere i seguenti:

3-decies. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data

di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

3-undecies. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vietate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate;

10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vietate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga.

3-duodecies. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi. ».

3-terdecies. All'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 3746, recante « Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei

prodotti ortofrutticoli di quarta gamma » la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i. « prodotto lavato e pronto per il consumo », o;

ii. « prodotto lavato e pronto da cuocere »;

iii. « prodotto pulito e pronto per il consumo », o « prodotto pulito e pronto da cuocere », per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.

3-quaterdecies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

3-quinquiesdecies. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole: « entro il termine di tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di sei mesi ». Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-sexiesdecies. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul red-

dito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

3-septiesdecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del comma *3-sexiesdecies*.

3-duodevicies. Allo scopo di consentire il monitoraggio delle produzioni lattiero casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo vaccino e ovi-caprino, così come definiti all'articolo 151, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, i commercianti dello stesso e i titolari dei caseifici dove si producono formaggi ottenuti con latte della stessa origine, sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico della materia prima latte in apposito registro telematico istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Sia le entrate che le uscite per vendita o trasformazione della materia prima latte, nonché di semilavorati a base di latte destinati alla fabbricazione di prodotti lattiero caseari, sia di provenienza nazionale che comunitaria da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.

3-undevices. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-vices. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma *3-duodevicies*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le

modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite dal decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di latte ovicaprino non registrati superiori a 500 ettolitri si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-vicies semel. Al fine di preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:

a) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma « primo prezzo », ovvero nelle linee commerciali « *low cost* »;

b) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo normalmente praticato (quindi non ridotto per effetto di promozioni o campagne temporalmente limitate) inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti generici (non DOP e IGP) paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane (prezzo di cessione all'ingrosso) per questi prodotti;

c) prevedere per le DOP e IGP « da ricorrenza » o comunque che hanno campagne di vendita molto limitate nell'arco dell'anno, una regolamentazione delle promozioni basate sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l'entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo.

3-vicies-bis. Le modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto

non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

78. 1. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

1-septies. Al fine di ridurre gli impatti dell'emergenza da COVID-19 sulle imprese interessate al fermo biologico di pesca, sono adottate le seguenti misure:

a) per l'anno 2020 le giornate di fermo delle attività per l'emergenza sanitaria sono considerate nel computo delle giornate di fermo biologico della pesca;

b) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio le imprese provvedono a determinare un *plafond* di giornate di pesca annuali consentite, la cui gestione avviene in base alla responsabile autodeterminazione aziendale, preventivamente e puntualmente comunicata;

c) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengono conto dei tempi di trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del GSA di riferimento.

78. 2. Rossello, Ripani, Nevi.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

1-septies. Alle imprese del settore florovivaistico che hanno dovuto ridurre o interrompere l'attività produttiva e commerciale a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 è concesso un

contributo straordinario calcolato in proporzione al minor volume di affari realizzato rispetto agli stessi periodi temporali dell'anno precedente. All'indicazione del minor volume di affari si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definire con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020. Al relativo onere, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto

Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

78. 3. Nevi, Spena, Paolo Russo.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

1-septies. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio- giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È, altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di cui al presente comma può essere finalizzato allo sviluppo di azioni di multifunzionalità nel settore dell'ospitalità agrituristica, con particolare riferimento allo sviluppo di modalità di fruizione alternative dei servizi scolastici, nonché per strutture rurali di Pronto soccorso sanitario. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020. Al relativo onere, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

78. 4. Spena, Nevi, Paolo Russo.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

1-septies. A far data dall'8 marzo 2020 e sino al 30 aprile 2020 le regioni Cam-

pania, Lazio e Puglia provvedono al ritiro del latte di bufala eccedente presso gli allevamenti che riforniscono caseifici concessionari del marchio comunitario DOP Mozzarella di bufala campana, per destinarlo ad alimento per le filiere animali o ad altra finalità che ne consenta un utile impiego, secondo modalità previste da un decreto che il Ministro delle politiche alimentari e forestali da adottare entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli acquisti di prodotto da parte dei trasformatori a prezzi inferiori di oltre il 10 per cento rispetto al prezzo contrattualmente stabilito costituiscono pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. Per le finalità del presente comma sono stanziati risorse nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 da erogare alle citate regioni in proporzione alle quantità di prodotto ritirato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

78. 5. Paolo Russo, Spina, Nevi.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:

1-septies. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la cifra: « 5.000 », ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: « 10.000 » ;

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: « strutture ricettive » sono inserite le seguenti: « e delle imprese turistiche » e le parole: « di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori e delle imprese del settore agricolo »;

c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » sono inserite le seguenti: « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione ».

78. 6. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

1-septies. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della sua elevata capacità mutagenica e per impedire la diffusione di ceppi derivati in ambito zootecnico, sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese sino al 30 giugno 2020 le visite presso gli allevamenti degli ispettori del Corpo Veterinario e della Aziende sanitarie locali, nonché dei veterinari liberi professionisti. Se gli interventi di cui al precedente periodo non possono essere derogati o sia richiesta la presenza costante del veterinario, è fatto obbligo agli incaricati di sottoporsi ad esame preventivo per l'individuazione del COVID-19;

b) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in concorso con gli enti di ricerca competenti, individua batteri appartenenti alla classe dei *firmicutes* (*B. Licheniformis*, *B. subtilis*) da somministrare negli allevamenti quali batteri bersaglio idonei ad impedire in tali ambiti la diffusione di forme mutate del COVID-19.

78. 7. Caon.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:

1-septies. Al fine di garantire liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza COVID-19, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.

1-octies. Gli aiuti di cui al comma *1-decies* sono corrisposti a favore dei soggetti beneficiari, individuati all'interno della graduatoria adottata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito « Ministero » attraverso il sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del sistema bancario, i criteri le modalità per assicurare la fruizione di tali aiuti da parte dei soggetti beneficiari.

1-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di arresto temporaneo dell'attività di pesca, di cui al presente articolo causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.

1-decies. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente al-

l'erogazione, non risultano certificabili secondo le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.

78. 8. Galizia, Berti, Bruno, De Giorgi, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Torto, Leda Volpi, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.

Sostituire il comma 3-ter, con il seguente:

3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali italiane, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte italiano anche nella lavorazione di prodotti a base di latte, di prodotti derivati dal latte e nei sottoprodotti del latte derivanti da processi di trattamento e trasformazione negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas.

78. 12. Ferraioli.

Al comma 3-ter sopprimere le parole da: « Fatta salva l'autorizzazione » fino alla fine del comma.

78. 14. Benedetti.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

3-ter.1. Nel rispetto di quanto previsto da COVID-19 sono consentite, anche in

funzione di prevenzione da incendi boschivi e di allerta di eventuali rischi idrogeologici, in fondi agricoli e in orti privati, attività di allevamento di animali da cortile e coltivazione di prodotti agricoli destinati al consumo familiare.

78. 13. Ferraioli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:

3-decies. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di *voucher*, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dall'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo. Per l'attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

78. 15. Zennaro.

Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:

3-decies. Per gli anni 2020 e 2021 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78. 16. Zennaro.

Dopo il comma 4-novies, aggiungere i seguenti:

4-decies. Al fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2017, n. 215, e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-undecies. Per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 4-*octies*, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per l'anno 2018, di cui

all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2017, n. 215, e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato con le modalità di cui al comma 4-*octies*.

78. 11. Mulè.

Dopo il comma 4-novies, inserire il seguente:

4-decies. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca per effetto della difficoltà di garantire a bordo delle imbarcazioni il rispetto dell'adeguata distanza di sicurezza, in considerazione delle perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta in loro favore, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019.

78. 17. Lollobrigida, Acquaroli, Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 4-novies, aggiungere il seguente:

4-decies. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca vista la difficoltà a mantenere a bordo l'adeguata distanza di sicurezza e considerate le perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire il sostegno all'attività della pesca per l'anno 2020 sono sospese le disposizioni stabilite dal decreto ministeriale n. 13128 del 30 dicembre 2019 con cui è

stabilita l'interruzione temporanea delle attività di pesca.

78. 10. Acquaroli, Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 1 l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al medesimo comma 1.

78. 01. Zennaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Proroga della durata delle concessioni balneari)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 682 sono inseriti i seguenti:

682-bis. Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all'articolo 38 del regio decreto 30

marzo 1942, n. 327, rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

682-ter. Le subconcessioni di cui all'articolo 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, sono valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2023, salvo diversa volontà del concessionario.

78. 09. Bergamini, Spena, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure per la maggiore tutela del latte, della mozzarella di bufala DOP, della mozzarella di latte di bufala e della bufala mediterranea italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, nonché per assicurare maggiore tutela del consumatore sulla salubrità e sulla tracciabilità del latte e della mozzarella di bufala campana DOP e della mozzarella di latte di bufala, nell'ambito dei regimi di garanzia della salute e della qualità disposti dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29

aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro della salute provvedono ad adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 292, ed attraverso l'applicazione delle specifiche disposizioni di cui: a) all'articolo 1, comma 1073 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al Regolamento (CE) n. 852/2004; b) al Regolamento UE 2016/429; c) al Regolamento UE 2017/625, nuovi piani straordinari di intervento per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino, con la piena applicazione dei Regolamenti UE e prevedendo l'uso dei vaccini per la lotta alla brucellosi della bufala mediterranea italiana.

2. Ai fini della lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio nel settore del latte di bufala e dei prodotti lattiero caseari bufalini, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e del regime di cui al Regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati sul latte e sulla mozzarella di bufala campana DOP e di tutti i prodotti lattiero caseari bufalini anche non dop.

78. 02. Sarro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure in favore del settore florovivaistico)

1. In favore dei produttori florovivaisti, gravemente danneggiati dall'emergenza

epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato « Fondo per il sostegno al settore florovivaistico », con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla

rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

78. 03. Mulè.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del settore florovivaistico)

1. Sono sospesi, in deroga alla normativa vigente, i costi dello smaltimento di rifiuti derivanti da lotti invenduti di fiori recisi e di piante prodotte nei complessi di serre e di vivai a fini commerciali tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi indirizzati a sostenere i danni diretti e indiretti e la perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

78. 06. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

1. Al fine di sostenere adeguatamente la ripresa dell'attività del comparto agricolo, ed in particolare del settore florovivaistico, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il fondo da ripartire, denominato « Fondo per il rilancio dell'attività agricola in seguito all'emergenza COVID-19 », con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, volto al finanziamento di una campagna promozionale presso i consumatori, i dettaglianti e la filiera professionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi dell'articolo 126.

78. 012. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 78, aggiungere i seguenti:

Art. 78-bis.

(Misure urgenti di sostegno al settore ippico in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull'intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippica nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli al-

levatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa. Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai *driver*, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l'assegnazione dei premi. L'individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l'utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione « Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 I/01) », attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di

inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 – Agricoltura, programma 9.6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 – Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 78-ter.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del settore dell'olio di oliva di qualità artigianale)

1. Al fine di consentire la distinzione commerciale delle imprese olearie a carattere artigianale, è definita come impresa artigiana olearia, l'unità produttiva avente i requisiti di cui al comma 2 ed in cui si procede all'estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti ed in particolare a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell'ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull'identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.

2. Nell'impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga o i sistemi equivalenti per il processo estrattivo, gli idonei contenitori per lo stoccaggio del prodotto, nonché le appropriate attrezzature necessarie per la collocazione dell'olio nei contenitori, per l'imbottigliamento e per il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le

caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli.

4. Nelle imprese olearie artigiane il responsabile della conduzione tecnica del frantoio è il mastro oleario. Esso può coincidere con il titolare dell'impresa. In caso di persona diversa dal titolare dell'impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.

5. Il mastro oleario coordina:

a) la gestione del magazzino e dei registri;

b) la fase di molitura;

c) la fase di confezionamento;

d) la gestione, l'utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione, in particolare dell'acqua di vegetazione e della sansa.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire e gestire gli Albi regionali dei mastri oleari.

7. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'albo nazionale dei mastri oleari in cui confluiscono i dati degli albi regionali.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze e dei principi generali previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, favoriscono la formazione dei mastri oleari e curano lo svolgimento di specifici corsi di formazione. Detti corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l'attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999, ad esclusione del diploma della scuola dell'obbligo. Per la partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono la durata dei corsi, le modalità di svolgimento ed i relativi programmi. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 8, possono partecipare consorzi di imprese o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori ed apparecchiature per le specifiche attività formative. Lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie. L'attestato rilasciato al termine del corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell'Albo regionale dei mastri oleari.

10. Fatte salve le disposizioni europee e nazionali vigenti in materia di denominazione di vendita e di informazioni delle categorie di olio da utilizzare nelle etichette degli oli di oliva, in particolare le norme di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, gli oli di oliva realizzati secondo le disposizioni recate dal presente articolo possono utilizzare nelle etichette di vendita, la qualifica « Artigianale » unita alla categoria cui l'olio di oliva appartiene.

11. Il termine « artigianale » e la denominazione formata dalla categoria dell'olio di oliva e della menzione « artigianale », sono riservati ai soli oli di oliva che rispettano le norme dal presente articolo.

12. L'utilizzo della denominazione riservata di cui al comma 11 è concessa, su richiesta degli interessati, ai soggetti iscritti nell'albo nazionale di cui al comma 7.

13. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le autorità regionali competenti sono incaricate di effettuare i controlli sul corretto utilizzo della denominazione riservata di cui al presente articolo.

14. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale dei mastri oleari, i soggetti che negli ultimi cinque anni precedenti hanno svolto i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi del comma 4.

Art. 78-*quater*.

(Introduzione della denominazione olio extravergine di oliva di qualità eccellente)

1. Al fine di fornire ai consumatori maggiori opportunità di scelta per prodotti agricoli ed alimentari aventi caratteristiche qualitative oggettivamente più elevate rispetto ai requisiti di base previsti dalla loro appartenenza alle categorie merceologiche di riferimento, nonché per contribuire al rafforzamento delle produzioni di qualità e migliorare la competitività dei produttori primari, è istituito, anche per gli scopi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, un regime di qualità dell'olio extravergine di oliva, denominato « sistema nazionale di gestione per l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva ».

2. Il sistema di gestione di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri:

a) la specificità dell'olio tutelato dal regime deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

1) caratteristiche specifiche dell'olio, segnatamente per quanto concerne gli aspetti nutrizionali e salutistici;

2) particolari metodi di produzione;

3) determinate qualità dell'olio sono significativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini salute delle piante, risparmio di risorse, tutela ambientale;

b) il regime è aperto a tutti i produttori;

c) il regime prevede un disciplinare nazionale di produzione vincolante esteso dalla coltivazione delle olive alla messa in commercio dell'olio extravergine tutelato dal sistema, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche competenti o da un organismo di controllo indipendente;

d) il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa del prodotto.

2. Nel disciplinare di cui al comma 1, lettera c), devono essere contenuti anche i criteri per consentire che, in caso di vigenza di ulteriori regimi di certificazione applicati al medesimo prodotto, così come disposto dalle norme internazionali di normazione per i sistemi di gestione della qualità, si possa pervenire ad un sistema di gestione integrato e se le verifiche di conformità ai relativi disciplinari sono condotte da una unica autorità pubblica o un unico organismo di controllo, tali verifiche possano essere eseguite secondo i principi della «verifica ispettiva congiunta». In caso le verifiche sono effettuate per i differenti disciplinari, da due o più autorità pubbliche o da due o più organismi di verifica ispettiva, questi possano collaborare solidalmente effettuando i controlli secondo i criteri della «verifica ispettiva collegiale».

3. Gli oli extravergine di oliva che soddisfano i requisiti previsti dal disciplinare nazionale di produzione possono recare sulle etichette di vendita il marchio di qualità «olio extravergine di oliva di qualità eccellente». Il marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è rilasciato, su richiesta, ai produttori che adottano il sistema di gestione di cui al comma 1.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le misure attuative del presente articolo, in particolare sono disposti l'adozione del disciplinare nazionale di cui al

comma 1, lettera c) ed i criteri attuativi dei principi di cui al comma 2.

Art. 78-quinquies.

(Misure di semplificazione nei rapporti socio-cooperativa)

1. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.

78. 04. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.

(Inammissibile limitatamente ai capoversi Art. 78-ter e successivi)

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.

78. 05. Deidda, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

78. 07. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)

1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante « Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari » sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante « Indicazione dell'origine in etichetta del riso », sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante « Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro » sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante « Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro », sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre pubblica.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

78. 08. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro nei settori agricolo e agroalimentare)

1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo e del sistema agroali-

mentare, al fine di sostenere l'impatto che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, nonché per assicurare, in particolare nel settore della distribuzione agroalimentare l'opportuno ricambio dei lavoratori, anche ai fini della tutela della loro salute, mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:

a) per il prestatore il limite di cui alla lettera c) del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;

b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera b) del comma 1 è sospeso;

c) i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 14 sono sospesi.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non derogate dal comma 1.

3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di Reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del RDC previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le

modalità previste dal presente articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal RDC.

4. Per l'anno 2020, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno a seguito di richiesta di asilo, anche in attesa del riesame della relativa domanda, possono essere avviati al lavoro agricolo secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. Il diniego all'esecuzione della prestazione, se non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della concessione o della proroga della misura dell'asilo.

78. 010. Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni, Zangrillo, Tartaglione, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiaco, D'Etore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto, Fiorini.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Semplificazione in materia di vertical farming)

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

« 2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi. ».

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale dei 20 giugno 2014, n. 3746, recante « Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezio-

namento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma » la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i. « prodotto lavato e pronto per il consumo », o;

ii. « prodotto lavato e pronto da cuocere »;

iii. « prodotto pulito e pronto per il consumo », o « prodotto pulito e pronto da cuocere », per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.

78. 011. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Pezzopane.

(Inammissibile)

ART. 79.

Sopprimere i commi da 3 a 6 e l'ultimo periodo del comma 7.

79. 1. Zanella.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire la parola: 500 milioni con la seguente: 50 milioni.

79. 2. Magi.

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La nuova società prevista dal comma 3 dovrà farsi carico dei debiti nei confronti degli operatori turistici e dei clienti per biglietteria già emessa dalle precedenti società e dei crediti vantati dagli Agenti Alitalia IATA su somme anticipate per acquisto Travepass.

79. 3. Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

(Differimenti di termini a salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19:

a) il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto FER 23 giugno 2016 è prorogato di 240 giorni;

b) i termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale FER 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio impianti di produzione sono prorogati di 240 giorni;

c) le date delle procedure di asta e registro dal numero 3 al numero 7 della tabella n. 1 dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 sono prorogate di 240 giorni;

d) le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data dell'entrata. In vigore del presente decreto, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per la realizzazione dei progetti in essi previsti, sono prorogate di 12 mesi.

79. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 81.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo in ogni caso che la campagna elettorale si svolga in un periodo in cui è consentita la massima partecipazione dei cittadini.

81. 1. Cunial, Giannone.

ART. 82.

Sopprimerlo.

82. 1. Cunial.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di velocizzare la messa a disposizione della rete pubblica del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, il concessionario, anche nelle more del collaudo del singolo progetto da parte del concedente, mette immediatamente a disposizione degli operatori, secondo procedure conformi all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, tutte le infrastrutture che, seppur non collaudate, risultino comunque completate, garantisce l'accesso pienamente disaggregato alle porzioni di rete realizzate e avvia la commercializzazione, nelle aree comunali ove sia già tecnicamente possibile, dei servizi *wholesale*, anche passivi.

6-ter. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del Consiglio dei ministri può nominare il Presidente della regione o della provincia autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

6-quater. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale, in-

dividendo in forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni regione o provincia autonoma.

6-quinquies. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concedente per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione con il concessionario autorizza lo stesso a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia *fixed wireless access*.

6-sexies. Le installazioni di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *Fixed Wireless Access* su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6-septies. All'articolo 87-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, », sono inserite le seguenti: « che modifichino le caratteristiche radioelettriche e »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. ».

6-octies. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda

ultralarga a livello nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Sul piano di cui al precedente periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

6-novies. Al fine di dare avvio all'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli operatori, il Ministero dello sviluppo economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla Commissione europea in forma urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.

6-decies. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultralarga a tutte le scuole entro l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.

6-undecies. Nel caso in cui l'emergenza epidemiologica da CODIV-19 si ripercuota negativamente sui tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromesse dai ritardi in essere, il Governo tutela le amministrazioni regionali da ogni pregiudizio economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione, in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla regione con fondi europei, e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione dell'infrastruttura per la banda ultralarga, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la originaria dotazione di spesa prevista.

6-duodecies. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, procede all'assunzione alla rimozione degli ostacoli ingiustificati allo sviluppo delle reti 5G, in particolare adottando iniziative, di semplificazione norma-

tiva. Procede alla definizione di un piano di indirizzo a livello nazionale al fine di uniformare l'iter autorizzativo da seguire in caso di realizzazione di impianti di telecomunicazione, definendo chiaramente le procedure e i moduli da utilizzare ed assumendo iniziative per chiarire le disposizioni che possono dar luogo a dubbi interpretativi e applicativi idonei a rallentare gli implementare il coinvolgimento degli enti territoriali, nella fase operativa di realizzazione delle infrastrutture digitali. Predisporre – per il tramite di forme di « pubblicità progresso » insieme alla Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo – una adeguata campagna informativa che abbracci la conoscenza delle nuove tecnologie ma anche che fornisca adeguata e oggettiva informazione sull'impatto ambientale e su eventuali effetti dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini. Adotta, di conseguenza, le opportune iniziative di monitoraggio dei livelli di esposizione, per verificare eventuali rischi sanitari.

6-terdecises. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31 è inserito il seguente:

« 31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica ».

82. 3. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *Fixed Wireless Access* su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effet-

tuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6-ter. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abitativo, » sono inserite le seguenti « che modifichino le caratteristiche radioelettriche e »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. ».

6-quater. Al fine di dare esecuzione ai commi 2, 3, 4 e 5, anche in deroga a quando disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione mediante presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli. A tutti i procedimenti amministrativi necessari per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi non si applica l'articolo 103 del presente decreto e si intendono assunti con il silenzio assenso dell'amministrazione competente decorsi cinque giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della

Strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale.

82. 4. Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Pizzetti, Andrea Romano, Pezzopane.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Trasmissione telematica)

1. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IVA con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1° gennaio 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

82. 01. Cunial, Giannone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « quando posti in essere » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « sospesa fino al 31 gennaio 2022 ».

b) i commi 2-bis, 3, 3-bis e 4 sono sostituiti dai seguenti:

3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:

a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;

b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;

d) promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al *wireless* come il cablaggio ed il « Li-Fi ».

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione del presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica.

Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

82. 02. Cunial, Giannone.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Misure urgenti per garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari)

1. Al fine di garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine di cui al comma 1, fatte salve le ulteriori proroghe dello stato di emergenza, per le utenze domestiche di erogazione del servizio idrico integrato il soggetto gestore sospende le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura idrica già avviate o in fase di attivazione e provvede ad informare immediatamente le utenze interessate. Il soggetto gestore, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta tutte le misure necessarie al ripristino entro 24 ore della regolare alimentazione delle utenze per cui abbia predisposto il distacco o la limitazione della fornitura.

82. 03. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Donno.

ART. 83.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.

Conseguentemente:

all'articolo 84, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020;

all'articolo 85, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020;

all'articolo 103, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020;

i termini indicati negli articoli 83, 84, 88 e 103 collegati alla data del 15 aprile 2020 sono conseguentemente differiti al 15 settembre 2020.

83. 14. Angiola.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 31 maggio 2020;

al comma 2, sostituire le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 31 maggio 2020;

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono anche sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la comunicazione delle osservazioni e richieste di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché per la produzione delle deduzioni difensive di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si intendono sempre cumu-

labili con il periodo di sospensione dei termini di cui al comma 2.

83. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 11 maggio 2020;

al comma 2 sostituire le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 11 maggio 2020;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole 16 aprile con le seguenti: 12 maggio;

al comma 20 sostituire le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 11 maggio 2020;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale con le seguenti: procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.

83. 2. Ceccanti, Pezzopane.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: procedimenti civili e penali aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle prefallimentari e fallimentari di cui al regio decreto 16

marzo 1942 n. 267, nonché i procedimenti di omologa dei piani di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3;

al comma 2, dopo le parole: procedimenti civili e penali aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle prefallimentari e fallimentari di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché i procedimenti di omologa dei piani di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio, o di modifica degli stessi, evitando di esporre il minore al rischio di contagio, adottando tutte le misure necessarie previste dalla normativa emanata a seguito della dichiarazione di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

83. 3. Maschio, Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali ad eccezione di quelli ordinatori del giudice relativi a processi civili. Sono altresì sospesi i termini di decadenza o prescrizione nonché i termini per la validità degli effetti di qualsiasi atto.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

83. 4. Colletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato « Falconera » nel Comune di Caorle.

83. 5. Fogliani, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: cause relative ad alimenti con le seguenti: cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti.

83. 6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

83. 7. Magi.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) in deroga alle previsioni del codice di procedura civile, tutte le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni a norma degli articoli 189 e 352 del codice di procedura civile passano in decisione sulla base degli atti con concessione delle comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 del codice di procedura civile, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque

considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del presente comma i capi degli uffici giudiziari, per le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale,

83. 8. Colletti.

(Inammissibile)

Al comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo.

83. 9. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7.1. Per l'attività di udienza di cui alle lettere *f)* e *h)* del comma 7, nonché per le udienze calendarizzate e per le quali è stato necessario disporre il rinvio d'ufficio di cui alla lettera *g)* del medesimo comma 7, ai giudici onorari vengono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273.

83. 10. Siracusano.

Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

7-bis. Per i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i mi-

norenni, nonché per gli spazi neutri, è obbligatoria l'adozione di protocolli di sicurezza enti contagio da parte del titolare o gestore della struttura, al fine di garantire la continuità degli incontri protetti genitori figli con le modalità autorizzate, prima dell'emergenza sanitaria, dal tribunale. Salvo che il giudice disponga diversamente, gli incontri in spazio neutro disposti in pendenza di procedimento penale per reati di cui all'articolo 1 legge n. 69 del 2019, sono sostituiti con collegamenti audio video da remoto fino ai 31 maggio 2020.

83. 11. Giannone.

Al comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio *con le seguenti:* fino al 31 maggio 2020;

dopo le parole: disposti con provvedimento giudiziale, *aggiungere le seguenti:* in pendenza di procedimento penale per reati di cui all'articolo 1 della legge n. 69 del 2019.

83. 12. Giannone.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, tutti i termini che comportino prescrizioni o decadenze dell'esercizio di un diritto o di un'azione, nonché i termini previsti, a pena di inefficacia, di atti anche non processuali la cui scadenza ricada nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio sono prorogati, di diritto, sino al 30 giugno 2020;

dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle as-

semblee condominiali, quanto a quelle da tenersi nell'anno 2020, ne è possibile la relativa convocazione esclusivamente per oggettivi motivi di urgenza e con garanzia di partecipazione di tutti i condomini nel rispetto delle vigenti misure di contenimento epidemiologico.

21-ter. Il termine di cui all'articolo 1130, n. 10, del codice civile è sospeso fino al 31 dicembre 2020. L'amministratore condominiale provvede in ogni caso ad inviare ai condomini entro il 30 giugno 2020 il rendiconto di cui all'articolo 1130-bis del codice civile, nonché il preventivo delle spese occorrenti per l'esercizio successivo con la relativa ripartizione tra i condomini, di cui all'articolo 1135, primo comma, n. 2 del codice civile. Il preventivo di cui al periodo precedente non può prevedere una previsione di spesa superiore alle uscite documentate per l'anno 2019 oltre il limite del 5 per cento ed il relativo stato di ripartizione ad esso allegato è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la disposizione di cui all'articolo 63 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

83. 13. D'Orso, Dori, Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Donno.

Sopprimere i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

83. 15. Annibali, Vitiello.

Sopprimere i commi da 12-bis a 12-quater.

83. 16. Costa, Gelmini, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15-bis. Dal 9 marzo al 30 giugno 2020, per i procedimenti già pendenti in ogni

stato e grado e per quelli iscritti nel predetto periodo, i difensori possono procedere al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito *internet www.indicepa.gov.it*, ovvero degli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dagli Uffici giudiziari.

83. 17. Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Il Ministro della giustizia individua all'interno degli istituti penitenziari aree sanitarie temporanee per l'esecuzione della misura di isolamento quarantenario obbligatorio per i soggetti detenuti. Qualora non sia possibile adibire apposite aree dell'istituto penitenziario, i soggetti detenuti, nel caso di esito positivo per COVID, devono essere trasferiti presso idonea struttura per l'esecuzione della misura della quarantena obbligatoria, appositamente individuata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, tra le caserme militari dismesse.

83. 18. Ferro, Varchi, Maschio, Deidda, Galantino, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi connessi alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è possibile sospendere fino al 30 novembre 2020, su domanda del debitore esecutato, la rateazione degli importi mensili dovuti al Tribunale mediante libretto bancario vinco-

lato dal giudice, relativi a procedure di conversione del pignoramento che abbiano ad oggetto beni immobili ad uso abitativo, anche di carattere residenziale, di proprietà di persone.

83. 19. Gelmini, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis. L'articolo 650 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 650.

1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000 ».

83. 20. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

1. In relazione ai compensi in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, ogni ente previdenziale privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, su istanza di parte ed a favore dei propri iscritti, è tenuto a garantire la cessione del credito *pro-soluto* nella misura massima di euro 20.000 per ogni iscritto.

2. I costi che gli enti di cui al comma 1 possono applicare non possono essere superiori al 3 per cento del credito ceduto. Ai cedenti è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, pari ai costi sostenuti per la cessione del credito.

83. 01. Colletti.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « 1° maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

83. 03. Costa, Gelmini, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rosello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « 1° maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2020 ».

83. 02. Costa, Gelmini, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rosello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16 marzo 1942, n. 267, nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di dodici mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), ovvero una nuova relazione di cui all'articolo 182-bis, primo comma, della stessa legge, aggiornati al mutato contesto determinato dall'emergenza COVID-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di dodici mesi le procedure di cui all'articolo 182-bis, settimo e ottavo comma, e quella di cui all'articolo 186-bis.

2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli articoli 160 e seguenti e degli accordi di cui all'articolo 182-bis spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito

di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 1997, n. 384,

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

83. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 84.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Tutti i termini relativi al processo amministrativo *inserire le seguenti:* nonché quelli riferiti al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,.

Conseguentemente all'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: ricorsi giurisdizionali *aggiungere le se-*

guenti: diversi da quelli di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo;

b) al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima sospensione trova applicazione in relazione ai termini per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa;

c) al comma 2, sostituire le parole: i novanta *con le seguenti:* i centoventi.

84. 1. Schullian.

Al comma 6, apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo è premesso il seguente: istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare entro cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, possono richiedere lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Anche il Collegio, nel medesimo termine sopra indicato, può disporre la discussione orale, previa apposita comunicazione alle parti;

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I luoghi da cui si collegano i magistrati il personale addetto e i difensori delle parti è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

84. 2. D'Ettore, Bartolozzi.

ART. 85.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Norme in materia di esame all'abilitazione della professione forense)

1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la sessione 2019/2020 tutti i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano sostenuto le prove scritte sono ammessi alla prova orale. La correzione delle prove scritte in corso, per gli effetti, è sospesa.

2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.

3. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega.

4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

85. 01. Sisto, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Notificazioni alle pubbliche amministrazioni)

1. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse.

85. 02. D'Ettore, Bartolozzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

1. Fino al 30 giugno 2020, le notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali, possono essere effettuate presso gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni presenti sul sito delle stesse, ovvero sull'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici registri (IPA), utilizzando i pubblici elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

85. 03. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Di Stasio, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Donno, Martinciglio.

ART. 86

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86.1.

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali)

1. I presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello nell'ambito delle proprie prerogative, adottano, immediatamente, misure utili ed efficaci al fine di accelerare le procedure per le pratiche relative ai pagamenti in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 2 del presente decreto.

2. Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, le città metropolitane e gli altri enti locali, devono provvedere, entro il 30 settembre 2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5 marzo 2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti *pro soluto* a un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale ulteriore termine, l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, anche alle somme liquidate a carico dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo VII della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e a favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma dell'articolo 83 del medesimo decreto.

3. Il difensore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5 marzo 2020, onorari e spese, posti a carico della parte soccombenente, può cedere *pro soluto* il proprio credito a un istituto di credito o a un intermediario assicurativo o finanziario, il quale, in caso di perfezionamento del contratto di cessione, provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.

86. 01. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan, Soverini, Pezzopane, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 87.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021;

b) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

87. 1. Fassina.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro quindici giorni dalla conversione in legge del presente decreto, si provvede alla riduzione delle premialità previste nel Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni che non osservino le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio di cui al presente articolo.

5-ter. In deroga al comma 5 del presente articolo, le procedure concorsuali di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le misure previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, al fine di ridurre gli

spostamenti delle persone fisiche nel rispetto del distanziamento sociale, sono svolte in ambito territoriale secondo il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

5-quater. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali di cui al comma 1-bis e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In via sperimentale, e fino al 31 dicembre 2020, il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al primo periodo, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle pubbliche amministrazioni.

5-quinquies. Al fine di garantire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, alle procedure concorsuali non si applicano gli articoli 35, comma 3-bis, e 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5-sexies. Le domande di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 5-bis sono presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale Concorsi ed esami, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5-septies. La domanda di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 5-bis è presentata esclusivamente tramite Sistema pubblico di identità digitale (SPID). La convocazione per lo svolgimento delle prove deve essere inviata al candidato almeno entro dieci giorni dalla data stabilita per lo svolgimento delle prove, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

87. 2. Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Donno.

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.1.

(Assunzioni straordinarie nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di Finanza, in deroga all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al fine di ottemperare ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario, alle assunzioni straordinarie, previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di Finanza autorizzate ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 287, lettera *b*), nonché della legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 381, lettera *a*), si prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso per 380 allievi finanziari bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse.

87. 01. Giovanni Russo, Grimaldi, Buompane, Donno.

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze di organico, su domanda dell'interessato, da presentare entro il 31 maggio 2020, è aumentata di tre anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, am-

ministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

87. 02. Prisco, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

ART. 87-bis.

Dopo l'articolo 87-bis, aggiungere il seguente:

Art. 87-ter.

(Rimborso rette scolastiche)

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 – alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:

a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;

b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore

all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;

c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000;

d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

87-bis. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

ART. 88.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la tempo-

anea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche ai contratti di concessione, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, in corso con le imprese culturali e creative.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, *con le seguenti:* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.

88. 1. Gallo, Donno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, a seguito di richiesta presentata dai frequentatori delle attività ai sensi e nei termini del comma 3, entro trenta giorni dalla presentazione della citata richiesta provvedono all'emissione di un *voucher* per il periodo di chiusura obbligatoria, da utilizzare trascorsi dodici mesi dalla riapertura.

88. 2. Mancini, Pezzopane.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi ad eventi sportivi organizzati da associa-

zioni, società sportive, agli altri enti riconosciuti e ai gestori degli impianti sportivi.

88. 3. Barelli, Marin.

ART. 88-bis

All'articolo 88-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, dopo le parole: « all'organizzatore di pacchetti turistici » aggiungere le seguenti: « e di soggiorni presso le strutture ricettive »;

b) al comma 3 dopo le parole: « Il vettore o la struttura ricettiva » aggiungere le seguenti: « oppure l'organizzatore di pacchetti turistici e di soggiorni presso le strutture ricettive ».

88-bis. 1. Zennaro.

Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: l'iniziativa di istruzione aggiungere le seguenti: con destinazione in Italia.

88-bis. 2. Squeri.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai soggetti che provvedono al rimborso e/o all'emissione di *voucher* è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del valore del rimborso o del *voucher* emesso, da utilizzarsi entro il terzo periodo di imposta successivo al termine dello stato di emergenza.

88-bis. 3. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 88-bis, aggiungere il seguente:

Art. 88-ter.

(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

1. Possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti,

pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;

b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera a) a causa delle misure governative ivi citate.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera a) e l'autocertificazione di cui al comma 1, lettera b).

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:

a) rimborso dell'ammontare del titolo di cui al comma 1, lettera a), per la parte non utilizzata;

b) emissione di un *voucher* di importo pari all'ammontare di cui alla lettera a) del presente comma, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

88-bis. 01. Paita, Nobili.

ART. 89

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e

dell'audiovisivo *inserire le seguenti*: e della filiera del libro;

b) dopo le parole: per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo *inserire le seguenti*: e della filiera del libro;

c) sostituire la parola: 130 con la seguente: 205, *la parola*: 80 con la seguente: 130 e *la parola*: 50 con la seguente: 75.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: Con decreto *con le seguenti*: Con uno o più decreti;

al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire la parola: 130 con la seguente: 205;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 75 milioni di euro per l'anno 2020 ».

alla rubrica sostituire le parole: e audiovisivo *con le seguenti*: audiovisivo e filiera del libro.

89. 2. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: settori dello spettacolo, *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti*: dell'industria libraria, dell'industria fonografica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi;

b) al comma 2, sostituire le parole: Con decreto *con le seguenti*. Con uno o più decreti *e le parole*: trenta giorni *con le seguenti*: quindici giorni;

c) al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: e prevedendo il coinvolgimento e la consultazione degli attori dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo in una sede istituzionalizzata e a sentire i suddetti attori sia in fase preventiva, durante il processo di scrittura dei regolamenti, sia in generale per la valutazione delle misure economiche da porre in essere per limitare l'impatto delle misure sanitarie di contenimento del COVID-19 e valutando inoltre misure straordinarie come l'istituzione di un reddito di ultima istanza per i lavoratori dello spettacolo e il riconoscimento ai soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simile di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale D/3.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema, industria libraria, industria fonografica, fondazioni lirico-sinfoniche, spettacoli viaggianti, attività circensi.

89. 1. Lollobrigida, Mollicone, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione dovrà assicurare una equa suddivisione delle risorse tra i settori interessati.

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: la rimodulazione sarà operata su finanziamenti concessi per interventi allo stato non cantierabili o per il riutilizzo di economie.

89. 3. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'erogazione dei fondi di cui al presente comma si considerano prioritari gli interventi in favore delle istituzioni culturali di carattere permanente aventi sede nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017.

89. 4. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli operatori dello spettacolo dal vivo cui siano stati concessi contributi per progetti triennali di attività musicali, teatrali, di danza, circensi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono esonerati dal rispetto dei requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, qualora la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia dovuta all'applicazione delle misure di contenimento di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, come successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. La misura di cui al presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

89. 5. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Per le Fondazioni lirico-sinfoniche il rimborso delle quote per i piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-

legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è differito di un anno, a partire dall'anno 2020.

89. 01. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Misure a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale)

1. Al fine di consentire alla emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è autorizzato in via straordinaria lo stanziamento di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il riparto delle risorse di cui al presente comma è effettuato con decreti direttoriali del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico – DGSCR – divisione V sulla base delle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. All'onere di cui al presente comma, pari a euro 80 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari

richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

89. 02. Zanella, D'Attis, Tartaglione, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Rossello.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Misure urgenti per il rilancio del settore turismo)

1. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e rilanciare l'attività turistica, presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del Fondo sono finalizzate al sostegno delle imprese e degli operatori del settore e al finanziamento di iniziative e strumenti volti a rilanciare la domanda di turismo in Italia. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

89. 03. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Fondo nazionale di garanzia – Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate)

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alle imprese operanti nel comparto turistico, a seguito della sospensione dei viaggi d'istruzione, scambi culturali, gemellaggi, visite didattiche o culturali ovvero di qualsiasi iniziativa ed esperienza di studio o formazione, anche all'estero, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo nazionale di garanzia – Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate, di seguito denominato Fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

2. Possono accedere alle risorse del Fondo di cui al comma 1:

a) le agenzie e gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 18 del codice del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

b) le strutture turistico-ricettive;

c) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

d) le famiglie e gli studenti interessati.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) ed d), possono accedere alle risorse del Fondo solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso delle somme versate ovvero l'erogazione di un *voucher* di pari importo, o altre forme di indennizzo comunque assimilate.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto Fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi ai singoli beneficiari.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

89. 05. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 90

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è adottato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di ventiquattro mesi.

2-quater. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di ventiquattro

mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *2-ter*, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: della cultura inserire le seguenti: e del turismo.

90. 1. Andreuzza, Raffaelli, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-

19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

2-quater. Il titolo di « capitale italiana della cultura » conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di « Capitale italiana della cultura » per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al

termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

* **90. 2.** Piccoli Nardelli, Sensi, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Pezzopane.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche

sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

2-quater. Il titolo di « capitale italiana della cultura » conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di « Capitale italiana della cultura » per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite

con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

* **90. 3.** Vacca, Gallo, Lattanzio, Carbonaro, Tuzi, Villani, Testamento, Casa, Melicchio, Bella, Valente, Acunzo, Mariani, Donno, Torto.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spet-

tacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

2-quater. Il titolo di « capitale italiana della cultura » conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di « Capitale italiana della cultura » per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1

comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato

ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

* **90. 4.** Fusacchia.

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90.1.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il sostegno economico delle imprese e disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debentrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro quindici giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

90. 01. Gelmini, Baldelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Ruffino, Giacometto, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90.1.

(Misure per supportare la liquidità alle imprese nei rapporti commerciali pubblici e privati)

1. I pagamenti derivanti da crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle amministrazioni pubbliche debtrici sono corrisposti nei confronti delle imprese creditrici entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le imprese creditrici destinano in via prioritaria le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1 per il pagamento dei loro fornitori. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente comma decadono automaticamente dai benefici fiscali riconosciuti dalla presente legge in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché di ogni beneficio finalizzato a supportare la liquidità delle imprese stabilito dalla normativa vigente in favore delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti bancari possono concedere con garanzia supportata dallo Stato, alle imprese, qualunque tipologia e dimensione appartengano, nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento dei fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

90. 02. Fiorini, Gelmini, Baldelli, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Ruffino, Giacometto.

ART. 90-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2020, alle famiglie con figli che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e il sistema dell'istruzione e formazione professionale è assegnato un *bonus* finalizzato all'acquisto di ausili tecnologici diretti a favorire la didattica a distanza, nonché a sostenere i costi della connessione alla rete *internet* veloce. La misura si applica a nuclei familiari il cui ISEE è inferiore o uguale a 50.000 euro nel limite di spesa di 30 milioni di euro a valere sulle risorse volte a finanziare la carta della famiglia.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

90-bis. 1. Ruffino, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 91.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei corrispettivi dovuti ai professionisti, ivi compresi i compensi dovuti agli avvocati per l'attività prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato, in un termine non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: contratti pubblici aggiungere le seguenti: . Disposizioni in materia di pagamenti di prestazioni professionali da parte della PA.

91. 1. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

(Pagamenti della P.A.)

1. Le stazioni appaltanti pubbliche provvedono in ogni caso, con riferimento

ai cantieri di lavori sospesi in relazione all'emergenza COVID-19, ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti alla data della sospensione e non ancora liquidati, previa attestazione da parte del direttore dei lavori dell'importo dovuto.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in relazione ai professionisti che prestino la loro attività nell'ambito dei suddetti cantieri.

91. 01. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: « conformità edilizia e urbanistica » sono sostituite con le seguenti: « consistenza edilizia ».

91. 02. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

ART. 92.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle misure di restrizione COVID-19, nonché al fine di far ripartire il turismo, le attività ricettive e allo stesso tempo introdurre norme volte a mitigare l'inquinamento ambientale, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: « motore endotermico »

sono inserite le seguenti: « o elettrico o combinazione degli stessi »;

b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica è soppressa la parola: « liquido »;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea, esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

92. 1. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini, Donno.

(Inammissibile)

Al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 giugno e le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 aprile.

92. 2. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 30 giugno 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 maggio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Per i veicoli adibiti al servizio

di trasporto di cose, l'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma s'intende valida anche per il territorio europeo.

4.1. Al fine di accelerare le procedure di revisione periodica dei veicoli a motore, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8, è sostituito con il seguente:

« 8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2. »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità

di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni

secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

h) al comma 17, le parole: « produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa » sono sostituite dalle seguenti: « alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13 ».

4.2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 4.2, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

92. 3. Maccanti, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Gava, Tomasi, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Paternoster, Di Muro.

(Inammissibile limitatamente ai commi 4.1 e 4.2)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 30 maggio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 30 agosto 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020, nonché la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 30 settembre 2020.

92. 4. Ficara, Grippa, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Donno.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalle restrizioni alla circolazione dei veicoli introdotte per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché per garantire la prosecuzione del servizio di soccorso stradale meccanico sulla rete viaria ordinaria e autostradale, è riconosciuto un contributo alle imprese che svolgono attività di soccorso stradale e di depositaria giudiziaria. A tal fine è istituito un apposito fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le agevolazioni consistono in un contributo nella misura indicata al comma successivo.

4.2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo nonché di erogazione dello stesso.

Conseguentemente è ridotto di 30 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 126, comma 4.

92. 9. Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.

Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:

4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

4-bis. 1. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Per il fine di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

4-bis. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, al comma 4-quater sostituire le parole: di cui ai commi 4-bis e 4-ter *con le seguenti:* di cui ai commi da 4-bis a 4-ter.

92. 5. Maccanti, Frassini, Guidesi, Cavadoli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Tomasi, Rixi, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan.

Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e di trasporto scolastico.

*** 92. 6.** Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e di trasporto scolastico.

*** 92. 7.** Marattin.

Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e di trasporto scolastico.

*** 92. 8.** Fragomeli, Topo, Pezzopane.

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-septies. L'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica anche ai contratti di trasporto su strada conclusi ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

92. 10. Versace.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus in relazione ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nell'anno 2020 rispetto alla media del precedente

triennio, nonché che abbiano sostenuto maggiori costi direttamente imputabili alla gestione della crisi per mettere in atto azioni di contrasto anche prescritte dagli enti competenti.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale. Tali criteri sono definiti secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato e nel rispetto del divieto di sovra-compensazione.

4. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale favorendone gli investimenti, nonché per il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del parco degli autobus destinati ai servizi stessi, le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi 613 e 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono essere impiegate, limitatamente al primo quinquennio 2019-2023, anche per il cofinanziamento di investimenti in materiale rotabile ad alimentazione tradizionale di Classe Euro 6 o successiva o ibrida. Per l'intera durata del Piano le relative risorse possono essere altresì impiegate per il cofinanziamento dei canoni relativi al materiale rotabile acquisito in *leasing* o locazione dalle imprese esercenti i servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. All'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate a partire dal 1° ottobre 2020 le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore » sono soppresse;

b) alla lettera a) dopo le parole: « veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione di quelli di categoria euro 4 o inferiore »;

c) alla lettera b) dopo le parole: « attività di trasporto di persone svolta » aggiungere le seguenti: « , con veicoli diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori ».

A partire dal 1° gennaio 2022 all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « , con veicoli diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori » sono sostituite dalle seguenti: « , con veicoli diversi da quelli di categoria euro 4 ed inferiori ». L'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.

6. In considerazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto turistico con autobus e servizi di autolinea commerciali in regime di autorizzazione ministeriale o locale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle stesse imprese sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare gli operatori del settore che abbiano subito una riduzione di fatturato dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase

di emergenza rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente triennio.

7. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 3-*quinquies* secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato.

8. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Qualora alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non sia stato ancora corrisposto al vettore o all'organizzatore del viaggio il corrispettivo per un servizio di trasporto con autobus o per un viaggio affidato a seguito di aggiudicazione, fermi restando gli effetti dell'aggiudicazione stessa, il servizio di trasporto con autobus o il viaggio s'intendono rinviati alla data che sarà concordata dalle parti e comunque entro un anno da quella inizialmente prevista, fermi le parti contraenti, l'oggetto e il corrispettivo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui, venute meno le condizioni di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e ai successivi decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto i committenti scelgano unilateralmente di recedere dal contratto ».

9. Per gli autobus turistici e in servizio di linea, nazionale ed internazionale, da qualsiasi ente autorizzati è sospesa l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono rimborsate pro-quota le somme già versate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni per l'acquisto di ab-

bonamenti, *carnet* di permessi e permessi giornalieri di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati per effetto della sospensione o riduzione dei servizi di trasporto connessa all'emergenza determinata dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

10. Nei confronti delle imprese di trasporto di cui al comma 4 del presente articolo è altresì sospesa l'applicazione dei pedaggi autostradali.

92. 01. Lollobrigida, Gemmato, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

(Inammissibile limitatamente al comma 5)

ART. 93.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, alla legge 11 agosto 2003 n. 218, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, *una tantum* e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi prestata. Analogamente è riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge un contributo pari al 25 per cento del fatturato presunto ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

1-ter. Al fine di sostenere la crisi economica nonché il rilancio del comparto del trasporto pubblico non di linea, è riconosciuto un contributo *una tantum* per ogni titolare di licenza taxi, un'indennità mensile di euro 600, per l'annualità 2020.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei successivi 1-*quinquies* e 1-*sexies*.

1-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

1-*sexies*. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1-*quinquies*, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2,5 miliardi di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*.

93. 1. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spina, Giacommetto, Fiorini.

ART. 94-*bis*.

Dopo l'articolo 94-bis, aggiungere il seguente:

Art. 94-*ter*

1. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale « emergenza COVID-19 », concessi alle imprese che, a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto-legge hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai

fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 22, commi 2 e 5, del medesimo decreto legislativo, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel medesimo periodo al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Anche in deroga agli accordi sindacali già sottoscritti, il predetto trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

94-*bis*. 01. Versace, Mulè.

ART. 95.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e privati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-*bis*.

(Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i

tour operator, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

95. 2. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero di impianti sportivi di proprietà privata.

95. 1. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi anche in deroga delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici.

95. 3. Barelli, Marin.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95.

(Credito d'imposta per canoni impianti sportivi)

1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di marzo 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

95. 01. Barelli, Marin.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, dei premi dell'associazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, ai quali è applicato quanto previsto dagli articoli 61 e 62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

95. 02. Barelli, Marin.

Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.

(Fondo centrale di garanzia PMI per Io Sport)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1, in applicazione a quanto previsto all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e a valere sulle risorse ivi previste, il Credito Sportivo o altro istituto bancario con garanzia del Fondo Centrale di garanzia PMI, deroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con pre-ammortamento di un 1 anno.

2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall'Istituto del Credito Sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale della domanda.

3. L'entità finanziabile di cui a comma 1 è stabilita:

a) per un importo massimo relativo all'80 per cento delle somme non incassate dall'associazione o società sportiva per l'inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall'auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato;

b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell'attività risultante dalle

scritture contabili dell'anno precedente e dall'autocertificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato.

95. 03. Barelli, Marin.

Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

Art. 95-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, I titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato « Fondo emergenza turismo », volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e

sulle transazioni relative a prenotazioni *online* effettuate mediante OTA.

95. 04. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Fiorini, Bagnasco, Giacometto, Spena, Carfagna.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.

(Misure a sostegno dello Sport)

1. Le spese effettuate nel 2020, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.

2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi (con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12, 93.13) è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, D/6 e D/8. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui crediti di locazione.

95. 05. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

ART. 96.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun

anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

96. 01. Marin, Barelli.

ART. 97.

Dopo l'articolo 97 inserire il seguente:

Art. 97-bis.

(Misure straordinarie sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE))

1. Limitatamente alle sospensioni delle attività didattiche e formative dovute ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, il caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi o quantitativi, non rileva ai fini dell'applicazione dei meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, prevista dall'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22.

97. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 97 aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

(Misure straordinarie urgenti a sostegno dei comuni, province e città metropolitane in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Limitatamente all'anno 2020, al fine di mitigare gli effetti economici negativi

derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, comuni, province e città metropolitane, che si trovino in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, seppur non ancora approvata dal Ministero dell'interno e dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, hanno facoltà di proporre una rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, anche in termini di aumento della durata del piano medesimo.

97. 02. D'Attis.

ART. 98.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa ».

*** 98. 3.** Casciello, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informa-

zione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa ».

* **98. 6.** Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, sono individuate mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma *2-bis* di provvede ai sensi dell'articolo 126.

98. 4. Casciello, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 100 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutati in 15,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

98. 5. Casciello, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

(Misure per il settore televisivo locale)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: « Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera *b*), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento ».

98. 01. Angiola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

(Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in

ambito locale di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ decreti direttoriali del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico — DGSCERP — Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

98. 02. Angiola.

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

(Misure straordinarie urgenti per il sostegno all'editoria)

1. È riconosciuto, per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'arti-

colo 4, commi 182 e seguenti, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 318 del 21 dicembre 2004. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge 388 del 23 dicembre 2000. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181 e seguenti, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa utilizzata per la stampa di libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro.

98. 04. Lollobrigida, Mollicone, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

(Misure a sostegno delle emittenti televisive e radiofoniche locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il

Fondo per il sostegno alle emittenti televisive locali colpite dall'emergenza COVID-19 con una dotazione di euro 80 milioni per l'anno 2020, finalizzato a garantire il mantenimento del livello occupazionale in tale settore.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, con la finalità di distribuire le risorse a tutte le emittenti televisive locali in relazione al numero di abitanti delle regioni in cui svolgono la loro attività e al numero dei lavoratori dipendenti impiegati alla data del 31 dicembre 2019.

3. I dipendenti delle imprese radiofoniche locali e delle imprese televisive locali che accedono alla cassa integrazione prevista dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono comunque computati ai fini del calcolo per i requisiti di ammissione e ai fini del calcolo dei punteggi di cui ai criteri di valutazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

98. 07. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per le aziende che operano nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di sostenere settori strategici della filiera produttiva nazionale e facilitare la circolazione delle merci, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende italiane che operano nel settore dell'autotrasporto sono esone-

rate dal pagamento ai concessionari delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale, i cui oneri restano a carico del concessionario.

98. 05. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

(Misure per sostenere la filiera della canapa)

1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli».

2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico ».

98. 03. Magi.

(Inammissibile)

ART. 99.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 dopo le parole:* aziende, agenzie, *inserire le seguenti:* regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,

b) *al comma 5 dopo le parole:* per la quale *aggiungere la seguente:* anche.

* **99. 1.** Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 dopo le parole:* aziende, agenzie, *inserire le seguenti:* regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,

b) *al comma 5 dopo le parole:* per la quale *aggiungere la seguente:* anche.

* **99. 2.** Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

ART. 100.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza

deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS » con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

100. 1. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È attribuita a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

100. 3. Toccalini, Andrea Crippa, Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato, Golinelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla, Stefani, Valbusa, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Trano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, per l'anno

accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID-19 non abbiano potuto acquisire, al 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, ai sensi del periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura vale anche per l'accesso alla *No Tax Area* per lo stesso anno accademico 2019/2020.

100. 4. Iovino, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. ».

100. 5. Fasano, Paolo Russo, Sarro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Misure fiscali a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese)

1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti parole: « e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996. »;

c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: « Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi; in favore delle imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge

24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. »;

d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. ».

e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: « Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo. ».

100. 01. Palmieri, Prestigiacomio, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Dopo l'articolo 100, inserire il seguente:

Art. 100-bis.

(Misure a sostegno degli Istituti tecnici superiori)

1. Per l'anno 2020 è istituito un fondo denominato « Fondo per le esigenze emer-

genziali del sistema ITS » con una dotazione pari a 1.122.235 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con le seguenti finalità:

a) provvedere all'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali;

b) provvedere all'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al precedente comma tra le Fondazioni di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, secondo i seguenti criteri;

a) 5 euro *pro capite* per studente per l'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali di cui al comma 1 lettera *a)* del presente articolo nel limite massimo di 82.235 euro;

b) 10.000 euro per ciascuna Fondazione per l'acquisto di piattaforme digitali di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo nel limite massimo di 1.040.000 euro. Le risorse di cui alla presente lettera sono trasferite alle Fondazioni previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di

spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

100. 02. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 101.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ai fini della valutazione dei criteri per l'assegnazione di borse di studio.

101. 1. Nevi, Sacconi Jotti, Aprea, Palmieri, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Non è dovuto il pagamento dell'ultima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2019/2020 per i corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali, nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le università non hanno attivato le prescritte attività formative agli studenti, incluso il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o ero-

gate con modalità a distanza. Agli oneri derivanti dalla presente misura le singole università rispondono nei limiti di disponibilità dei loro bilanci.

101. 2. Nevi, Sacconi Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 102.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il periodo di tirocinio da svolgersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018 ovvero dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 può essere effettuato, qualora non sia reperibile per l'ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, anche presso le strutture di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 26, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999.

102. 1. Madia, Pezzopane.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che operano nei policlinici o in strutture convenzionate con le Università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessaria-

mente la presenza fisica del loro *tutor*, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando, del dottorando o dell'assegnista di ricerca.

102. 2. Lollobrigida, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 102 inserire il seguente:

Art. 102-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario ».

102. 01. Tartaglione, Pella.

Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.

(Abilitazione all'esercizio di operatore socio-sanitario)

1. Per affrontare l'emergenza COVID-19, è riconosciuta la qualifica di operatore socio-sanitario a tutti coloro che sono in possesso del diploma conseguito presso un Istituto professionale socio-sanitario della durata di cinque anni. Suddetto diploma risulta essere titolo valido per tutta la durata dell'emergenza. In termini di riconoscimento della qualifica, per quanto di competenza delle regioni, è possibile il rilascio di un certificato di idoneità alla professione secondo le procedure previste per ogni regolamento regionale, fermo re-

stando le disposizioni adottate dal presente decreto. Ad ogni modo, gli incarichi di lavoro devono essere considerati validi ai fini del perfezionamento della formazione professionale.

102. 02. Frate.

ART. 103.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-*ter*. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

* **103. 3.** Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-*ter*. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

* **103. 4.** Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-*ter*. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti,

già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

* **103. 5.** Mazzetti.

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020.

103. 6. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: « 445 » sono aggiunte le seguenti: « e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dello stesso ».

103. 7. Magi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.

103. 8. Magi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. In deroga alla normativa vigente, al fine di sostenere le ditte indivi-

duali, le imprese anche operanti in regime di appalto e subappalto di qualsiasi ambito, dimensione e tipo di lavoro, incluse le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, sono validi fino al 31 dicembre 2020 i Documenti unici di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le ditte individuali e le imprese aventi contratti con la pubblica amministrazione, anche in subappalto.

103. 9. Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro, Martinciglio.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: 31 agosto 2020 *con le seguenti:* 31 dicembre 2020.

103. 10. Magi.

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

2-sexies. In sede di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, ai fini di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si tiene conto del periodo di disoccupazione dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

103. 11. Magi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, al-

trèsì, ai termini dei procedimenti di affidamento di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se svolti da centrali di committenza o da soggetti aggregatori ovvero se individuati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, quali procedimenti aventi il fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza di attività essenziali ed indispensabili per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali. Il precedente periodo si applica anche ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

103. 12. D'Attis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del codice civile sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.

103. 14. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dal-

l'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, che intendano occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale al 31 dicembre 2019, possono richiedere, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto per lavoro subordinato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di regolarizzazione attraverso gli uffici postali.

2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi di natura penale all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto. Contestualmente alla stipula del contratto, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l'impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.

4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione, le modalità con cui agevolare il cittadino straniero momentaneamente privo di documento di riconoscimento e le modalità di destinazione del contributo di

cui al comma 3 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e alla predisposizione di controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi assunti in seguito alla procedura di cui ai commi precedenti.

5. Le risorse derivanti dal maggior gettito IRPEF conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 sono destinate al Fondo Sanitario Nazionale.

103. 01. Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Procedimenti e opere connesse alla rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 103, commi da 1 a 2-ter, non si applicano ai procedimenti connessi alla rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, di qualsiasi tipo, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici.

2. Ogni attività edilizia connessa alla rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico non è sospesa e può procedere nel rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto da Governo e parti sociali il 14 marzo 2020, ove applicabile.

103. 02. Sandra Savino.

ART. 103-bis.

Dopo l'articolo 103-bis, aggiungere il seguente:

Art. 103-ter.

(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla

data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2021.

* **103-bis. 01.** Della Frera, Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103-bis, aggiungere il seguente:

Art. 103-ter.

(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla

data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2021.

* **103-bis. 02.** Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103-bis, aggiungere il seguente:

Art. 103-ter.

(Regolarizzazioni cittadini stranieri presenti in Italia alla data del 31 dicembre 2019)

1. Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31

dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiamo diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31 dicembre 2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di un anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad euro 500 per ogni lavoratore.

103-bis. 03. Palazzotto, Muroni, Lattanzio, Fusacchia, Quartapelle Procopio, Rizzo Nervo, Fratoianni, Pastorino, Fassina.

(Inammissibile)

ART. 104.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis

(Contrasto all'emergenza abitativa)

1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

104. 01. Orfini, Pezzopane.

(Inammissibile)

ART. 105.

Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni coltivati è altresì consentito lo spostamento scadenza in un comune diverso rispetto a quello in cui si trova attualmente qualora l'attività agricola sia svolta in forma amatoriale con destinazione dei prodotti all'esclusivo autoconsumo familiare.

105. 1. Fornaro, Fassina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. L'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si applica anche alle imprese agricole che in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

105. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 14, la lettera *b*) è soppressa.

105. 3. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al comma 2, le parole: « dal mese di aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal mese di gennaio 2021 ».

105. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. È autorizzato lo spostamento del proprietario del conduttore o del detentore di terreni all'interno del proprio comune o di un comune diverso per lo svolgimento di attività agricole in forma amatoriale e per la conduzione di allevamenti di animali da cortile con destinazione dei prodotti agricoli all'autoconsumo familiare.

105. 5. Benedetti.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. Al fine di fronteggiare le conseguenze dello stato di crisi sul mercato di lavoro agricolo per l'annata agricola 2020 le prestazioni di sostegno del reddito, ivi inclusa la cassa integrazione e altre forme di sussidi comunque denominati, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate sono cumulabili, e non soggette a decurtazioni, riduzioni o sospensioni, al reddito di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato.

105. 6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

« Art. 62-*quinquies*.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la commercializzazione di infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.) è sottoposta ad imposta applicando al prezzo di vendita le aliquote indicate nell'allegato 1.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti di cui al comma 1, immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è il soggetto che effettua la prima immissione in consumo dei prodotti provenienti dal territorio nazionale o dai Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'Imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti

acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d*), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1, non si applica a semi, fibra, foglie o canapulo di canapa »;

b) all'allegato I, dopo le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono inserite le seguenti: « infiorescenze di canapa:

a) fresche: euro 0,05 per grammo;

b) essiccate: euro 0,10 per grammo. ».

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a*), sono aggiunte le seguenti lettere:

« *a-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate e i loro derivati per uso inalatorio;

a-ter) infiorescenze fresche ed essiccate destinate alla distillazione di oli essenziali e alla estrazione di terreni; »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) di cui ai prodotti delle lettere *a-bis*) e *a-ter*) non deve risultare superiore allo 0,6 per cento. Le etichettature dei prodotti di cui alla lettera *a-bis*) soddisfano i requisiti di cui alla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 ».

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, sono destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale.

105. 01. Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Sostegno al lavoro stagionale mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall'estero, procedono, in collaborazione con ANPAL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.

2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall'azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto,

un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.

3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;

b) l'assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall'impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all'assunzione.

4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, i importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1 premettere le seguenti parole: Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge.

105. 02. Meloni, Lollobrigida, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

ART. 106.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro duecentosettanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla chiusura dell'esercizio sociale in corso non si applicano gli arti-

coli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile, qualora l'organo di amministrazione attesti che le perdite dipendono dalla situazione di emergenza sanitaria di cui al presente decreto. Per lo stesso periodo e negli stessi casi non opera la causa di scioglimento di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

106. 1. Angiola.

Sostituire il comma 8-bis con i seguenti:

8-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

8-ter. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni, ai comitati di cui al primo libro del codice civile, nonché agli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

* **106. 2.** Gadda.

Sostituire il comma 8-bis con i seguenti:

8-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

8-ter. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni, ai comitati di cui al primo libro del codice civile, nonché agli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

* **106. 3.** Versace.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

8-ter. Per i verbali di approvazione del bilancio approvati, nonché di ogni altro

atto degli organi sociali verbalizzato nel termine indicato al comma 1, gli adempimenti di trascrizione sui registri di cui agli articoli 2421 e 2478 del codice civile si riterranno correttamente adempiuti se effettuati entro il 31 dicembre 2020.

106. 4. Fitzgerald Nissoli.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi)

1. Le previsioni di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entrano in vigore alla data del 15 febbraio 2021.

106. 01. Angiola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola « 379 » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ».

106. 02. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

ART. 107.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti desti-

nari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.

* **107. 1.** Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.

* **107. 2.** Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Gava, Tomasi.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per gli anni 2020 e 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.

107. 3. Ruffino, Mazzetti, Prestigiacomo, Cortelazzo.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono

usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

107. 5. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l'affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all'effettuazione di investimenti degli enti locali, sono prorogati di centoventi giorni.

107. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è altresì sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della stessa norma.

10-ter. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta Regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al comma 11, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura « COVID 2020-2022 », al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziate rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

10-quater. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 di cui ai commi precedenti dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma 10-ter, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: amministrativo contabili aggiungere le seguenti: e sospensione del piano di rientro.

107. 7. Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomò, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Spena, Giacometto.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Differimento di termini in materia di personale degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: « fino al 30 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2020 »;

2) alla lettera b), le parole: « fino al 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 marzo 2021 ».

107. 01. Angiola.

(Inammissibile)

ART. 108.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, aggiungere le seguenti: nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890

e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

108. 1. Mancini, Melilli, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « comma 6 » sono soppresse.

108. 2. Navarra, Pezzopane.

(Inammissibile)

ART. 109.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per il triennio 2020-2022, per far fronte alla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19 e finanziare interventi di sostegno al reddito e per il rilancio del sistema produttivo, è sospesa l'applicazione dell'equilibrio di bilancio delle regioni e province autonome di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011. I predetti enti possono approvare il bilancio di previsione in disavanzo, ciascuno per un importo massimo di 500 milioni di euro. Il disavanzo è ripianato in trent'anni dallo Stato con un contributo straordinario erogato alle regioni in rate costanti.

109. 1. Pittalis.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.1. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le regioni e le province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna regione o provincia autonoma

individua, anche riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna regione o provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.

109. 2. Pittalis.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 871, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere utilizzate dalla regione Sardegna nelle annualità 2020-2024 per il finanziamento di spese correnti destinate a fronteggiare la crisi delle famiglie e del sistema economico regionale connessa all'emergenza epidemiologica COVID-19.

109. 3. Pittalis.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.1. Per l'anno 2020, le Autonomie speciali che finanziano il Servizio sanitario regionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio accedono, al pari delle altre regioni italiane, a ogni incremento del livello annuale del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato deciso per far fronte alla spesa aggiuntiva connessa all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

109. 4. Pittalis.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1.1. Per l'anno 2020 è sospesa l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9, commi da 1-*quinqüies* a 1-*octies*, del

decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

109. 5. Pittalis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

c) disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione

approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;

d) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo.

109. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, dopo le parole: spese correnti aggiungere le seguenti: e minori entrate.

109. 7. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

2-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e

sulle spese dei bilanci delle regioni e delle province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemio-logica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

2-quater. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quella applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 109 aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.

(Regioni a statuto ordinario in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità)

1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10/a dello schema di Rendiconto della gestione – totale parte disponibile lettera E) – da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

109. 8. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

(Inammissibile limitatamente al comma 2-quater dell'articolo 109 e all'articolo 109-bis)

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.

(Incremento dei contributi agli investimenti degli Enti Locali)

1. Per favorire la ripresa degli investimenti degli Enti Locali, i contributi agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementati di 1.500 milioni di euro.

2. Conseguentemente, l'articolo 1 comma 30 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è sostituito dal seguente:

« 30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 150.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 270.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 600.000. ».

109. 01. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: « salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018 » sono aggiunte le seguenti: « per gli esercizi

2020 e 2021, in base alle norme *pro tempore* vigenti ».

109. 02. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.

(Iniziativa in favore dei piccoli comuni)

1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19 e di supportare le amministrazioni comunali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, volto a garantire ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del Sindaco e dei componenti della giunta comunale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati

appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

109. 03. Sandra Savino.

ART. 110.

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis

(Anticipazione straordinaria di liquidità)

1. Nelle more della determinazione dei ristori da corrispondere agli enti locali in relazione a perdite di gettito non recuperabili dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l'anno 2020 le anticipazioni di cui al comma 556, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse agli enti locali, per un ammontare non superiore ai due dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, al fine di far fronte alle carenze di liquidità derivanti dalla posposizione dei termini di pagamento dei tributi di competenza degli enti stessi. A tal fine, la richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 con le stesse modalità, ove compatibili, di cui all'articolo 4, commi 7-bis e seguenti, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come introdotti dal citato comma 556. Gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui al presente comma sono a carico dello Stato.

110. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 111.

Dopo l'articolo 111 aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Commissari straordinari per opere di interesse locale)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla realizzazione delle opere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta oc-

correnti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'*iter* autorizzativo.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, le eventuali attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario. Gli oneri

aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.

111. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 112.

Al comma 1, sostituire le parole: delle quote capitale *con le seguenti:* delle rate comprensive di quota capitale e quota interessi, *le parole:* trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 *sono soppresse.*

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato prioritariamente per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

112. 1. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

All'articolo 112, comma 1, sostituire le parole: è differito all'anno *con le seguenti:* nonché i piani di ammortamento di tutti i mutui concessi agli enti locali, sono differiti all'anno.

112. 2. Lollobrigida, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

1. In considerazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 tutti i termini di scadenza delle procedure di edilizia scolastica, previsti per le diverse linee di finanziamento, compresi i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87, sono prorogati di 12 mesi.

2. All'articolo 18, comma 8-*quinqüies*, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.

112. 01. Ruffino, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

1. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « Dal 2018 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2018 » e le parole: « per ciascun anno » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Dal 2021 al 2025 l'incremento per ciascun anno rispetto all'anno precedente è del 2 per cento ».

2. Il comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 è abrogato.

3. Al comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 le parole: « i commi da 779 a 781 » sono sostituite dalle seguenti: « il comma 779 ».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi » sono sostituite con le parole: « potranno essere ripianate in dieci esercizi, fermo restando quando disposto dal periodo successivo » e dopo le parole: « dieci esercizi » sono inserite le seguenti parole: « Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia di COVID-19 le quote di copertura di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 sono rinviate all'anno successivo a quello di conclusione di ciascun riparto »;

b) al comma 2 le parole: « entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 ottobre 2020 » e la parola: « 2020 » è sostituita con la parola: « 2021 ».

112. 02. Bartolozzi.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato

4/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme *pro tempore* vigenti».

112. 03. Lollobrigida, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Salvaguardia dei bilanci regionali)

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, le minori entrate per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del bilancio di previsione vigente sono integralmente compensate attraverso il minore concorso della finanza pubblica, il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 giugno 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.

112. 04. Bartolozzi.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Strumenti finanziari regioni)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

112. 05. Bartolozzi.

Dopo l'articolo 112, è aggiunto il seguente:

Art. 112-bis.

(Modifiche articolo 36 decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: « 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro »;

b) alla lettera b), le parole: « 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro » e le parole: « 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 350.000 euro »;

c) la lettera c) è soppressa.

112. 06. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Sostegno ai comuni delle isole minori)

1. Nei comuni delle isole minori aderenti all'ANCIM, per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.

2. Con il medesimo criterio sono ripartiti ed erogati i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati alle isole minori, di cui al precedente comma 1.

112. 07. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

ART. 113.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 30 ottobre 2020 e aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

d-bis) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;

d-ter) tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali (quali ad esempio la comunicazione annuale riferibile all'applicativo ORSo).

113. 1. Casino, Mazzetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sino al 31 dicembre 2020, per i centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al decreto 8 aprile 2008, la durata del deposito di cui all'Allegato I, punto 7.1 del medesimo decreto è raddoppiata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto.

1-ter. Sino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208 e 213, nonché del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 30 per cento. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.1 titolari dei suddetti impianti e delle operazioni di recupero che intendono avvalersi di tale possibilità inviano apposita comunicazione all'autorità competente, in cui vengono indicati i quantitativi aggiuntivi dei rifiuti oggetto della deroga, nonché gli adeguamenti temporanei dell'impianto che, in deroga a quanto previsto nell'autorizzazione, si rendono a tal fine necessari. Detta comunicazione ha efficacia costitutiva e non necessita di appro-

vazione da parte dell'autorità competente.

113. 3. Casino, Mazzetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193 comma 6, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sospeso fino al 30 settembre 2020.

113. 2. Casino, Mazzetti, Cortelazzo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 210 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2000 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi.

113. 4. Cortelazzo, Mazzetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini previsti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospesi sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

113. 5. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola.

ART. 113-bis.

Al comma 1, dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti: con cadenza semestrale ovvero.

113-bis. 1. Fregolent, Occhionero.

Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) i produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili;

b) le singole regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

c) i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 254 del 2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;

d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da COVID-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla regione, alla provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti;

e) i rifiuti da COVID-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicare dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta;

f) il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla regione territorialmente competente;

g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto;

h) al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei

rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di produzione di energia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei contratti in essere con le Pubbliche Amministrazioni. A tal fine:

a) gli istituti di credito garantiscono l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e gli investimenti;

b) i soggetti devono presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimostrazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell'azienda, come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell'istituto di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

113-bis. 01. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

ART. 114.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui al presente comma è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, *in situ*, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il fondo è destinato per 60 milioni di euro ai Comuni, per 5 milioni di euro alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni di euro alle Regioni per destinarle alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari.

114. 1. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Al-

berto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Donno.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il personale delle imprese che svolgono i servizi e gli interventi cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio od accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.

1-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, è prorogato fino alla durata dello stato di emergenza, il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, a valere sulle risorse già stanziati per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro.

114. 2. Labriola.

Dopo l'articolo 114 aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

*(Fondo di sostegno comunale per riduzione
tassa rifiuti)*

1. In relazione all'emergenza COVID-19, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una datazione di un miliardo di euro destinato agli enti locali e destinato a finanziare la riduzione di gettito delle entrate locali determinata dalla rimodulazione selettiva della tassa sui rifiuti in favore delle categorie economiche maggiormente penalizzate dalla pandemia.

2. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

114. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 115.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

1. Al personale della Polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, è assicurata la tempestiva fornitura di dispositivi di protezione individuale e di ogni altro strumento utile a tutelare la salute del predetto personale nonché a prevenire il rischio di contagio.

115. 01. Calabria.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale negli enti locali)

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria e socio-economica in atto e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio nonché di garantire tutti gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono, in via eccezionale, effettuare assunzioni di personale con rapporto di

lavoro a tempo determinato, per l'anno 2020, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

115. 02. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 115 aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia Locale)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio finalizzati alla cessazione della diffusione del COVID-19, pertanto connessi all'emergenza sanitaria in corso, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, a tempo determinato, di agenti di Polizia Locale per l'anno 2020.

2. Con provvedimenti dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

115. 03. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 117.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

« 31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica ».

117. 1. Lattanzio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 117 inserire il seguente:

Art. 117-bis.

(Attribuzione di competenza speciale all'AGCOM per il contrasto alle fake news sanitarie sull'emergenza COVID-19)

1. In merito alla comprovata di necessità di garantire una informazione corretta e trasparente in relazione all'attuale emergenza sanitaria, in aggiunta alle competenze individuate all'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la specifica competenza atta al controllo ed al contrasto della diffusione sulle reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media di *fake news* sanitarie, direttamente collegate alla pandemia da COVID-19.

2. Per *fake news* sanitarie si intende la diffusione attraverso reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media, di messaggi e informazioni, in parte o del tutto non corrispondenti al vero, non fondate su ricerche riconosciute dalla comunità scientifica e/o da istituzioni sanitarie competenti, capaci di arrecare disorientamento, allarmismo e plausibili danni alla salute fisica e psicologica dei cittadini. La caratteristica principale è la loro notevole

verosimiglianza, circostanza che le rende più accettabili da un largo pubblico, soprattutto di base culturalmente meno attrezzato.

3. Per la competenza di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la facoltà di creare un presidio stabile per il monitoraggio, il controllo, il contrasto della diffusione di *fake news* sanitarie relative alla attuale emergenza, assistito da riconosciuti esperti del mondo accademico, del Servizio Sanitario Nazionale e della preposta unità di crisi. È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti *fake news* sanitarie da piattaforme digitali, siti *internet* e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di mancata rispetto dell'ordine di rimozione, l'Agenzia, nel quadro delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100.000 a euro 5.000.000.

4. L'Autorità, così come disposto all'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, potrà avvalersi dei Comitati regionali per comunicazioni per assicurare le esigenze di decentramento sul territorio ed un adeguato coordinamento delle iniziative, anche per lo studio e la condivisione di possibili soluzioni ai fenomeni di disinformazione *online*.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico dello Stato.

117. 01. Lattanzio.

ART. 119.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, inserire le seguenti: e dei magistrati onorari ausiliari di cui all'articolo 63 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla copertura degli ulteriori oneri previsti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

119. 2. Elvira Savino, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

a) le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 1.500 euro;

b) le parole: per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83 sono sostituite dalle seguenti: per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo è indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale;

al comma 3:

a) dopo le parole: Ministero della Giustizia aggiungere le seguenti: con modalità che assicurino periodicità su base ministeriale;

b) sopprimere le parole: nel limite complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.

al comma 4, sopprimere le parole: nell'anno 2020.

119. 3. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 120.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 70 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per 7 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per 60 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) per 3 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a

distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2-bis. Vengono assegnati a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali euro 15 milioni per l'anno 2020, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

Conseguentemente:

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo di 25 milioni di euro per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità per l'anno scolastico 2019-2020. Il fondo è onnicomprensivo degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione le suddette risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna.

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

120. 1. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali, inserire le seguenti: , da mettere a disposizione prioritariamente

dei docenti titolari di contratti di supplenza annuale, breve o saltuaria,.

120. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 8 milioni.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

120. 3. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi, Jotti, Spina, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica COVID-19,

l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.

7-ter. Allo scopo di consentire agli asili nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia COVID-19 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 milioni di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.

7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento in regime di massima sicurezza dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal comma *7-ter*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

120. 4. Lorenzo Fontana, Sasso, Ribolla, Lucchini, Guidesi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Pattelli, Racchella, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera *a)*, nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

120. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 120 aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Misure per contrastare la povertà educativa)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sociale da COVID-19 e in considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dell'istruzione, una Cabina di regia composta dai rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, dei servizi sociali, della rappresentanza studentesca e del personale docente con il compito di definire specifici piani operativi strategici, soprattutto nelle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo scolastico, con l'indicazione degli interventi e delle misure da adottare al fine di promuovere una rete territoriale volta a favorire progetti educativi di inclusione sociale nonché adeguate misure di contrasto alla povertà educativa.

120. 02. Anna Lisa Baroni, Spena, Marrocco, Versace.

Dopo l'articolo 120 aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Detrazione fiscale per acquisto strumenti informatici per lo smart working o per l'insegnamento a distanza)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, per l'anno 2020 la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle spese effettuate dalle persone fisiche finalizzate all'acquisto degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici necessari a consentire il lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché la didattica a distanza, prevista presente decreto per gli studenti di ogni ordine e grado. La misura è usufruibile, nel limite di importo 250 euro per ciascun avente diritto:

a) da ciascun lavoratore sotto qualsiasi forma contrattualizzato. In tale ambito gli accordi previsti dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, possono prevedere che il lavoro sia svolto, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria in atto, anche esclusivamente al di fuori dei locali aziendali e che il lavoratore si doti autonomamente degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici,

in deroga al comma 2 del medesimo articolo 18 della legge n. 81 del 2017;

b) da ciascuno studente regolarmente iscritto nelle scuole di ogni ordine e grado o presso gli istituti universitari, le istituzioni AFAM e le scuole di specializzazione postuniversitaria.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta ai contribuenti con un reddito fino a 40.000 euro annui, incrementato di 5.000 euro per ciascun avente diritto facente parte di un medesimo nucleo familiare. Per gli acquisti effettuati su piattaforme informatiche sono adottate misure, anche di inversione contabile, volte ad assicurare il regolare versamento dell'IVA. Le modalità applicative e del presente comma sono disciplinate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere di cui al presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che

costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

120. 03. Giacometto.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Adeguamento delle Piattaforme per la didattica a distanza alle esigenze delle persone con disabilità e previsione programmazione didattica e insegnamenti speciali)

1. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza di cui all'articolo 120 siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, assicurano che, laddove, le Piattaforme per la didattica a distanza non siano fruibili o utilizzabili dagli studenti con disabilità, il diritto all'istruzione sia comunque ad essi garantito mediante apposita programmazione didattica ed erogazione di insegnamenti speciali, eventualmente mediante prestazioni in forme individuali domiciliari.

120. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 121.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

121. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121.1.

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate ad interventi volti a favorire la ripresa delle attività educative e ludiche nonché a garantire adeguate misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori delle predette strutture.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

121. 01. Ruffino.

ART. 121-ter.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano realizzare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019- 2020 conserva comunque validità.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, non si applicano in caso di interruzione delle attività, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi in relazione alle attività svolte presso i percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.) di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e presso gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

121-ter. 2. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Pezzopane.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità didattica nelle scuole di ogni ordine e grado la Rai –Radiotelevisione italiana S.p.A. provvede a rafforzare i contenuti didattici previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere c) ed e) del Contratto Nazionale di Servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2018 n. 55. A tal fine con specifica convenzione, stipulata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro dell'istruzione e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono individuati gli spazi e i contenuti della programmazione dedicata.

121-ter. 1. Giacometto.

Dopo l'articolo 121-ter, aggiungere il seguente:

Art. 121-quater.

(Proroga termini in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 e successivamente modificato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «entro il 30 aprile 2020» sono sostituite dalla seguenti: «31 dicembre 2020».

121-ter. 01. Fratoianni, Fassina, Orfini.

Dopo l'articolo 121-ter, aggiungere il seguente:

Art. 121-quater.

(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie» con una dotazione pari a 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del

suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

121-ter. 02. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Spina, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

ART. 122.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il commissario collabora con la regione con le province autonome e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni e province autonome, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare una situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura normativa, sono immediatamente comunicati alla conferenza Stato-regioni e alle singole regioni e province autonome su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme dell'Unione Europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità

perseguite. Per i territori delle province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il commissario, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

122. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 123.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 123.

(Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari)

1. Al fine di gestire uniformemente su tutto il territorio nazionale l'emergenza epidemiologica del COVID-19, il Ministro della giustizia nomina un Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari, ivi inclusi gli interventi di cui all'articolo 86. Al Commissario straordinario del Governo sono assegnati i seguenti compiti:

a) fornire a tutti gli operatori degli istituti penitenziari, ai detenuti nonché ai visitatori esterni, i dispositivi medici di sicurezza al fine di evitare i contagi del virus COVID-19;

b) messa in sicurezza degli istituti penitenziari al fine di evitare i contagi del virus COVID-19, prevedendo zone dedicate degli stessi istituti per eventuali detenuti contagiati;

c) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;

d) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

e) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;

f) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

g) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera f);

h) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere f) e g), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

5. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso. Alla struttura amministrativa posta alle sue dipendenze si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti di cui al comma 1 si provvede a valere sui fondi indicati dal comma 3 dell'articolo 86.

123. 2. Turri, Morrone, Bisa, Cantalamezza, Tateo, Potenti, Paolini, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trentasei mesi.

123. 3. Magi.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

123. 4. Magi.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

123. 5. Magi.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici non appena si rendano disponibili, anche successivamente all'esecuzione della misura della detenzione domiciliare. In tali casi le Autorità deputate al controllo sono rese edotte della circostanza per poter intensificare l'attività di sorveglianza.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente:

L'applicazione della procedura di controllo che non avvenga contestualmente all'esecuzione della misura, avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua superiore.

123. 6. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan, Soverini, Pezzopane.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora tali mezzi non fossero disponibili o di non pronta applicazione, il giudice di sorveglianza decide in merito all'istanza tenendo conto del percorso carcerario del richiedente.

123. 8. Conte, Fassina.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Disposizioni in materia di arresti domiciliari)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la custodia cautelare in carcere è sostituita dalla misura di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, fatti salvi gli articoli 285-bis e 286 del medesimo codice.

2. Il giudice applica la misura di cui al comma 1, ovvero la sostituisce, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e vi siano comprovati elementi, autonomamente motivati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale, per ritenere che la custodia cautelare in carcere possa essere eseguita senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

3. Salvo che si tratti di minorenni, la misura di cui al comma 1 è subordinata all'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui si proceda:

a) per soggetti sottoposti a procedimento per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) per soggetti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 123, commi da 5 a 9.

123. 03. Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-*bis*.

(Disposizioni in materia di arresti domiciliari)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la custodia cautelare in carcere è sostituita dalla misura di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, fatti salvi gli articoli 285-*bis* e 286 del medesimo codice.

2. Il giudice applica la misura di cui al comma 1, ovvero la sostituisce, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e vi siano comprovati elementi, autonomamente motivati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale, per ritenere che la custodia cautelare in carcere possa essere eseguita senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

3. In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui si proceda:

a) per soggetti sottoposti a procedimento per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) per soggetti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

123. 04. Ferraioli.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-*bis*.

(Procedure per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 e per la relativa diagnosi in ambito penitenziario)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le procedure per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, nonché quelle diagnostiche e medico-legali per l'accertamento del medesimo in ambito penitenziario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono redatte sul modello di quanto previsto dall'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di accertamento dei casi di Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria.

123. 02. Giachetti.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Istituzione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. È istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'individuazione delle sedi di servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l'istituzione, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale viene preposto un primo dirigente medico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria.

123. 01. Morrone, Turri, Bisa, Cantalamezza, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

ART. 124.

Dopo il comma 1, aggiungere seguenti:

1-bis. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis): persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus COVID-19 ».

1-ter. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata » sono sostituite con le seguenti: « settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, applicabili retroattivamente fino all'intero 2018 ».

1-quater. All'articolo 280 del codice di procedura penale, al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: « Non può essere disposta per la persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus COVID-19, salvo che il giudice motivi con eccezionali ragioni di sicurezza ».

1-quinquies. All'articolo 650 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Salvo motivati casi eccezionali, i provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone che si trovano a piede libero sono trasformati dalla magistratura in provvedimenti di detenzione domiciliare ».

124. 1. Magi.

(Inammissibile limitatamente ai commi 1-ter e 1-quinquies)

Dopo l'articolo 124 aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Proroga entrata in vigore dell'articolo 11 del Reg. CE 883 del 2004)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici interessati anche mediante la dilazione degli adempimenti, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Re-

golamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è prorogato di tre mesi.

2. Al fine di garantire l'attuazione della proroga di cui al comma 1, il Governo attua gli opportuni interventi in sede Europea finalizzati alla rettifica dei termini di entrata in vigore delle disposizioni del Reg. CE 883/2004.

124. 01. Fitzgerald Nissoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 124 aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Decadenza dai benefici fiscali)

1. Il contribuente decade dai benefici fiscali riconosciuti ai sensi della presente legge in caso di accertata violazione delle misure relative al contenimento del contagio del virus COVID-19 vigenti sull'intero territorio nazionale.

124. 02. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spina, Giacometto, Fiorini.

ART. 125

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e la data di conversione del presente decreto-legge il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Per i contratti che scadono tra il

giorno successivo alla data di conversione del presente decreto-legge e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è prorogato di ulteriori 15 giorni.

2.1. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'assicurato ha inviato la richiesta all'impresa di assicurazione e sino al termine indicato dall'assicurato o, in mancanza, sino al 31 luglio 2020. Le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.

125. 1. Caso, Donno, Grimaldi, Martinciglio.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. La durata del contratto assicurativo per la R.C. auto è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che riducono la mobilità adottate per il contrasto al contagio da COVID-19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Laddove il Ministro dello sviluppo economico, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, non adotta un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione applicato è del 10 per cento.

125. 2. Paolo Russo, Casciello, Sibilia, Pentangelo.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Le società assicuratrici, per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con l'esclusione dei natanti, in essere al 10 aprile 2020, erogano, su richiesta dell'assicurato, un *voucher* pari ad una mensilità del premio pagato da poter essere utilizzato per il rinnovo della polizza.

125. 3. Novelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire una maggiore liquidità alle imprese del settore edilizio, e al fine di non penalizzare le iniziative che mirano a uno sviluppo sostenibile, viene portata al 4 per cento la ritenuta sui bonifici bancari prevista dalla legge n. 190 del 2014 per gli interventi tesi all'efficiamento energetico di cui all'articolo 1, commi 347 e seguenti della legge n. 296 del 2006.

125. 4. Lollobrigida, Mantovani, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I termini previsti dall'articolo 1, commi 32 e 34, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'annualità 2020, sono prorogati di 6 mesi. I termini previsti dal comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati per effetto del comma 8-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono prorogati di 6 mesi.

125. 5. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

125. 01. Rospi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

1. Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 e 1-quater dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, i condomini che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, possono beneficiare a titolo gratuito di una garanzia dello Stato pari al 100 per cento sulla quota non coperta dagli incentivi fiscali per la quale viene richiesto un finanziamento ad istituti di credito o ad intermediari finanziari. La medesima garanzia viene resa anche sui finanziamenti diretti al condominio per le medesime finalità.

125. 02. Rospi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

1. Il comma 2-*quater* dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

2-*quater*. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2023 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 90 per cento. La medesima detrazione spetta, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

125. 09. Rospi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

1. Il comma 2-*quater.1* dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

2-*quater.1*. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqua-

lificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-*quater* del presente articolo e dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 16, una detrazione nella misura del 90 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

125. 08. Rospi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

1. Il comma 3.1 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di cui al presente articolo effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di

questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

125. 07. Rospi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

125. 06. Rospi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

1. Il comma 1-quater dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 90 per cento della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le moda-

lità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

125. 05. Rospi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

1. Il comma 1-quinquies dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione d'imposta di cui al comma 1-quater si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

125. 04. Rospi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

1. Il comma 1-septies dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei co-

muni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione d'imposta del comma 1-*quater* spetta all'acquirente delle unità immobiliari, nella misura del 90 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

125. 03. Rospi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

(Misure di sostegno ai consumi)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede agevolazioni tariffarie, anche per fasce

orarie, da applicare ai pagamenti relativi alle fatture e avvisi di pagamento da emettere a decorrere dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e comunque comprendenti i consumi del mese di marzo.

2. Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, introduce con propri provvedimenti le agevolazioni di cui al comma 1 e disciplina le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno a strumenti di tipo perequativo.

125. 010. Paita, Nobili.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

(Cessione crediti sanitari)

1. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere eventualmente ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa notifica all'ente debitore. L'Ente debitore, effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 15 giorni dalla notifica.

2. L'atto di cessione dovrà avere una validità non superiore ai 24 mesi e comunque fino e non oltre il termine di vigenza del contratto di fornitura.

3. Non possono essere ceduti crediti relativi a prestazioni, contratti e forniture antecedenti l'atto di cessione dei crediti.

4. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.

5. In ogni caso, la cessione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di-

viene efficace solo previa certificazione degli stessi mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. Ai fini dell'efficacia della cessione, altresì, il cedente dovrà richiedere all'Ente debitore l'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico.

125. 011. Melilli, Pezzopane.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

(Proroga entrata in vigore plastic tax e sugar tax)

1. Al comma 652 dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: « dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 ».

2. Al comma 676 dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 ».

125. 013. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

ART. 125-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 125-bis.

(Disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. In relazione allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

all'articolo 12, i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, o, nel caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni, all'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee che detteranno le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione, nel rispetto dei principi di concorrenza, reciprocità e parità di condizioni tra gli operatori, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità alle succitate norme nazionali di recepimento delle disposizioni europee nonché ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione, reciprocità e assenza di conflitto di interessi.

1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee recanti le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione saranno adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

2. L'esercizio delle concessioni idroelettriche di grande derivazione già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee in tema di riassegnazione, in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo

quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, come previsto dal comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dal presente articolo. Tale canone aggiuntivo, dovuto per le concessioni scadute con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato in misura pari a 20 euro per ogni kw di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, fra i Comuni montani del bacino imbrifero interessato e le Regioni di pertinenza. È fatto obbligo di impiegare integralmente le risorse del canone aggiuntivo di cui al comma 3 nel perimetro dei territori del Comuni montani del bacino imbrifero di riferimento.

5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, al comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni » sono soppresse.

6. È stabilita con legge regionale la quota della componente variabile del canone demaniale di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da destinare alle Province rivierasche per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. Alle Province montane di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, deve essere in ogni caso riversata da parte delle rispettive

Regioni una quota, da stabilirsi con legge regionale, non inferiore all'ottanta per cento dell'ammontare complessivo dei canoni demaniali percepiti per le concessioni di grande derivazione idroelettrica ubicate nelle predette province montane. Dev'essere comunque fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti.

7. Fatti salvi i criteri e le modalità di ripartizione interna del gettito stabiliti dai commi 4 e 6 del presente articolo, al comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: « sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies* » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « è determinato il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies*, in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kw di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico finanziario della gestione degli impianti. ».

8. I titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, anche scadute, prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, fermi restando tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sui medesimi ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a realizzare, con oneri a proprio carico a fronte della rideterminazione della durata della concessione, un piano di investimenti che dovrà principalmente riguardare interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché gli interventi, secondo un

programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra. Al fine di garantire l'adozione di procedure uniformi su tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, e con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sono definiti i criteri e i parametri tecnico-economici per consentire all'amministrazione concedente di rideterminare la durata delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico per un periodo congruo, non inferiore a dieci anni, in funzione dell'entità e del valore degli investimenti proposti dal concessionario. Il concessionario, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto, è tenuto, pena la decadenza della relativa facoltà, a comunicare all'ente concedente la richiesta di rideterminazione della durata della concessione ed il programma degli interventi da effettuare, impegnandosi ad eseguire il predetto piano entro il nuovo periodo di validità del titolo per come rideterminato. In caso di mancato rispetto del termine per l'adozione del decreto di cui sopra, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può definire i criteri e parametri per consentire la rideterminazione della durata delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico in funzione dell'entità e del valore degli investimenti.

9. Al comma 1-*octies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare modalità di affidamento, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente comma, i beni di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà degli enti locali di competenza per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al precedente periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge di cui al secondo periodo del presente comma. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi degli enti locali di competenza per i rispettivi territori ».

10. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione europea, il limite

di 3.000 kw di potenza nominale media annua di cui alla lettera *a*), comma 2, articolo 6 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kw.

125-bis. 1. Enrico Borghi, Pezzopane.

(Inammissibile)

ART. 125-ter.

Dopo l'articolo 125-ter, aggiungere il seguente:

Art. 125-quater.

(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: « 1-bis) "Attività istituzionale": l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le attività di cui all'articolo 7-bis. »;

2) al comma 2, dopo le parole: « indirizzano la propria attività », è inserita la seguente: « istituzionale », e, le parole: « destinazione delle risorse e » sono sostituite con le seguenti: « destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale, »;

c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: « 4-bis. Le attività di cui all'articolo 7-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo. »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « degli scopi statutarî », sono inserite le

seguenti: « e delle attività di cui all'articolo 7-bis » e, dopo le parole: « una redditività adeguata » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis, »;

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e negli enti e società di cui all'articolo 7-bis. »;

2) al comma 4, le parole: « né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25 » sono soppresse;

f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: « in particolare con lo sviluppo del territorio », sono inserite le seguenti: « , salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis » e, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis »;

g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis.

(Operazioni di rilevante interesse nazionale)

1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche

mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.

4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.

5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza.

6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.

7. La redditività minima di cui all'articolo 10 comma 3 tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.

8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili. ».

h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente: « *c-bis*) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-*bis*; »;

i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-*bis*, sentite le Fondazioni interessate. »;

j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , il rispetto di quanto previsto al comma 7-*bis*. » e, al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *k-ter*) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 7-*bis* e delle altre disposizioni di questo decreto. »;

k) all'articolo 11, comma 1, le parole: « , che regolano l' » sono sostituite dalla seguente: « nell' » e, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli or-

gani di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-*bis*. »;

l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Art. 25.

(Incrementi ai Fondi di dotazione)

1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 1-*bis*, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo. ».

125-ter. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125-ter aggiungere il seguente:

Art. 125-*quater*.

1. Per i sindaci dei comuni sotto i 3.000 abitanti che concludono il naturale mandato elettorale negli anni 2021, 2022, 2023, 2024 il limite previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, è aumentato di un mandato.

125-ter. 02. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 125-ter, aggiungere il seguente:

Art. 125-quater.

1. All'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) sostituire le parole « precedente a quello di cui al comma 35-bis » con le seguenti: « precedente a quello di riferimento »;

2) aggiungere alla fine le seguenti parole: , e nella lettera b) sostituire le parole: « euro 5.500.000 » con le seguenti: « euro 3.000.000 »;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) nel comma 37 sostituire le parole: « L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi » con le seguenti: « L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-bis, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1° gennaio

2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro l'idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-bis, con l'applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo internet (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi »;

c) alla lettera c), capoverso comma 37-bis, sopprimere le lettere a), c), d) ed e);

d) dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) nel comma 38 sostituire le parole: « Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37 » con le seguenti: « L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 37 »;

e) dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Nel comma 40, al secondo periodo sostituire le parole: « Un ricavo » con le seguenti: « L'attività »;

f) alla lettera e), sopprimere il comma 40-ter;

g) sostituire la lettera f) con la seguente: « sopprimere il comma 41 »;

h) alla lettera i), capoverso comma 44-bis, sostituire le parole da « sui ricavi dei servizi imponibili » fino alla fine del periodo con le seguenti: « sui servizi imponibili ».

i) sopprimere la lettera n).

125-ter. 03. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

ART. 126.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Autorizzazione al Governo per l'emissione di titoli di Stato denominati « Orgoglio italiano »)

1. Il Governo è autorizzato all'emissione di titoli di Stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati « orgoglio italiano »,

riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti di imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3 per cento esenti da imposta.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve avvenire entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

126. 01. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ALLEGATO 2

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA

ID: 25011

MEF - RGS - Prot. 51854 del 20/04/2020 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr.
Rif. Prot. Entrata nr. 50803/2020
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

Sede

OGGETTO: A.C. 2463- conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
Relazione tecnica

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si restituisce la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, **positivamente verificata ad eccezione dell'articolo 78, comma 4-sexies**, la cui verifica è condizionata alle seguenti modifiche del testo, per le motivazioni riportate di seguito ed in calce alla relazione tecnica:

4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, ~~a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12,~~ i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, ~~sono rinegoziabili. La rinegoziazione possono essere rinegoziati,~~ tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando ~~assicura~~ condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni

MEF - RGS - Prot. 51854 del 20/04/2020 - U

di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

Infatti, l'art. 78, comma 4-sexies prevede, in favore delle imprese agricole, la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti (destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive) in essere al 1° marzo 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12 (moratoria PMI).

Al riguardo, preliminarmente, come evidenziato dal Dipartimento del tesoro in data 17 aprile 2020, va evidenziato che la previsione *ex lege* del diritto ad una rinegoziazione di contratti bancari e finanziari in essere potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale.

Inoltre, la disposizione deve chiarire che non riguarda mutui concessi dallo Stato, ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario.

Per la parte in cui destina una quota non quantificata delle risorse dell'articolo 56 del decreto legge in esame ad una nuova finalità di intervento, connessa alla rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive delle imprese agricole, va rilevato che le risorse destinate dall'articolo 56 all'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia PMI (peraltro previste al comma 6 e non al comma 12 di tale articolo come indicato nella norma) sono state determinate e stimate sulla base della platea di imprese ammesse alla moratoria ivi prevista, comprese le imprese agricole: dette risorse non possono pertanto essere sottratte dalla originaria finalità per essere destinate ad una misura di natura differente, riguardo alla quale la relazione tecnica pervenuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali pervenuta in data 16 aprile 2020, come integrata dal Dipartimento delle finanze in data 17 aprile 2020, non fornisce elementi né in ordine alla natura e allo stock dei mutui e finanziamenti interessati, né alla quantificazione degli oneri per la finanza pubblica, né alla modalità di utilizzo delle risorse che dovrebbero essere erogate dal Fondo di garanzia PMI pur non essendo relative a garanzie.

Peraltro, le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti alle imprese agricole possono già accedere a determinate condizioni alle garanzie del Fondo di garanzia PMI, come rafforzate dall'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Con l'occasione, in relazione **all'articolo 105, comma 1-quinquies**, che estende, fino alla fine dell'emergenza sanitaria, ai soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate in zone montane le disposizioni di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 276/2003 in materia di prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, in coerenza con quanto indicato nella


MEF - RGS - Prot. 51854 del 20/04/2020 - U

relazione tecnica si osserva che appare necessario precisare il periodo di applicazione della disposizione:

Pertanto, si propone di modificare la disposizione come segue.

1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il Ragioniere Generale dello Stato



ATTO CAMERA 2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

RELAZIONE TECNICA**ARTICOLO 1
DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

Comma 1-bis, Dispone l'abrogazione e la salvezza degli effetti dei decreti-legge numeri 9, 11 e 14 del 2020, confluiti nel presente decreto legge. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-ter, dispone la proroga di tre mesi dei termini per l'adozione di decreti legislativi in scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, fermi restando i medesimi principi e criteri direttivi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18****TITOLO I****Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)**

Commi 1 e 2. Si dispone che per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle *maggiori* prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i pertinenti fondi contrattuali della dirigenza medica e sanitaria e del personale non dirigente sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, degli importi *lordi* indicati per ciascuna di esse nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto nei limiti dell'importo complessivo a livello nazionale pari a 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

Comma 3. La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per le finalità di cui *all'articolo 2-bis, commi 1 lettera a) e 5*, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Lo spazio finanziario è assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote di cui al medesimo allegato A.

Art. 2 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

La disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato



Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023.

Per il calcolo degli oneri, indicato in dettaglio nella seguente tabella, si è tenuto conto, per la dirigenza, dei livelli retributivi di cui al CCNL Area funzioni centrali 2016/2018, mentre per le unità di personale tecnico-sanitario, del valore retributivo relativo alla posizione economica F1.

Per il 2020, si stima che l'assunzione avverrà per l'inizio di aprile, per un onere pari a 9/12 dell'onere a regime.

UNITA'	58	
DIRIGENTI MEDICI/VETERINARI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO
STIPENDIO	45.260,77	2.625.124,66
VAC. CONTR. 118 LD2	303,16	17.583,28
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	491.627,72
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA con nuovi incarichi art.61	4.400,00	255.200,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	5.000,00	290.000,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESUNTA 35%	3.290,00	190.820,00
TOTALE ANNUO LORDO	66.730,27	3.870.355,66
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	24.942,75	1.446.679,47
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	91.673,02	5.317.035,13

UNITA'	29	
TECNICI SANITARI AIII F1 (CCNL 2016/2018)	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO
STIPENDIO PER 13 MENSILITA' comprensiva di IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'	24.162,43	700.710,47
VAC. CONTRATTUALE	156,00	4.524,00
IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'	2.772,72	80.408,88
TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE	27.091,15	785.643,35
accessori		
FUA 2016 pagato nel 2018	1.817,74	52.714,46
ART.7 2016 pagato nel 2018	8.224,36	238.506,44
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	13.681,35	396.759,15
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	50.814,60	1.473.623,40

UNITA' TOTALI	87	
SPESA COMPLESSIVA A REGIME INCLUSI ONERI INDIRETTI		6.790.658,53

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione



dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) ex articolo 1 del decreto-legge 14/2020

Al fine di assicurare alle regioni il massimo supporto per la gestione dell'emergenza COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza anche attraverso un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, il presente decreto introduce disposizioni speciali volte al reclutamento di personale sanitario mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti libero professionali, co.co.co., in deroga all'ordinamento vigente.

In particolare ai sensi del comma 1 lett. a) le aziende e gli enti del SSN possono procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione mediante incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a sei mesi prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza non oltre il 31 dicembre 2020.

Tali contratti possono essere stipulati anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse aggiuntive - rispetto al fabbisogno standard del SSN - previste dall'art. 18 del presente decreto; tali risorse, per quanto riguarda la quota di euro 660 milioni, sono già state ripartite tra le regioni con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del 10 marzo 2020.

Il comma 1, lettera b), prevede la possibilità di procedere alle assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto.

Il comma 5 prevede che fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, possano essere conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. E' disposto, inoltre, che i menzionati incarichi, ove necessario, possano essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse aggiuntive - rispetto al fabbisogno standard del SSN - previste dall'art. 18 del presente decreto-legge; tali risorse, per quanto riguarda la quota di euro 660 milioni, sono già state ripartite tra le regioni con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del 10 marzo 2020.

Agli incarichi in esame non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il reclutamento di personale di cui al comma 1 e 5 avviene, quindi, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente e comunque entro i limiti dello stanziamento integrativo previsto dall'art. 18 del presente decreto-legge.

I commi 2, 3, e 4 sono di natura ordinamentale e non comportano maggiori oneri.



Articolo 2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale) ex articolo 2 del decreto-legge 14/2020

I commi 1 e 2 prevedono la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi individuali a tempo determinato, della durata di un anno, non rinnovabili, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, lettera a. durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse aggiuntive - rispetto al fabbisogno standard del SSN - previste dall'art. 18 del D.L. n. 18 del 2020; tali risorse, per quanto riguarda la quota di euro 660 milioni, sono già state ripartite tra le regioni con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del 10 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

Il comma 5 prevede che gli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2-ter in esame possano essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, che restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. I predetti incarichi sono conferiti nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.

I commi 3 e 4 sono di natura ordinamentale e non comportano oneri.

Articolo 2-quater (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN) ex articolo 3 del decreto-legge 14/2020

La norma si limita a prevedere la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis e 2-ter e non determina oneri.

Articolo 2-quinquies (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale) ex articolo 4 del decreto-legge 14/2020

Alle disposizioni del presente articolo che consentono ai laureati in medicina e chirurgia abilitati per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza, si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò premesso, fermo restando che il presente decreto-legge prevede disposizioni straordinarie finalizzate al reclutamento di personale sanitario attraverso diversi rapporti di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato, contratti libero professionali, co.co.co.), in deroga all'ordinamento vigente, le modalità con cui le regioni procederanno al reclutamento del personale predetto saranno definite dalle regioni stesse, in ragione delle proprie esigenze, al fine di far fronte all'emergenza, nell'ambito delle risorse finanziarie di spettanza delle stesse.

Articolo 2-sexies (Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale) ex articolo 5 del decreto-legge 14/2020

La norma prevede l'incremento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, tenendo presente che il costo medio orario della specialistica ambulatoriale al lordo degli oneri riflessi è di circa 49 euro. A tali oneri si provvede



nei limiti delle risorse aggiuntive - rispetto al fabbisogno standard del SSN - previste dall'art. 18 del D.L. n. 18 del 2020; tali risorse, per quanto riguarda la quota di euro 660 milioni, sono già state ripartite tra le regioni con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del 10 marzo 2020.

Articolo 2-septies (Disposizioni urgenti in materia di volontariato) ex articolo 6 del decreto-legge 14/2020

La disposizione è neutra dal punto di vista finanziario, limitandosi solo a consentire ai soccorritori, dipendenti delle associazioni di volontariato, di svolgere anche attività di volontariato in favore delle stesse limitatamente alla durata dell'emergenza.

Articolo 3 (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

Il presente articolo autorizza le regioni ad incrementare gli acquisti di prestazioni sanitarie da erogatori privati, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di tetti di spesa, contrattando anche con strutture non accreditate, purché autorizzate (commi 1 e 2) nonché ad avvalersi di personale, locali ed apparecchiature di strutture private (comma 3). Per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro, mentre per l'attuazione del comma 3 è autorizzata l'ulteriore spesa di 160 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

L'articolo introduce norme dirette ad individuare e quindi a disciplinare delle aree sanitarie temporanee, che le regioni e le province autonome potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo, autorizzando altresì opere di edilizia sanitaria. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva fino a 50 milioni di euro a valere sul finanziamento destinato all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e assegnate con il presente decreto secondo le quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le province autonome il concorso provinciale al finanziamento dell'edilizia sanitaria. In deroga all'ordinario procedimento di sottoscrizione di accordo di programma, le opere sono ammesse al finanziamento con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute e il trasferimento delle risorse avviene da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Articolo 4-bis (Unità speciali di continuità assistenziale) ex articolo 8 del decreto-legge 14/2020

La disposizione prevede l'istituzione di unità speciali di continuità assistenziale per un periodo di sei mesi; il calcolo del fabbisogno finanziario tiene conto del numero di ore di servizio delle unità speciali costituite presso sedi di continuità assistenziale (12 ore/g per sette giorni alla settimana) moltiplicato per il costo di 40 euro lordi ad ora. Il numero delle unità speciali da costituire è stato determinato ipotizzando di costituirne una ogni 50.000 abitanti circa, calcolati sulla base della popolazione italiana risultante dal censimento al 31.12.2017.

Per gli oneri derivanti dall'istituzione delle suddette unità, quantificati in 104 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede nei limiti delle risorse aggiuntive - rispetto al fabbisogno standard del



SSN - previste dall'art. 18 del D.L. n. 18 del 2020; tali risorse, per quanto riguarda la quota di euro 660 milioni, sono già state ripartite tra le regioni con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del 10 marzo 2020.

Articolo 4-ter (Assistenza a persone ed alunni con disabilità) ex articolo 9 del decreto-legge 14/2020

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'attuazione della stessa si provvede nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

Si autorizza il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione medica. Il Commissario si avvale di Invitalia spa quale soggetto gestore della misura, con oneri a carico delle risorse stanziato, che sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che si prevede verranno attribuiti in eguale misura per contributi e finanziamenti agevolati.

Agli oneri recati dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 5-bis (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali) ex articolo 34 del decreto-legge 9/2020

L'attuale situazione di emergenza determinata dall'epidemia Covid-19, ha determinato la necessità di garantire il tempestivo approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medicali indispensabili per il contenimento della diffusione degli agenti virali, che l'evolversi del contesto emergenziale su scala internazionale, nonché sul piano interno, ha reso di difficile reperibilità. E' stata, pertanto, attribuita al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti attuatori individuati dal Capo del medesimo dipartimento la facoltà di acquisirli, facilitando e accelerando, inoltre, le procedure contrattuali e di pagamento con particolare riferimento alla facoltà di disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici. I commi successivi disciplinano il regime di utilizzo, in relazione alla efficacia protettiva, dei dispositivi di protezione individuale anche con riferimento alle mascherine chirurgiche, specificando le condizioni di utilizzo e le verifiche che devono essere condotte dal comitato tecnico scientifico e dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito delle rispettive competenze già previste ad ordinamento vigente. Le norme non comportano oneri attenendo al regime giuridico delle modalità di pagamento delle forniture dei dispositivi di protezione individuale ed alle condizioni di relativo utilizzo.

Art. 5-ter (Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia) ex articolo 10 del decreto-legge 14/2020

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i pazienti sono già in trattamento terapeutico, pertanto, la disposizione è neutra dal punto di vista finanziario.

Quanto alla previsione di rendere compatibili i dispositivi per la ricarica sul territorio nazionale, il conseguente onere grava sulle aziende produttrici, che si dovranno conformare alle modalità tecniche individuate dal decreto ministeriale.

Per quanto attiene alla possibilità che presso le farmacie sia consentita la presenza dei grandi contenitori, si osserva che tale iniziativa va valutata nell'ambito delle funzioni delle Farmacie dei



servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, pertanto, nell'ambito dell'apposito finanziamento già previsto a legislazione vigente.

Si precisa al riguardo che l'ossigeno è un medicinale già a carico del servizio sanitario nazionale mentre con la norma in questione si intendere consentire ai pazienti di poter accedere direttamente alle strutture pubbliche (ospedali e le altre indicate dal D.M.) presso cui sono già presenti impianti per la dispensazione di ossigeno autorizzandoli alla ricarica del dispositivo portatile.

Analoga funzione viene garantita, in via sperimentale, fino all'anno 2022, presso la rete delle farmacie dei servizi, ampliando pertanto le opportunità di accesso e conseguentemente la autonomia di movimento, fermo restando il limite del finanziamento previsto dall'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

Sulla base delle indicazioni formulate, la disposizione in esame è neutra per la finanza pubblica.

Articolo 5-quater (Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici) ex articolo 11 del decreto-legge 14/2020

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una misura in parte di semplificazione delle modalità di pagamento delle forniture della protezione civile, in parte di limitazione della responsabilità contabile ed amministrativa dei funzionari del dipartimento della protezione civile e dei soggetti attuatori alle sole ipotesi di dolo; è altresì prevista la sottrazione di tali atti al controllo della Corte dei Conti. La norma è dunque neutra da punto di vista finanziario.

Articolo 5-quinquies (Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria) ex articolo 12 del decreto-legge 14/2020

Per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria, i cui oneri sono quantificati in 185 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 come rifinanziato dall'art. 18, comma 3 del D.L. n. 18 del 2020.

Articolo 5-sexies (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario) ex articolo 13 del decreto-legge 14/2020

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)

Si autorizza il capo del Dipartimento della protezione civile a disporre con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili autorizzate ai sensi del comma 10, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Inoltre, è prevista la possibilità per il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, di disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere o altri immobili, a fronte della quale viene prevista una indennità di requisizione calcolata come percentuale del valore di mercato del bene.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla disposizione si autorizza la spesa nel limite massimo di 150 mln di euro per il 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18 comma 4.

Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)

Commi da 1 a 4. Gli oneri per il reclutamento straordinario del personale sanitario militare in servizio temporaneo mediante una ferma della durata di un anno (n. 120 Ufficiali Medici con il grado di tenente e n. 200 sottufficiali infermieri con il grado di Marescialli) sono stati calcolati



moltiplicando le unità da reclutare per il costo medio unitario del trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

L'immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, pertanto i relativi oneri sono stati calcolati proporzionalmente (8,5/12 nell'anno 2020 e 3,5/12 per l'anno 2021).

Comma 5. Gli oneri per il richiamo del personale medico appartenente alla "riserva selezionata" (n. 60 Ufficiali Medici), in aggiunta a quelli previsto dall'art. 12 della legge 160 del 2019, sono stati calcolati moltiplicando le unità da immettere in servizio per il costo medio unitario spettante in base al grado, ipotizzando il richiamo nel grado di Capitano. Al personale in parola è stato attribuito pertanto il trattamento economico del pari grado in servizio permanente.

L'immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, pertanto i relativi oneri sono stati calcolati proporzionalmente (8,5/12 nell'anno 2020 e 3,5/12 per l'anno 2021).

Commi da 1 a 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Progressione di carriera Ufficiali	Tenente	Tenente								
Unità immissioni straordinarie	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	€ 56.162,43	€ 56.162,43								
Totale Onere Ufficiali	€ 4.773.806,55	€ 1.965.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	Maresciallo	Maresciallo								
Unità immissioni straordinarie	200	200								
Costo Medio Unitario	€ 45.318,11	€ 45.318,11								
Totale Onere Marescialli	€ 6.420.065,58	€ 2.643.556,42								
Totale Onere complessivo	€ 11.193.872,13	€ 4.609.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Comma 5	Capitano	Capitano								
Costo Medio Unitario	€ 60.121,88	€ 60.121,88								
Unità da richiamare	60	60								
Oneri totali	€ 2.555.179,90	€ 1.052.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il comma 6 prevede la copertura finanziaria disponendo che agli oneri derivanti dall'articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)

La disposizione, per le finalità ivi indicate, prevede che il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, possa conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, di durata annuale non rinnovabili fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

Gli oneri sono quantificati come segue:

Tabella di quantificazione dei costi per ciascuna annualità [2020 e 2021] considerando il conferimento degli incarichi nel prossimo mese di giugno.

2020			2021		
N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1	N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1



6	6	€ 38.496,66	6	6	€ 38.496,66
€ 115.489,98			€ 115.489,98		

Il costo complessivo del biennio 2020 – 2021 per le 6 le unità di personale è pari a euro 230.979,96. Alla copertura degli oneri, così come sopra quantificati e pari a 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione di due fondi previsti dal bilancio della Difesa, in particolare:

- per il 2020, il fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate (cap. 1121 p. g. 1) di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- per l'anno 2021, il fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative (cap. 1153 p.g.1).

Articolo 9 (Potenziamento delle strutture della Sanità militare)

Gli oneri di cui al comma 1 per il potenziamento della sanità militare ammontano a 34,6 milioni di euro e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- 20 M€ per n. 2 ospedali da campo *role 2 advanced*, con capacità di 12 posti letto in terapia intensiva e 10 posti letto in terapia ordinaria di reparto;
- 4 M€ per approvvigionamento di n. 4 moduli aggiuntivi da associare ai *role 2* già disponibili;
- 1,5 M€ per approvvigionamento di macchinari e materiali per la produzione di dispositivi di protezione individuale presso le strutture di riferimento (mascherine, tute e occhiali);
- 0,4 M€ per la realizzazione di n. 6 posti letto;
- 0,5 M€ per acquisto di materiale igienizzante;
- 0,9 M€ per acquisto n. 6 ambulanze di biocontenimento (€ 150.000 x 6);
- 3,3 M€ per l'acquisto immediato di n. 100.000 kit di protezione individuale (costo 33 € x 100.000);
- 1,5 M€ per acquisto di sistemi di trasporto isolati aviotrasportabili 10 (75.000 euro x 10) e per elitransporto 10 (60.000 euro x 10) e n. 3 camere di isolamento campale (50.000 euro x 3= 150.000 €);
- 2 M€ per acquisto di farmaci per assistenza e terapia di supporto;
- 0,5 M€ per il potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare "Celio di Roma".

Per quanto riguarda, invece, la produzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, il costo per litro di tali sostanze ammonta a circa euro 20. Lo Stabilimento farmaceutico militare di Firenze è in grado di produrne circa 800 litri al giorno. Il limite di 704.000 euro consente, pertanto, una produzione di circa 35.200 litri che si possono realizzare in due mesi lavorativi.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 10 (Potenziamento risorse umane INAIL)

Comma 1. La disposizione prevede, per l'INAIL, l'autorizzazione ad acquisire 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri, con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 2-bis, tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il



31 dicembre 2020. Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro 15.000.000, considerando che i predetti incarichi saranno conferiti, presumibilmente, dal 1° aprile 2020.



Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento pro-capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000	16.000.000
Infermieri	100	40.000	4.000.000
TOTALE ANNUALE			20.000.000
TOTALE PER 9 MESI			15.000.000

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Relativamente alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con apposita variazione degli stanziamenti già previsti per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 11 (Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

Al fine di far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento, connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, e per il periodo connesso alla predetta emergenza, la norma prevede un maggiore contributo di parte corrente a favore dell'Istituto Superiore di Sanità pari a 4 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

A valere sulle predette risorse la disposizione autorizza l'Istituto a reclutare a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:

- 20 unità con qualifica di Dirigente medico,
- 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo;
- 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo,
- 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER).

Si provvede ad un incremento, per un totale di euro 4 milioni, della dotazione finanziaria di parte corrente dell'ente, anche al fine di consentire - per un'ottimale gestione dell'emergenza in atto - il predetto reclutamento straordinario di risorse umane con contratto a tempo determinato, in deroga al Piano Triennale di Attività ed alle percentuali di cui all'articolo 9 del d.lgs. 218/2016. Per quanto attiene agli oneri di personale questi sono quantificati nel modo seguente: euro 2.838.311,69 per l'anno 2020 ed euro 3.405.974,03 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con riferimento alle figure professionali richieste i costi unitari ed annui, comprensivi di oneri a carico dell'amministrazione, sono quantificati nel modo seguente:



Qualifica	Tabellare (comprensivo di 13° mensilità)	Retribuzione Accessoria	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	Costo unitario	Unità da assumere	Totale
Dirigente medico	45.260,77	23.810,26	24.299,19	93.370,22	20	1.867.404,37
Primo Ricercatore- Tecnologo II Livello	41.397,94	3.419,68	17.201,00	62.018,62	5	310.093,11
Ricercatore Tecnologo III Livello	32.684,10	3.106,78	13.736,54	49.527,42	20	990.548,39
CTER VI Livello	23.896,85	10.490,80	13.197,98	47.585,63	5	237.928,15
				Totale	50	3.405.974,03

Il costo complessivo per le 50 unità aggiuntive è quantificato in euro 3.405.974,03 per 12 mensilità (euro 2.838.311,69 per 10 mensilità considerata l'assunzione immediata in coerenza con le esigenze emergenziali). La quota parte del maggiore contributo che non è utilizzato per la copertura dei costi assunzionali (pari a circa 1,16 milioni nel 2020 e a circa 590.000 euro per gli anni 2021 e 2022) restano a disposizione del bilancio dell'ente per esigenze di funzionamento. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

La disposizione, al comma 1, consente alle aziende ed enti del SSN, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza, solo qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale.

Il comma 2 prevede che per le medesime finalità e il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Articolo 13 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, e per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Con tale deroga si intende fornire alle regioni e Province



autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario. Conseguentemente le regioni e Province autonome, possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli *articoli 2-bis e 2-ter*, nei limiti delle risorse ivi previste.

Il comma 1-bis prevede che possono essere assunti quali operatori sociosanitari e esercenti le professioni sanitarie anche i cittadini dei paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14 (Sorveglianza sanitaria) (coordinato con ex articolo 7 del decreto-legge 14/2020)

La disposizione prevede che *agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi pubblici essenziali e ai lavoratori dei settori delle imprese indispensabili alla produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici non si applichi la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.*

Stante il carattere della disposizione, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

La disposizione è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale connotata dalla carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell'emergenza, la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore, gli importatori e coloro che le immettono in commercio autocertifichino sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

Trattandosi di disposizione ordinamentale, dalla stessa non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

La norma è volta a consentire l'utilizzo delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio quali dispositivi di protezione nonché, come misura di protezione individuale, l'uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 17 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)

Abrogato dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Articolo 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale) ex articolo 14 del decreto-legge 14/2020

La disposizione ha natura ordinamentale ed è neutra finanziariamente.

Articolo 17-ter (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano e per le Aziende Ospedaliere Universitarie)

La disposizione di cui al comma 1 (ex articolo 16 del decreto-legge 14/2020) si limita a precisare che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno ad attuare le disposizioni del presente decreto nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio, ove non diversamente previsto. È comunque neutra dal punto di vista finanziario avendo natura ordinamentale.

Il comma 2 è diretto ad estendere alle Aziende Ospedaliere-Universitarie e ai Policlinici Universitari le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente



decreto nei limiti del finanziamento sanitario corrente come accresciuto dalle disposizioni di cui all'articolo 18.

Tenuto conto del fatto che:

- si fa espressamente riferimento ad un'intesa con la singola Regione interessata in merito alle modalità di svolgimento delle attività sanitarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria (e dunque alla possibilità regionale di governare l'applicazione della presente disposizione);
- si riconducono gli oneri al finanziamento sanitario corrente come rifinanziato dal presente decreto;

alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Articolo 17-quater (Proroga validità tessera sanitaria) ex articolo 12 del decreto-legge 14/2020
Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga della validità della Tessera Sanitaria non comporta attività aggiuntive a carico del MEF e che la produzione della copia provvisoria e relativa trasmissione telematica è realizzabile attraverso funzionalità già in parte operative e i cui costi per il relativo adeguamento risultano marginali e ricompresi nell'ambito delle risorse di cui all'art. 50, comma 12 del DL 269/2003 e art. 11, comma 15 del DL 78/2010.

Articolo 18 (Rifinanziamento fondi)

Allo scopo di assicurare la piena attuazione di tutte le misure straordinarie poste in capo agli enti del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il comma 1 dispone l'incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato dell'anno 2020 per l'importo di 1.410 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, stabilendo altresì obblighi contabili per dare evidenza di ricavi e costi connessi alla gestione dell'emergenza stessa.

Il comma 2, in funzione dell'emergenza in oggetto, proroga i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 in materia di verifica dell'equilibrio di bilancio del Servizio sanitario nazionale e di azioni conseguenti.

Il comma 3 incrementa il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 di 1,650 miliardi di euro, ivi ricomprendendo gli oneri di cui all'articolo 6.

Art. 18-bis. (Finanziamento case rifugio)

La disposizione autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.

Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

TITOLO II

Articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Commi da 1 a 10. Si prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondi di Solidarietà).

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee:

4,7 milioni di lavoratori dipendenti assicurati per CIGO con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.158,08 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 2% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO. Pertanto, la



concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica stimato sulla base dell'ipotesi di una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% degli aventi diritto e di una durata media della prestazione pari a 1 mese. La platea dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato assicurati per CISOA sono 127.800 con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.376,9 euro. La concessione della misura prevista dal decreto in esame prevede un maggior onere dovuto ad un maggiore ricorso alla CISOA per il 95% di tale platea per la durata di un mese. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, complessivamente, si stima un onere pari a 359,2 milioni di euro, di cui 245,6 milioni di euro per prestazione e 113,6 per coperture figurative.

6,5 milioni (di cui 1,5 Tutelati da Fondi sostitutivi non rientranti nella platea oggetto del provvedimento in esame) di lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario (considerando anche un maggior ricorso conseguente la situazione contingente) senza tener conto dei limiti aziendali e temporali. La maggiore spesa per il FIS per il 2020, per quanto attiene l'estensione dell'assegno ordinario alle aziende con numero di dipendenti minore o uguale a 15, viene quantificata in **circa 723 milioni** di euro di cui **443 milioni** di prestazione e **280 milioni** di contribuzione correlata alla prestazione e riguarda circa 324.000 lavoratori. A tale valutazione si giunge considerando il ricorso alla prestazione di assegno ordinario da parte del 80% delle aziende che impiegano da 5 a 15 dipendenti, e che ciascuna di queste richieda assegno ordinario per il 40% del suo organico. La prestazione media stimata è di 1,5 mesi.

Per le aziende del FIS con un numero di dipendenti superiore a 15 l'abolizione per l'anno 2020 dei tetti aziendali, (10 volte il contributo ordinario versato) e dei limiti di durata della prestazione viene quantificata, considerando le stesse ipotesi di ricorso al Fondo, in **circa 128 milioni** di euro divisa in **87 milioni** di prestazione e **41 milioni** di correlata.

Per quanto riguarda l'estensione della causale, e quindi un maggior ricorso alle prestazioni negli altri fondi di solidarietà gestiti dall'INPS, il provvedimento comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica stimabili in **circa 137 milioni** di euro divisa in **88 milioni** di prestazione e **49 milioni** di correlata.

Il comma 6 comporta oneri per la finanza pubblica pari a 80 mln di euro per l'anno 2020.

Nei termini sopra riportati sono stati quantificati i seguenti limiti di spesa:

		Anno 2020		
		(importi in mln di euro)		
			Contribuzione	
		Prestazioni	figurativa	Totale
Articolo 19 e Articolo 21	1) CIGO per lavoratori già tutelati	245,6	113,6	359,2
	2) Fds Assegno ordinario	618,0	370,0	988,0
	(1+2)	863,6	483,6	1.347,2
	fondi alternativi	50,0	30,0	80,0
	Totale	913,6	513,6	1.427,2



Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Commi 10-bis, 10-ter e 10-quater (ex art. 13 DL 9/2020)

La disposizione si applica ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

In particolare, si prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti rientranti nel bacino di applicazione descritto in premessa e già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e FdS):

Ai fini della stima delle prestazioni si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee:

- 8.746 lavoratori dipendenti assicurati per CIGO con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.237,20 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 5% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO, e pertanto la concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica;
- 8.857 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidarietà. La retribuzione media mensile di tali lavoratori è pari, per il 2019, a 1.850,8 euro. Di tale platea 2.574 lavoratori hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario senza tener conto dei limiti aziendali e dell'assegno di solidarietà per dimensioni aziendali inferiori a 15 dipendenti.

Si è ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi

I limiti di spesa sono fissati in 5,8 mln di euro e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 rispettivamente per le prestazioni di cui al primo periodo del comma 10-bis e di cui agli ultimi due periodi di cui al comma 10-bis. **Dal comma 10-ter in esame derivano pertanto oneri pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2020.**

A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tale Fondo presenta le necessarie disponibilità atteso che il finanziamento di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 non è stato utilizzato per esigenze relative all'anno 2019.

Art. 19-bis interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

La disposizione in esame genera una potenziale estensione della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22, ma si precisa che la stima della nuova platea indicata non comporta modifiche alla stima dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinate come propensione di fruizione applicate alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile). Per contro si deve tener presente che qualora i contratti a tempo determinato di tali lavoratori non venissero rinnovati o prorogati nel periodo considerato, tali soggetti rientrerebbero nel bacino di applicazione della NASPI dando luogo a maggiori oneri.

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Commi 1-5 e 7 La sospensione della fruizione della CIGS è riferita a 0,2 milioni di lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% e una durata media della prestazione pari a 1 mese. L'onere derivante dalla misura in esame è pari 338,2 milioni di euro, di cui 201,8 milioni di euro di prestazione e 136,4 milioni di euro di coperture figurative.

Nei termini sopra riportati è stato quantificato il seguente di spesa

Anno 2020			
(importi in mln di euro)			
	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
Interruzione fruizione CIGS e concessione CIGO	201,8	136,4	338,2

Alla copertura degli oneri *derivanti dai commi da 1 a 5* si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Commi 7-bis e 7-ter (ex art. 14 DL 9/2020)

Si dispone in materia di Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende, site nei comuni individuati nell'allegato 1 al dPCM 1° marzo 2020, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 del 2020 si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.

L'interruzione della fruizione della CIGS è riferita a 229 lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 pari a 2.509,7 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi.

*Il limite di spesa è fissato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2020. **Dalla disposizione in esame derivano pertanto oneri pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020.***

A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tale Fondo presenta le necessarie disponibilità atteso che il finanziamento di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 non è stato utilizzato per esigenze relative all'anno 2019.

Articolo 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

L'onere è ricompreso nelle valutazioni e nel limite di spesa riguardanti l'assegno ordinario di cui all'art. 19.

Articolo 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)

Commi da 1 a 5 e 8. La disposizione in esame prevede la concessione, a seguito della sospensione delle attività lavorative conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali.

Dagli archivi gestionali dell'INPS è stata rilevata una platea pari a 2,6 milioni di lavoratori (compresi gli agricoli e la pesca) con una retribuzione media mensile 2019 pari a 1.259,7 euro. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stato stimato ipotizzando una percentuale



di ricorso alla prestazione in esame pari al 90% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 1 mese.

L'onere derivante dalla concessione della cassa integrazione in deroga prevista dal presente articolo è pari a 3.293,2 milioni di euro, di cui 2.320,1 milioni di euro per prestazione e 973,1 per coperture figurative.

Nei termini sopra riportati è stato quantificato il seguente limite di spesa:

Anno 2020			
(importi in mln di euro)			
	Contribuzione		
	Prestazioni	figurativa	Totale
CIG in deroga per lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito	2.320,1	973,1	3.293,2

Il comma 5 Si precisa che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. *Pertanto, le funzioni di cui al comma 4 si riferiscono ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali, che, ai sensi del comma 5-bis possono essere integrati con risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6 bis della legge 148 del 2015.*

Trattasi di diversa finalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente, come da prospetto di seguito.

Regione	Totale assegnazioni 2014 -2015 -2016	Totale risorse residue al netto degli importi complessivi di cui alla decretazione e delle risorse programmate e impegnate per le politiche attive
P.A. Bolzano	€ 10.169.435,80	3.080.649,00
P.A. Trento	€ 12.192.242,10	

Fonte Ministero del lavoro e delle politiche social

Inoltre, il comma 5-ter consente l'utilizzo delle risorse finanziarie, previste per ammortizzatori sociali in deroga e allo scopo destinate dal comma 5 per le Province Autonome di Trento e Bolzano e trasferite ai Fondi di solidarietà del Trentino e dell'Alto Adige costituiti ai sensi dell'articolo 40



del decreto legislativo n. 148 del 2015, per una tutela integrativa delle prestazioni già previste a livello normativo per la perdita del posto di lavoro, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali.

Si rappresenta che, tra le finalità dei fondi di solidarietà in generale, è prevista tale possibilità ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera a) del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di una facoltà per le predette province autonome, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

Commi 8-bis-8-ter (ex art. 15 d.l. 9/2020)

La disposizione si applica ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

In particolare si prevede la concessione di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori rientranti nel bacino di applicazione del decreto in esame descritto in premessa non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali.

Dagli archivi gestionali dell'INPS è stata rilevata una platea pari a 2.416 lavoratori (compresi gli agricoli) con una retribuzione media mensile 2019 pari a 1.535,4 euro. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stato stimato ipotizzando la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 2 mesi.

Il limite di spesa è fissato in 7,3 milioni di euro per l'anno 2020. **Dalla disposizione in esame derivano pertanto oneri pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020.**

A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tale Fondo presenta le necessarie disponibilità atteso che il finanziamento di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 non è stato utilizzato per esigenze relative all'anno 2019.

Commi 8-quater e 8-quinqües (ex art. 17 d.l. 9/2020)

Si prevede la possibilità di concessione di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive situate in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nonché ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle dette Regioni, ma che sono residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti.

La norma proposta prevede una spesa limitata ai residui delle risorse non utilizzate assegnate alle regioni di cui comma 1 ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle regioni interessate in data 29 febbraio 2020, tenuto anche conto dei riscontri effettuati da INPS, i residui di spesa sono risultati in:

- Lombardia 135 milioni di euro
- Veneto 40 milioni di euro
- Emilia Romagna 25 milioni di euro

Il periodo massimo è stabilito in un mese.

Le Regioni possono concedere gli interventi in deroga inviando ad Inps le informazioni necessarie all'erogazione delle prestazioni. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere ulteriori provvedimenti concessori. Per quanto detto gli effetti finanziari della disposizione non possono eccedere i limiti di spesa sopra menzionati, dai quali, trattandosi di oneri programmati per l'anno 2020, **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



Art. 22-bis. (Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)

La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato, con le modalità stabilite con DPCM, all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1".

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

La chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole è stabilita a decorrere dal 5 marzo 2020. La norma proposta prevede la concessione del congedo in esame per una durata massima di 15 giorni. Le stime riportate nella presente relazione tecnica sono state predisposte sulla base dell'ipotesi di una fruizione del congedo proposto per un numero medio di giornate pari a 12.

L'indennità proposta, per figli tra 0 e 12 anni di età, è commisurata al 50% della retribuzione di riferimento.

Le stime sono state predisposte, per tutte le tipologie di lavoratori di seguito riportate, ipotizzando le seguenti percentuali di propensione al ricorso della misura in esame, che tengano conto delle altre possibili forme di astensione dal lavoro e sulla base delle osservazioni della serie storica dei beneficiari di congedo parentale degli ultimi cinque anni riferita ai soli lavoratori dipendenti che dimostrano, a normativa vigente, la limitata attrattività della misura:

- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue pari o inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione: 60%
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione e fino a 60.000 euro: 40%;
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori da superiori a 60.000 euro: 25%;
- Lavoratori autonomi: 50%
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: 50%.

In alternativa al congedo parentale, il lavoratore potrà optare per la fruizione di un voucher di importo pari a 600 euro complessivi valido, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La stima dell'onere derivante dalla concessione di tale misura è stata predisposta ipotizzando un ricorso degli aventi diritto del 10% rispetto alle propensioni del congedo.

- Lavoratori dipendenti del settore privato

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 301.000 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 68% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna: 1,29 (ISTAT anno 2018);
- retribuzione media giornaliera 2018 per la fascia di età 25-50 anni (Fonte Osservatori Statistici INPS): 75,0 euro;



- aliquota contributiva IVS: 33%.

- Lavoratori con figli in situazione di handicap grave di età superiore ai 12 anni

Da fonte ISTAT risultano 3.115.000 disabili gravi nell'anno 2017.

Si è ipotizzato che il 10% di tale platea abbia un'età compresa tra 13 e 40 anni, considerato come limite massimo per coerenza con l'età del genitore lavoratore potenziale fruitore della misura. Tale percentuale rispetto al peso della popolazione 13-40 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) sul totale della popolazione italiana pari al 30%, è stata ipotizzata più bassa considerando l'handicap grave più spostato verso le età avanzate. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base di una retribuzione media giornaliera 2018 per la classe di età 25-50 anni pari a 75,0 euro (Fonte Osservatori Statistici INPS). L'aliquota IVS considerata ai fini della stima della copertura figurativa è pari al 33%.

- Lavoratori autonomi

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 14.800 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 3% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera convenzionale 2020 per il calcolo dell'indennità: 48,98 euro;
- stima reddito medio annuo ponderato lavoratori autonomi utile al calcolo della contribuzione figurativa: 19.000 euro;
- aliquota contributiva IVS:24%.

- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 5.700 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 1% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020: 51,21 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Nella tabella seguente è riportato un riepilogo dell'onere complessivo derivante dal presente articolo:

Emergenza COVID-19
Onere derivante dalla concessione per 12 giorni del congedo parentale al 50%
o del voucher a seguito della chiusura delle scuole in tutta Italia
 Anno 2020 - (Dispositi in milioni di euro)

Tipologia di lavoratore	Onere Congedo parentale (50%)				Voucher 600 euro		Totale	
	Beneficiari	Indennità	Copertura figurativa	Totale onere	Beneficiari	Totale onere	Beneficiari	Onere
Lavoratori dipendenti privati	1.428.877	809,1	421,9	1.011,0	181.843	97,1	1.618.418	1.108,1
Lavoratori non figli con disabilità grave da 13 a 40 anni di età	139.807	51,9	24,1	86,2	13.913	8,4	139.119	94,6
Lavoratori autonomi	75.959	10,8	10,2	35,5	8.851	5,3	88.843	40,8
Gestione separata (lavoratori in via esclusiva)	30.851	4,1	6,1	15,6	3.409	2,0	34.093	17,6
TOTALE	1.692.426	693,9	454,4	1.148,3	188.047	112,8	1.680.474	1.261,1



Nei termini sopra riportati è stato quantificato il seguente di spesa
Anno 2020

(importi in mln di euro)

	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
Totale articolo	806,7	454,4	1.261,1
congedo parentale per chiusura servizi educativi per l'infanzia e scuole	693,9	454,4	1.148,3
voucher per chiusura servizi educativi per l'infanzia e scuole	112,8		112,8

Articolo 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Commi 1-2 Limitatamente ai mesi di marzo e aprile 2020, la norma proposta prevede la concessione, per ogni soggetto assistito, di un numero aggiuntivo complessivo di 12 giornate di permesso, rispetto a quanto previsto dall'art.33, c.3, della L.104/1992.

Sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS, con riferimento all'anno 2018, si possono ipotizzare le seguenti platee nel campo di applicazione del presente provvedimento:

- *Permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave art.42, commi 2 e 3, D. Lgs n.151/2001 (Art.33 co.3 L.104/1992): circa 71.500 disabili assistiti corrispondenti a 70.000 beneficiari con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 76,8 euro;*
- *Permessi mensili di 3 giorni per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave (ex Art.33 co.3 L.104/92): circa 339.000 disabili assistiti da 330.000 beneficiari con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro;*
- *N° lavoratori beneficiari di permessi mensili (ex Art.33 co.6, L. 104/1992) per lavoratore con handicap grave: circa 42.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro.*

Sulla base dei dati sopra riportati, l'onere derivante dall'incremento del numero di giornate di fruizione dei congedi in esame, a fronte degli attuali 3 giorni mensili, di ulteriori 12 giorni complessivi usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, risulta pari a **604,4 milioni di euro, di cui 454,5 milioni di euro per prestazione e 149,9 milioni di euro per copertura figurativa.**

Comma 2-bis La disposizione, nel confermare l'applicazione del comma 1, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente di appartenenza e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

Commi 1 e 2: La previsione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico del congedo di cui al comma 1, che comunque non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici e a cui si associa, in caso di concreta fruizione, una riduzione della retribuzione nella misura del 50 per cento non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 3, 4 e 5

La norma proposta prevede la concessione di un voucher pari a 1.000 euro, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, a favore del personale sanitario dipendente pubblico e privato.



Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati del settore sanitario, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa alla prestazione prevista al comma 1 è prevista l'erogazione di un bonus di 1.000 euro complessivi, per l'assistenza e la sorveglianza dei minori di età inferiore ai 12 anni conseguente la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tenuto conto delle platee interessate e della relativa quota con figli è stato possibile stimare un limite di spesa di 30 mln. di euro per l'anno 2020.

Comma 6. Prevede che possono essere rideterminati fino al numero di 72 i permessi lavorativi orari previsti per i Sindaci dall'art. 79, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, per assentarsi dal proprio posto di lavoro. Tale elevazione è prevista fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Le assenze per la fruizione di tali permessi aggiuntivi, per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti.

Alla copertura si provvede ai sensi dell'art. 126.

Articolo 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

La disposizione prevede l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In deroga alle disposizioni vigenti, la norma dispone che gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele previste dalla proposta normativa siano posti a carico dello Stato.

La presente relazione tecnica valuta gli oneri derivanti dall'attuazione della modifica normativa in esame considerando, a normativa vigente, i soggetti interessati non percettori di indennità di malattia in quanto sani.

Ipotesi di lavoro e risultati

Sulla base degli ultimi dati sui contagi e ipotizzando che:

1. per ogni nuovo contagiato vengano messe in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria 4 persone;
2. il 5% contragga la malattia entro una settimana (accedendo al regolare indennizzo per malattia);
3. Il periodo di "quarantena" sia di 14 giorni effettivi e 10 lavorativi;
4. Il 63% sia costituito da soggetti in età attiva tra i 18 e i 66 anni (dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2019);
5. il 60% faccia parte del settore privato;
6. la retribuzione media giornaliera sia di 80 euro;

deriva un onere per la finanza pubblica per l'anno 2020 di circa 130 milioni di euro di cui 32 milioni di euro per contribuzione figurativa.

Pertanto è stato determinato il seguente limite di spesa:

Anno 2020

(importi in mln di euro)

Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
98,0	32,0	130,0



Alla copertura si provvede ai sensi dell'art. 126.

Dal punto di vista procedurale all'ultimo periodo del comma 2, si prevede la esclusione della responsabilità, anche contabile, per i medici di famiglia in relazione alla prescrizione dei periodi di assenza dal servizio prevista per i lavoratori privati e pubblici con situazioni di disabilità grave o versanti in condizione di rischio per specifiche affezioni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Allo scopo di fronteggiare l'emergenza COVID e le ricadute in termine economici, ai professionisti titolari di p.iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro. Tramite accertamento amministrativo, sono stati individuati circa 339 mila potenziali beneficiari a cui, secondo la proposta normativa, dovrebbero essere erogati 600 euro a titolo di indennità. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a circa 203,4 milioni di euro.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

La proposta normativa riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni CDCM, Artigiani, Commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e intende riconoscere a tali lavoratori una indennità pari a 600 euro. Tramite accertamento amministrativo, sono stati individuati circa 350.000 soggetti iscritti ai CDCM, 1.405.000 iscritti agli Artigiani e 1.845.000 iscritti ai Commercianti (complessivi 3.600.000 di beneficiari) a cui, secondo la proposta normativa, dovrebbero essere erogati 600 euro. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a 2.160 milioni di euro.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

La nuova norma stabilisce in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della suddetta disposizione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con altre indennità concesse per la perdita involontaria del lavoro. Per individuare la platea dei beneficiari ci si è riferiti ai dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori stagionali del settore Turismo e degli stabilimenti termali con pagamento di NASPI nell'anno 2018: pur trattandosi di lavoratori stagionali che quindi in ciascun anno verosimilmente danno luogo agli stessi eventi di cessazione, e trascurando l'esclusione per chi al momento dell'entrata in vigore della norma risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente, tale platea è stata prudenzialmente incrementata rispetto a quella dell'intero anno 2018 del 10%, per tener conto degli ulteriori 2-3 mesi oltre l'anno intero di riferimento per gli eventi di cessazione. Secondo tali ipotesi la platea di riferimento si attesterebbe su circa 173.000 lavoratori, pertanto la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.



Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

La proposta normativa prevede per l'anno 2020, a seguito delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate su tutto il territorio nazionale, la corresponsione di un bonus pari a 600 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro. Analizzando i dati di archivio si è stimato che la platea dei soggetti interessati è pari a circa 660 mila operai agricoli a tempo determinato a cui dovrebbero essere erogati 600 euro di bonus. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima prudenzialmente un onere complessivo per il 2020 pari a circa 396 mln di euro.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 31 (Incumulabilità tra indennità)

La disposizione disciplina incompatibilità tra le indennità una-tantum e tra le medesime e RdC. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)

Secondo la normativa vigente la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

La norma proroga il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020. Trattandosi di un lieve spostamento dei termini di presentazione delle domande, e considerando che gli attuali tempi medi di liquidazione delle prestazioni consentono di mantenere i pagamenti all'interno dello stesso anno, non si ravvisano oneri differenziali per la finanza pubblica.

Articolo 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

Secondo la normativa vigente le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL devono essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'indennità di disoccupazione spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge. Alla luce delle evidenze gestionali, visto che la maggior parte delle richieste di indennità avviene in modo tempestivo, gli eventuali oneri differenziali per la finanza pubblica si stimano di entità assolutamente trascurabile.

Articolo 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

La disposizione prevede la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. La stessa proposta sospende per lo stesso periodo i termini di prescrizione. La sospensione della decadenza e della prescrizione non comporta ulteriori e/o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la decadenza farebbe slittare alcuni pagamenti all'anno successivo con un aggravio in termini di cassa per la finanza pubblica ma che verrebbero compensati da eventuali recuperi per lo slittamento dei termini prescrizionali.

Articolo 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



In particolare, al comma 3 ed ai commi 3-bis e 3-ter si differisce il termine per la realizzazione e rendicontazione dei progetti correlati ai fondi 5 per mille o progetti assegnati su base di leggi regionali o nazionali.

Inoltre, al comma 3-quater, si prevede che il Comitato congiunto per la verifica della competenza e dell'esperienza delle organizzazioni che svolgono attività nel campo della cooperazione allo sviluppo verifichi le capacità e l'efficacia dei medesimi soggetti con cadenza almeno triennale in luogo della vigente cadenza biennale.

Art. 35-bis volontari di protezione civile

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che viene modificato il tetto massimo di giorni di utilizzo consecutivo dei volontari di protezione civile, fermo restando il tetto dei giorni di utilizzo nell'arco dell'anno.

Articolo 36 (Disposizioni in materia di patronati)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

La disposizione non comporta oneri trattandosi di sospensione di termini con ripresa dei pagamenti dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nel primo semestre dell'anno.

Articolo 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

La nuova norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale indennità non è cumulabile con le indennità previste agli articoli 27, 28, 29 e 30.

Per individuare la platea dei beneficiari ci si è riferiti ai dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro: si tratta di circa 81.000 lavoratori con contratto non a Tempo Indeterminato.

Se si ipotizza prudenzialmente che nessuno di loro nel momento dell'entrata in vigore della norma risulteranno titolari di un rapporto di lavoro dipendente e/o pensionati, la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

La disposizione prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nonché per i lavoratori immunodepressi ed i loro familiari il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 40 (Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni)

Commi 1 e 1-bis La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *In particolare, il comma 1-bis esclude dalla sospensione*



bimestrale dei termini relativi agli obblighi connessi al reddito di cittadinanza e alle misure di condizionalità di NASPI e DISCOLL, le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.

Comma 1-ter. La disposizione non determina effetti finanziari trattandosi di mera ricollocazione di risorse già esistenti, nell'ottica di aumentare la flessibilità della gestione dei fondi dell'emergenza ai fini di aumentare l'efficacia degli interventi dei Comuni e degli Ambiti territoriali delle Regioni, e tenuto anche conto che la stessa non determina variazioni nell'utilizzo del personale dei Comuni e degli Ambiti territoriali delle Regioni già impegnato in tali attività.

Articolo 41 (Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 42 (Disposizioni INAIL)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

Comma 1. la disposizione prevede il trasferimento, da parte dell'INAIL la somma di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Commi 2 e 3. Le disposizioni si rendono necessarie per rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL. Dette finalità vengono perseguite attraverso l'autorizzazione all'assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

Gli oneri complessivi a regime, ammontano ad euro 9.853.517 come dal prospetto sotto riportato.

Per l'anno 2020, considerato che le assunzioni, nel limite di 50 unità, non potranno avere decorrenza anteriore al 1° novembre, l'onere è pari a euro 821.126. Per l'anno 2021 l'onere, per le medesime unità assunte nell'anno 2020, è pari a euro 4.926.759. A decorrere dal 1° gennaio 2022, anche a seguito dell'assunzione delle restanti n. 50 unità, l'onere a regime è pari a euro 9.853.517. Ai relativi oneri si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Si provvede, inoltre, a compensarne gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, a euro 2.358.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.00 a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 126.

Si riportano, di seguito, le voci retributive ed i relativi importi, utilizzati per la quantificazione degli oneri:

Qualifica	Trattamento economico fondamentale*	Trattamento accessorio	Totale (al lordo oneri 38,38%)	N. unità	Costo totale annuo
Medici fascia I	38.023,11	33.183,11	98.535,17	100	9.853.517

*Il trattamento economico fondamentale comprende lo stipendio tabellare, la tredicesima mensilità e l'IVC



Articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Le disposizioni comportano maggiori oneri per 300 mln di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 per sostenere il reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 44-bis. (Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020) ex art. 16 DL 9/2020

La disposizione prevede la concessione di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti, collaboratori, CDCM) che alla data del 23 febbraio 2020 svolgono la loro attività nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data e che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

Dalle osservazioni effettuate sugli archivi dell'Istituto con riferimento all'anno 2019, i lavoratori autonomi rientranti nel bacino di applicazione della norma in esame sono risultati pari a 5.776. L'onere stimato è riferito all'ipotesi di concessione di tale indennità per un periodo di 2 mesi.

*Il limite di spesa è fissato in 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. **Dalla disposizione in esame derivano pertanto oneri pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.***

A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tale Fondo presenta le necessarie disponibilità atteso che il finanziamento di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 non è stato utilizzato per esigenze relative all'anno 2019.

Articolo 45 (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 46 (Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

La disposizione è di carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

La disposizione è di carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO III**ART. 49 (FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI)**

Abrogato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Il successivo comma 13 prevede la copertura degli oneri dell'articolo 13, del citato decreto-legge n. 23 del 2020, tra l'altro, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 49, pari a 1,58 miliardi di euro per l'anno 2020, già coperte ai sensi dell'articolo 126.

Art. 49-bis (Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020) ex art. 25 DL 9/2020

L'intervento del Fondo centrale PMI ricalca quello già posto in essere per il terremoto del centro Italia (art. 19, DL n. 189/2016), prevedendo la concessione della garanzia a titolo gratuito e nella misura massima oggi consentita dalla normativa nazionale e dalla disciplina UE (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione).

L'intervento in parola potrà essere esteso - con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - per periodi determinati e nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo, anche a piccole e medie imprese ubicate in aree ulteriori, in ragione dell'impatto economico subito per la collocazione geografica limitrofa o per l'appartenenza a una filiera particolare.

Per tenere conto delle predette condizioni, che saranno riconosciute alle PMI con sede o unità locali ubicate nei territori ricompresi nella cd. "zona rossa" per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Fondo è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni per il 2020, con effetto in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6--bis.

ART. 50 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL FONDO INDENNIZZI RISPARMIATORI - FIR)

Le disposizioni di cui al comma 1, **lettere a) e b)**, modificano la disciplina indicata all'art 1, commi 496 e 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, prima che, con successiva apposita deliberazione, venga definito il piano di riparto per il pagamento a saldo, che potrà essere predisposto solo a seguito del completamento dell'esame di tutte le domande di indennizzo presentate. Le procedure già previste di pagamento a valere sul capitolo 7604 di spesa del bilancio dello Stato sono applicabili anche in sede di erogazione dell'acconto proposto.

Il conferimento dell'anticipo dell'indennizzo per le sole domande di indennizzo esaminate e deliberate dalla Commissione tecnica consentirà l'erogazione di risorse finanziarie utili a sostenere le necessità economiche nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19. Si precisa che rispetto alle somme stanziati complessivamente per il FIR pari ad oltre 1,5 miliardi di euro, che verranno completamente erogate al termine di tutta la procedura prevista per legge, nella situazione attuale, in cui il termine di presentazione delle istanze è ancora aperto, non si può stimare l'ammontare erogabile in sede di anticipazione dell'indennizzo del FIR. Tale ammontare sarà determinato dalla Commissione, anche alla luce del numero e degli importi delle istanze complessive e tenendo presente i vincoli del suddetto stanziamento di bilancio pluriennale complessivo già vigente.

La predisposizione della misura dell'anticipo dell'indennizzo è giustificata, altresì, dalla necessità di conferire un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze. Le disposizioni di cui al successivo comma 2, in considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, modificano l'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160, prevedendo un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è, pertanto, prorogato al 18 giugno 2020.



Da ultimo, nel precisare che le attività della Commissione tecnica e della Consap inerenti l'erogazione dell'anticipo vengono espletate nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si sottolinea che le **disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 51 (MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI DI CUI ALL'ART. 112 DEL TUB)

La norma è volta prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi, di cui all'art.112 del TUB, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo, in particolare riguardo all'istituzione dell'Organismo previsto dall'art. 112 bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.

A tale scopo la disposizione al **primo comma** consente ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili, in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila.

Il **secondo comma** interviene, poi, sulla disciplina relativa agli Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo, dettata dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi". In particolare, la norma è volta a esplicitare che la natura giuridica degli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è la medesima degli Agenti e Mediatori Creditizi, in modo tale da rendere applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle di natura pubblicistica. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.**

ART. 52 (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/138/CE, IN MATERIA DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (SOLVIBILITÀ II))

La norma modifica la disciplina relativa all'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio delle assicurazioni, dettata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private. In particolare, si prevede di abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello *spread* nazionale. L'aggiustamento per la volatilità, infatti, è una misura utilizzata dalle imprese assicuratrici per garantire coperture assicurative a lungo termine a prezzi accessibili, in assenza di variazioni nel profilo di rischio, malgrado la volatilità dei bilanci, dovuta a mere variazioni di attivo e passivo.

Pertanto, nell'intento di recepire una normativa europea - direttiva (UE) 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) - la disposizione prevede, a decorrere dal 2019, una disciplina più flessibile per l'attivazione del meccanismo in questione, in maniera da renderlo più sensibile alle oscillazioni dello *spread* nazionale.

Le modifiche e le innovazioni apportate dall'articolo in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 53 (MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE)

Abrogato dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

ART. 54 (ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA", CD. "FONDO GASPARRINI") ex art. 26 DL 9/2020

Si premette, innanzitutto, che il Fondo di solidarietà oggetto della norma dispone attualmente di circa 25 milioni di risorse libere giacenti sull'apposito conto di tesoreria.

La proposta di riconoscere a carico del Fondo, per le nuove istanze di sospensione, il 50% della quota interessi, comporta un onere medio per ogni nuova sospensione (calcolata sulla durata



massima di 18 mesi, assumendo un debito residuo medio di 125.000 euro e un tasso di interesse del 1%) stimabile in poco meno di 1.000 euro (937,5 euro).

L'estensione alle "partite IVA" (se si ipotizza che possa richiedere l'accesso al Fondo il 50% dei 473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui per prima casa), porterebbe, al netto delle risorse disponibili, ad un fabbisogno aggiuntivo di 240 milioni.

Se a ciò si aggiunge l'estensione alle ipotesi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro prevista al comma 2-bis, da prevedere in aumento con un plausibile incremento delle ipotesi di perdita del lavoro dipendente (stimate in circa 300.000 le famiglie vulnerabili), si ritiene necessario un rifinanziamento del Fondo per 400 milioni di euro, comprensivo dei maggiori oneri per i mutui già ammessi al Fondo ed in attesa di liquidazione e dei maggiori costi di gestione.

Art. 54-bis (Fondo Simest) ex art. 27 DL 9/2020

La disposizione autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2020 per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato a interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto. Alla compensazione degli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.

Art. 54-ter (sospensione procedure esecutive prima casa)

Prevede la sospensione per sei mesi delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare. Senza effetti per la finanza pubblica

Art. 54-quater Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura

La proposta emendativa mira a garantire la sospensione dei pagamenti dei mutui e dei finanziamenti concessi alle vittime di usura, in considerazione della loro particolare vulnerabilità finanziaria, aggravata dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica in atto.

Il comma 1 prevede la sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 14 della legge 108/1996 (concessi sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura) in scadenza nel 2020, con il prolungamento del piano di ammortamento originariamente stabilito per la loro restituzione. È altresì prevista la facoltà di rimborso differito per le rate, già maturate e non pagate, relative ai mesi di febbraio e marzo 2020.

Gli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 6.360.000 per l'anno 2020, pari all'importo delle rate oggetto di sospensione, sono a carico del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Il comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica prevede - in aggiunta a quanto previsto dalla disposizione di carattere generale di cui all'articolo 83 del decreto-legge in corso di conversione - la sospensione dei procedimenti esecutivi eventualmente scaturiti dai mutui e dai finanziamenti di cui al comma 1.

ART. 55 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE)

Ai fini della stima, dai dati forniti dagli operatori del settore, si valuta che i crediti deteriorati ceduti complessivamente da società finanziarie e non finanziarie nel corso del 2020 saranno pari orientativamente a 20 miliardi di euro (12 miliardi di euro Banche - 4 miliardi altri - 4 miliardi indotti).

Il cedente, nell'ipotesi di una percentuale di conversione pari al 20%, potrebbe trasformare le deduzioni (perdite, ACE) per circa 4 miliardi di euro (20 mld di euro X 20%).

Il credito per imposte anticipate DTA sarebbe pari a circa 1.058 milioni di euro ai fini IRES (20 mld di euro X 20% X un'aliquota media IRES del 26,45% circa, che tiene conto della ripartizione dei soggetti interessati alle cessioni). Per poter trasformare le DTA in credito risulta necessario il



pagamento di un canone dell'1,5% deducibile ai fini IRES ed IRAP. Conseguentemente il cedente non potrà più dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito. Utilizzando la medesima metodologia di stima della relazione tecnica all'articolo 44 bis del DL 34/2019 sono state stimate le DTA relative alle quote trasferite. Queste ultime sono state distribuite, considerando un periodo di recupero che sarebbe stato in un arco di dieci esercizi.

Nell'ipotesi di trasformazione del credito nel primo anno, con un'aliquota media IRES del 17,5%, per considerare le caratteristiche economico-finanziarie del cedente, ed IRAP del 4,65%, l'andamento di cassa sarebbe il seguente, nell'ipotesi che la normativa proposta sostituisca l'articolo 44 bis del decreto legge 34/2019:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito DTA (IRES)	-1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA	15,87	14,12	12,20	10,06	7,78	5,63	3,75	2,84	2,09	1,62	1,43	1,36	0	0	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-4,86	-2,24	-1,88	-1,48	-1,06	-0,70	-0,41	-0,38	-0,27	-0,22	-0,23	-0,23	0,18	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-1,37	-0,59	-0,49	-0,38	-0,27	-0,18	-0,10	-0,10	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	111,09	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	-47,61	0	0	0	0
IRES future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	-36,80	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	15,80	0	0	0	0
IRAP future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	-21,40	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	9,20	0	0	0	0
Credito di imposta - 44bis DL 34/2019	140,4	140,4	140,4	140,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA - 44bis DL 34/2020	-8,40	-7,50	-6,50	-5,30	-4,10	-3	-2	-1,50	-1,10	-0,9	-0,8	-0,7	0	0	0
IRES deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2021	0	2,58	1,19	1	0,79	0,56	0,37	0,15	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0	0
IRAP deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2022	0	0,72	0,31	0,26	0,2	0,14	0,09	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0	0
Totale	-857,24	174,37	175,05	174,33	33,09	32,28	31,61	31,31	30,98	30,82	-22,1	0,52	-0,14	0,23	0

in milioni di euro



ART. 56 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL'EPIDEMIA DI COVID-19)

La disposizione consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

(A) Stima degli importi potenzialmente assoggettati a moratoria

Ai fini della stima dell'importo dei crediti che potrebbero beneficiare della moratoria sono stati utilizzati i dati delle Segnalazioni di Vigilanza alla Banca d'Italia e della Centrale dei Rischi, adottando i parametri e le definizioni riportati in Appendice. La Tavola 1 riporta una stima degli importi potenzialmente interessati dalla moratoria con durata fino a settembre 2020.

L'importo complessivo dei prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi di euro. In dettaglio, sarebbero congelate per 97 miliardi le linee di credito in conto corrente (attualmente utilizzate per 66 miliardi), e per 60 miliardi i finanziamenti per anticipi su titoli di credito (attualmente utilizzati per 35 miliardi). Inoltre, si stima un allungamento delle scadenze di prestiti a breve per 29 miliardi e la sospensione delle rate dei prestiti e dei canoni in scadenza per 33 miliardi.

Tavola 1: stima degli importi potenzialmente oggetto di moratoria fino a settembre 2020 (miliardi di euro; dati riferiti al 31 gennaio 2020)

	miliardi di euro
Totale moratoria PMI	219
Linee di credito in conto corrente accordate <i>di cui: utilizzato</i>	97 66
Finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito (include factoring) <i>di cui: utilizzato</i>	60 35
Altri prestiti a breve termine	29
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti) <i>di cui: quota interesse</i> <i>quota capitale</i>	33 3 29
<i>Per memoria</i>	
Prestiti complessivi alle PMI	480

(B) Stima dell'onere potenziale della garanzia statale per il bilancio dello Stato

È possibile stimare un limite superiore per il costo della garanzia per il bilancio dello Stato, sulla base degli importi potenzialmente garantiti e dell'onerosità di tale garanzia.

B.1 Importi che beneficiano della garanzia statale

La moratoria coprirebbe una quota di un importo massimo pari a 87 miliardi di prestiti e linee di credito, determinato come segue.

- *Maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di entrata in vigore del Decreto, delle linee di credito in conto corrente e dei finanziamenti accordati*



per anticipi su titoli di credito. – In questo caso si assume che durante l'epidemia la quota di fido utilizzato sul totale dell'accordato aumenti in misura superiore rispetto a quanto osservato tra dicembre 2011 e dicembre 2012, in occasione della crisi del debito sovrano. In dettaglio, sono stati considerati incrementi del grado di utilizzo dei fidi pari a circa il triplo delle variazioni stimate in quell'anno in assenza di revoche da parte dei finanziatori (ovvero circa 20 punti percentuali per le aperture di credito e 5 per gli anticipi su crediti). Si è quindi stimato che, in aggregato, la quota di utilizzo dei prestiti accordati alle PMI italiane possa raggiungere un limite massimo pari al 90 per cento nel caso delle aperture in conto corrente e al 65 per cento nel caso dei finanziamenti per anticipi su titoli di credito. Considerando come data di riferimento il 31 gennaio, l'ultima per la quale sono disponibili i dati sul credito, l'importo che, per una quota, beneficerebbe della garanzia è quindi:

- Linee di credito in c/c: $90\% * 97 - 66 = 22$ miliardi di euro.
- Finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito: $65\% * 60 - 35 = 4$ miliardi di euro.
- *Prestiti e altri finanziamenti, anche rateali, la cui scadenza è prorogata o sospesa:*
 - Altri prestiti a breve termine: 29 miliardi di euro.
 - Rate di prestiti sospese: 33 miliardi di euro.

Pertanto, considerando una percentuale di copertura della garanzia del 33 per cento, l'importo coperto da garanzia statale sarebbe pari a circa $87 * 0,33 = 29$ miliardi.

B.2 Stima dell'onere della garanzia

La garanzia prestata rientra nella fattispecie delle garanzie "standardizzate" di cui al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010).

Secondo quanto previsto dal *Manual on deficit and debt* dell'Eurostat, l'onere per i conti pubblici in termini di indebitamento netto è approssimato dall'ammontare delle risorse accantonate dal MEF – in un'apposita contabilità speciale in Tesoreria – a fronte delle garanzie rilasciate. Di norma il MEF accantona risorse pari a circa l'8 per cento dell'importo garantito.

Tuttavia va considerato che, sulla base di ipotesi realistiche sulla probabilità di escussione delle garanzie, l'accantonamento dell'8 per cento sembra un valore molto elevato. In particolare, ipotizzando una probabilità annuale di ingresso in default dei prestiti assoggettati alla moratoria pari al doppio dell'attuale tasso annuale di ingresso in default dei prestiti alle imprese erogati dalle banche e società finanziarie italiane (poco meno del 2 per cento alla fine del 2019, prima della diffusione dell'epidemia), si può stimare che l'accantonamento necessario per coprire le effettive escussioni sia dell'ordine del 4 per cento dell'importo garantito.

Un approccio conservativo suggerisce di considerare un costo pari al 6 per cento, intermedio tra l'accantonamento stimato a fronte delle escussioni effettive e l'accantonamento tipico a fronte di una garanzia standardizzata.

La stima del maggior disavanzo nel 2020 è pertanto pari a 1,73 miliardi di euro.

Appendice - Stima degli importi potenzialmente assoggettati alla moratoria.

Tavola A1. Caratteristiche dei prestiti utilizzati per la stima

Data di riferimento	- 31 gennaio 2020
Debitori considerati	- Le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Settori di attività economica	- Tutti.
Intermediari finanziari	- Banche. - Società di leasing e di factoring.
Forme tecniche	- Aperture di credito in c/c. - Finanziamenti a fronte di anticipi su crediti (incluso factoring). - Prestiti a scadenza con durata inferiore a un anno.



	- Prestiti a scadenza con durata superiore a un anno (mutui e finanziamenti in leasing).
Tavola A2. Parametri utilizzati per la stima	
Quantificazione dei prestiti alle PMI	La quota di prestiti alle PMI è stata calcolata sottraendo dall'aggregato relativo alle imprese la quota di finanziamenti concessi alle società di capitale "grandi" stimata dai dati nominativi della Centrale dei rischi.
Aperture di credito in conto corrente e finanziamenti per anticipi su crediti revocabili a vista	Gli importi accordati sono stimati sulla base dei rapporti di utilizzo calcolati dai dati della Centrale dei rischi (rispettivamente 67 e 59 per cento per le due forme di credito).
Prestiti a breve in scadenza entro settembre 2020	È stata considerata una frazione (pari a 6,5/12) dei prestiti a scadenza con durata originaria inferiore a un anno in essere al 31 gennaio.
Stima delle rate dei mutui e dei canoni di leasing in scadenza entro settembre 2020	L'ammontare annuo delle rate è stato stimato sulla base delle seguenti ipotesi e riproporzionato per tener conto del numero di mesi intercorrenti fino a settembre. <ul style="list-style-type: none"> - Durata residua media: circa 6 anni. - Tasso medio: circa 2 per cento annuo. - Modalità ammortamento: Rata costante.

ART. 57 (SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA)

Prevede che la garanzia dello Stato assista le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, ed è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

La garanzia ha natura standardizzata ai fini dei conti nazionali e quindi ha impatto in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto.

La disposizione autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009, con oneri a carico del Fondo. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

ART. 58 (SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81)

Prevedendo la mera traslazione dei piani di ammortamento esistenti e riguardando un fondo rotativo fuori bilancio, la disposizione non comporta effetti sul saldo netto da finanziare. Ai fini della determinazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, la disposizione comporta un riscadenzamento di rientri nel fondo 394/81 pari a 37 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1,85 milioni di euro per la quota interessi. Conseguentemente, l'onere in termini di fabbisogno è pari all'intera rata oggetto di sospensione, 37 milioni di euro, mentre quello sull'indebitamento netto è pari alla sola quota interessi, pari a 1,85 milioni di euro.



Art. 59 (DISPOSIZIONI FINALIZZATE A FACILITARE L'ACQUISTO, DA PARTE DELLE REGIONI, DI BENI INERENTI LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19)

La disposizione prevede che, per il periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, SACE Spa sia autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni concernenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le innovazioni apportate dall'articolo in esame hanno natura meramente procedimentale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO IV**Articolo 60****Rimessione in termini per i versamenti**

La disposizione proroga al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. Non è prevista l'applicazione di sanzioni e interessi.

Alla misura non si ascrivono effetti in considerazione del brevissimo lasso temporale di differimento dei versamenti e della circostanza che i versamenti saranno effettuati comunque nella stessa mensilità.

Articolo 61**Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**

La disposizione in esame riconosce ai soggetti indicati nel comma 2 la sospensione dei versamenti:

- delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

La sospensione è disposta in favore di diverse categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dei trasporti, della ristorazione, dell'arte e della cultura, dell'educazione e dell'assistenza e del Terzo settore. Per le sole associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera anche per i versamenti del mese di maggio 2020.

Pertanto, l'ammontare complessivo di ritenute alla fonte sospese fino al 30 aprile (fino al 31 maggio per le associazioni e società sportive) risulta pari a 2.162 milioni di euro. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo in esame l'importo complessivamente sospeso (2.162 milioni di euro) deve essere restituito in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno 2020 per le associazioni e società sportive) ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno 2020 per le associazioni e società sportive come indicato a comma 5).

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Per quanto concerne i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, le informazioni relative al settore privato sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO pertinenti. I valori opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali del settore terziario (NADEF 2019) risultano rispettivamente pari a 1.524 e 1.577 milioni di euro.

Con riferimento al comma 5 i contributi sospesi, di cui al comma 1 punto a), per il mese di maggio ammontano a 43 milioni di euro.



A quest'importo viene aggiunta al punto s) una nuova categoria di soggetti che potranno beneficiare della sospensione: "gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite".

La nuova categoria è stata rilevata tramite i seguenti codici ATECO:

- 47.61 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
- 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Dalle dichiarazioni Uniemens 2019 sono stati estratti i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2019). I valori opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali del settore terziario (NADEF 2019) risultano rispettivamente pari a 4,3 e 4,4 milioni di euro.

Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 61-bis. – (Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020) ex art. 1 DL 9/2020

L'articolo dispone la proroga di termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

Articolo 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributi

La disposizione in esame prevede (comma 2) la sospensione dei versamenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a: i) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d'imposta; ii) imposta sul valore aggiunto; iii) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione opera a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso. Per i soggetti operanti nei settori della filiera e per quelli aventi sede nelle province di Bergamo, **Brescia**, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dell'IVA opera per tutti i contribuenti.

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nei comuni individuati dal DPCM del 1° marzo 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni del DM del 24 febbraio 2020 che ha sospeso tutti i versamenti tributari fino al 31 marzo 2020.

Viene altresì previsto che i versamenti sospesi a seguito di quanto previsto dal comma 2 e quelli sospesi per effetto del D.M. 24 febbraio 2020 siano versati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ai fini della stima dei versamenti tributari sospesi:

- per le ritenute di lavoro dipendente (incluse le trattenute per le addizionali) operate dai sostituti d'imposta sono stati considerati i versamenti effettuati dai soggetti con ammontare annuo di ricavi o compensi inferiore a 2 milioni di euro e non classificati nei settori della filiera per i quali già si applica la sospensione delle ritenute senza alcun limite sui ricavi o compensi. Per i soggetti così individuati, classificati nei settori fuori dalla filiera, si stima un ammontare complessivo di ritenute sospese per il solo mese di marzo pari a 708 milioni di euro.
- per l'IVA sono stati invece considerati tutti i soggetti con ammontare annuo di ricavi o compensi al di sotto del limite di 2 milioni di euro e per i settori di filiera e per i contribuenti aventi sede nelle province di Bergamo, **Brescia**, Cremona, Lodi e Piacenza anche i restanti contribuenti (con ricavi superiori a 2 milioni di euro): per tali soggetti si stima un



ammontare sospeso per il mese di marzo a titolo di versamenti IVA pari a 3.248 milioni di euro.

Complessivamente quindi i versamenti tributari sospesi per le lettere a) e b) del comma 1 risultano pari a 3.956 milioni di euro. Non si ascrivono effetti in termini di entrate atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Con riferimento alla stima dei contributi assistenziali e previdenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi si è proceduto come segue.

Le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO non rientranti nei settori previsti dall'articolo 8 del D.L. 9/2020 e nelle ulteriori categorie salvaguardate nel pacchetto norme DF. Tali valori sono stati opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali (NADEF 2019) e ridotti al 16% per tener conto delle sole aziende che rientrano nei limiti di fatturato previsti dalla norma. Pertanto, per il mese di marzo i contributi sospesi ammontano a circa 1.303 milioni di euro.

Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7: Abrogato dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Art. 62-bis. (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)

La disposizione, ferma restando la certificazione da parte del Direttore o Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evince il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, prevede la proroga di 12 mesi delle scadenze previste nel regolamento ministeriale n. n. 203 del 1° dicembre 2015, del decreto MIT 17 aprile 2012 (e succ. mod.) e del Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 144 del 18 aprile 2016, relative agli adempimenti tecnici degli impianti a fune.

Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 63 Premio ai lavoratori dipendenti

La proposta normativa in esame introduce un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che nel mese di marzo 2020 svolgono l'attività lavorativa nella sede di lavoro.

Mediante elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, risulta che il numero di lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 40.000 euro è pari a 19,5 milioni unità.

Sulla base di un'analisi effettuata sui settori individuati dal Dpcm 11 marzo 2020 che non devono sospendere le attività, si stima una quota di soggetti che svolgono l'attività lavorativa presso la sede di lavoro pari al 15% per i lavoratori pubblici e al 50% per i lavoratori privati. La platea dei dipendenti interessati dalla disposizione è pari a 8,8 milioni.

Poiché il premio è di 100 euro mensili si stima quindi **un onere pari a 880,5 milioni di euro.**

A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 64 Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

La disposizione prevede l'introduzione di un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un



importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del credito di imposta, anche al fine di assicurare del rispetto del limite di spesa.

La misura comporta, pertanto, un onere corrispondente al limite di spesa previsto dalla norma, ossia pari a 50 milioni di euro per il 2020.

A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 65 Credito di imposta per botteghe e negozi

Commi 1, 2, 2-bis e 3 La disposizione in esame stabilisce l'introduzione di un credito di imposta, a favore dei soggetti titolari di partita IVA, pari al 60 per cento delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) per i quali in tale mese risulta sospesa l'attività. *Il comma 2-bis dispone che il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

Sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai contratti di locazione per l'anno 2017 aventi oggetto negozi e botteghe è di circa 9,5 miliardi di euro. Considerando una sola mensilità, la percentuale del 60 per cento, e una quota di negozi che hanno sospeso l'attività pari al 75%, si stima **l'ammontare del credito di imposta di competenza per l'anno 2020 di circa 356,3 milioni di euro.**

A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Commi 2-ter e 2-quater. Si prevede che entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione si provveda al riparto tra le regioni delle disponibilità complessive assegnate per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e al Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 2013, n. 124. Il riparto avverrà adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni attribuiranno ai comuni le risorse assegnate, anche adottando procedure contabili di urgenza.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

La proposta in esame introduce, ai fini Irpef, per il solo anno 2020, una detrazione del 30 per cento delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro *compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti*. Le erogazioni sono destinate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la detrazione massima può essere pari a 30.000 euro.

La legislazione vigente prevede alcune agevolazioni per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di volontariato e fondazioni private.

Sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta un ammontare di tali erogazioni di circa 395,7 milioni di euro. Assumendo che le nuove erogazioni rappresentino circa il 30 per cento di quelle vigenti e non tenendo conto, a fini prudenziali, l'eventuale effetto di sostituzione tra le diverse erogazioni liberali, si stima un ammontare di erogazioni di circa 118,7 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 30 per cento, la perdita di gettito Irpef di competenza 2020 risulta di circa -35,6 milioni di euro. In considerazione



della circostanza che la disposizione si applica al solo anno 2020, si stima l'andamento finanziario riportato nella seguente Tabella:

	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	-62,3	+26,7	0

In milioni di euro

La disposizione in esame prevede, inoltre, che alle erogazioni liberali in denaro o in natura destinate alla predetta emergenza si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 27 della legge n. 133/99. In particolare, viene prevista la deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali in denaro o in natura; per le cessioni gratuite, i beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e i trasferimenti degli stessi beni non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

Con riferimento alla prima agevolazione, in assenza di dati puntuali, è stata assunta come *proxy* una delle principali raccolte di fondi con finalità sanitaria, la raccolta Telethon. Dai dati pubblicati risulta che l'ammontare della raccolta per il 2019 è stato di circa 45 milioni di euro; tale importo viene triplicato in considerazione sia dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria sia delle informazioni acquisite in relazione a erogazioni già in corso da parte di grandi contribuenti.

Considerando quindi un ammontare complessivo di circa 135 milioni di euro di erogazioni, la previsione della relativa deducibilità dal reddito di impresa determina una perdita di gettito di competenza pari a -32,4 milioni di euro. Tale perdita di gettito viene stimata per il solo anno d'imposta 2020 nel presupposto che le erogazioni saranno effettuate nel corrente anno.

La Tabella seguente riporta l'andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023
IRES	0	-47,25	20,25	0
IRAP	0	-9,45	4,05	0
TOTALE	0	-56,7	24,3	0

In milioni di euro

Non si determinano effetti finanziari in relazione alle misure relative ai trasferimenti gratuiti di beni, in considerazione della circostanza che si tratta di cessioni aggiuntive rispetto a quelle che le imprese effettuano nell'ambito dello svolgimento normale della loro attività economica.

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

La previsione normativa non ha effetti negativi sul gettito, alla luce del fatto che, nel periodo di sospensione delle attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione.

Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Relativamente alla sospensione dei termini di versamento - scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 - dei carichi affidati all'agente della riscossione, per la quantificazione dell'impatto sul gettito dei **commi 1, 2 e 3** sono stati considerati i seguenti aspetti:

- 1) riduzione degli incassi da rateazione, derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione. Ciò, in quanto, per l'anno 2020, la sospensione determinerà uno slittamento di tre rate mensili;



- 2) riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, dovuta ad una significativa contrazione, in termini numerici, di tali azioni, conseguente al minor lasso temporale disponibile per il relativo esperimento.

milioni di euro	Effetto 1	Effetto 2	TOTALE
TOTALE	-276,0	-706,0	-982,0
ERARIO	-154,9	-396,2	-551,1
ENTI PREVIDENZIALI	-75,9	-194,2	-270,2
ALTRI ENTI	-45,2	-115,6	-160,8

Infine, parte dell'effetto negativo come sopra stimato per l'anno 2020 potrà essere recuperato nell'anno 2021, ma tale recupero prudenzialmente non viene considerato in quanto gli elementi disponibili non permettono di stimare il valore del recupero e quando si manifesterà negli anni successivi.

Il comma 2-bis (ex art. 2 DL 9/2020) precisa che la sospensione previste dai commi 1 e 2 decorre dal 21 febbraio 2020 in favore dei soggetti con residenza, sede legale o con sede operativa nei comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020.

Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli stimati ai commi 1 e 2, già riferiti a tutti i contribuenti, senza limitazioni territoriali, atteso che i soggetti interessati dall'art. 2 del decreto legge n. 9/2020, ovvero i soggetti residenti o operanti nelle zone particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19, di cui all'allegato 1 del DM 1 marzo 2020, rappresentano una quota assolutamente marginale rispetto al totale dei contribuenti (a titolo indicativo la popolazione residente nei comuni di cui al citato allegato rappresenta lo 0.08% della popolazione italiana). Ciò posto, tenuto conto della possibilità, per l'agente della riscossione, di riassorbire, nel proprio piano di produzione, le attività temporaneamente sospese, anche con riguardo alla suddetta quota residuale di popolazione, nell'ambito della pregressa relazione tecnica di accompagnamento non sono stati ritenuti meritevoli di stima effetti finanziari di sorta.

La disposizione del **comma 4** non è, viceversa, idonea a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica, poiché si limita a differire gli attuali termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 e non incide in alcun modo sul diritto all'incasso di tali quote, incorporato nel titolo (ruolo o avviso esecutivo) portato ad esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto indipendentemente dall'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

Occorre, inoltre, considerare che la disposizione favorisce l'effettivo recupero delle quote che ne sono oggetto, tenuto conto della maggiore difficoltà che, in relazione agli effetti economici nel tempo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i debitori avranno nell'assolvimento delle obbligazioni relative alle medesime quote.

Art. 69 (Proroga versamenti nel settore dei giochi)

Il comma 1 non produce effetti sostanziali sulle entrate erariali, in quanto il versamento dell'imposta dovuta avverrà entro l'anno 2020, con pagamento degli interessi legali.

Per quanto riguarda il comma 2, si stima che il mancato versamento della proroga per il mese di marzo comporterà un mancato introito nelle casse dello Stato di € 1,477 Ml€/mese (€ 7.500 mensili x 197 sale attive). Per quanto riguarda il comma 3, la proroga di tre mesi del termine per l'indizione della gara per l'attribuzione delle concessioni in materia di Scommesse consente l'indizione della stessa entro l'anno 2020; per quanto riguarda la gara per l'attribuzione delle concessioni in materia di Bingo, lo spostamento del termine per l'indizione dal mese di settembre al mese di dicembre



2020 ed il conseguente allungamento del periodo di proroga, non comporta oneri sul bilancio dello Stato, trattandosi di proroga non onerosa.

Per quanto riguarda la gara apparecchi, la norma non ha previsto stime di gettito per il 2020. Considerato che la proroga prevista è di soli 3 mesi la stessa non pregiudica gli incassi attesi in quanto sarà possibile assegnare le concessioni entro il 2021 con conseguente versamento degli importi posti a base di gara nei termini previsti dalla norma.

La proroga dell'entrata e regime del registro unico a decorrere dall'anno 2021 comporta un minor gettito stimato di 27,92 M€ solo per il 2020.

Alla proroga sull'entrata in vigore degli apparecchi che consentono il gioco da remoto, non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 70 Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Abrogato dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Il comma 1 dell'articolo 31, del citato decreto-legge n. 23 del 2020 prevede la compensazione dei propri effetti finanziari mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 70, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, già compensati ai sensi dell'articolo 126.

Art. 71

Menzione per la rinuncia alle sospensioni

La disposizione non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

Art. 71-bis (donazione antispreco per il rilancio della solidarietà sociale) – ex art 31 DL 9/20

L'articolo 31 interviene sull'articolo 16 della legge n. 166/2016 in materia di cessione gratuita di beni includendo i prodotti tessili, di abbigliamento, i giocattoli, gli elettrodomestici, i personal computer, i tablet e altri prodotti non commercializzabili.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi solo dell'ampliamento del novero di beni non commercializzabili cedibili gratuitamente.

TITOLO IV

Art. 72 Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà

La disposizione istituisce, al comma 1, un nuovo fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di **150 Milioni per l'anno 2020**, finalizzato ad attuare misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy anche mediante l'Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti nonché il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.

Alla lettera d) del comma 1 viene prevista la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore, fino al cinquanta per cento dell'ammontare dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81 gestito dalla Simest S.p.A.

La norma, che stanziava 150 milioni di euro per il 2020 è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati.

Il comma 2, dispone, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, alla lettera a) la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, alla lettera b) che il Maeci e



I PICE possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, mentre

il comma 4 indica la copertura finanziaria a valere sull'articolo 126 del presente decreto legge.

Commi 4-bis, 4-ter e 4-quater

Si prevedono misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza nonché assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità. Per gli interventi proposti sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2020. Trattandosi di interventi relativi alla sicurezza all'estero dei cittadini italiani (1 milione di euro) e per far fronte a condizioni di necessità o indigenza degli stessi (4 milioni di euro), ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto l'obbligo di assistere i cittadini è adempimento di obbligazioni internazionali (articolo 5 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari) ed europee (direttiva 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi). La disposizione è formulata come un tetto di spesa quindi non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente quantificati nella norma stessa.

Quanto alla possibilità di erogare sussidi fino al 31 luglio 2020 invece di prestiti, si precisa che l'esborso relativo ai prestiti con promessa di restituzione è già integralmente scontato nei saldi, con impatto pari al 100% nell'indebitamento netto, in ragione del fatto che i prestiti non sono assistiti da garanzie. Pertanto, l'erogazione di sussidi in luogo di prestiti con promessa di restituzione si configura come una rinuncia a una maggiore entrata del tutto eventuale, come tale non scontata nei saldi di finanza pubblica.

Art. 72-bis. – (Sospensione dei pagamenti delle utenze) ex art. 4 DL 9/2020

L'articolo, in relazione ai comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, intende prevedere la possibilità per l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di disporre la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L'Autorità di regolazione, al fine di tutelare le utenze interessate, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, nell'ambito delle componenti tariffarie, attraverso specifiche modalità individuate da AREGA.

Per ciò che concerne il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, si dispone che lo stesso avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione. In tal modo, viene assicurato il versamento dello stesso entro il medesimo esercizio finanziario.

La disposizione, non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 72-ter (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati) ex art. 6 DL 9/2020

L'articolo è volto a far fronte alle difficoltà delle imprese operanti nei territori dei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. A tal fine viene data facoltà alle predette



imprese di richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. L'ambito di applicazione della norma è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di consentire una "moratoria" generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa.

La sospensione del pagamento e l'allungamento del piano si applicano anche nei casi di avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non sia iscritto a ruolo o non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso e anche in caso di transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sulla base delle informazioni disponibili, l'effetto in termini di fabbisogno, determinato dal venir meno, nell'anno 2020, della restituzione delle rate oggetto di sospensione, è quantificato prudenzialmente in 838.000 euro, pari all'importo complessivo delle rate dovute dalle imprese operanti in Lombardia e in Veneto per l'annualità 2020, ammontanti, rispettivamente, a euro 665.685 e a Euro 171.555.

Successivamente alla ricezione delle istanze, Invitalia, procederà alla ricognizione del debito ed alla definizione di un nuovo piano di ammortamento con decorrenza 1.1.2021. Il predetto piano prevedrà i medesimi numero di rate residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, periodicità e tasso di interesse del piano sospeso e includerà gli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di sospensione.

Inoltre, in seguito all'entrata in vigore della norma, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia), rideterminerà, sulla base delle richieste pervenute, l'effettiva consistenza dei fondi rotativi e assumerà impegni nel limite di questa.

Agli oneri in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Art. 72-quater. (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19)

La proposta prevede l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle provincie Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione di opportune iniziative.

Il comma 2 espressamente stabilisce che ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

la disposizione prevede, per la durata dello stato di emergenza - lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi ivi indicati, ivi compresi anche gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione della disposizione sarà effettuata mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili iscritte a legislazione vigente sui bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 73-bis – (Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ex art. 21 del DL 9/2020



La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, in quanto le misure previste rientrano nella ordinaria attività delle strutture sanitarie delle Amministrazioni competenti

Art. 74 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

Commi 01 e 02. Le disposizioni riproducono il contenuto dell'articolo 22, commi 1 e 2 del DL 9/2020 e sono pertanto relativi ai primi 30 giorni dell'emergenza epidemiologica relativa al virus COVID-19.

In particolare, il **comma 01** reca misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate. Le esigenze connesse all'attuale emergenza sanitaria stanno comportando uno straordinario impegno per la Polizia di Stato, per l'Arma dei carabinieri, per la Guardia di finanza, per l'Esercito italiano. Le disposizioni di cui al presente comma sono volte ad assicurare le specifiche esigenze delle diverse componenti per un periodo di 30 giorni.

Le Forze di polizia e l'Esercito italiano svolgono le attività di cinturazione, presidio e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle zone interessate dal contagio, mediante l'impiego giornaliero, rispettivamente, di 450 unità di personale in aggiunta alle 550 unità territoriali stabilmente assegnate per la Polizia di Stato, di 500 unità di personale in aggiunta alle 700 unità territoriali per l'Arma dei carabinieri, 66 unità in aggiunta alle 476 unità territoriali per la Guardia di Finanza e per la Difesa di 253 unità di militari fuori sede stanziali.

La quantificazione dello straordinario riguarda tutto il personale impegnato. Stanti le dimensioni dei contingenti impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento il calcolo delle pertinenti esigenze è effettuato sulla base di valori di costo medio orario pro-capite. Al personale delle Forze armate spetta inoltre l'indennità onnicomprensiva prevista per il personale di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Gli oneri, quantificati per 30 giorni, distinti per ciascuna componente, sono indicati come segue.

1. Polizia di Stato:

Sono state, al momento, movimentate 450 unità dei Reparti mobili della Polizia di Stato, oltre quelle stabilmente assegnate alle rispettive Questure e Commissariati dislocati sul territorio che si affiancano a circa 550 unità territoriali.

Gli oneri sono conseguentemente calcolati su 1.000 unità; il costo medio orario pro-capite per lavoro straordinario è di € 19,79 lordo Stato; si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite, per un totale di 120 ore mensili, che comportano l'integrazione per ciascun operatore impiegato di n. 70 ore ulteriori di media pro-capite mensile.

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- Lavoro straordinario:
n. 70 ore pro-capite x n. 1.000 unità x 1 mese x € 19,79 € 1.385.300,00

2. Arma dei carabinieri:

Sono state, al momento, movimentate 500 unità che si affiancano a circa 700 unità territoriali.

Gli oneri sono conseguentemente calcolati su 1.200 unità; il costo medio orario pro-capite per lavoro straordinario è di € 19,79 lordo Stato; si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 70 ore mensili per la specifica esigenza

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- Lavoro straordinario:
n. 70 ore pro-capite x n. 1.200 unità x 1 mese x € 19,79 € 1.662.360,00

3. Guardia di finanza



Sono state, al momento, movimentate 66 unità che si affiancano a circa 476 unità territoriali. Gli oneri sono conseguentemente calcolati su 542 unità; il costo medio orario pro-capite per lavoro straordinario è di € 19,79 lordo Stato; si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite, per un totale di 120 ore mensili, comprensive di 50 ore liquidate per i normali servizi di istituto, risultando così necessario integrare per ciascun operatore della Guardia di finanza impiegato n. 70 ore ulteriori di media pro-capite mensile.

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- Lavoro straordinario:
n. 70 ore pro-capite x n. 542 unità x 1 mese x € 19,79 € 750.833,00

4. Forze armate:

Sono state, al momento, richieste dall'autorità di pubblica sicurezza 253 unità delle Forze armate, tutte impiegate in servizi fuori sede. Tenuto conto anche che tale personale è impiegato analogamente al contingente di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.160, la quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia);
- lavoro straordinario, con un limite individuale medio mensile di 21 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso ed un costo medio orario di euro 12,63 in considerazione del fatto che la gran parte del personale impiegato è truppa (a tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - INPDAP - 24,20% ed IRAP - 8,5%);

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- lavoro straordinario:
n. 21 ore pro-capite x n. 253 unità x 1 mese x € 16,76 € 89.046,00
- onnicomprensiva:
n. 253 unità giornaliere x € 29,44 x giorni 30 € 223.450,00

L'onere complessivo è pari a € 312.496,00.

Il comma 02 riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato nelle attività di soccorso tecnico urgente e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento nelle zone più interessate dal contagio, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche per complessive 30 unità di personale in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto prevede una squadra di 5 unità di specialisti NBCR per il contrasto del rischio biologico composto, in ognuna delle sei regioni ad oggi più interessate (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) per un totale di 30 persone, che opereranno in regime di lavoro straordinario.

Il fabbisogno è stato quantificato calcolando un servizio h24 mensile, con necessario raddoppio degli ordinari turni di servizio di 12 ore (evidentemente prevedendo l'avvicendamento di 2 squadre composte da 5 unità). L'importo orario posto a base del calcolo (20 euro/ora) equivale a quello medio "lordo Stato" dell'ora di straordinario delle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Conseguentemente gli oneri per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono i seguenti.

5 unità x 24 ore x 6 regioni x 30 giorni x 20 euro ora: TOTALE€ 432.000,00



Commi 1-4. In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito e nella tabella allegata gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed alle Prefetture – U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di *ulteriori* 90 giorni *a decorrere dalla scadenza del periodo di cui al comma 01*: alcune acquisizioni costituiscono invece spese una tantum.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Più in dettaglio gli oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:

Spese per lo straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate

Nella prima fase, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso connesse all'emergenza sono state movimentate circa 1.000 unità delle Forze di polizia tra personale dei reparti territoriali e personale inviato in aggregazione da altre sedi impiegati nella zona circoscritta e nelle restanti regioni del Nord.

Nell'attuale fase, considerato che l'area soggetta ai controlli delle Forze dell'Ordine riguarderà l'intero territorio nazionale, è ragionevole ipotizzare un impiego di simili proporzioni oltre che per il Nord anche per il Centro, per il Sud e per le Isole, potendosi quantificare prudenzialmente in **4.000 unità il contingente delle Forze di Polizia** impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso ricollegate all'emergenza epidemiologica in atto.

Il personale inviato in aggregazione da altre sedi e impiegato in servizi di ordine pubblico fuori sede può essere individuato in almeno l'80% delle unità complessivamente impiegate, mentre il restante 20% sarà individuato nei reparti territoriali.

Per la quantificazione degli oneri per lavoro straordinario si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 120 ore mensili, comprensive di 50 ore liquidate per i normali servizi di istituto.

Risulta pertanto necessario integrare per ciascun operatore delle Forze di Polizia impiegato n. 70 ore ulteriori di media pro-capite mensile.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro straordinario, viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La stima dei costi assume in considerazione, pertanto, le seguenti variabili:

- Periodo considerato	n. 90 giorni
- Unità impiegate	n. 4.000
- Unità in aggregazione	n. 3.200
- Unità reparti territoriali	n. 800
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 70 ore
- Importo orario	€ 19,79
- indennità giornaliera di O.P. fuori sede (art. 10, d.P.R. n. 164/2002)	€ 29,43
- indennità giornaliera di O.P. in sede (d.P.R. n. 164/2002)	€ 17,25
- un pasto giornaliero (media pro-capite d.P.R. n. 164/2002)	€ 20,00
- pernottamento (media pro-capite d.P.R. n. 164/2002)	€ 30,00

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- A) Lavoro straordinario:



n. 70 ore pro-capite x n. 4.000 unità x mesi 3 x € 19,79	€	16.623.600,00
- <u>B) Ordine pubblico fuori sede:</u>		
n. 3.200 unità giornaliere x € 29,43 x giorni 90	€	8.475.840,00
- <u>C) Ordine pubblico in sede:</u>		
n. 800 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 90	€	1.242.000,00
- <u>D) Vettovagliamento per servizi di O.P. in sede e fuori sede:</u>		
n. 1 pasto giornaliero x 4.000 unità x giorni 90 x € 20 al pasto	€	7.200.000,00
- <u>E) Pernottamento:</u>		
n. 3.200 unità x € 30,00 giornaliero x giorni 90	€	8.640.000,00

Inoltre, con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario, la disposizione di cui al primo comma destina ulteriori 16 milioni di euro - che si aggiungono ai 16.623.600 preventivati per il contingente di 4.000 unità delle Forze di polizia impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso ricomprese all'emergenza epidemiologica in atto - alla maggiore operatività, valutata in considerazione dell'attuale andamento del contagio da COVID-19, del personale delle Forze di polizia non ricompreso nel predetto contingente ma comunque chiamato ad un impegno eccezionale rispetto alle ordinarie attività d'istituto.

La ripartizione di questi ulteriori 16 milioni di euro tra le Forze di polizia avverrà nel rispetto del tradizionale criterio adottato per l'impiego del relativo personale nei servizi di ordine pubblico e di controllo del territorio: 40% (Polizia di Stato) - 40% (Arma dei carabinieri) - 20% (Guardia di finanza).

Alle suseposte esigenze, sono uniti gli oneri per il maggior impiego del personale medico, paramedico e di sala operativa FF.AA. Si tratta di un contingente di personale medico/paramedico, pari a 200 unità, nonché del personale impiegato nella sala operativa per altre 130 unità: la proiezione contempla una necessità di utilizzo aggiuntivo di 80 ore di lavoro straordinario pro capite mensili, con differenti costi medi l'ora in ragione delle specifiche professionalità.

Il dettaglio dei costi è illustrato nelle seguenti tabelle.

IMPIEGO PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO

GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO						INPS AMMINISTRAZIONE 24,7%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 50 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	7	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	13.621,39	7.700,21	2.961,33			
Tenente Colonnello	25	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	48.647,82	27.500,75	10.576,19			
Maggiore	1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Capitano	26	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	584,35	217,10	25.951,02	14.673,01	5.644,53			
Tenente	26	15,41	17,42	20,11	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	574,79	213,38	25.520,44	14.424,00	5.547,92			
Sottotenente	14	14,26	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,95						
Primo Tenente	16	14,41	16,23	19,11	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	574,79	213,38	15.201,89	8.876,67	3.244,11			
Luogotenente	16	14,94	16,91	19,51	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	15.225,89	8.611,70	3.112,19			
1° Maresciallo	16	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,84	188,41	14.594,03	8.255,00	3.174,61			
Maresciallo Capo	16	15,9	17,72	18,14	3,96	3,80	4,39	1,18	1,24	1,34	18,45	20,86	24,07	885,27	500,85	192,57	14.865,99	8.010,41	3.081,19			
Maresciallo Ordinario	16	13,84	15,44	17,81	3,39	3,74	4,31	1,15	1,21	1,31	18,10	20,49	23,63	868,81	491,71	189,07	13.901,62	7.867,73	3.024,14			
Maresciallo	16	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,21	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	13.228,39	7.480,46	2.877,56			
Sergente Maggiore Capo	5	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	4.117,95	2.329,68	895,99			
Sergente Maggiore	19	12,65	14,2	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,80	805,75	455,43	175,16	12.086,32	6.931,40	2.627,46			
Sergente	1	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,10	18,26	21,06	774,54	438,73	166,48						
Caporal Magg. Ca. Scelto	1	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84						
Caporal Magg. Capo	1	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47						
Caporal Magg. Scelto	1	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59						
TOTALE	200																					
																	TOTALE MENSILE			216.765,13	122.561,61	33.600,49
																	TOTALE TRIMESTRALE			372.927,23		
																	COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO			1.118.781,70		
																				23,31		

* Feriale diurno
 ** Feriale diurna/feriale notturno
 *** Festivo notturno

TOTALE SALA OPERATIVA	698.553,39
TOTALE	1.757.335,70



1.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale:
€ 2.100.000
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 551.800,00
 - Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani):
€ 2.721.040
- subtotale € 5.372.840**

1.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici):

€ 1.315.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA POLIZIA DI STATO

lettere	Tipologia di spesa	Importo
A	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 5.372.840
B	Spese per l'operatività del personale	€ 1.315.000
Totale		€ 6.687.840

2. ARMA DEI CARABINIERI:**2.A Spese sanitarie, pulizia e igiene**

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale:
€ 2.100.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 551.800,00
 - Dispositivi di protezione individuale (mascherine monouso, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, misuratori di temperatura corporea):
€ 3.007.482,00
- subtotale € 5.659.282,00**

2.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici):

€ 1.315.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER L'ARMA DEI CARABINIERI

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Spese sanitarie, pulizia e igiene	5.659.282



B	Spese per l'operatività del personale	1.315.000
Totale		6.974.282

3. GUARDIA DI FINANZA

3.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza impiegati nelle attività di servizio connesse nell'emergenza epidemiologica in atto (mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute monouso), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti su tutto il territorio nazionale
€ 2.000.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19):
€ 600.000,00
 - Acquisto dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.):
€ 500.000,00
- subtotale € 3.100.000,00**

3.B Spese per l'operatività del personale

- Abbigliamento operativo € **100.000,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA GUARDIA DI FINANZA

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese sanitarie e per l'operatività del personale	3.100.000
C)	Spese per l'operatività del personale	100.000
Totale		3.200.000

4. FORZE ARMATE:

4.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale militare (mascherine, guanti, etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione delle caserme, degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfezione delle caserme e degli ambienti su tutto il territorio nazionale:
€ 2.100.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 540.000,00
 - Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani ecc.):
€ 1.215.000,00
- TOTALE € 3.855.000,00**



5 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (comma 3)**5.A Spese di personale**

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con una squadra di 5 unità, alla quale si aggiunge un nucleo di specialisti NBCR per il contrasto del rischio biologico composto da n. 3 unità, per 6 regioni, che opereranno in regime di lavoro straordinario.

Sono previste risorse aggiuntive per il richiamo di vigili volontari in sostituzione di personale già risultato positivo ai test e sottoposto a isolamento. Ad oggi, circa 100 unità risultano in stato di isolamento o in sorveglianza sanitaria passiva si rende necessario il richiamo di 200 vigili volontari per novanta giorni.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare un servizio h24 mensile. Nel dettaglio le spese sono le seguenti:

Oneri per compenso per lavoro straordinario:

5 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora	€ 1.296.000,00
3 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora	€ 777.600,00

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Onere per richiami di personale volontario VVF:

200 unità x 1.500 euro mensili	€ 900.000,00
--------------------------------	--------------

La somma è comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità di rischio, nonché delle indennità accessorie di turno e notturna. Tali valori sono rapportati a quelli corrisposti al personale permanente con la qualifica di VF e parametrati alla durata di gg. 14 di richiamo. L'importo è anche comprensivo dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

subtotale € 2.973.600,00

5.B Spese per attrezzature e materiali

E' inoltre prevista la spesa di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico e per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e dei dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

Si richiede altresì il ristoro per l'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. Infatti, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è dotato di ruoli tecnico-professionali, con funzioni integrative delle attività svolte dal personale operativo, che possono accedere al lavoro agile. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie. Nella seguente tabella sono dettagliati i relativi importi (una tantum):

Oggetto della spesa	Euro
Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali	700.000,00
Aumento delle protezioni individuali personale operativo	1.000.000,00
Protezioni collettive ed individuale per il personale nelle sedi di servizio	300.000,00
Prodotti informatici e licenze software	1.000.000,00
Subtotale	3.000.000,00



RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
A)	Spese di personale	2.973.600
B)	Spese per attrezzature e materiali	3.000.000
Totale		5.973.600

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO (comma 4)**6.A Spese di personale*****Prefetture - UTG***

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.

L'esigenza, sebbene in modo differenziato, non riguarda solo le prefetture delle sei regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) dove il fenomeno emergenziale è più acuto: anche nelle altre regioni, infatti, la specifica emergenza investe le funzioni affidate alle prefetture.

Per il primo periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 9/2020 (2 marzo 2020) si riportano di seguito le quantificazioni degli oneri.

Sono state previste maggiorazioni di prestazioni per lavoro straordinario modulate come segue:

- incremento del 50% per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio presso le prefetture U.t.G. in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria (complessivamente 3095 unità);
- incremento del 30% per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio presso le prefetture U.t.G. di Toscana, Trentino Alto Adige e Marche (complessivamente 1.041 unità);
- incremento 10% per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio presso le prefetture U.t.G. delle rimanenti regioni, con esclusione della Val D'Aosta (circa 3.524 unità).

La stima degli oneri è stata calcolata sulla base delle assegnazioni mensili disposte per l'anno 2020 in favore di ogni singola Prefettura, applicando le percentuali di maggiorazione di cui sopra. Su tale base le esigenze sono sintetizzabili come segue:

- 89.278 € per il primo gruppo di sei regioni;
- 18.691 € per il gruppo delle tre regioni;
- 25.030 € per le rimanenti regioni.

TOTALE € 133.000

Per il periodo successivo di 90 giorni **fino al 2 luglio 2020**, si riporta di seguito la determinazione degli oneri:

Si prevede una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario quantizzabile in 25 ore mensili per le Prefetture e per i Dipartimenti del Dicastero interessati dall'emergenza.

La stima dei costi per tre mesi, al lordo anche degli oneri a carico dello Stato e quantificando mediamente a € 20,33 l'ora lo straordinario, ammonta a:

<u>Straordinario per personale delle Prefetture UtG:</u>	
1675 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora	€ 2.553.956,25
<u>Straordinario per personale degli Uffici Centrali:</u>	
325 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora	€ 495.543,75



subtotale € 3.182.500,00**6.B Spese sanitarie, pulizia e igiene**

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia e la disinfestazione degli ambienti, nonché il funzionamento delle Prefetture:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto (onere complessivo, per 3 mesi, determinato nel 25 % della spesa attualmente autorizzata e sostenuta) € 270.000,00
- Aumento del fabbisogno mensile delle spese per acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle Prefetture (3 mesi) € 51.000,00
- Materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale (acquisto una tantum) € 500.000,00

subtotale € 821.000,00**6.C Spese per l'operatività del personale**

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili all'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie (una tantum). **€ 1.000.000**

6.D Spese per missioni

La stima dei costi relativi agli oneri per le missioni del personale delle Prefetture – UTG interessato all'emergenza sanitaria le seguenti tipologie di spesa:

- trasporto A/R dalla sede di residenza a quella della missione, ipotizzato in un viaggio al mese, per una spesa media di € 200,00;
 - pasti giornalieri per un totale di € 44,26 pro-capite;
 - alloggio pari a euro 100,00 pro-capite
 - unità di personale, di varie qualifiche, interessate 5 per ognuna delle 26 Prefetture individuate.
- pasti e alloggi:
(€ 44,26 + € 100) x 5 unità x 26 UtG x 90 giorni € 1.687.842,00
 - spostamenti A/R:
€ 200 x 5 unità x 26 UtG x 3 mesi € 78.000,00

subtotale € 1.765.842,00

	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
A)	<i>Spese di personale</i>	3.182.500
B)	<i>Spese sanitarie, pulizia e igiene</i>	821.000
C)	<i>Spese per l'operatività del personale</i>	1.000.000
D)	<i>Spese per missioni</i>	1.765.842
Totale		6.769.342

7. CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA (comma 2)

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in relazione



all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese una tantum.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

7.A Spese di personale

Su richiesta degli Uffici Territoriali di Governo e/o Questure è stato assicurato il concorso al potenziamento del dispositivo di controllo dei passeggeri che si imbarcano sui traghetti da e per le isole in 8 porti con una squadra di 2 unità, che opereranno anche in regime di lavoro straordinario mediamente per almeno 5 ore al giorno cadauna.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare la risposta operativa in ragione della necessità di garantire la continuità territoriale continente/isole.

Nel dettaglio le spese per compenso per lavoro straordinario sono le seguenti:

squadre	unità	ore straordinario	porti	giorni	euro ora	Totale
1	2	5	8	90	€ 20	€ 144.000

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

subtotale € 144.000.

7.B Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

<i>Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:</i>	€ 1.000.000
<i>Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19</i>	€ 300.000
<i>Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili</i>	€ 250.000
subtotale	€ 1.550.000

7.C Spese per attrezzature e materiali

Il ricorso massivo alla telematica per supportare lo sforzo richiesto dalla situazione d'emergenza COVID-19 in atto e per consentire di svolgere, a distanza e in sicurezza, le attività indifferibili - connesse alla missione e programma affidati alla responsabilità del Corpo - ricorrendo anche a forme di lavoro agile (cd smart working) si è tradotto, in primis, nell'immediata attivazione di una



infrastruttura ICT che, tramite collegamento via Internet in modalità DeskTop remoto, consente ora, grazie all'attivazione di connessioni WEB-VPN protette da una vitale serie di firewall, il collegamento simultaneo di ben 5.000 utenti che, utilizzando un PC o Tablet/Smartphone, possono collegarsi da remoto direttamente alle proprie postazioni di lavoro (PC) d'Ufficio e, così, accedere ai portali nonché ai file server, ai diversi applicativi installati e a tutte le risorse informative ivi presenti, al fine di assicurare la continuità dei servizi connessi alla Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, ivi inclusi alcuni dei servizi resi alle navi, necessari per garantire la continuità del traffico connesso alle attività di trasporto via mare delle merci ed assicurare così la continuità degli approvvigionamenti essenziali.

Contestualmente si è reso necessario irrobustire la capacità di videoconferenza per ridurre le occasioni di incontri collegiali ravvicinati nella gestione di eventi critici che presuppongono il team working tra diverse expertise. Il sistema di videoconferenza è risultato indispensabile e funzionale nel far fronte al lavoro in equipe nella gestione delle crescenti e complesse situazioni emergenziali legate alla diffusione del virus, che hanno interessato progressivamente, in modo inedito e molto impattante, anche il comparto delle navi da crociera su cui sono state condotte anche operazioni di MEDEVAC (evacuazione medica di pazienti dalle navi).

L'imprescindibile potenziamento dell'infrastruttura ICT ha imposto necessariamente il ricorso ad adeguate forme di protezione da attacchi informatici indirizzati specie, ma non solo, alla rete SPC e al dominio del Corpo e, più in generale, al perimetro di sicurezza cibernetica di diretto interesse e competenza. Dalla rete informatica del Corpo infatti dipendono servizi c.d. essenziali di emergenza e soccorso come la catena TLC e GMDSS, i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, il sistema automatico di identificazione delle navi AIS attestati presso le oltre cento sale operative territoriali del Corpo e lo IMRCC di Roma, nonché ne dipendono i sistemi di controllo radar che sovrintendono al traffico navale in punti critici/nevralgici e i sistemi di comando e controllo e di rappresentazione integrata su GIS utilizzati nelle sale operative e indispensabili per la pianificazione e condotta delle operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR). Dovendo "aprire" l'accesso alla rete del Corpo con modalità di collegamento a distanza con WEB-VPN per consentire il "lavoro agile" a migliaia di utenti, è stato necessario e vitale adeguare il livello di protezione perimetrale, irrobustendolo, attraverso anche una più sofisticata analisi del traffico dati, la rilevazione intelligente delle minacce e attacchi hacker, così come il monitoraggio della dello stato della rete e dei diversi sistemi ad essa collegati.

Tale attività si è concretizzata con le seguenti acquisizioni già effettuate ed in corso di prossimo perfezionamento. L'inerzia nell'adottare le misure sopra descritte potrebbe comportare, infatti, in caso di attacco informatico, la paralisi della componente ICT del Corpo mettendone a grave rischio la capacità operativa, ed in particolare il depotenziamento delle funzioni indifferibili di coordinamento ed attuazione delle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Relativamente alle protezioni individuali e collettive per il personale operativo, si fa riferimento alla necessaria acquisizione e ricambio di equipaggiamenti speciali da distribuirsi in aggiunta a quelli ordinari alle aliquote/squadre di personale impiegato, in concorso, nelle operazioni di controllo nei porti sopra richiamati. Tale ulteriore fabbisogno è necessario in quanto la riduzione del personale impiegato - al fine di contenere le possibilità di contagio tra gli operatori della sicurezza - comporta turni più stretti di personale, e quindi la conseguente necessità di assicurare i necessari ricambi dei dispositivi sopra richiamati.



<i>Oggetto della spesa</i>		<i>Importo</i>
<i>Aumento delle protezioni individuali personale operativo</i>		<i>100.000,00</i>
<i>Protezioni collettive ed individuali per il personale nelle sedi di servizio</i>		<i>50.000,00</i>
<i>Acquisto licenze SQL per Server SCCM</i>		<i>100.000,00</i>
<i>Acquisto apparato ANALIZER: sicurezza cyber; analisi del traffico sulla rete</i>		<i>100.000,00</i>
<i>Rafforzamento del sistema di video conferenza WebEx</i>		<i>20.000,00</i>
<i>Acquisto di 80 Firewall (TIPO FORTI-GATE 60e)</i>		<i>200.000,00</i>
<i>Acquisto sistema SIEM per rilevazione intelligente delle minacce informatiche</i>		<i>200.000,00</i>
<i>500 PC portatili comprensive di licenze software</i>		<i>500.000,00</i>
subtotale		1.270.000,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO		
<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
A)	<i>Spese di personale</i>	<i>144.000</i>
B)	<i>Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale</i>	<i>1.550.000</i>
C)	<i>Spese per attrezzature e materiali</i>	<i>1.270.000</i>
Totale		2.964.000

Comma 5. L'intervento reca l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

In dettaglio, il fabbisogno è stato stimato considerando n. 25 ore di lavoro straordinario pro-capite per n. 1.500 unità, tenuto conto del costo orario di euro 18,5 per il periodo di novanta giorni.

Comma 6. Dal comma derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a euro € 3.350.609,72 di cui € 837.652,43 per l'anno 2020 e € 2.512.957,29 per l'anno 2021.

Infatti, in conseguenza della riduzione della durata del Corso di formazione iniziale, da 24 mesi a 12 mesi, prendendo a riferimento, a legislazione vigente, i costi retributivi tra consigliere e vice prefetto aggiunto sono state calcolate le differenze retributive di base ed accessorie, comprensive degli oneri lordi mensili pro capite e della tredicesima mensilità, risultanti tra la posizione economica del Consigliere ammesso al Corso e quella del Viceprefetto aggiunto.

Tali costi sono stati calcolati dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, cioè dalla data di decorrenza anticipata alla nomina di vice prefetto aggiunto, sino alla prevista conclusione del periodo biennale di formazione teorico-pratica, cioè 30 settembre 2021.

Precisamente, per i viceprefetti aggiunti il calcolo è stato parametrato, con riferimento al trattamento economico accessorio, ad un incarico di responsabilità rientrante nella fascia di graduazione iniziale (lettera "G").



RIDUZIONE CORSO CARRIERA PREFETTIZIA

Costi *

	Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario mensile lordo oneri Stato	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessivo lordo oneri Stato	NOTE
ANNO 2020	Consiglieri di prefettura	95	4.521,52	54.258,23	€ 1.288.632,92	DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
	Viceprefetto aggiunto	95	7.460,65	89.527,80	€ 2.126.285,35	DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
	MAGGIORE ONERE				€ 837.652,43	
ANNO 2021	Consiglieri di prefettura	95	4.521,52	54.258,23	€ 3.865.898,76	DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021
	Viceprefetto aggiunto	95	7.460,65	89.527,80	€ 6.378.856,05	DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021
	MAGGIORE ONERE				€ 2.512.957,29	
	MAGGIORE ONERE DAL 1/10/2020 AL 30/9/2021				€ 3.350.609,72	

* - Gli importi sono comprensivi della 13^a mensilità. La fascia della retribuzione di posizione e di risultato riferita alla qualifica di Viceprefetto aggiunto è la fascia G

Comma 7.

La situazione emergenziale in atto di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 rende necessario un eccezionale e prolungato impegno da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni al fine di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari sia per adulti che per minori.

Si rende infatti indispensabile, soprattutto nelle aree maggiormente interessate al contagio, il ricorso al lavoro straordinario da parte di chi è chiamato a sopperire e sostituire quanti risultano indisponibili in quanto destinatari di misure sanitarie di cura o prevenzione, assicurando il relativo turn over. Tale esigenza risulta, tuttavia, essere indispensabile anche per gli operatori della sicurezza di tutte le strutture dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità non direttamente e/o particolarmente interessati all'evento epidemiologico e ciò al fine di tutelare e garantire la sicurezza e l'ordine, gravemente compromessi dalle ripetute proteste poste in essere dalla popolazione detenuta connesse alle misure eccezionali messe in atto dal Governo e che incidono sulle prerogative del personale ristretto, limitandone l'esercizio e le modalità di fruizione.

In considerazione di ciò, al fine di sostenere la piena operatività di detto personale e far fronte ai pericoli che minano l'ordine e la sicurezza negli istituti, nonché garantire e tutelare le persone in regime di privazione della libertà, si rende imprescindibile assicurare idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno di tali operatori, nonché degli oneri relativi alla sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro e detenzione.

L'intervento mira dunque ad autorizzare le risorse necessarie per far fronte allo stato emergenziale sopra descritto.

Nel dettaglio si riportano gli oneri distinti per tipologia di spesa.



A) Spese per il personale

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 500 unità per un periodo di mesi tre. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 70 ore mensili per la specifica esigenza.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 2.078.000,00 in relazione al seguente calcolo:

n. 70 ore pro-capite x n. 500 unità x 90 giorni x € 19,79 : € 2.077.950,00.

Per quanto concerne gli oneri dei direttori penitenziari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità viene ipotizzato il costo orario effettivo di euro 40,54 (comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) per numero 272 unità (255 dirigenti penitenziari e n. 17 direttori di istituto per minori) per un periodo di mesi tre. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 60 ore mensili pro-capite (limite previsto dalla normativa vigente) comprensive delle 19 ore che vengono liquidate per mancanza di fondi come da decreto interministeriale.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 1.356.500,00 in relazione al seguente calcolo:

- Periodo considerato	n. 90 giorni
- Unità impiegate	n. 272
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 41 ore
- Importo orario	€ 40,54

Si rende altresì necessario effettuare un piano straordinario di movimentazione del personale per assicurare un adeguato turn over negli istituti ove la situazione di criticità risulta particolarmente delicata. Si prevede pertanto la mobilità, per tre mesi, di n. 500 unità di personale al quale corrispondere il relativo trattamento per un onere complessivo pari ad euro 1.585.125,00 così determinato:

- 250 unità di personale in missione fuori sede con rimborso di spese per vitto e alloggio per un importo di euro 1.309.050,00 così determinato:
 - diaria giornaliera € 8,18 (art. 8, comma 1, DPR 147/1990);
 - un pasto giornaliero (media € 20,00 pro-capite DPR 164/2002);
 - pernottamento (media € 30,00 pro-capite DPR 164/2002);
- 250 unità di personale in missione fuori sede con vitto e alloggio presso strutture dell'Amministrazione per un importo di euro **276.075,00** così determinato:
 - diaria giornaliera € 12,27 (art. 8, comma 1, DPR 147/1990).

Ai fini della quantificazione delle spese di missione si è ipotizzato pertanto che solo per la metà del personale sia possibile utilizzare le strutture penitenziarie con il conseguente regime residenziale con vitto ed alloggio a carico. Per facilità di lettura si riportano gli oneri nel prospetto di seguito:



500 UNITA' DI PERSONALE IN MISSIONE					
UNITA'	INDENNITA' GIORNALIERA DI MISSIONE	PASTO GIORNALIERO	PERNOTTAMENTO	GIORNI DI MISSIONE	TOTALE
250	€ 8,18	€ 20,00	€ 30,00	90	€ 1.309.050,00
250	€ 12,27			90	€ 276.075,00
			TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.585.125,00

B Spese pulizia e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili in particolare alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti. Il calcolo ha interessato la capienza regolamentare degli istituti pari a circa 51.000 detenuti comprendendo tutte le aree, celle, sale colloqui, ecc per un totale di circa 3 milioni di mq. Tale superficie, ipotizzando una sanificazione di tutte le zone per sei mesi ed almeno una volta alla settimana, e tenuto conto della spesa delle attrezzature riutilizzabili (circa 500.000) ammonta complessivamente a circa euro 1.200.000, 00

Comma 7-bis Per le medesime finalità di cui al comma 6, la disposizione prevede, allo scopo dell'immediata assunzione dei dirigenti delle P.A. ivi indicate, che l'esame conclusivo del VII corso-concorso SNA sia svolto entro il 30 maggio 2020 e che le medesime P.A. assumono il predetto personale dirigenziale in deroga alle vigenti procedure autorizzatorie.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, tenuto conto che il reclutamento del personale in questione avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Comma 7-ter La disposizione, limitandosi a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego in considerazione della sospensione dei concorsi pubblici in atto per effetto dell'emergenza epidemiologica, **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 8. La copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a euro 110.044.367 nel 2020 e euro 2.512.958 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis, e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi Riserva Speciali" della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

Art. 74-bis (Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso). ex art. 24 del DL 9/2020

L'articolo riguarda il potenziamento del Dipartimento della protezione civile allo scopo di assicurare il massimo supporto alla gestione dell'emergenza. Il comma 1 è volto ad implementare di due posti dirigenziali - uno di prima fascia ed uno di seconda fascia - la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale della protezione civile di cui



all'articolo 9-ter del D. Lgs. n. 303/1999. Tale disposizione è finalizzata a garantire adeguata operatività al Dipartimento della protezione civile in relazione ai molteplici contesti emergenziali in atto. L'onere relativo al posto dirigenziale di seconda fascia è stato stimato in euro 135.000 lordo Stato, quello relativo alla posizione di prima fascia è stato quantificato in 251.000 euro lordo Stato. Tali quantificazioni prendono a riferimento le retribuzioni del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. **L'onere complessivo a regime, dall'anno 2021, ammonta pertanto ad euro 386.000. Per la prima annualità (2020) l'onere è stato calibrato su 9 mesi (aprile – dicembre) e quantificato in euro 290.000.**

Il **comma 2** è volto a consentire che gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19 del D.L. n.8/2017 possano essere rinnovati fino alla data del 31 dicembre 2021, nelle more dell'assunzione dei vincitori del concorso di cui al citato articolo 19 del d.l. n.8/2017, la cui procedura non risulta ancora conclusa. La disposizione, volta ad assicurare la funzionalità e la continuità operativa del Dipartimento, **non comporta nuovi ed ulteriori oneri.**

Il **comma 3**, in considerazione della esigenza di multidisciplinarietà della protezione civile e del complessivo concorso di tutte le pubbliche amministrazioni al sistema nazionale di protezione civile la disposizione è volta a consentire che il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile - nell'ambito dell'apposito contingente previsto dall'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 – resti comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche con riferimento al personale appartenente ai comparti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 4** prevede che alla copertura finanziaria dell'onere si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.

Art. 74-ter. – (Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate)

L'intervento regolatorio è connesso con lo svolgimento, da parte del personale delle Forze armate impiegato nel dispositivo di "Strade sicure", così come integrato con le 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione, delle incrementalmente attività a sostegno delle Forze di polizia per assicurare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. In particolare, tenuto conto del maggior onere conseguente e che le misure di contenimento, originariamente previste per la sola Lombardia e talune province del Nord Italia, sono state estese successivamente a tutto il territorio nazionale, coinvolgendo, nell'assolvimento dei citati compiti, l'intero contingente di Strade sicure, in particolare anche nelle Regioni del Centro e del Sud Italia. Si prevede a tal fine al comma 2 che il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.

A tale specifico riguardo, si evidenzia che l'articolo 74 del decreto-legge in conversione, a fronte dell'aumentato impegno su scala nazionale, ha riconosciuto in favore delle Forze di polizia e delle Forze armate, quest'ultime limitatamente ai medici/paramedici e agli impiegati nelle Sale operative, lo stanziamento di complessivi euro 59.938.776,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (per un limite di 70 ore mensili ulteriori rispetto alle 50 mensili già riconosciute per le ordinarie funzioni d'istituto) e per gli oneri connessi.

Pertanto, al fine di assicurare l'auspicata maggiore operatività ed efficienza allo strumento complessivamente impiegato - nella difficile e straordinaria fase emergenziale in parola – dalle



Forze armate in ausilio al personale alle Forze di polizia e in assoluta analogia con quanto operato a favore di queste ultime, si rende necessario:

- *prorogare di ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 17 marzo 2020, data di approvazione del decreto in conversione, l'incremento delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione, così da assicurare un dispositivo di "Strade sicure" costituito da complessive 7.303 unità di personale delle Forze armate a disposizione dei Prefetti per l'emergenza epidemiologica in atto (di cui 7.050 autorizzati dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);*
- *riconoscere all'intero contingente di 7.303 unità impiegate la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese), in analogia a quanto già riconosciuto in favore del personale delle Forze di polizia e del personale militare medico e paramedico e delle Sale operative con l'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.*

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base i seguenti elementi di calcolo:

- *numerico del personale impiegato, pari a 7.303 unità;*
- *valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;*
- *valore temporale:*
- *per l'aliquota integrativa di 253 unità, complessivi 112 giorni, tenendo conto dell'iniziale impiego di 22 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 16 marzo 2020), autorizzato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'ulteriore impiego di 90 giorni (dal 17 marzo e per 90 giorni), autorizzato con l'articolo 74 del decreto in conversione;*
- *per l'originario dispositivo di "Strade sicure" di 7.050 unità, 90 giorni (dal 17 marzo e per 90 giorni), autorizzato con l'articolo 74 del decreto in conversione.*

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- *per le 253 unità, tutte impiegate fuori sede;*
- *lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili per gli ulteriori 90 giorni d'impiego, a decorrere dal 17 marzo 2020, in aderenza a quanto disposto con il decreto in conversione, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 536.158 euro;*
- *indennità onnicomprensiva per gli ulteriori 90 giorni (già riconosciuta per i primi 22 giorni dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), pari a euro 26,00, in quanto impiegati fuori dalla sede di servizio, cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%), per un importo complessivo pari a 670.350 euro;*
- *indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti per l'intero arco temporale di 112 giorni (emolumento non finanziato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), ammontante a complessivi 43.344 euro (calcolato su un contingente costituito da 5 dirigenti, 13 ufficiali, 25 sottufficiali e 200 militari di truppa impiegato con un'alternanza bisettimanale, e quindi per 12 giorni di media, al costo giornaliero di 3.612 euro – l'indennità viene riconosciuta quando il contingente si schiera e quando rientra);*



- vitto per l'intero arco temporale di 112 giorni (emolumento non finanziato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), ammontante a complessivi **425.040 euro**, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro-capite;
- alloggiamento per l'intero arco temporale di 112 giorni (emolumento non finanziato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), ammontante a complessivi **991.760 euro**, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro-capite;
- per le **7.050 unità**:
- lavoro straordinario: incremento da 21 a 40 delle ore remunerabili per i 90 giorni d'impiego del dispositivo di "Strade sicure" a decorrere dal 17 marzo 2020, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **7.496.406 euro** (tale cifra tiene conto dell'adeguamento al nuovo costo unitario medio di 17,66 euro anche delle 21 ore già finanziate con l'articolo 1, comma 132 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per l'anno 2020, ove il costo unitario medio era stato calcolato su un valore di 16,76 euro).

Pertanto, a fronte dell'impiego delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" (7.303 unità) a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a **10.163.058 euro**.

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : EMERGENZA COVID-19 E STRADE
SICURE E TERRA DEI FUOCHI**ANNO 2020**

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo 90 Giorni (90 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	253	29,44	223.450	670.350
Straordinario integrazione 0,9 € per le 21h/mese già previste con art. 1. co. 132. L. n. 160 del 27 dicembre 2019	7.050	0,90	133.245	399.735
Straordinario integrazione di 19h/mese per emergenza Covid-19	7.050	17,66	2.365.557	7.096.671
Straordinario per 40h/mese per emergenza Covid-19 proroga unità art. 22 DL n. 9/2020	253	17,66	178.719	536.158
TOTALE SPESE PERSONALE			2.900.971	8.702.914

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	Costo per 112 gg
Vitto strutture civili	253	15,00	113.850	425.040
Alloggio strutture civili	253	35,00	265.650	991.760
ONERI DI FUNZIONAMENTO			379.500	1.416.800

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	43.344
TOTALE ONERI UNA TANTUM	43.344

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	Costi complessivi
ONERI DI PERSONALE	2.900.971	8.702.914
ONERI DI FUNZIONAMENTO	379.500	1.416.800
TOTALE ONERI	3.280.471	10.119.714
ONERI UNA TANTUM		43.344
TOTALE GENERALE	3.280.471	10.163.058



Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese).

La disposizione prevede deroghe fino al 31 dicembre 2020 alle procedure ordinarie di acquisto per lo sviluppo di sistemi informativi. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** e le Amministrazioni provvedono all'attuazione della stessa con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.)

Le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'attuazione delle stesse si provvede utilizzando le risorse individuate nel comma 1-*quinquies* del medesimo articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, già stanziato anche per i progetti di cui al comma 1-*ter* e per il contingente di esperti di cui al comma 1-*quater*, nei limiti di quelle ancora disponibili.

Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

La disposizione comporta una maggiore spesa in conto corrente, per l'acquisto di beni e servizi ovvero dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, di **43,5 milioni di euro nel 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

L'importo è stato calcolato come segue:

- 2,5 euro (IVA inclusa) per ciascun dipendente (circa un milione di dipendenti);
- 2,5 euro per ciascun alunno, per i materiali igienizzanti (più di sette milioni di alunni delle scuole statali e circa un milione delle scuole paritarie);
- 5 euro per ciascun alunno degli istituti tecnici e professionali, per la sanificazione degli ambienti e 2,5 euro per ciascun alunno degli istituti diversi dai tecnici e dai professionali, per la sanificazione degli ambienti (più di otto milioni di alunni in totale).

Si tratta di una spesa che va ad aggiungersi, per le scuole statali, alle disponibilità ordinariamente iscritte in bilancio, nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al medesimo fine dell'acquisto di materiali di pulizia e disinfezione.

Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

Commi 1-1-sexies

Il **comma 1** introduce, all'articolo 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, un comma 4-*bis*, dovuto alla necessità di dettare misure urgenti a favore del comparto primario, duramente colpito dall'emergenza in atto.

La disposizione, per l'anno 2020, aumenta dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi, alle imprese che ne hanno diritto, dei contributi della PAC. L'attuazione della presente disposizione comporta un'esigenza finanziaria in termini di cassa pari ad euro 400 milioni di euro, determinata sulla base della percentuale di anticipazione definita, calcolata sul valore complessivo dei titoli iscritti a registro nazionale (RNT) di cui alla legge n. 231/2005 per l'anno 2020 e riferita ad una platea di possibili beneficiari di circa 650.000 soggetti.

La disposizione non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea. Allo scopo di garantire l'effettività della compensazione dell'anticipazione, si rende indisponibile il trasferimento dei titoli a valere sulla campagna 2020 e successive, e comunque sino a compensazione dell'anticipazione.

Il comma 1-*bis* dispone che gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1, commisurati all'importo degli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della



Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" n. C (2020) 1863 del 19.3.2020.

*Ai sensi del **comma 1-ter**, le ulteriori modalità di esecuzione sono demandate ad uno specifico, successivo provvedimento ministeriale di attuazione.*

*Il **comma 1-quater**, per il solo anno 2020, prevede che le condizioni di attuazione delle disposizioni ivi citate siano riferite all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale ambito, allo scopo di garantire immediata liquidità ai beneficiari, si dispone che, qualora la pertinente normativa autorizzatoria consenta il pagamento di anticipazioni e saldi a valere sugli aiuti medesimi, sotto condizione risolutiva, si rinviino al momento dell'erogazione dei saldi alcuni accertamenti specificamente indicati al **comma 1-quinquies**.*

*Il **comma 1-sexies** infine, stabilisce che le condizioni restrittive disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 159/2011, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti PAC e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.*

In generale, l'attuazione delle disposizioni ai commi 1bis a 1-sexies non comporta ulteriori esigenze finanziarie, in quanto non modifica la platea dei beneficiari, pari a circa 650.000 soggetti, e le procedure di finanziamento dell'aiuto saranno analoghe a quelle attivate nell'annualità 2019 così come previste dal DM del 3/06/2019. Il rimborso dell'anticipazione avverrà a seguito della rendicontazione delle spese FEAGA alla Commissione a partire dal 16 ottobre 2020.

Comma 2

*Il **comma 2** istituisce un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo **dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura**. La disposizione consentirà di supportare una vasta platea di imprese in difficoltà. Si consideri che l'attuale soglia del *de minimis*, pari a 20 mila euro, garantirebbe la fruizione del beneficio da parte di circa 5 mila imprese. In ogni caso, una parte del fondo sarà destinata alla tutela delle imprese della pesca, mediante la estensione delle misure di arresto temporaneo del settore.*

Agli oneri del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, come previsto dal comma 4.

*Il **comma 2-bis** (ex art. 33, comma 4 del DL 9/2020), ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile definisce pratiche commerciali sleali quelle pratiche che discostandosi nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte.*

In osservanza dei principi e delle norme che caratterizzano la suddetta direttiva, il comma 2-bis qualifica come pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, la richiesta, diretta all'acquisto di beni del settore agroalimentare, di certificazioni non obbligatorie



riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

Il comma 2-ter qualifica come norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 218/1955, il divieto disposto dal precedente comma 2-bis.

Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, di carattere ordinamentale, non comportano effetti per la finanza pubblica.

Al comma 2-quater (ex art. 33, comma 5 del DL 9/2020) sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in conseguenza della violazione delle prescrizioni di cui al precedente comma 4, irrogate da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi di tali sanzioni sono destinati, mediante riassegnazione, al finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

Considerato che tali sanzioni hanno carattere di novità, dalla prevista riassegnazione non derivano oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, l'attività di accertamento della violazione della sanzione da svolgersi da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è da ascrivere tra le attività di carattere istituzionale, come tale eseguibile nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Comma 2-quinquies

Si prevede l'estensione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche alle imprese agricole, oltre che a quelle artigiane.

Dalla disposizione non discendono oneri finanziari diretti a carico del bilancio dello Stato.

Comma 2-sexies-2-decies

Si prevedono adempimenti delle aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali.

Le attività previste sono realizzabili senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 2-decies.

Comma 2-undecies-2-quaterdecies

Estendono il meccanismo del pegno rotativo a tutti i prodotti agricoli e agroalimentari a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritosi.

Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Comma 2-quinquesdecies

La norma prevede a favore delle imprese del settore florovivaistico la sospensione fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali e la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei versamenti IVA. I versamenti sospesi devono essere restituiti in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Al riguardo non si ascrivono effetti in termini di entrate considerato che i versamenti sospesi saranno restituiti entro il corrente anno.

Comma 3



Il **comma 3** mira a garantire la sicurezza e l'assistenza alimentare a circa 4 milioni di persone indigenti in Italia, *anche per mezzo del sostegno delle spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati*. A tal fine il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di **50 milioni di euro per l'anno 2020**.

Agli oneri del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, come previsto dal comma 4.

Comma 3-bis

Viene autorizzato, per l'anno 2020, l'incremento nel limite di 2 milioni di euro dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commi 3-ter-3-quinquies

Si prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'attività di certificazione dei prodotti agricoli biologici e dei prodotti IGP e DOP da parte degli Organismi di controllo e certificazione autorizzati, i certificati di idoneità possano essere rilasciati anche in assenza di una specifica visita ispettiva "in situ".

Dalle disposizioni dei commi 3-ter-3-quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Commi 3-sexies-3-septies

Per far fronte alla carenza di manodopera nel settore agricolo, si estende al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020.

Dalle disposizioni dei commi 3-sexies-3-septies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3-octies

Definisce al 30 settembre 2020 la data entro cui deve essere prorogato il bando di proroga degli incentivi di produzione di energia elettrica da parte di impianti alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento.

*Posto che la proroga agli incentivi in oggetto è stata già disposta dall'art. 40-ter del decreto legge n. 262 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, e che tali incentivi sono finanziati con apposita voce della componente tariffaria della bolletta elettrica, **dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***

Comma 3-novies

Si prevede, con apposito decreto, la riprogrammazione delle risorse previste dal PO FEAMP al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4

Norma di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 78, commi 2 e 3, a valere sull'art. 126



Commi da 4-bis a 4-quinquies (ex art. 33, commi 1-3 del DL 9/2020)

Per assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che hanno subito danni diretti o indiretti, si dispone, la concessione di mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020 (comma 4-bis). I mutui in esame sono concessi secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 4-quater). Al fine della concessione dei suddetti mutui è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, gestito in apposita contabilità speciale. (comma 4-ter)

All'onere di 10 milioni di euro per il 2020 si provvede (comma 4-quinquies) ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Comma 4-sexies

E' prevista a favore delle imprese agricole, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

La disposizione non comporta oneri, in quanto la misura configura una rinuncia a maggior gettito.

Comma 4-septies

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone la possibilità di trasmissione in via telematica di delega o mandato all'intermediario abilitato a presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle PA locali ed alle Università.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4-octies

Prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi anche per i certificati di cui agli art. 8 e 9 del decreto legislativo n. 150 del 2012.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4-novies

La diffusione del batterio COVID-19 ha fortemente penalizzato la filiera avicola, in particolare quella delle uova, tenuto conto della chiusura di esercizi commerciali, pasticcerie, ristoranti e bar. Per favorire il rilancio del settore e portare l'Italia ad essere il primo Paese europeo senza allevamenti di galline ovaiole in gabbia, la norma estende l'ambito di applicazione del Fondo rotativo per le imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art.1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al finanziamento a tasso agevolato degli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi della normativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito ai contratti di filiera e di distretto.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il CIPE dovrà allocare, secondo le ordinarie procedure, le risorse del FRI, gestito da Cassa depositi e prestiti, a seguito della ricognizione delle risorse effettivamente disponibili, nel limite degli



stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per i rimborsi a carico dello Stato in favore di Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1, commi 358, 360 e 361, legge n. 311 del 2004

Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo)

Al comma 7, per l'attuazione delle disposizioni recate dalla disposizione è istituito un fondo con una dotazione di **500 milioni di euro per l'anno 2020**. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste, mentre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)

La disposizione autorizza la spesa di **400 milioni di euro per l'anno 2020**, aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di sostenere lo strumento agevolativo negoziale dei Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'assegnazione individuata garantisce, in particolare, una parziale copertura dei fabbisogni derivanti dalle istanze già presentate, che può tuttavia consentire di attivare investimenti per rilevanti importi, necessari per contribuire alla ripresa economica una volta cessata la contingente fase di emergenza.

Nonostante un primo rifinanziamento ad opera della legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 231, della L. n. 160/2019), che ha destinato risorse per 100 milioni di euro per l'anno in corso, si rileva, infatti, un significativo «overbooking» di domande non processate per indisponibilità di risorse finanziarie che rendono del tutto insufficiente la predetta assegnazione.

E' opportuno evidenziare che si tratta di domande presentate nella maggior parte dei casi già da diversi mesi, con investimenti spesso già avviati (è infatti possibile in base alla normativa di riferimento avviare gli investimenti dalla data di presentazione della domanda). Un rifinanziamento dello strumento agevolativo sarebbe pertanto oltremodo utile per sostenere imprese che stanno affrontando un notevole sforzo finanziario nell'attuale difficile momento, caratterizzato dalla nota emergenza sanitaria. Si evidenzia, altresì, che uno dei criteri di accesso alla misura prevede che gli investimenti richiesti alle agevolazioni siano immediatamente cantierabili.

Nello specifico, all'attualità risultano sospese per carenza di risorse finanziarie numerose istanze di accesso, che determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse, considerando il trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, di circa 450 milioni di euro; tali risorse consentirebbero di attivare investimenti per oltre 850 milioni di euro.

A tale fabbisogno va, inoltre, aggiunto quello necessario per completare l'approvazione delle domande di Accordo di programma e di Accordo di sviluppo già presentate, riferito principalmente a istanze provenienti dalle regioni del Centro-Nord e con caratteristiche di elevata strategicità, quantificabile in ulteriori 250 milioni di euro circa, cui corrisponde un'attivazione di oltre 600 milioni di euro di investimenti.

Quanto sopra rappresentato non tiene conto dei fabbisogni prospettici per i quali, prevedendo un numero di circa 70 proposte annue sulla base di un trend ormai consolidato, è stimabile una richiesta di agevolazioni da parte delle imprese che determina un fabbisogno finanziario di almeno ulteriori 600 milioni di euro annui.

Ne deriva pertanto che, ferma restando la necessità di maggiori risorse per consentire la continuità dello strumento, l'importo previsto dalla norma permetterà lo smaltimento di gran parte dell'attuale portafoglio di domande.

Si precisa che, per quanto attiene alla composizione dell'aiuto tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, essa è variabile in quanto rimessa (nel rispetto di alcuni limiti riferiti



alla incidenza massima del finanziamento pari al 75% del programma e ovviamente del rispetto delle intensità massime di aiuto applicabili) alla negoziazione tra le parti, al fine di adattare il piano di copertura finanziaria dell'investimento all'esigenze specifiche del caso. Da evidenziare che, nella ripartizione tra i due aiuti, spesso incide anche la natura e i correlati vincoli di utilizzo delle risorse tempo per tempo disponibili. All'attualità, i dati storici sul funzionamento della misura restituiscono una chiave di riparto 60% contributo a fondo perduto - 40% finanziamento agevolato. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)

la norma dispone in materia di termini per l'indizione del *referendum* confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». La **disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**

Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

*Ferme restando le prerogative del Governo in materia di poteri speciali nei settori strategici, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, la norma è volta a stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (smart working, e-learning) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete Internet o i tradizionali servizi voce e dati. La norma prevede, inoltre che tutte le misure straordinarie adottate siano comunicate all'AGCOM che, nel rispetto delle finalità della norma e delle proprie competenze, ha la facoltà di modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dall'attuazione della disposizione **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

L'articolo in esame, diretto a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, proroga dal 9 marzo al 15 aprile 2020, alcune disposizioni già contenute nel decreto-legge 8 marzo 2020, n.11, riguardanti le misure urgenti per il differimento delle udienze e per la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, integrandone e specificandone gli ambiti applicativi e interpretativi rispetto alla formulazione originaria, ferme restando successive disposizioni legislative.

Dal punto di vista finanziario tali disposizioni, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al comma 3 si prevede l'esclusione dalla disciplina di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 83, di tutti quei procedimenti considerati urgenti e non indifferibili e quindi non rinviabili, quali i procedimenti di convalida della misura dell'allontanamento dalla casa familiare nei casi in cui emergano situazioni di grave pregiudizio per i minori stessi, i procedimenti di estradizione per l'estero di cui al libro XI del codice di procedura penale e dei procedimenti per la consegna dell'imputato condannato all'estero ai sensi della l. 69/2005, i procedimenti civili elettorali di esclusiva competenza del giudice ordinario civile di cui all'art. 22 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 nonché quelli di cui agli artt. 23 e 24. Si assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di adempimenti connessi all'ordinaria attività istituzionale e pertanto fronteggiabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Le disposizioni introdotte con il comma 3-bis sono necessarie a garantire nell'attuale fase emergenziale una riprogrammazione delle attività relative ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e pervenuti nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, stabilendo che per tali procedimenti il decorso della prescrizione sia sospeso fino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020. Trattandosi di modifiche meramente procedurali, volte ad assicurare una maggiore efficienza nella programmazione e trattazione dei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, si assicura che dalla attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento alle disposizioni previste al **comma 7**, concernenti la regolamentazione dell'accesso ai servizi previa di prenotazione, lo stesso potrà essere realizzato attraverso l'istituzione di un apposito servizio telefonico o attraverso l'istituzione di uno specifico servizio telematico di prenotazione online, raggiungibile dai siti istituzionali degli uffici giudiziari. Tali servizi potranno essere organizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. *Sempre al comma 7, si prevede che anche lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice avvenga con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.*

Con l'introduzione del comma 7-bis si stabilisce che, salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza degli uffici giudiziari, di natura istituzionale, saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.

Il comma 11 prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Si prevede inoltre che, al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma, sono assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Si confermano le stesse valutazioni evidenziate in via generale, anche con riferimento al comma 11-bis, con il quale si prevede la possibilità, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, di depositare atti e documenti con modalità telematica - previa attivazione del servizio da parte del Direttore generale dei sistemi informatici ed automatizzati del Ministero della giustizia – nonché di assolvere agli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U delle spese di giustizia, secondo le modalità già descritte al precedente comma 11.

Considerato che anche gli adeguamenti tecnici derivanti dal deposito telematico degli atti in Cassazione rientrano tra gli interventi già programmati per l'innovazione tecnologica in materia



informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, ai relativi oneri si potrà provvedere con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, di euro 181.868.848 per l'anno 2021 e di euro 150.364.844 per l'anno 2022.

Le disposizioni di cui al **comma 12** stabiliscono che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate, a decorrere dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, debba avvenire, ove possibile, attraverso videoconferenze o con collegamenti da remoto. Si rappresenta che le MVC e i collegamenti da remoto potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia – UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione “Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari” Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione “Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari” Capitolo 1751 “Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo” che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 “Spese per il funzionamento del sistema informativo”, che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022; nonché UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, euro 181.868.848 per l'anno 2021 e euro 150.364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Si segnala, che il comma 12-bis, con il quale si introduce la possibilità del compimento da remoto di atti da svolgere nel corso delle indagini preliminari che comporterebbero la partecipazione di soggetti esterni all'organizzazione giudiziaria ed alle forze di polizia, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerata la natura procedurale delle disposizioni introdotte. Al riguardo, si rappresenta che il ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza degli uffici giudiziari, di natura istituzionale, saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.

Con il comma 12-ter si stabilisce che sino al 30 giugno 2020 i ricorsi penali presso la Corte di Cassazione, proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale, passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati e delle conclusioni scritte del Procuratore generale, salvo che il ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Si evidenzia il carattere meramente procedurale della disposizione, volta nell'attuale stato emergenziale ad evitare il contagio, inserendo, alle condizioni previste, una misura di snellimento nella trattazione dei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, e si assicura che i relativi



adempimenti saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Per quanto attiene al **comma 12-quater**, per quanto di competenza del Ministero della giustizia, volto ad introdurre la possibilità del compimento da remoto di atti da svolgere nel corso delle indagini preliminari che comporterebbero la partecipazione di soggetti esterni all'organizzazione giudiziaria ed alle forze di polizia, considerata la natura procedurale delle disposizioni introdotte, si evidenzia analogamente a quanto rappresentato per il comma 12-bis, che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che il ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.*

Con riferimento alle misure urgenti in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti penali (dal **comma 13 al 15**) si rappresenta che il ricorso alle notifiche mediante modalità completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti, compreso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori interventi di potenziamento dei sistemi potranno essere garantiti a valere sulle risorse iscritte alla U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano una disponibilità complessiva di 212 milioni di euro per l'anno 2020, 126 milioni di euro per l'anno 2021 e 97 milioni di euro per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

*Con i **commi 20 e 20-bis** si interviene ampliando il termine di sospensione per tutti i procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per tutti i procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 e per tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, chiarendo che la stessa sospensione operi non solo per i procedimenti promossi entro il 9 marzo 2020, ma anche per quelli introdotti o che risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Si stabilisce, inoltre, che nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, con l'utilizzo di procedure telematiche che consentano un collegamento da remoto tra avvocato e cliente per la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione. Dal punto di vista finanziario, si rappresenta, che trattandosi di modifiche meramente procedurali, le stesse non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti provvedono le parti coinvolte nella procedura relativa a tali procedimenti stragiudiziali.*

*Al **comma 20-ter** si stabilisce che nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica, divenendo la copia informatica della procura autografa mediante l'apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato. Si tratta di una misura procedurale-organizzativa, adottata nell'ambito della finalità di distanziamento*



prevista dall'attuale legislazione emergenziale, che non incide sul sistema della giustizia, in quanto tale attività viene svolta direttamente fra le parti coinvolte (avvocato e parte) nel rilascio di valida procura ad litem, e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 21 si introduce l'applicazione, anche alla risoluzione delle liti tramite gli arbitrati rituali, della disciplina introdotta dalle disposizioni dell'articolo 83, assicurando che tale disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata la natura procedurale e ordinamentale della proposta. Gli adempimenti collegati, con riferimento alle attività di competenza degli uffici giudiziari, di natura istituzionale, saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.

Art. 84 *(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)*

Il comma 1 è volto a sospendere tutti i termini relativi al processo amministrativo dall'8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 disciplinando il differimento d'ufficio a data successiva delle udienze pubbliche e camerali e dei procedimenti cautelari.

Il comma 2 stabilisce che, per contrastare l'emergenza epidemiologica a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del CdS, il presidente del CGA per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, possono adottare le misure organizzative di cui al successivo comma 3 necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie.

I successivi commi stabiliscono ulteriori misure, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, necessarie al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie quali: a) la previsione che le controversie passano in decisione senza discussione orale (comma 4); b) che il giudice delibera in camera di consiglio (comma 5) avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto.

Il comma 6 prevede che le misure organizzative di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse. Parimenti al comma 7 è previsto che l'adozione delle medesime misure che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

Il comma 8 dispone che ai fini del computo dei termini della domanda all'equa riparazione (art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89) nei procedimenti rinviati ai sensi del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Il comma 9 prevede che per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati con modalità telematiche l'obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi possa essere adempiuto anche a mezzo del servizio postale, sospendendo in ogni caso tale obbligo dal 8 marzo al 30 giugno 2020.

Dalle disposizioni, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 85 *(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)*

La disposizione detta disposizioni al fine di adeguare le attività svolte dalla Corte dei Conti alla necessità di contenimento e contrasto dell'emergenza *l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Trattandosi di norme di carattere esclusivamente procedimentale, le stesse **non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)

La norma si rende necessaria al fine di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

Si fa presente che restano vigenti le disposizioni contenute negli articoli 24 e 32 dell'ordinamento penitenziario, che prevedono rispettivamente il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione e l'obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del danno cagionato a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Sulla base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli istituti penitenziari, si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica nelle Case Circondariali di Pavia, Milano S. Vittore, Cremona e Casa di Reclusione di Milano Opera, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP della Lombardia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 5.500.000**; nelle Case Circondariali di Modena e di Bologna, per un ammontare stimato in euro **3.500.000** nonché danni minori nelle Case Circondariali di Reggio Emilia e di Ferrara, per un importo stimato in **euro 650.000**, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP dell'Emilia Romagna e delle Marche; importanti danni di natura edilizia e impiantistica nelle Case Circondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché danni minori nelle Case Circondariali di Roma Regina Coeli, Roma-Rebibbia e Isernia, ricadenti nel circondario del PRAP del Lazio-Abruzzo-Molise, per un ammontare stimato in **euro 3.800.000**; danni nelle Casa Circondariali di Siracusa e di Trapani, nonché danni minori nella Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, ricadenti nel circondario del PRAP della Sicilia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 2.150.000**; consistenti danni presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e Salerno e danni limitati nelle Case Circondariali di Carinola e Santa M. Capua Vetere, ricadenti nel circondario del PRAP della Campania, per un ammontare complessivo stimato in **euro 2.300.000**; danni limitati nelle Case Circondariali di Bari, Foggia, Matera, Trani, Taranto e Melfi, ricadenti nel circondario del PRAP della Puglia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 650.000**; danni rilevanti presso la Casa Circondariale di Alessandria, del circondario del PRAP del Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria, per un importo stimato in **euro 500.000**; danni limitati presso le Case Circondariali di Prato e Pisa, ricadenti nel circondario del PRAP della Toscana e Umbria, per un importo complessivo stimato in **euro 300.000**; danni minori presso la Casa di Reclusione di Padova, ricadente nel circondario del PRAP del Triveneto, per un importo stimato in **euro 150.000**.

Si prevede inoltre che, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti, sono autorizzate le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti e ai termini di presentazione della perizia.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla presente norma è prevista una **specificata autorizzazione di spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020**, finalizzata alla riparazione dei danni subiti dalle strutture, dagli impianti e dai beni mobili appartenenti all'amministrazione penitenziaria, alla quale si provvede, quanto a euro 10 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia e quanto a euro 10 milioni ai sensi dell'articolo 126.

Art. 86-bis. – (Disposizioni in materia di immigrazione)



Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono dirette esclusivamente a incidere sulle modalità attraverso cui gli enti locali possono procedere alla proroga dei progetti in corso. La proroga dei progetti di accoglienza è, infatti, già prevista dalle disposizioni vigenti (cfr. art. 8 decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sulle modalità di finanziamento dei progetti di accoglienza e sul funzionamento del SIPROIMI) ed è finanziata nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1- septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, relative alla proroga del periodo di accoglienza dei migranti nei centri di accoglienza del Ministero dell'interno, si stima prudenzialmente una spesa complessiva pari a € 42.354.072,00.

La stima si fonda anzitutto su un dato presuntivo iniziale, relativo al termine finale dello stato di emergenza che viene fissato al 31 luglio 2020.

In secondo luogo, si assume come parametro per la definizione della platea di beneficiari della misura di prolungata accoglienza, il dato dei cittadini stranieri che hanno terminato, nei primi mesi del 2020, la loro permanenza nei centri di prima accoglienza (di cui agli articoli 9, 11 del D.lgs n. 142/2015). Si tratta di circa 6.200 beneficiari, con un trend medio di circa 3.100 persone al mese. Infine, la spesa complessiva deve tenere conto del costo giornaliero pro-capite che, per i suddetti centri governativi, è pari a euro 26,70.

Considerando che non tutti i migranti escono nello stesso mese, il costo complessivo dell'accoglienza viene stimato in relazione al differimento dell'uscita in quattro mesi, secondo il seguente prospetto.

Beneficiari	Costo pro-capite pro-die	Giorni di prolungata accoglienza	Costo complessivo
Migranti in uscita nel mese di aprile 3.100	€ 26,70	122	€ 10.097.940,00
Migranti in uscita nel mese di maggio 3.100	€ 26,70	92	€ 7.614.840,00
Migranti in uscita nel mese di giugno 3.100	€ 26,70	61	€ 5.048.970,00
Migranti in uscita nel mese di luglio 3.100	€ 26,70	31	€ 2.565.870,00
Totale			€ 25.327.620,00

Per le strutture del sistema SIPROIMI (art. 1-sexies, d.l. 416/989), sulla base dei dati disponibili relativi al 2019, si rileva che hanno terminato l'accoglienza complessivamente 15.528 beneficiari, con un trend medio mensile di 1.294 persone al mese.

La media del costo pro-die pro-capite è pari a 43,00 euro.

Considerando che non tutti i migranti escono nello stesso mese, il costo complessivo si stima in relazione al differimento dell'uscita in quattro mesi, secondo il seguente prospetto.

Beneficiari	Costo pro-capite pro-die	Giorni di prolungata accoglienza	Costo complessivo
Migranti in uscita nel	€ 43,00	122	€ 6.788.324,00



<i>mese di aprile</i> 1.294			
<i>Migranti in uscita nel mese di maggio</i> 1.294	€ 43,00	92	€ 5.119.064,00
<i>Migranti in uscita nel mese di giugno</i> 1.294	€ 43,00	61	€ 3.394.162,00
<i>Migranti in uscita nel mese di luglio</i> 1.294	€ 43,00	31	€ 1.724.902,00
Totale			€ 17.026.452,00

Dal dato relativo alla spesa aggiuntiva presunta per i centri di accoglienza (art. 9 e 11, D.L.vo 142/2015), pari a € 25.327.620,00 e per le strutture SIPROIMI, pari a € 17.026.452,00, **deriva un onere totale complessivo stimato in € 42.354.072,00.**

Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui ai capitoli 2351, pg2, “Spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all’ottimizzazione ed omogenizzazione delle spese di gestione” e 2352 “Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell’unione europea anche in regime di cofinanziamento”, della Tabella 8, missione 27 Programma 2,—azione 2, CDR 4, che presentano, rispettivamente, stanziamenti iniziali di competenza pari a €1.165.900.000 e pari a €404.260.475. L’utilizzo delle predette risorse sarà opportunamente riprogrammato per consentire anche il perseguimento delle finalità previste dal comma 2 del presente articolo, con integrazione delle medesime con le risorse derivanti dal riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 767 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, relative all’affidamento di servizi di accoglienza per l’attivazione dei centri straordinari di accoglienza per richiedenti asilo e per minori stranieri non accompagnati, i relativi oneri gravano sui capitoli 2351, pg2, “Spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all’ottimizzazione ed omogenizzazione delle spese di gestione”, 2353, pg1, “Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” e 7351, pg2, “ Spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinate a centri di identificazione ed espulsione e di accoglienza per stranieri irregolari e per richiedenti asilo. Spese relative ad acquisto di attrezzature per centri o ad essi funzionali, per compiti di studio e di tipizzazione”, della Tabella 8, missione 27 Programma 2,—azione 2, CDR 4, che presentano, rispettivamente, stanziamenti iniziali di competenza pari a €1.165.900.000, a €164.592.179 a €16.203.591. L’utilizzo delle predette risorse sarà opportunamente riprogrammato per consentire anche il perseguimento delle finalità previste dal comma 2 del presente articolo, con integrazione delle medesime con le risorse derivanti dal riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 767 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) (coordinato con ex articolo 19 del DL 9/2020)

Commi 1, 2, 3. La disposizione individua i casi di assenza dovuti al COVID-19, patologia prima di oggi inesistente, e le modalità con cui deve essere svolta l’attività da parte dei dipendenti pubblici nel periodo dell’emergenza epidemiologica in atto, prevedendo in via ordinaria il lavoro agile e solo in ultima analisi e in casi circoscritti la possibilità di esentare il personale dipendente dal servizio,



con equiparazione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Tale facoltà può essere esercitata, quindi, solo dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata prevista dalla norma, e dopo aver utilizzato gli altri istituti previsti in ambito contrattuale per evitare la presenza in ufficio laddove non indispensabile per assicurare le attività indifferibili anche in ragione della gestione dell'emergenza, quali le ferie pregresse, i congedi ecc. Inoltre, dovendo essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e, pertanto, può essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare. In tali termini la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3-bis. *Esclude dalla decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di malattia prevista dall'articolo 71, comma 1, del DL n. 112 del 2008, i periodi di assenza per ricovero ospedaliero. Ne consegue che la predetta decurtazione continuerà ad operare per tutte le altre fattispecie per le quali – a disciplina vigente – già trova applicazione ed i relativi risparmi continueranno a costituire economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e a concorrere per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Va precisato inoltre che la specifica misura relativa al ricovero ospedaliero introdotta dal comma in esame è già contemplata nella contrattazione collettiva per la maggior parte del personale contrattualizzato e pertanto produce effetti di minor risparmio solo con riferimento ad una limitata parte del personale pubblico (alcune categorie dirigenziali, docenti e ricercatori universitari, personale di magistratura). Tali effetti sono valutabili, sulla base dei dati risultanti dal conto annuale 2018, in complessivi 810.000 euro annui (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni). Alla copertura finanziaria dell'onere si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.*

Comma 3-ter. *Prevede che, per l'anno scolastico 2019/2020, la valutazione degli apprendimenti, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza a seguito dell'emergenza sanitaria e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, produca gli stessi effetti delle attività di valutazione previste all'articolo 4, comma 1, del DPR 122/2009 per gli alunni nella scuola secondaria di secondo grado e all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 62/2017 per le istituzioni scolastiche del primo ciclo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Comma 4. Prevede l'adeguamento ai principi del presente articolo da parte degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale e da parte della autorità amministrative indipendenti. La disposizione ha carattere ordinamentale e **non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Comma 4-bis. *Dispone in materia di cessione di ferie e riposi del personale pubblico, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Comma 5. La previsione della sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, avendo carattere ordinamentale, **non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Commi 6 e 7. Prevedono specifiche disposizioni, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire lo svolgimento del servizio nella tutela della salute degli stessi che **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 8. *Dispone la facoltatività nel ricorso agli specifici servizi sanitari per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

Art. 87-bis (Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico) ex art. 18 DL 9/2020.



Prevede l'ampliamento dei massimali degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico per i personal computer e relativi servizi informatici, che possono essere usati per il lavoro agile, attraverso gli strumenti gestiti da CONSIP.

Da tale norma non discendono effetti finanziari poiché CONSIP assicura la possibile maggiore operatività che potrebbe discendere dai più elevati quantitativi gestiti con le risorse disponibili a legislazione vigente. La disposizione non determina effetti finanziari sul bilancio dello Stato, in quanto le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli acquisti previsti dalla norma con le risorse disponibili a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa.

Art. 88 (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti+ per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

A seguito della risoluzione ex art. 1463 dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconosce su apposita istanza da parte dei soggetti interessati, il diritto all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Dalle disposizioni, che disciplinano rapporti tra privati, **non derivano oneri per la finanza pubblica.**

Art. 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici) ex art.28 del DL 9/2020

*La disposizione prevede che il rimborso per il corrispettivo versato per titoli di viaggio, di soggiorno o pacchetti turistici (ovvero l'emissione di un voucher di pari importo) è posto a carico del soggetto emittente il biglietto, ovvero dall'organizzatore del viaggio. Conseguentemente, essa **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** In particolare, per ciò che riguarda le istituzioni scolastiche statali o pubbliche consentirà di poter ottenere il pieno rimborso delle somme eventualmente già corrisposte, a titolo di caparra o anticipo, alle agenzie di viaggio, per lo svolgimento di viaggi di istruzione, ove sospesi in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, nel caso in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Conseguentemente, in tali casi, le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere tale onere coi loro bilanci.*

Art. 89(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

L'articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi *da ripartire*, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, con una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Il fondo di parte corrente, con una dotazione pari ad 80 milioni di euro nel 2020, sarà destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19, mentre **il fondo per gli interventi in conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020**, andrà a sostenere investimenti finalizzati al rilancio dei settori considerati. Con successivo decreto del Ministero per i beni e le attività culturali saranno stabilite le modalità di riparto ed assegnazione delle suddette risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19,

Alla relativa copertura si provvede:

a) **quanto a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126;**

b) *quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, e conseguente riprogrammazione delle risorse assegnate al piano operativo cultura e turismo. In tal modo sarà*



anticipata una quota - pari a 50 milioni - dei 100 milioni assegnati per l'anno 2021 al Ministero per i beni e le attività culturali

c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (capitolo 6621/Mibact).

Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

La disposizione prevede misure a sostegno del settore della cultura, stabilendo la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro competente, ma, in considerazione del fatto che per l'anno in corso sarà impossibile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori e le categorie interessate, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i requisiti per l'accesso al beneficio.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa si limita a modificare, in relazione ai soli incassi per l'anno 2019, la destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati dalla SIAE ai sensi dell'articolo 71-septies della legge n. 633 del 1941, destinati dalla SIAE ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.

Art. 90-bis (Carta della famiglia) ex art. 30 del DL 9/20.

In base alle regole attuali, dettate da ultimo dall'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), la Carta della famiglia può essere richiesta dalle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano e con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. I criteri e le modalità di emissione sono stati disciplinati dal successivo decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 giugno 2019 finanze (reg. alla Corte dei Conti il 29 luglio 2019 – reg. n. 1565). In base a detto decreto è prevista la realizzazione di una piattaforma online dedicata, che verrà utilizzata per la richiesta e la gestione della Carta. Ai fini dell'attuazione della norma, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha autorizzato la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tali risorse sono destinate alla realizzazione informatica e alla conseguente emissione della carta, nonché al supporto tecnico, per tutto il triennio, alla gestione dell'intervento a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del rilascio dello strumento. La Carta della famiglia è infatti rilasciata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via telematica, ai nuclei familiari che ne facciano richiesta attraverso una piattaforma online e consente di accedere a sconti sull'acquisto di beni e la fruizione di servizi, anche attraverso riduzioni tariffarie. E' prevista la registrazione al portale da parte dei nuclei familiari aventi le caratteristiche descritte, su istanza di un genitore. Analogamente è prevista la registrazione sulla piattaforma da parte degli esercenti aderenti all'iniziativa. Per poter ottenere la carta, un genitore potrà registrarsi sulla piattaforma cartafamiglia.gov.it utilizzando le proprie credenziali personali del Sistema pubblico d'identità digitale (Spid). Una volta registrato alla piattaforma, il genitore dovrà registrare i tre figli conviventi e di età inferiore ai 26 anni. Il sistema genererà una carta per ogni membro del nucleo familiare, con i propri codici pin. I figli maggiorenni, fra i 18 ed i 26 anni, dovranno successivamente validare le loro carte utilizzando le proprie credenziali Spid.



La disposizione comporta l'estensione della platea dei beneficiari fino a ricomprendere, per l'anno 2020, le famiglie con almeno un figlio a carico.

La piattaforma richiederà pertanto una modifica tecnica che consenta di ricomprendere, per l'anno 2020, i nuclei familiari aggiuntivi descritti, permettendo anche ad essi la registrazione al fine di richiedere la carta, nonché conseguenti oneri di gestione dell'intervento, alla luce dell'ampliamento della platea dei destinatari.

Agli oneri derivanti da tale necessità di modifiche tecniche alla piattaforma, si prevede di provvedere con un importo pari a **500.000 euro per l'anno 2020**, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

In relazione all'applicazione della disposizione all'intero territorio nazionale, rispetto all'ambito territoriale più limitato previsto dall'articolo 30, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si segnala che nell'allegato tecnico dell'Accordo esecutivo del 16 marzo 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Sogei S.p.A., quale società attuatrice della misura ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2019, recante "criteri e modalità per il rilascio della carta della famiglia", è già previsto, sotto il profilo dell'adattamento tecnico necessario, l'ampliamento della platea dei beneficiari della suddetta Carta, che ricomprende cioè tra questi ultimi anche le famiglie con un solo figlio a carico, residenti su tutto il territorio nazionale, e ciò senza oneri aggiuntivi per l'adeguamento e la conduzione del sistema informatico rispetto a tale ampliamento, la cui copertura è assicurata comunque da una spesa entro i previsti 500mila euro.

Ed invero va evidenziato che il costo dell'intervento in questione (adeguamento e conduzione del sistema informatico) non è connesso alla platea dei beneficiari della carta famiglia (e cioè al numero dei beneficiari della stessa), in quanto l'emissione della carta, avvenendo in formato esclusivamente digitale e dunque immateriale, non ha un costo individuale bensì un costo limitato alla progettazione del software e al suo adattamento nel generare codici. Altresì, non è posto alcun onere a carico dello Stato da parte della normativa vigente rispetto alla scontistica effettuata da parte delle aziende aderenti all'iniziativa.

L'onere dell'intervento proposto concerne dunque esclusivamente la realizzazione informatica dell'intervento stesso di estensione da operare sull'applicativo tecnologico-informatico, che trova già copertura, per quanto sopra detto, nella versione attuale del sistema operativo offerto da SOGEI, che comprende ad oggi tutti i comuni italiani con le caratteristiche di cui al citato articolo 1, comma 1, del DL n.6 del 2020 ed è predisposto già, sempre nella versione attuale, per l'estensione anche ai restanti comuni.

Art. 91 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

La disposizione di cui al **comma 1**, integrando l'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento è valutata, nei singoli casi, ai fini della responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La disposizione di cui al **comma 2**, integrando l'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di **anticipazione del prezzo** in favore dell'appaltatore di cui al medesimo art. 35, comma 18, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del medesimo Codice. Dalle disposizioni, di carattere ordinamentale, **non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli)



La proposta normativa al **comma 1** prevede la non applicazione della tassa di ancoraggio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto – legge ed il 30 aprile 2020.

Nell'evidenziare che l'esenzione riguarda la tassa di ancoraggio, il cui gettito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 e dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alle Autorità di Sistema Portuale, si precisa, dal punto di vista finanziario, che, nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo della tassa di ancoraggio è stato di euro 108.254.229,00. Conseguentemente, si stima che l'esenzione prevista dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020 determini una minore entrata per il bilancio delle singole Autorità di Sistema Portuale pari a 13,6 milioni di euro. Per indennizzare le predette Autorità per le marcate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di **13,6 milioni di euro per l'anno 2020**, che costituisce in ogni caso un limite di spesa. Le predette risorse vengono iscritte nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e trasporti per essere trasferite alle Autorità di Sistema Portuale. **Al relativo onere pari a 13,6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Il **comma 2 al primo periodo** prevede la sospensione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto – legge ed il 31 luglio 2020, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che costituiscono entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 84 del 1994.

Dal punto di vista finanziario, si precisa che, nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo per le Autorità di Sistema Portuali dei canoni previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è pari ad euro 159.215.369 e che quello relativo ai canoni di cui all'articolo 16 della medesima legge e di quelli previsti dall'articolo 68 del codice della navigazione (dato aggregato) euro 6.539.302.

Conseguentemente, si stima che la disposta sospensione determini un differimento di incassi pari a complessivi 62,1 milioni di euro.

In considerazione del fatto che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non si determina alcuna conseguenza sul bilancio delle Autorità di Sistema Portuale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le disposizioni di cui alla proposta normativa **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'ultimo periodo del comma 2 estende la sospensione dal pagamento dei canoni dovuta alla riduzione dei traffici marittimi anche ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.

La sospensione dei pagamenti dei canoni a favore dei concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale, atteso che il pagamento dei canoni sospesi avviene, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non determina effetti sul bilancio delle Autorità di Sistema Portuale.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, viene previsto, al **comma 3**, l'automatico differimento di trenta giorni, senza l'applicazione di interessi, di tutti i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. **Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto



legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Le disposizioni **non comportano nuovi o maggiori oneri** a carico delle finanze pubbliche.

Commi da 4-bis a 4-quater prevedono:

- la disapplicazione delle eventuali norme contrattuali che prevedono decurtazioni di corrispettivo, sanzioni e/o penali a carico dei gestori dei servizi di TPL per le minori corse o percorrenze realizzate dal 23.2.2020 al 31.12.2020. Viene precisato che tale misura non trova applicazione per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi;
- la sospensione, fino al termine delle misure di contenimento del virus, con facoltà di proroga, delle procedure in corso per gli affidamenti dei servizi di TPL e la proroga di quelli in atto al 23.2.2020 per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza, con esclusione di quelle già aggiudicate alla data del 23.2.2020.

Le misure sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, del Trattato. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Commi 4-quinquies e 4-sexies prevedono che:

- la data della stipula degli atti convenzionali di concessione stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture viene prorogata dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 (comma 4 quinquies);
- le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), n. 1), punto 1.2 e numero 2) riguardante il contrasto alle frodi in materia di accise, abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 (comma 4-sexies).

Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

La norma, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è prevista l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una **dotazione per l'anno 2020 pari a 2 milioni** di euro. Inoltre, la disposizione stabilisce che i contributi sono riconosciuti nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul fondo stesso. Agli oneri conseguenti si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

In considerazione della diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo e delle attività delle compagnie aeree, la disposizione prevede l'incremento dell'attuale dotazione del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004 di 200 mln per il 2020 per finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo. **Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 200 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2020 (prestazioni e contribuzione figurativa) e in termini di indebitamento netto per 120 mln di euro. alla copertura dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Art. 94-bis, (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019).

Al comma 1 viene prevista, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e nel limite



di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale con relativa contribuzione figurativa in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona nel mese di novembre 2019. Da tale disposizione derivano **oneri in termini di indebitamento per prestazioni di ammortizzatori sociali pari a 0,9 mln di euro per l'anno 2020** in relazione ai quali si provvede alla relativa compensazione ai sensi del **comma 2** mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. La disposizione non comporta oneri in termini di SNF in quanto l'importo di 1,5 milioni di euro è a valere sulle predette risorse residue disponibili in capo alla regione Liguria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che presentano le necessarie disponibilità.

Il **comma 3** prevede la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società FunivieSpa.

Il **comma 4** prevede i compiti affidati allo stesso Commissario da attuarsi con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La nomina del Commissario non determina oneri aggiuntivi in quanto il **comma 5** esclude espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità comunque denominate o rimborsi spese.

Il **comma 6** prevede che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

Per i compiti affidati al Commissario è autorizzata la spesa di **4.000.000 di euro per l'anno 2020**, per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.

Art. 95 (Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo)

La disposizione prevede la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. predetti canoni sono versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Secondo le rilevazioni del CONI e dell'ICS il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76.000 unità.

Non è definibile un rapporto attendibile tra infrastrutture sportive pubbliche (che dai dati in nostro possesso sono in prevalenza) e private, ma se dovessimo indicare una proporzione ci orienteremmo su 2/3 pubblici e 1/3 privati (una ricerca CNEL 2003 indicava 77,8% pubblici / enti territoriali e altri enti pubblici / e 22,2% privati).

La stragrande maggioranza di questi impianti è di proprietà di enti territoriali (di pertinenza statale risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italo: il primo di proprietà della struttura operativa Sport e Salute s.p.a.; il secondo dato in concessione dal demanio a Sport e Salute s.p.a.). Peraltro, non tutti gli impianti in esame sono dati in concessione onerosa: molti di essi sono infatti affidati (in diritto di superficie, ad esempio) senza alcuna controprestazione, esclusi ovviamente gli oneri di manutenzione.

Veniamo ora alla stima prudenziale dei canoni di utilizzazione.



Considerando una sommaria classificazione prodotta da Fitness Network Italia, della quale però è stato possibile verificare la metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati, dividendo per cluster di impianti grandi e piccoli-medi, pubblici e privati, si potrebbe stimare un impatto mensile non superiore a 200 milioni di euro per canoni di concessione e affitto

Questo dato può essere ora scomposto in termini dimensionali.

Il costo medio di concessione di un impianto di media grandezza è di circa € 4.000,00 mensili (è utile sul punto segnalare che la città di Roma, con il più grande numero di impianti sportivi in funzione, percepisce circa 100.000 euro di canone)

Per l'impiantistica sportiva di maggiore dimensione, relativa ovviamente alle attività sportive professionistiche di calcio e basket, il quadro di sintesi è il seguente:

CALCIO

Stadi Serie A:

- Atalanta e Sassuolo (a Reggio Emilia) di proprietà
- Juventus, Udinese e Frosinone diritto di superficie (canone pagato alla soc di scopo)
- Roma e Lazio (Olimpico, proprietà Sport e Salute)
- tutti gli altri di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 100.000€ mese per ognuno dei club

Stadi Serie B:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 20.000€ mese per ognuno dei 20 club

Stadi Serie C/Lega Pro:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 5.000€ mese per ognuno dei 60 club

BASKET

Palazzetti Serie A e Serie A2:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio 15.000€ mese per ognuno dei 17 club A

Stima canone concessione/affitto medio 5.000€ mese per ognuno dei 28 club A2

Su questi basi, tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, **non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

La disposizione si rende necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (ai sensi dell'art. 69, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

I predetti soggetti, in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero quindi esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata dall'art. 27 soltanto in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Agli oneri derivanti dal comma 1, **pari 50 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 97 (Aumento anticipazioni FSC)



La disposizione, al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, prevede la possibilità che le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possano essere richieste, nella misura del 20 per cento nei limiti delle risorse di bilancio, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. La richiesta di anticipazione deve essere suffragata dalla risultanza dei dati inseriti e validati nella Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana. La disposizione in esame, pertanto, **non produce effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.**

Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

La disposizione di cui al **comma 1** modifica per l'anno 2020 il meccanismo di erogazione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'art. 57-bis, del decreto-legge n. 50/2017, superando temporaneamente il vincolo di applicazione agli investimenti incrementali, in considerazione del mutato contesto economico generale determinato dall'emergenza sanitaria.

A questo proposito, si segnala che nel primo anno di applicazione della misura su entrambi i canali (stampa e radio/TV), cioè nel 2018, sono state presentate 4.823 domande, di cui 1.677 (34,8%) da parte di microimprese, 1.732 (35,9%) da parte di piccole imprese, 804 (16,7%) da parte di medie imprese, 25 (0,5%) da parte di start-up innovative e 585 (12,1%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2018 è stato pari a 105.626.883 euro, di cui 72.182.980 sul canale stampa e 33.443.903 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 40% al 45%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, è stato quindi pari a complessivi 42,5 milioni di euro.

Per l'anno 2019 sono state presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie imprese e 30 (1%) da parte di start-up innovative e 282 (9,3%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2019 ammonta a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale stampa e 20.275.762 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 42% al 62%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, ammonta complessivamente a circa 27,5 milioni di euro.

Allo stesso modo, anche a fronte della mutata base di computo (30 per cento della spesa effettiva, in luogo del 75 per cento della spesa incrementale) e della maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione, **la neutralità finanziaria della presente disposizione** è assicurata dal previsto meccanismo del riparto proporzionale (di cui all'art. 4 del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 -Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali), posto a presidio del tetto di spesa, rappresentato dall'importo delle risorse che si deciderà di destinare alla misura in sede per l'anno 2020 di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione per l'informazione, con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016.

Con riferimento alla disposizione di cui al **comma 2**, che modifica la disciplina vigente del cd tax credit per le edicole, introducendo nuove fattispecie oggettive e soggettive ammesse al beneficio, si segnala che la norma prevede, a legislazione vigente, un tetto di spesa pari a 17 milioni di euro per l'anno 2020, a fronte di una spesa effettiva che per l'anno 2019 è risultata largamente inferiore al limite previsto (4 milioni di euro a fronte di un tetto di spesa pari a 12 milioni di euro).



In tal senso, le modifiche introdotte devono ritenersi orientate anche a ottimizzare l'utilizzo delle risorse già stanziati. Il monitoraggio effettuato nel 2019 (primo anno di applicazione del bonus) ha infatti indicato che - a fronte di una potenziale platea di beneficiari, costituita dai punti vendita esclusivi e non esclusivi, stimata in circa 28.000 esercizi - hanno presentato domanda di accesso al credito d'imposta 2.181 operatori, per un impegno di fondi stimato in circa 2,5 milioni di euro, a fronte dei 13 milioni di euro stanziati per lo stesso anno.

In ragione di quanto precede, il tetto di spesa già previsto a legislazione vigente per l'anno 2020 (pari a 17 milioni di euro), deve ritenersi compatibile con le modifiche introdotte dal comma 2.

Pertanto, la norma non reca nuovi o maggiori o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La Protezione Civile è autorizzata, in ragione della straordinarietà dell'evento, ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19. E' previsto altresì una deroga, fino al 31 luglio 2020, alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per l'acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale. Al fine di assicurare idonea trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità, è prevista infine la redazione di apposita separata rendicontazione, da pubblicarsi al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19. Le disposizioni **non determinano nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Art. 100 (Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Comma 1: istituisce il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a **50 milioni di euro da iscrivere** nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca saranno individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, *anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243*, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca *vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca* ed i collegi universitari di merito accreditati.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Comma 2: prevede la proroga del mandato degli organi statuari degli Enti Pubblici di ricerca che siano scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, nonché la sospensione delle procedure di nomina, fino al termine del periodo di emergenza; *inoltre, si prevede che il consiglio dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT sia validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.*

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 3**, viene posticipata la rata che non sarà riscossa a luglio, ma alla fine del piano di ammortamento. Riguardando un fondo rotativo fuori bilancio, la disposizione non comporta effetti sul saldo netto da finanziare. **Sul fabbisogno si registra un onere pari al valore complessivo delle rate oggetto di sospensione, pari a euro 9.868.646 per l'anno 2020, mentre sull'indebitamento netto l'effetto è limitato alla quota interessi, pari a euro 99.361,52** . Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)



Commi 1-5: dispongono, al comma 1, la proroga di termini per l'accesso all'ultima sessione di laurea per l'anno accademico 2028/2019 e, ai commi 2-5, che le attività formative, didattiche, di ricerca, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, svolte con modalità a distanza nel periodo emergenziale, sono valide ai fini della valutazione dell'attività dei docenti e ricercatori, anche per l'avanzamento in carriera e l'attribuzione degli scatti stipendiali, ed ai fini del computo di crediti formativi universitari (CFU); trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6: l'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 04/04/2016, n. 95 concernente la nomina delle Commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, prevede che ai componenti delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità e che, comunque i costi di funzionamento sono posti a carico dei bilanci degli atenei. Conseguentemente la disposizione non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica e trova attuazione attraverso le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto agli adempimenti finalizzati a garantire l'accessibilità da remoto alle risorse bibliografiche o a basi di dati attualmente esistenti, gli Atenei e gli enti di ricerca provvedono nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Con riferimento al comma 6-ter, si evidenzia che la disposizione, avente natura essenzialmente ordinamentale, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le procedure di valutazione, finalizzate all'inquadramento del ruolo di Professore di II fascia, avvengono nell'ambito delle risorse assunzionali già disponibili a legislazione vigente.

Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

comma 1: la disposizione prevede il superamento, a regime, del meccanismo dell'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l'esame di Stato, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 9 maggio 2018, disponendo che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di Medico Chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del citato D.M.

La norma salvaguarda, altresì, la facoltà degli studenti iscritti al Corso di laurea secondo le previgenti regole di poter optare per il conseguimento del solo titolo accademico ferma restando la possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo secondo le modalità previste dal comma 2.

comma 2: la disposizione prevede per i laureati in Medicina e Chirurgia, ma che non abbiano svolto il tirocinio all'interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58, ovvero che abbiano conseguito la laurea afferente al classe 46/S in Medicina e Chirurgia come da Decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 o diploma di laurea in Medicina e Chirurgia sempre ai sensi del D.M. 509 del 1999, che l'abilitazione avvenga con il conseguimento della valutazione prevista dall'art. 2 del D.M. n. 445 del 19 ottobre 2001.

comma 3: la disposizione prevede, in via di prima applicazione, che i candidati della seconda sessione dell'anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo, siano abilitati all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.

comma 4: la disposizione prevede l'abrogazione di ogni disposizione contraria alle previsioni ivi contenute e che le medesime si applichino a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, prevede che dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di



certificazione del tirocinio pratico-valutativo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

comma 5: la disposizione prevede che l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può, limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

Nell'ipotesi in cui il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni, allo svolgimento di una prova compensativa, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della predetta circolare.

Di conseguenza, dispone, l'abrogazione dell'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

La disposizione prevede, al **comma 1**, che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, finali o endoprocedimentali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte ovvero d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Tale sospensione si applica anche ai relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali

I commi 2 e 2-bis prevedono la conservazione della validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, di

- *certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;*
- *segnalazioni certificate di inizio attività, segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali comunque denominate;*
- *ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati;*
- *termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.*

Il comma 2-ter prevede l'applicazione della previsione di cui al comma 2 anche per i termini di inizio e fine lavori nei contratti tra privati, prevedendo inoltre il pagamento dei lavori da parte del committente in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale.

I commi 2-quater e 2-quinquies prevedono la proroga di validità dei permessi di soggiorno al 31 agosto 2020, nel quadro delle misure da assumere per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione dell'epidemia da COVID – 19. Sono altresì prorogati i termini relativi ai procedimenti di conversione dei permessi di soggiorno, alle autorizzazioni al soggiorno, alla validità dei nulla-osta per specifiche motivazioni di ingresso sul territorio nazionale.



I **commi 3 e 4** prevedono alcuni casi di disapplicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Il **comma 5** prevede la sospensione di cui al comma 1 anche per i procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni.

Il **comma 6** prevede il termine del 1 settembre 2020 per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

Il **comma 6-bis** prevede la sospensione del termine di prescrizione del diritto di riscuotere le somme dovute in violazione delle norme penali di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e la ripresa a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' previsto, inoltre che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

L'articolo, di carattere meramente procedimentale, **non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 103-bis Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci

Proroga la scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci e dispone una deroga all'articolo 328 del codice della navigazione in relazione ai contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari. La disposizione ha natura ordinamentale, e non comporta oneri.

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica in quanto il comma 1 è volto a prorogare al 31 agosto 2020 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020. Si tratta di una misura che ha la funzione di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio.

Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo)

Comma 1 La disposizione prevede una modifica all'articolo 74, *comma 1*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, estendendo dal quarto grado di parentela o affinità - attualmente stabilito quale limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato - al sesto grado di parentela.

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi sono stati estratti i lavoratori agricoli a tempo determinato con un numero di giornate complessivamente non superiori alle 30 giornate nell'anno. Infatti, la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla norma svolge le proprie prestazioni modo occasionale o ricorrente.

Per l'anno 2018 sono stati rilevati 283 mila lavoratori con un monte retributivo pari a 194 milioni e 11 giornate lavorate.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:

- la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
- la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c'è parentela di primo grado; tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; $3 - 1 = 2$); tra



nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; $3 - 1 = 2$); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

Nella fattispecie identificata della norma vengono allora ricompresi:

Soggetto	Grado di parentela
pronipoti (figli di figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di pronipoti	parenti in linea collaterale di 5° grado
cugini	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di cugini	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli di figli di cugini	parenti in linea collaterale di 6° grado
prozii (fratelli dei nonni)	parenti in linea collaterale di 4° grado
cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli dei cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 6° grado

La casistica legata ai gradi di parentela oggetto della norma non risulta secondo logica essere così frequente. Per tale motivo è stata identificata una percentuale del 5% dei soggetti estratti (circa 14 mila soggetti).

Sulla base di un'aliquota contributiva del 35% al netto dei premi INAIL risulta un minor gettito contributivo su base annua pari 3,4 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater riguardano la mobilità di proprietari, conduttori o detentori di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena per dare attuazione alle disposizioni fitosanitarie e di terreni coltivati o non coltivati per provvedere alla cura e alla pulizia degli stessi, al fine di evitare il rischio di incendio. Si tratta di norme ordinamentali, prive di effetti finanziari.

Il comma 1-quinquies prevede una modifica all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, estendendo la disposizione - con riguardo alle attività agricole - per la quale le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato, anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane fino al termine dell'emergenza COVID-19.

In primo luogo si osserva che la norma stabilisce una condizione temporale di difficile definizione, senza peraltro indicare l'atto o la procedura amministrativa che dovrebbero sancire la condizione di fine emergenza richiamata dalla norma.

Ai fini di questa valutazione si ipotizza un periodo di tre mesi.

Si fa presente che la condizione richiamata dalla norma identifica dei soggetti che in assenza della condizione emergenziale, non avrebbero effettuato alcuna prestazione. In quest'ottica la norma non produce alcun onere.

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)

Detta proposta dispone *ope legis*, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, il differimento della convocazione dell'assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Dispone, altresì, che l'avviso di convocazione delle suddette assemblee ordinarie o straordinarie possa prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per



corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; infine è possibile prevedere, altresì, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *Ai sensi del comma 8-bis le medesime disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.* La disposizione di carattere ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica

Art. 107 (Differimento di termini amministrativo contabili)

La norma si limita a prorogare i termini per l'adozione e l'approvazione di bilanci e rendiconti, nonché di una serie di adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 267/2000, pertanto **non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Articolo 107 bis - Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali

La norma presenta natura ordinamentale, diretta solo a sterilizzare gli effetti determinati dall'emergenza coronavirus nel calcolo del FCDE stanziato e accantonato nei prossimi bilanci e rendiconti, e non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)

Comma 1. La disposizione prevede che, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, fino al **30 giugno 2020** si adottino particolari misure a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii raccomandati, assicurati e dei pacchi postali. Gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. La norma di carattere ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis. *Sono volte a modificare, a tutela degli operatori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, la disciplina delle modalità delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e le notificazioni. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Comma 2. **la norma non determina effetti finanziari**, in quanto esclusivamente volta, in via del tutto eccezionale e sino al 31 maggio 2020, a consentire il pagamento in misura ridotta delle sanzioni al codice della strada fino a 30 giorni dalla notificazione della stessa e non entro i 5 giorni ordinariamente previsti

Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari in quanto:

- il comma 1 e il primo periodo del comma 2 sono esclusivamente dirette a cambiare le priorità nell'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;
- il secondo periodo del comma 2, si limita ad anticipare, nel corso del 2020, l'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 degli enti locali;



- il terzo periodo del comma 2 si limita a consentire l'utilizzo integrale dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per le spese correnti connesse all'emergenza in corso, nel rispetto degli equilibri di bilancio gli enti locali.

Comma 1-bis La norma presenta natura ordinamentale, limitandosi ad anticipare nel corso del 2020, l'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione 2019 delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 1-ter La norma presenta natura ordinamentale, limitandosi a modificare la finalità di quote vincolate del risultato di amministrazione 2019 degli enti soggetti al titolo primo del d.lgs. 118/2011, senza determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 2-bis La norma autorizza le regioni ad effettuare nel corso dell'esercizio 2020 variazioni di bilancio di urgenza con delibera di giunta, da ratificare dal Consiglio nei successivi 90 gg e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2020. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione, la norma prevede che il Consiglio debba regolare i rapporti sorti a seguito della delibera non ratificata. La norma presenta natura ordinamentale e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 110 (Rinvio questionari SOSE)

La norma in esame **non determina effetti finanziari**, atteso che prevede esclusivamente lo slittamento del termine, da 60 a 180 giorni, per la restituzione dei questionari SOSE da parte di province, città metropolitane e comuni.

Art. 111 (Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario)

Commi 1-4. La sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:

a) **indebitamento netto e fabbisogno pari a 4,3 milioni**, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale. La sospensione del pagamento delle quote capitale non determina ampliamento della capacità di spesa, e quindi non ha effetti sull'indebitamento netto, in quanto nel 2020 le Regioni a statuto ordinario sono soggette al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

b) **saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 343,2 milioni**, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Comma 4-bis La norma autorizza gli enti soggetti al titolo primo del d.lgs. n. 118 del 2011 che nell'esercizio precedente hanno anticipato l'attuazione del piano di rientro del proprio disavanzo e, conseguentemente, hanno ripianato un disavanzo maggiore di quello previsto in bilancio, a ridurre, per il medesimo importo, il disavanzo da ripianare nell'esercizio successivo, o negli esercizi successivi. **La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica** in quanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018, la riduzione del disavanzo da ripianare comporta una corrispondente riduzione del risultato di amministrazione applicato al bilancio.

Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)

La sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati agli enti locali dalla Cassa Depositi e prestiti – gestione MEF determina effetti in termini di:

a) **indebitamento netto e fabbisogno pari a 276,5 milioni**, in relazione a:

i. i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale, pari a 3,6 milioni;



ii. l'ampliamento della capacità di spesa degli enti locali, determinato dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti, pari a 272,9 milioni.

b) **saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 276,5 milioni**, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra ed alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

La norma proroga i termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD (lett. a), della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente (lett. b) e della comunicazione sulle quantità di RAEE trattate (lett. c). Si tratta di disposizioni ordinamentali, prive di effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera d), viene differito il termine per il versamento del diritto annuale d'iscrizione, previsto a legislazione vigente entro il 30 aprile, destinato, unitamente alle somme derivanti dai diritti di segreteria, agli oneri per il funzionamento degli organi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120. In merito **non si ravvisano effetti negativi** per la finanza pubblica.

Art. 113-bis. (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)

*L'articolo detta disposizioni in materia di deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo la possibilità di incrementarne la quantità e fissando il limite temporale di deposito a 18 mesi. Si tratta di una disposizione avente natura ordinamentale e pertanto **non determina effetti negativi per la finanza pubblica.***

Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)

La norma in esame, prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di **70 milioni di euro per l'anno 2020**, determina un onere in corrispondente misura al quale si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 115 (Straordinario polizia locale)

La disposizione prevede che per l'anno 2020 le prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale, aggiuntive rispetto a quelle correntemente prestate per l'attività istituzionale, effettuate dai dipendenti direttamente impegnati per le esigenze connesse al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dello stato emergenziale, non rilevano ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio complessivo previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/017, assicurando, comunque, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Inoltre, viene prevista, sempre per l'anno 2020, l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un fondo di 10 milioni di euro, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle maggiori prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della polizia locale alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Per la copertura degli oneri pari, per l'anno 2020, ad euro 10 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126

Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri)

La disposizione interviene sui termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, prevedendo una proroga di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)



Le disposizioni si limitano a prorogare la durata in carica degli attuali componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle more della nomina dei nuovi componenti. *Inoltre, sopprimono la limitazione dei poteri degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.* Esse, pertanto, **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)

Le disposizioni si limitano a prorogare la durata in carica del Garante per la protezione dei dati personali per le garanzie nelle comunicazioni, nelle more della nomina dei nuovi componenti. *Inoltre, sopprimono la limitazione dei poteri degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.* Esse, pertanto, **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 119 (Disposizioni per i magistrati onorari in servizio)

La presente disposizione, si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si fa riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 1, rubricato *Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali tributari e militari*, del decreto-legge 8 marzo 2020, che ha stabilito al comma 1, che (a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto e sino al 22 marzo 2020) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legge, sono rinviate d'ufficio.

Con la norma in esame si intende intervenire in favore dei magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, attribuendo ai medesimi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 16, del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 - che ha riconosciuto in favore dei lavoratori autonomi, (come indicati nel testo del predetto articolo), un'indennità mensile pari a 500 euro, per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività - un contributo economico pari a 600 euro mensili, per un massimo di tre mesi, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

In via prudenziale, si stima che il costo complessivo per l'erogazione del predetto contributo economico mensile pari a 600 euro, da corrispondere ai 5.400 magistrati onorari che risultano attualmente in servizio, è pari ad euro 9.720.000,00 calcolato come di seguito riportato:

Numero Magistrati onorari in servizio ai sensi art. 1 D.lgs. 116/2017	Contributo economico mensile in euro	Costo totale contributo economico mensile in euro	Durata massima in mesi	Costo complessivo in euro per erogazione contributo economico in favore dei magistrati onorari per il periodo indicato di 3 mesi
5400	600	3.240.000,00	3	9.720.000,00

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, come indicato nel comma 3 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria"- "Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia, di cui al capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che reca uno stanziamento di euro 204.449.725 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022

ART. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)



La norma assegna al Ministero dell'istruzione, nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le risorse necessarie per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.

Si tratta di una spesa, prevalentemente in conto capitale, corrispondente a circa 10.000 euro per scuola. La somma è superiore al canone annuo per le licenze delle più diffuse piattaforme. Ogni scuola avrà, quindi, a disposizione anche risorse per acquisire dispositivi individuali (tablet, laptop) da assegnare agli studenti che ne abbiano maggiore necessità.

Il **comma 4** prevede una spesa di 9,30 milioni di euro per far fronte a 1.000 contratti per assicurare la presenza di un assistente tecnico almeno nelle scuole del primo ciclo di maggiori dimensioni, sino al termine delle attività didattiche dell'a.s. 2019/2020, ossia il 30 giugno 2020. In realtà poiché la norma mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari a 2.096,74 euro mensili lordo Stato per ciascuno dei 1.000 contratti, sufficiente a coprire circa 4,4 mensilità, e tenuto conto altresì dei tempi tecnici necessari all'attuazione della disposizione, si ritiene che i contratti stessi potranno essere stipulati con una scadenza successiva al 30 giugno, prossima piuttosto alla scadenza dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto 2020.

Il comma 5-bis consente alle istituzioni scolastiche di utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2. Non si rilevano effetti finanziari negativi.

Comma 6-bis Per le medesime finalità di cui al comma 2, lettera a) e b) autorizza la spesa di 2 milioni di euro nell'anno 2020 in favore delle istituzioni scolastiche paritarie.

Al complessivo onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, nonché a 2 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

ART. 121 (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica limitandosi a disporre che le risorse già stanziare per i contratti di supplenza breve e saltuaria vengano spese per contratti al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche durante il periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche

Art. 121-bis (Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza). Ex articolo 20 del dl 9/2020.

La disposizione concerne la presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché a legislazione vigente sono disponibili le risorse occorrenti per la stipula di tutti i contratti in questione sin dal primo marzo 2020

Art. 121-ter (Conservazione validità anno scolastico 2019-2020) Ex articolo 32 del DL 9/2020.

L'articolo è finalizzato ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2019-2020, anche nel caso in cui le istituzioni scolastiche non riescano ad effettuare almeno 200 giorni di lezione. La disposizione ha natura chiaramente ordinamentale, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19)



La disposizione prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con compiti di organizzazione, acquisizione e sostegno alla produzione dei beni necessari per contrastare l'emergenza. Viene altresì previsto che il Commissario possa avvalersi di società in house e soggetti attuatori, nonché, per il tramite del Capo Dipartimento della Protezione civile, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile e del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, oltre che di esperti in materie sanitarie e giuridiche.

Agli oneri derivanti dall'acquisizione dei beni necessari per il contrasto all'emergenza e dalle attività previste dalla presente disposizione, si fa fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze Nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario, cui si applicano in ogni caso gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 123 (disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

Le disposizioni in esame in materia di detenzione domiciliare, che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritto, legato all'emergenza epidemiologica Covid-19, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnalano i possibili effetti positivi derivanti dalla riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari, sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture rispetto al riemerso fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

Si prevede che tali disposizioni possano applicarsi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020 e che nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare si rappresenta che la distribuzione degli stessi avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della *Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza*, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e periodicamente aggiornato, con il quale è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede che l'applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l'esistenza del consenso del condannato nonché accertata l'effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia del 2 febbraio 2001 e nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia. Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un



importo annuo di circa 7,7 mln di euro ed un onere complessivo di circa 23 mln di euro. Il contratto prevede fornitura e servizio di 1000 – 1200 braccialetti mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell'ambito della vigenza contrattuale, di installare circa 43.200 braccialetti. Ad oggi, in un arco temporale di 15 mesi ne sono stati attivati circa 5.200 con una media mensile di 350 dispositivi. La norma prevede l'installazione di circa 3.000 braccialetti fino al 30 giugno 2020 che sommati ai 5.200, già attivati, determinano un totale di 8.200 dispositivi. Tenuto conto del numero previsto contrattualmente – pari a 43.200 – si determina una ulteriore disponibilità per i prossimi 21 mesi pari a 35.000 dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinaria impiego degli stessi. Da rilevare comunque i tempi di acquisizione dei dispositivi che andranno scaglionati nell'intero periodo considerato atteso che, al momento e fino al 15 maggio ne risultano disponibili 2.600 rinviando l'impiego dei restanti al periodo successivo. Con riferimento, pertanto, alla sostenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - Programma 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: "Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia", capitolo di bilancio 2558 "Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie", pg. 2 "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare" che reca uno stanziamento di euro 11.212.767 per l'anno 2020, euro 21.212.767 per l'anno 2021 e di euro 21.212.767 per l'anno 2022. Si rappresenta infine che la redazione di programmi rieducativi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio e in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto *penitenziario*. In tal senso, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

La disposizione, intervenendo sulla disciplina delle licenze concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà con l'estensione temporale delle licenze godute sino al 30 giugno 2020, *salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura*, introduce modifiche normative di natura meramente procedimentale che **non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Al **comma 1** si prevede la proroga dei termini per la procedura di concessione e l'avvio dei lavori per i progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriali sostenibile per i Comuni con popolazione inferiore a 100 abitanti. **La disposizione non comporta oneri** tenuto conto che comunque gli adempimenti connessi all'erogazione delle risorse sono previsti nell'anno 2020.

Commi 2, 2-bis e 3. La norma è diretta a prorogare alcuni termini del Codice delle assicurazioni private che scadono nel periodo di emergenza sanitaria, ovvero fino al 31 luglio 2020.

In particolare, al comma 2, *con riferimento ai contratti scaduti e non ancora rinnovati, o che scadranno, nel periodo complessivamente compreso tra il 21 febbraio u.s. ed il prossimo 31 luglio*, si proroga di ulteriori quindici giorni il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza (che diverrebbe, così, operante per 30 giorni complessivi, considerato che la normativa vigente mantiene la garanzia operativa per quindici giorni dalla scadenza del contratto). La proroga serve ad



agevolare le famiglie che potranno usufruire di 15 giorni di copertura assicurativa “bonus” nelle more della sottoscrizione di una nuova polizza RCA.

Il comma 2-bis introduce la possibilità di ottenere la sospensione della copertura assicurativa, fino al 31 luglio, su richiesta dell'assicurato. La facoltà introdotta per legge, poiché già oggi ampiamente prevista nei contratti assicurativi secondo la volontà delle compagnie, non dovrebbe comportare problemi di liquidità nella gestione di portafoglio e, nel contempo, non dovrebbe incidere sulla sinistrosità dei veicoli atteso che è indicato l'obbligo di non porre il veicolo in circolazione.

Al **comma 3**, si prorogano di 45 giorni i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone. La proroga si rende necessaria in quanto le attuali misure restrittive per contenere il contagio del coronavirus non consentono ai periti e ai medici legali di effettuare la propria attività entro i termini previsti dalla normativa vigente (60 giorni per i sinistri con solo danni a cose e 90 giorni per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso).

I commi 2, 2-bis e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 4 La disposizione è finalizzata a consentire all'Unioncamere e alle Camere di Commercio di realizzare specifici interventi volti a contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito, determinate dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto agli eventuali oneri derivanti dagli interventi previsti si provvede a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e l'erogazione di finanziamenti è realizzata con risorse reperite dai privati, nei limiti delle stesse, tenendo una contabilizzazione separata sia dei proventi conseguiti che delle corrispondenti erogazioni effettuate. Per quanto riguarda l'avvalimento di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding per l'acquisizione delle suddette risorse, non si prevedono oneri, atteso che gli enti interessati utilizzano, a tal fine, gli strumenti informatici ordinariamente in dotazione.



Art. 125-bis. – (Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

La norma proroga una serie di termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. In particolare, il termine per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e, limitatamente alle Regioni interessate da elezioni regionali nell'anno in corso, fino al termine di sette mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Infatti, il termine del 31 marzo 2020 è trascorso senza che nessuna Regione abbia adottato in tempo utile la prevista disciplina, seppure quasi tutte abbiano avviato l'iter e, in alcuni casi, anche presentato la proposta di legge.

La proroga disposta dalla norma è contenuta ed il termine previsto è comunque un termine massimo, ben potendo le singole Regioni completare prima l'adozione delle leggi regionali sulle modalità di gara.

Dalla proroga non derivano comunque effetti di tipo patrimoniale connessi al periodo di proroga, in quanto le leggi dovrebbero definire le generali modalità di gara, mentre l'effetto patrimoniale si avrebbe solo come esito della singola gara (il cui termine non è toccato dalla proroga).

Rispetto ai canoni, non si ravvedono effetti, in quanto, per un verso, in base a una delle norme con scadenza prorogata dal decreto legge, le Regioni devono provvedere, anche per le concessioni scadute a disciplinare le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle Regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni. Tale disciplina risulta essere stata adottata dalle Regioni, sia pure in modo non omogeneo: alcune con le leggi di bilancio, altre con altri strumenti.

Per altro verso, per le concessioni già scadute i concessionari che continuano a esercire le concessioni continuano anche a pagare i canoni stabiliti dalle Regioni (e i sovracanononi stabiliti dallo Stato).

Art. 125-ter. – (Clausola di salvaguardia)

La disposizione è volta a far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. **Ha natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Art. 126 (disposizioni finanziarie)

Il comma 1, in relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.

Conseguentemente, i commi 2 e 3 si apportano i necessari aggiornamenti alla legge di bilancio 2020.



Il **comma 4** incrementa di 2.000 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Al **comma 5**, in considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, si prevede che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, siano disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il **comma 6** dispone la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1 in termini di maggiori interessi del debito pubblico e degli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031:

a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 105;

b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;

c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

Il comma 6-bis riproduce, coordinandolo con le modifiche apportate, l'articolo 36 del Dl 9/2020 e reca la copertura finanziaria degli oneri degli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma



4-ter, e 87, comma 3-bis, e agli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis.

Il **comma 7** prevede un monitoraggio delle misure previste dal presente decreto ed autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti, ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le varie misure, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In base al **comma 8** eventuali risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, dovranno essere versate dai soggetti responsabili delle misure entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il **comma 9** prevede che le risorse destinate dall'INPS all'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 10 La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a vincolare, per l'emergenza sanitaria, le risorse che si renderanno disponibili nell'ambito dei programmi comunitari 2014/2020.

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di interventi in favore degli Stati membri per assicurare un supporto finanziario all'emergenza sanitaria.

L'iniziativa della Commissione europea prevede la possibilità di utilizzare in via prioritaria le quote di prefinanziamento relative all'annualità 2020, ma anche le residue risorse non ancora oggetto di certificazione a Bruxelles, relativamente ai programmi SIE 2014-2020, per sostenere spese nel settore sanitario, di supporto al capitale circolante delle PMI e ai regimi di lavoro a tempo determinato necessarie a fronteggiare l'attuale situazione di crisi.


Le risorse in parola potranno essere utilizzate nell'ambito di ciascun programma operativo a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari attualmente vigenti ed a seguito della riprogrammazione dei medesimi programmi.



Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1; inoltre, il *Ministero dell'economia e delle finanze* è autorizzato a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, dovrà essere effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

20/04/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



La relazione tecnica è positivamente verificata ad eccezione dell'articolo 78, comma 4-sexies, la cui verifica è condizionata alle seguenti modifiche del testo, per le motivazioni di seguito riportate:

4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, ~~a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12,~~ i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, ~~sono rinegoziabili. La rinegoziazione possono essere rinegoziati,~~ tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando, ~~assicura~~ condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

Infatti, l'art. 78, comma 4-sexies prevede, in favore delle imprese agricole, la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti (destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive) in essere al 1° marzo 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12 (moratoria PMI).

Al riguardo, preliminarmente, come evidenziato dal Dipartimento del tesoro in data 17 aprile 2020, va evidenziato che la previsione *ex lege* del diritto ad una rinegoziazione di contratti bancari e finanziari in essere potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale.

Inoltre, la disposizione deve chiarire che non riguarda mutui concessi dallo Stato, ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario.

Per la parte in cui destina una quota non quantificata delle risorse dell'articolo 56 del decreto legge in esame ad una nuova finalità di intervento, connessa alla rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive delle imprese agricole, va rilevato che le risorse destinate dall'articolo 56 all'apposita



sezione speciale del Fondo di garanzia PMI (peraltro previste al comma 6 e non al comma 12 di tale articolo come indicato nella norma) sono state determinate e stimate sulla base della platea di imprese ammesse alla moratoria ivi prevista, comprese le imprese agricole: dette risorse non possono pertanto essere sottratte dalla originaria finalità per essere destinate ad una misura di natura differente, riguardo alla quale la relazione tecnica pervenuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali pervenuta in data 16 aprile 2020, come integrata dal Dipartimento delle finanze in data 17 aprile 2020, non fornisce elementi né in ordine alla natura e allo stock dei mutui e finanziamenti interessati, né alla quantificazione degli oneri per la finanza pubblica, né alla modalità di utilizzo delle risorse che dovrebbero essere erogate dal Fondo di garanzia PMI pur non essendo relative a garanzie.

Peraltro, le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti alle imprese agricole possono già accedere a determinate condizioni alle garanzie del Fondo di garanzia PMI, come rafforzate dall'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	415
DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	415

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	423
ALLEGATO (<i>Proposta di parere approvata dalla Commissione</i>)	426

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 20 aprile 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 11.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaele TRANO, *presidente*, comunica che il deputato Pasquale Maglione, in sostituzione del deputato Alessio Mattia Villarosa, membro del Governo, entra a far parte della Commissione, e che il deputato Antonio Zennaro cessa di farne parte.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele TRANO, *presidente*, ricorda preliminarmente ai colleghi presenti che quella odierna è la prima occasione – dopo l'adozione delle misure di tutela adottate dalla Camera per prevenire il contagio da coronavirus – nella quale la Commissione si riunisce.

Segnala che ciò impone a tutti i commissari il massimo rigore nel rispetto delle misure di distanziamento obbligatorie. Invita quindi i colleghi a prendere posto nella misura più distanziata possibile, ritenendo auspicabile, anche in vista dei lavori che attendono la Commissione nelle prossime settimane, che i deputati si dotino di opportuni sistemi di protezione individuale, sebbene questi non siano allo stato obbligatori.

In proposito, si riserva, nel caso dovesse verificare comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni, e che possono mettere a rischio la salute dei presenti, di sospendere brevemente la seduta.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, l'esame del decreto-legge cosiddetto « Cura Italia ».

Rammenta che, com'è noto, per far fronte all'emergenza coronavirus, sono state adottate numerose misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione.

Segnala che il decreto-legge n. 18 del 2020 consegue la richiesta di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, avanzata dal Governo in Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e approvata con risoluzione 6-00103 alla Camera e 6-00102 al Senato (il cd. scostamento).

Evidenzia che gli effetti finanziari che vanno a modificare quelli previsti in occasione della legge di bilancio 2020, per il triennio 2020-2022, prevedono un maggior saldo netto da finanziare per 24,8 miliardi di euro, un aumento del fabbisogno di 18,8 miliardi di euro e un incremento di quasi 20 miliardi di euro dell'indebitamento netto.

Ricorda che il decreto-legge in esame si compone di cinque macro interventi: il primo riguarda finanziamento e potenziamento della capacità del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; il secondo è riferito al sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del

reddito e del lavoro; il terzo afferisce al sostegno alla liquidità delle famiglie, ma soprattutto delle imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia. Con il quarto intervento sono sospesi gli obblighi di versamento di tributi e contributi e altri adempimenti fiscali e sono introdotti incentivi fiscali. Infine, vi è una serie di articoli che permettono a tutte le amministrazioni pubbliche e private di sostenere questa fase così delicata, visto che molte attività sono sospese.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione Finanze rammenta, preliminarmente, che numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge in esame.

In particolare, segnala che il decreto-legge n. 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale misura è stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Segnala che è inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68).

Ricorda che con Circolare 6/E del 23 marzo 2020 l'Agenzia delle entrate ha reso i primi chiarimenti sulla sospensione dei termini e sull'accertamento con adesione e che ulteriori chiarimenti sono pubblicati nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle entrate.

Evidenzia che, analogamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei

contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori, prevedendo la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Segnala inoltre, sul punto, che l'articolo 21 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità) proroga la sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Fa presente che si prevede, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge n. 20 del 2020). Ricorda che, secondo le modifiche introdotte al Senato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

Evidenzia che il decreto-legge n. 18 del 2020 reca inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. Ricorda le seguenti misure:

la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62);

l'erogazione di un *bonus* di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63);

la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e

degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65); viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del cosiddetto *tax credit* per le edicole (articolo 98);

la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso dell'esame al Senato le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

In merito alle misure alle donazioni per solidarietà sociale, segnala l'ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658, con la quale si assegnano ai comuni fondi aggiuntivi per complessivi 400 milioni di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di solidarietà alimentare. I comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni.

Fa presente che è anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ricorda che è differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 61-*bis*, introdotto al Senato).

Segnala che viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscos-

sione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali.

Fa presente che in caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55).

Infine, ricorda che è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (articolo 107).

Con riferimento al settore dei giochi, fa presente che il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. *Amusement With Prizes* (AWP o *new slot*) e *Video Lottery Terminal* (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a

distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69).

Evidenzia che l'articolo 70 disponeva, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel corso dell'esame al Senato, tale articolo è stato soppresso in quanto confluito, quale articolo 31, nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità).

Sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, segnala che sia il decreto-legge n. 9 che il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo provvedimento ha inserito (articolo 26), tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (articolo 54).

Ricorda che nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

Fa presente che il decreto-legge n. 23 del 2020 ha inoltre ampliato la platea dei

beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.

Segnala che sono inoltre sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (articolo 54-*quater*, introdotto al Senato).

Con specifico riferimento alle imprese, fa presente che il decreto-legge n. 18 del 2020:

autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura. A tal fine viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 5);

rifinanzia di 400 milioni di euro per il 2020 i contratti di sviluppo (articolo 80);

prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; per tale finalità il Fondo viene rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 49-*bis*, che riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9 del 2020). Fa presente che l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato invece abrogato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, il quale ha introdotto una nuova disciplina transitoria – fino al 31 dicembre 2020 – maggiormente implementativa dell'intervento del

Fondo anche alla luce della più recente normativa sugli aiuti di Stato;

concede, fino al 30 settembre 2020, alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario. Le operazioni oggetto di sostegno sono ammesse, senza valutazione alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, mediante apposita sezione speciale, alla quale è attribuita una dotazione di 1,73 miliardi di euro (articolo 56);

concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti (anche sotto forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza che non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI. La garanzia statale opera fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta (articolo 57);

amplia la capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;

consente la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

Ricorda che le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato in percentuale massima del 75 per cento delle spese ammissibili. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini di aiuto (inteso come Equivalente sovvenzione lorda), non può essere superiore a 800 mila euro, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 – COM (2020) 1863 final – «*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19*

outbreak ». Ricorda che il regime di aiuto è stato già autorizzato dalla Commissione (il 22 marzo 2020).

Riguardo all'intervento di Cassa depositi e prestiti, ricorda che nelle settimane precedenti all'emanazione del decreto in esame tale organismo aveva varato un Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana per l'emergenza COVID-19. Esso prevede l'erogazione di liquidità a tassi calmierati per le PMI e imprese di media dimensione (Mid-cap) tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività; di *export* e internazionalizzazione delle PMI, il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui per i comuni della prima Zona rossa.

Evidenzia che a tali interventi si aggiungono ulteriori 2 miliardi di euro a supporto delle imprese di media e grande dimensione (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende, in attesa dell'avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020.

Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, segnala, in particolare, che il decreto-legge:

autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro; trattandosi delle commesse per la costruzione di navi da crociera, la garanzia dello Stato è rilasciata al fine di sostenere per il 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria (articolo 53, comma 1);

autorizza SACE Spa, ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal decreto legislativo n. 143 del

1998, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (articolo 59);

prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58);

istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy* nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni (articolo 72, comma 1).

Ricorda che, a tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50).

Fa presente che si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi

sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (articolo 51).

Segnala che, al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (*volatility adjustment*) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato), riducendo il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche (articolo 52).

Per quanto riguarda le assicurazioni, inoltre, ricorda che è prorogato di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già previsti dalla normativa vigente) il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga opera unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Su richiesta dell'assicurato, inoltre, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti RC auto e natanti. Fa presente, infine, che è prorogato di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, nonché il termine entro il quale, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Ricorda che anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (articolo 125).

Ricorda che sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Segnala che è incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Ricorda che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106).

Marco OSNATO (FDI), nel chiedere preliminarmente alla presidenza di avere delucidazioni in merito all'andamento dell'esame del provvedimento in sede referente presso la Commissione Bilancio, esprime la propria frustrazione per le difficoltà che le opposizioni incontrano nel dare il loro costruttivo contributo al decreto-legge in esame. In proposito, fa presente che, nonostante le garanzie del Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla volontà del Governo di coinvolgere le opposizioni nella scrittura delle misure volte alla ripresa, al Senato il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto, accogliendo solo poche proposte delle minoranze, quale ad esempio l'inclusione della provincia di Brescia – che per errore era stata dimenticata – tra quelle in cui è prevista la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Ri-

corda che il suo gruppo aveva presentato al Senato proposte emendative volte, tra l'altro, a prevedere, a titolo esemplificativo, il taglio del cuneo fiscale per le imprese che rinunciano alla cassa integrazione, l'esenzione del pedaggio autostradale per gli operatori sanitari, l'utilizzazione dei percettori del reddito di cittadinanza per lavori socialmente utili e in agricoltura, la reintroduzione dei *voucher* in agricoltura, il potenziamento dell'iniziativa « Strade sicure », la detrazione fiscale del cento per cento sui tamponi effettuati dalle imprese ai propri dipendenti, il rimborso delle rette scolastiche per i mesi di sospensione dell'attività delle scuole. Rinnova, pertanto, la sua perplessità sulla reale portata delle misure del decreto in esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nel ricordare che il decreto-legge « Cura Italia » è il primo decreto-legge emanato dal Governo che ha lo scopo di rispondere alla crisi economica derivante dall'emergenza da COVID-19, ritiene che all'interno di esso l'unica misura volta al contenimento della crisi economica sia la previsione della cassa integrazione guadagni, di cui, però, i lavoratori non hanno ancora potuto usufruire. Crede che questa sia la dimostrazione di una gestione confusa dell'emergenza da parte del Governo. In proposito, sottolinea come i titolari di partite IVA e gli artigiani che hanno diritto all'integrazione di 600 euro stiano affrontando una serie di problemi e tribolazioni burocratiche che rendono quanto mai difficile l'erogazione di un contributo che reputa meramente simbolico, poiché non ristora le perdite dovute alla sospensione delle attività. Allo stesso modo, ritiene che la previsione del rimborso dell'affitto in termini di credito di imposta per le botteghe e i negozi sia lontana dalle reali esigenze dei commercianti, anche perché copre solo gli immobili rientranti nella categoria C/1. Segnala che su questo tema il suo gruppo aveva proposto la reintroduzione della cedolare secca al fine di favorire l'accordo tra proprietario e conduttore. Fa presente, infatti, che il gruppo

della Lega ha tenuto un atteggiamento responsabile, presentando al Senato proposte emendative che accoglievano le istanze di tutte le categorie coinvolte. Esprime, quindi, la propria delusione in merito al provvedimento in esame, il quale non contiene misure adeguate a fronteggiare quella che sarà una crisi paragonabile a uno tsunami economico. In tal senso, anche in vista dell'esame del decreto-legge « Liquidità » presso le Commissioni riunite VI e X, mette in guardia il Governo dall'affrontare con piccoli e limitati interventi una crisi economica di tali dimensioni, perché si rischia di ripetere quanto già accaduto per la crisi sanitaria. In proposito, infatti, ricorda che, nonostante il Presidente del Consiglio a fine gennaio avesse assicurato che il Paese era pronto ad affrontare il COVID-19 dal punto di vista sanitario, al momento della crisi gli operatori sanitari si sono trovati privi anche dei più elementari dispositivi di protezione personale. Rinnovando la propria delusione in merito ai contenuti del provvedimento in esame, auspica che al Parlamento e alle opposizioni sia consentito svolgere un lavoro più proficuo sul decreto-legge « Liquidità » e sul nuovo decreto-legge che il Governo ha annunciato di voler emanare entro il mese di aprile.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), condividendo solo in parte le considerazioni del collega Gusmeroli, precisa che le misure previste dal decreto-legge in esame devono essere considerate nel quadro più generale disegnato dal Governo anche con il decreto-legge « Liquidità » e con quello successivo che si intende emanare entro il mese di aprile. In proposito reputa fondamentale non dimenticare che occorre sempre fare i conti con le risorse disponibili, non essendo possibile affrontare la crisi economica determinata dalla pandemia solo tramite lo strumento dell'indebitamento. Proprio per questo motivo fa presente che quando l'Unione europea definirà gli strumenti con cui intende sostenere gli Stati membri in questa delicata fase si potranno incrementare e integrare le misure previste dal decreto-legge « Cura Italia » e dal

decreto-legge « Liquidità ». Al riguardo ricorda che, quanto al reperimento di maggiori risorse, il Governo ha già annunciato la volontà di ricorrere a un ulteriore scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica. Ritiene, infine, che molte delle questioni sollevate dai colleghi siano apprezzabili e possano costituire uno spunto per il Governo. Tuttavia, ritiene che non si possa non considerare che quando il decreto-legge « Cura Italia » è stato emanato, il 18 marzo, la priorità era quella di cominciare a dare le prime risposte ai cittadini e alle imprese. Crede, pertanto, che sia necessario completare e integrare le misure contenute nel decreto-legge « Cura Italia » anche in occasione dell'esame dei prossimi provvedimenti del Governo.

Massimo UNGARO (IV), nel ricordare che l'Italia è stata il primo Paese democratico a subire l'emergenza relativa al COVID-19, rivolge un appello ai gruppi di opposizione a non contrastare il provvedimento in esame, poiché esso, tra l'altro, ha stanziato 4 miliardi di euro per il settore sanitario e 11 miliardi di euro per il mondo del lavoro. Ricorda, inoltre, che l'Europa è accanto all'Italia anche attraverso l'acquisto dei BTP emessi dal nostro Paese. Condividendo l'appello del deputato Gusmeroli ad agire rapidamente per far in modo che il sistema economico del nostro Paese possa ripartire in sicurezza, ritiene che il Governo non possa essere accusato di aver gestito con ritardo o lentezza la crisi economica conseguente all'emergenza relativa al COVID-19.

Raffaele TRANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata nel pomeriggio.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 20 aprile 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene la

sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Raffaele TRANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, replicando ai deputati intervenuti nel corso della seduta antimeridiana, fa presente che molte proposte di modifica del provvedimento in esame, avanzate sia dalla maggioranza che dall'opposizione, seppure condivisibili, non sono state accolte per problemi di copertura finanziaria. Assicura, comunque, che il Governo intende mantenere la strada di un proficuo confronto con l'opposizione, che non può tuttavia sempre corrispondere alla condivisione delle proposte presentate. Sottolineando come l'emergenza sanitaria ed economica che il Governo si è trovato ad affrontare è del tutto inedita, fa presente che le misure adottate per contrastarla sono simili a quelle intraprese anche in altri Paesi. Evidenzia come vi sia stata una convergenza sulla misura degli ammortizzatori sociale. In proposito segnala che tale intervento non può dirsi scontato poiché è stato attuato in modo inedito, coinvolgendo anche le piccole imprese e i lavoratori stagionali. Così come ritiene possa dirsi inedita anche la misura del

contributo in favore dei lavoratori autonomi.

Concordando con alcuni deputati intervenuti, ritiene che vi siano alcune disposizioni del provvedimento in esame che richiedono una correzione, come, ad esempio, la previsione di prevedere il credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe esclusivamente rientranti nella categoria catastale C/1. Ritiene, tuttavia, ingeneroso affermare che il Governo abbia sottovalutato l'emergenza. Ricorda, infatti, che il Governo mantiene interlocuzioni costanti con tutte le categorie colpite dalla crisi epidemiologica e dalla conseguente crisi economica, avvertendo una forte responsabilità politica e anche personale nei confronti della popolazione.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) prende atto con favore della disponibilità del Governo ad accogliere la proposta della Lega di ampliare le categorie catastali degli immobili che possono beneficiare del credito di imposta sul canone di locazione. Ritiene, tuttavia, che ciò non sia sufficiente poiché né nel decreto-legge « Cura Italia » né nel decreto-legge « Liquidità » sono presenti misure in grado di far ripartire l'economia del nostro Paese. Sottolinea, infatti, che, nonostante le parole della sottosegretaria, il Governo non ha adottato iniziative massicce come quelle di altri Paesi. Si riferisce, in particolare, alla cosiddetta politica dell'*helicopter money*, ai contributi a fondo perduto e alla sospensione dei pagamenti delle bollette. Ritiene che affinché vi sia una ripresa economica efficace il Governo deve credere nel Paese. Invece, a suo avviso, il decreto-legge « Cura Italia » non dimostra alcuna fiducia nei confronti delle imprese italiane. Pertanto, sollecita il Governo ad imitare meglio le misure adottate da altri Paesi per fronteggiare l'emergenza. In proposito, ritiene che sia questo il tempo di avere coraggio

e autorizzare un maggiore indebitamento per sostenere le imprese italiane. Per quanto detto, annunciando il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore, ritiene che non sia assolutamente ingeneroso dichiarare che il Governo abbia sottovalutato l'emergenza.

Laura CAVANDOLI (LEGA) ricorda che il gruppo della Lega ha presentato numerose proposte emendative per correggere il decreto-legge in esame. Tra queste ricorda la proposta di modificare la misura del premio di 100 euro per i lavoratori che hanno continuato a prestare servizio durante la fase di emergenza, poiché tale contributo viene ad oggi anticipato dalle imprese. Ricorda anche la proposta di prevedere un credito di imposta a favore delle imprese che si riconvertono per produrre dispositivi di protezione individuale e la proposta di prevedere un'aliquota IVA agevolata per i respiratori. Segnala, altresì, che un'altra problematica legata all'emergenza riguarda il fatto che, a seguito dell'emergenza, il trasporto pubblico locale ha subito una diminuzione del servizio, ma che la spesa ad esso destinata resta invariata continuando a gravare sui bilanci comunali. Ricorda, infine, che il suo gruppo aveva presentato anche proposte volte a prevedere congedi parentali più lunghi in favore dei genitori con figli disabili, il reinserimento dei *voucher* nel settore agricolo, l'ampliamento del beneficio « Resto al Sud » e l'istituzione di zone economiche speciali nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica.

Paolo PATERNOSTER (LEGA) ritiene che il susseguirsi di provvedimenti con cui il Governo sta affrontando la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica non fa che creare confusione, introducendo maggiori vincoli burocratici a fronte di misure di sostegno inadeguate. Fa presente che la Lega, al fine di venire incontro alle imprese, aveva proposto il cosiddetto « anno bianco » dal punto di vista fiscale, mentre il Governo ha provveduto solo a spostare di qualche mese le scadenze dei

versamenti. Mettendo in guardia il Governo sul fatto che l'emergenza economica può avere conseguenze disastrose, conferma il voto contrario della Lega alla proposta di parere del relatore, già annunciato dal collega Gusmeroli.

Claudio MANCINI (PD), nell'annunciare il voto favorevole del Partito Democratico alla proposta di parere del relatore, fa presente come si stia aprendo su questo e su altri provvedimenti una fase parlamentare importante, rispetto alla quale il Parlamento è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano. In proposito, segnala che la Commissione Bilancio provvederà ad apportare le necessarie modifiche al provvedimento in esame e che la Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario svolgerà una serie di audizioni volte a riscontrare l'efficacia dei provvedimenti emanati dal Governo sulla liquidità. Sottolinea che le misure adottate dal Governo sono in evoluzione poiché tengono conto della situazione che va

delineandosi e vanno lette nel quadro complessivo composto dal decreto-legge « Cura Italia », dal decreto-legge « Liquidità » e dagli ulteriori provvedimenti che il Governo ha intenzione di adottare. In proposito condivide le parole della sottosegretaria Guerra in merito alla situazione inedita che il Governo si trova ad affrontare. Pur comprendendo le posizioni politiche, ricorda che il Parlamento è chiamato a migliorare le iniziative del Governo e invita, pertanto, i colleghi a non trasferire sui provvedimenti all'esame del Parlamento lo scontro politico, esasperando, così, i toni del confronto, ma piuttosto a concentrarsi sulle questioni di merito, che auspica potranno essere affrontate in un confronto costruttivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463, approvato dal Senato);

preso atto che nel provvedimento, nel corso dell'esame presso il Senato, sono confluite, con modificazioni, talune disposizioni inizialmente introdotte dai decreti-legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020, contestualmente abrogati;

preso atto altresì che il provvedimento – nel quadro delle misure adottate per far fronte all'emergenza derivante dall'epidemia da Covid-19 – consegue alla richiesta di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, avanzata dal Governo in Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e approvata con risoluzione 6-00103 alla Camera e 6-00102 al Senato, che consente per il triennio 2020-2022, un maggior saldo netto da finanziare per 24,8 miliardi, un aumento del fabbisogno di 18,8 e un incremento di quasi 20 miliardi dell'indebitamento netto;

evidenziato che tali risorse contribuiscono alla realizzazione di interventi volti

al finanziamento e al potenziamento della capacità del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; al sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del reddito e del lavoro; al sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia; alla sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e altri adempimenti fiscali; alla introduzione di incentivi fiscali, nonché al sostegno delle amministrazioni pubbliche e private;

richiamate, in particolare, le disposizioni volte a confermare ed estendere a tutto il territorio nazionale le numerose misure agevolative di carattere fiscale introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, con particolare riferimento alla sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento (articolo 68) e alla sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi (articolo 61);

ricordato che il decreto-legge in esame reca numerosi ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo, quali la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per taluni titolari di partita Iva (articolo 62); l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore di lavoratori dipendenti con reddito comples-

sivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro (articolo 63); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), sul canone di locazione di negozi e botteghe (articolo 65), per gli investimenti pubblicitari e per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66) volte a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, nonché in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti;

evidenziato inoltre che il decreto-legge, sempre al fine di offrire tutela ai contribuenti, provvede ad anticipare l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, e sospende fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67); si consente inoltre, in caso di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (articolo 55). È altresì differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo da parte dei comuni (articolo 107);

rammentato che ulteriori misure di proroga sono previste con riferimento al settore dei giochi, riguardanti, tra l'altro, i termini per il versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio su alcune tipologie di apparecchi e per la concessione della raccolta del Bingo, per l'indizione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una gara per una serie di concessioni, per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69);

ricordato, sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, che il decreto-

legge potenzia l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (articolo 26) e estende i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato (articolo 54), sospendendo inoltre le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (articolo 54-*quater*);

sottolineato che numerosi interventi recati dal decreto-legge n. 18 del 2020 sono finalizzati al sostegno alle imprese e alla loro internazionalizzazione, tra i quali meritano di essere ricordati: i finanziamenti agevolati in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, (articolo 5); il rifinanziamento di 400 milioni di euro per il 2020 dei contratti di sviluppo (articolo 80); la concessione a titolo gratuito del Fondo di garanzia per le PMI a specifiche condizioni; la concessione alle PMI e alle micro imprese, fino al 30 settembre 2020, di una generale moratoria sui prestiti (articolo 56); la concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle imprese in difficoltà che non abbiano accesso al Fondo di garanzia PMI (articolo 57); la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico (articolo 53, comma 1); l'autorizzazione a SACE Spa a rilasciare garanzie e coperture assicurative beneficianti della garanzia dello Stato in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (articolo 59); la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58); l'istituzione di un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, per il potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy* (articolo 72, comma 1);

visto, con riferimento al diritto societario, che il decreto-legge prevede a posticipare i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate e consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche permettendo, per le sole s.r.l., che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, e incentivando un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati; anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici potranno designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106);

richiamate quindi le misure recate dal decreto-legge al fine di tutelare i risparmiatori, mediante modifica della di-

sciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (articolo 50), nonché consentendo ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono (articolo 51);

evidenziato, infine, come il provvedimento in titolo intervenga sia al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo (articolo 52) che a protezione dei consumatori, prorogando di ulteriori 15 giorni il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza, nonché consentendo che i medesimi contratti possano essere sospesi sino al 31 luglio 2020, su richiesta dell'assicurato (articolo 125),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sui problemi di funzionamento del sito *Internet* dell'INPS in ordine alla richiesta dei benefici economici previsti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza Covid-19

429

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 20 aprile 2020.

Audizione, in videoconferenza, del professor Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sui problemi di funzionamento del sito *Internet* dell'INPS in ordine alla richiesta dei benefici economici previsti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza Covid-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 18.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	35

SEDE REFERENTE:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica</i>)	307

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	415
DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	415

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	423
ALLEGATO (<i>Proposta di parere approvata dalla Commissione</i>)	426

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sui problemi di funzionamento del sito <i>Internet</i> dell'INPS in ordine alla richiesta dei benefici economici previsti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza Covid-19	429
--	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

PAGINA BIANCA



18SMC0099330